



UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ist. di Fil. del Diritto
e di Diritto Comparato

III

G

36

h

inv. 3403

714

F-ANT. V.C. 66.1

REC 36848

19x61

L E
LEGGI CIVILI
NEL LOR ORDINE NATURALE

OPERA DEL SIGNOR

D O M A T,

PRIMA EDIZIONE VENETA

Eseguita sulla Traduzione di Napoli,
rettificata in varj luoghi

DAL DOTTOR

GIUSEPPE ANDREA ZULIANI

*Aggiuntavi una di lui Analisi sulle Leggi Civili
dello Statuto Veneto.*

TOMO PRIMO.

IN VENEZIA, MDCCXCIII.

APPRESSO GIACOMO STORTI.

Con Licenza de' Superiori.

AL NOB. S. GIOVANNI

GIAN. BATTISTA

GIUSEPPE. ANDREA. GIOVANNI.

GIUSEPPE. ANDREA. GIOVANNI.

Il primo di questi tre nomi è quello di Giuseppe, il quale è il più antico, e il più illustre. Il secondo è quello di Andrea, il quale è il più giovane, e il più oscuro. Il terzo è quello di Giovanni, il quale è il più medio, e il più comune. Il primo di questi tre nomi è quello di Giuseppe, il quale è il più antico, e il più illustre. Il secondo è quello di Andrea, il quale è il più giovane, e il più oscuro. Il terzo è quello di Giovanni, il quale è il più medio, e il più comune.

AL NOB. SIG. CONTE

GIAN-BATTISTA MEDINI

GIUSEPPE-ANDREA ZULIANI.

Col porre in fronte il vostro nome a quest' opera, intendo d' additare in voi ai forensi un perfetto modello del vero Interveniente. L' esattezza con cui vi prestate nell' esaminare gli affari i più complicati; la precisione, e la chiarezza nello svilupparne i rapporti; la perspicacia, ed in uno la sicurezza nell' afferrarne la vera, e giusta direzione; la singolar vostra probità che, per così dire, vi fa immedesimare negl' interessi dei clienti, sono le qualità caratte-

ristiche che vi attraggono l'ammirazione di tutti. L'elogio pubblico reso alla virtù aumenta gli uomini virtuosi. Qual bene pel foro, se quest' esempio moltiplicasse i vostri pari! Qual piacere per me, se avendovi cooperato, potrò pure in tal guisa render palese la riconoscenza che vi debbo, per essermi sotto di voi iniziato nella pratica forense!

PREFAZIONE

DELL'AUTORE DELL'ANALISI.

Un libro che ci possa servire di scorta sicura nello studio delle leggi civili del nostro statuto per anche non l'abbiamo. Il bene universale che da questo ne deriverebbe, mi determinò ad intraprendere l'analisi che ora pubblico. Disporre le leggi con metodo, chiarezza, ed esattezza; stralciarne quelle che concernono il nostro diritto interno, sianse esse costituzionali, o amministrative; distinguere particolarmente le disposizioni che sono figlie delle circostanze, delle quali ve n' ha parecchie, e che dovrebbero piuttosto chiamare proclami, che leggi; additare le cadute in disuso, o perchè non più adatte alle presenti nostre costumanze, o perchè espressamente abolite; accennare le antiquate, le oscure, e le implicanti tra se, e svilupparne lo spirito; esporre le derogate in quella parte in cui sono ancora in vigore; distribuirle nelle loro rispettive classi, di modo che formino un tutto unito: eccovi quello che io mi sono proposto di fare.

Nè a ciò solo era limitato l'oggetto di quest'ope-

za ; che anzi pieno dell' idea di veder verificato un giorno un *Codice universale di Leggi Civili*, voleva ch' essa cooperasse in parte a sì grand' uopo ; il perchè n' avverrà, che essendomi convenuto restringere il mio piano, e non avendo avuto nè il tempo, nè la pazienza di mutare intieramente l' analisi dei primi titoli che già eran formati, vi si trovino delle cose, che forse sembreranno sconnesse. Questa dichiarazione non è uno di quei soliti pretesti adottati dagli autori, onde prevenire in parte le critiche: il fatto che io accenno quasi tutti i miei amici sel sanno, e ne conoscono la cagione.

Io non so qual giudizio sarà per pronunziare il pubblico imparziale: so bene, che delle tre qualità essenziali ad opere di simil fatta, metodo, chiarezza, ed esattezza, posso farmi mallevadore a me stesso, che le due prime vi sono; nè di ciò ho motivo di punto vanagloriarmi, perchè già il metodo me l'additava la natura dell'opera dovendomi attenere al piano seguito dal signor Domat; la chiarezza poi è il primo dovere d'ogni scrittore, ed in un trattato quasi intieramente didascalico, com'è questo, sarei doppiamente colpevole, se mi fossi spiegato oscuramente; e tanto più s'aumenterebbe la mia colpa, quanto che per riuscir chiaro non mi guardai gran fatto dal divenire prolisso (difetto in cui noi forensi sogliamo incorrere assai di leggeri.) Per quanto riguarda l'esattezza, dichiaro pubblicamente, che l'analisi l'ho fatta di tratto in tratto, raccogliendo le leggi secondo i varj titoli cui si riferivano, il che però mi costò non poca fatica, perchè bisogna lavorare per così dire a tastoni, non essendovi

guida che possa scorgere in questo difficile cammino (1).

Ma benchè l'opera non sia esatta, come potrebbe esserlo, io mi propongo, che avanti che sia finita, la rettificherò per modo che nulla vi manchi. Basta solo che ognuno che vi scoprirà mancamenti me ne avverta, che io non arrossirò di aggiungervi in fine un supplemento che rimedierà ad ogni difetto. In tal guisa mediante l'altrui soccorso potrà divenire perfetta. Avrò dunque per maligno, e per nemico mio, e nemico del ben pubblico chiunque si farà a censurarla senza farmi giugnere le proprie osservazioni. Ogni errore in diritto è troppo pericoloso, ed è dovere dell'uomo lo smascherare l'errore quando sappia, e possa farlo. Se da questo spirito fossero condotti gli autori, quanti maggiori progressi non avrebbero fatto le scienze? Non è egli tempo, che cominciamo dal mostrarci spregiudicati noi, che cotanto declamiamo contro i pregiudizj (2)!

(1) A questo proposito debbo avvertire i giovani forensi che bene si guardino nell'interpretazione delle venete leggi, di attenersi alle opinioni degli spositori che corrono comunemente per le mani di tutti, *gli Elementi del Suzzè, la Concordanza del diritto Romano col Veneto il moderno, trattato intitolato: Elementi di Giurisprudenza Civile secondo le Leggi Romane e Venete*, ed il *Dizionario del Ferro*, perchè senz' accorgersene caderebbero in gravissimi errori.

(2) Prima di leggere la mia analisi, conviene che i miei lettori sieno avvertiti, che dei due og-

Non restami che a parlare dell'opera del signor Domat. Essa è forse la miglior produzione di quante finora ne abbian fatte i trattatisti. Ma oh qual bene per l'uman genere, se mostrandoci grati a questo faticoso jurisperito, potessimo un giorno mediante un codice ragionato, ed universale di leggi civili, obbliare in un la sua opera, e dannare alle fiamme da venti mille volumi legali!

Nulla dico della traduzione se non che non è mia; avendovi posto mano unicamente per correggerla da quegli errori che ne alteravano il senso.

getti del Codice Civile, di garantire cioè il diritto di proprietà, e di stabilire il modo di vendarla, l'uno dei quali riguarda la teoria delle leggi, e l'altro la procedura, io non mi sono proposto che il primo. Non s'aspettino dunque di trovarvi veruna delle leggi relative alla pratica forense, se non in quanto potessero servire a sviluppare i principj teorici del diritto.

PREFAZIONE

DELL' AUTORE.

SUL DISEGNO DI QUESTO LIBRO .

Sembra strana cosa , che le leggi civili, il cui studio è sì necessario , siano sì poco note , e non altro essendo che le regole dell' equità , la cui cognizione ci è naturale , lo studio di esse che dovrebbe riuscir facile e grato , sia sì difficile e sì spinoso .

Frattanto convien persuadersi , che veramente non è cosa comoda il ben impararle , per la maniera in cui sono raccolte ne' libri del diritto romano , che ne sono il solo deposito . Quindi avviene , che molti anche di coloro , che per professione sarebbero obbligati a saperle , le ignorano , e che niuno se ne rende instrutto , se non per un lungo e penoso studio .

Non si dee però trarre da questa verità una conseguenza contraria alla stima ed al rispetto che meritano questi libri ; poichè da una parte si può in esse ammirare i lumi che gli antichi hanno avuti per comporre una scienza di diritto naturale , e si dee conoscer dall'altra parte , che questa scienza non ha potuto formarsi , se non in una maniera che ha fatto nascere le difficoltà di ben intenderla . E per giudicarne , ci è mestieri primieramente considerare come gli autori di queste leggi le hanno composte ,

veder poi com'esse son compilate nel dritto romano, e finalmente si spiegherà il disegno che ci siamo proposto, di render facile e grato lo studio delle leggi civili.

Quante leggi e regole abbiamo su tutte le materie del dritto, sono state il frutto d' infinite riflessioni su gli avvenimenti, onde son nate le dispute di ogni natura. Si è principiato dall' aver in mira i principj naturali ed immutabili dell' equità, come sono per esempio queste verità generali, *che non si debb' offender alcuno; che si dee rendere a ognuno ciò che gli spetta; che bisogna esser sincero nelle convenzioni, e fedele in ogni sorta di contratti*. Si è poi disceso alle regole particolari, come sono per esempio, *che ogni venditore debb' esser tenuto di evizione; che il guadagno e la perdita debbon esser comuni fra' socj, che chi toglie in prestito da altri la roba, è tenuto a conservarla; che il tutore dee far da padre al pupillo, e altre simili leggi che sono le regole naturali della società degli uomini*.

E perchè conveniva fissare con regole alcune difficoltà, nelle quali le leggi naturali non determinano precisamente ciò ch'è giusto, è stato uopo provvedervi con altre leggi. Così, per esempio, la legge naturale vuole, che coloro che non hanno l'età e la sperienza sufficiente, non possano contrarre obbligazioni che lor siano nocive; ma perchè non tutti acquistano questa sperienza nel medesimo tempo, e non si potea far una regola per ciascheduno, se n'è fatta una comune a tutti, la quale stabilisce per tutti il momento dell'età, in cui ognuno è ca-

pace di contrarre. Così si è dovuto regolare il tempo delle prescrizioni, le formalità de' testamenti, ed altre simili difficoltà ch' esigevano regole. Ciò per l' appunto si è fatto con le leggi, che si chiamano arbitrarie, perchè dipendono dalla prudenza di coloro, che han diritto di farle, perchè sono differenti in luoghi diversi, e ne' medesimi paesi son talora soggette a cambiamenti (1). Ma queste regole arbitrarie sono in picciol numero nelle leggi civili, e tutto ciò che v' ha nel dritto romano adattabile al nostro uso, non consiste quasi, che nel solo dritto naturale, e non comprende che poche leggi arbitrarie.

Così tutte le nazioni si son fatte delle leggi, ed è noto come i romani hanno tolta dalle altre nazioni e coltivata fra loro la scienza del dritto; che non altrimenti che per lo spazio di molti secoli, nell'estensione del più vasto impero che sia mai stato, l'applicazione di un gran numero di persone abili ha potuto raccogliere i fatti che han fatto nascer le dispute, rilevare i principj che ne hanno guidate le decisioni, formar delle regole su questi principj, diversificarle secondo i differenti fatti obbligano a distinguerli, applicar queste regole alle corrispondenti materie; e con l'unione di queste materie e delle loro regole, comporre una scienza, che ha per oggetto tutto ciò che avviene nella società degli uomini, e che può far nascer tra loro qualche altercazione.

(1) Vedi l'origine delle leggi arbitrarie e le lor cagioni, nel trattato delle leggi, cap. 12.

E' cosa facile a intendere, ch' essendo state composte in tal modo le leggi civili, non è stato possibile che tante opere di tante persone, fatte in tempi diversi, con varie mire, sopra varj soggetti, e per un progresso insensibile di osservazioni particolari, sopra fatti di ogni natura, formassero un corpo di leggi nell'ordine che dovrebbero avere in effetto fra loro, e qual esigerebbero naturalmente tali verità, che son le regole della società civile.

Giustiniano si propose di comporre un corpo di diverse parti di queste opere infinite, e ne fece il suo digesto, in cui compilò varj frammenti, dando loro la forza di leggi, al modo stesso, ch'egli raccolse nel suo codice un gran numero di leggi, di costituzioni e di rescritti degl'imperatori suoi antecessori. Ma si vede in queste due raccolte, ch'eran esse fatte principalmente per conservare questo deposito delle leggi e delle regole, che vi sono accumulate; ma l'ordine naturale che dovrebbe legarle fra esse, non è stato l'oggetto che si è avuto di mira.

Si vede in queste due compilazioni, che le medesime materie son disposte di una maniera nel digesto, e di un'altra maniera totalmente diversa nel codice; che in entrambe queste raccolte, molte materie son fuori del loro sito, e congiunte ad altre, senza rapporto fra loro, e che alcune sono anche disperse in varj luoghi.

Che pel novero di ciascuna materia, non si trova un ordine perfetto delle sue definizioni, de' suoi principi e delle sue regole, come dipendono una dall'altra, o secondo il rapporto dell'una all'altra forma il lor nesso; ma vi si vede soltanto un am-

masso di molte regole, la maggior parte senz'ordine.

Che molte regole generali, e comuni a diverse materie, vi si trovano sotto titoli di materie particolari, e che molte regole particolari di una materia, sono state disposte sotto titoli di altre totalmente diverse.

Che fra tutte queste regole, poche ve ne sono poste nel loro vero lume; ma la maggior parte sono involuppate fra decisioni di fatti particolari, senza avere l'apparenza di regole; e fa mestieri trarnele, considerandovi con differenti riflessioni le ragioni del dubitare, per riconoscervi quelle che decidono e che debbono formar le regole.

Che molte di queste regole non riuniscono l'estensione dell'intero lor senso, ma bene spesso siamo obbligati a raccogliere da vari luoghi le differenti parti di una regola sola, e che al contrario in alcuni luoghi due regole che van separate, si trovano unite in un sol testo, che non dà a divedere la lor distinzione.

Che le regole medesime poste sotto un ultimo titolo delle regole del diritto, come per raunare ciò ch'è più necessario di ritenere, hanno sì poco d'ordine, che a grave stento se ne potrebbero trovar due sussecutive su d'una materia; e che molte han l'apparenza di regole generali e comuni a diverse materie, che non son proprie se non ad una sola, ciò che induce il pericolo di false applicazioni.

Che in quasi tutte le materie, si trovano mescolate, con ciò ch'è utile e necessario, molte cose inutili e superflue, e molte ripetizioni, come altresì

si veggono in varj luoghi quelle sorti di sottigliezze del diritto romano; che non sono nè naturali, nè adatte all'uso nostro, ciò che accresce la difficoltà dello studio; poichè per renderlo utile; conviene unire a molte letture una grande applicazione e molto discernimento, per estrarre i principj e le regole da tutte quelle spine, che l'inviluppano; e per formarsene le giuste idee.

Che per una conseguenza di questo difetto d'ordine, molte regole sono oscure, perchè sono lontane da' principj da' quali dipendono; che altre essendo separate dall'eccezioni necessarie per limitare il lor senso troppo vago e troppo esteso, posson esser facilmente ritorte al caso eccettuato; che alcune sembrano contrarie fra loro, o perchè in fatti vi è qualche contrarietà, o perchè non essendo nettamente e pienamente espresse, possono ingannarvisi coloro, che non sono abbastanza abili a conciliarle; e che finalmente ve ne son molte, che per non essere nel lor sito, nella lor chiarezza, nè intere, possono esser mal intese e mal applicate.

Queste difficoltà dello studio delle leggi ne' libri di Giustiniano, sono state le cagioni d'infrangere il divieto, ch'egli avea fatto, di commentarle, sotto pena di falsità e di soppressione de' libri (1), e si potrebbero aggiugnere altre osservazioni, oltre quelle già fatte su questo proposito. Ma basti il sin qui detto, per far comprendere che nella lettura di questi libri, trovandosi la memoria aggravata, e im-

(1) *De confirm. Digest. §. 21.*

barazzato il discernimento da questo vasto ammasso di cose confuse, è difficile il formarsi un sistema netto e preciso di ogni materia; ed il disporre nello spirito ciò ch'è tanto disordinato ne' libri, ne quali si debbe imparare. Quindi avviene, che molti si disgustano di questo studio, che pochi vi riescono, che alcuni fanno ancora un cattivo uso delle leggi, perchè la maniera onde sono raccolte ne porge il motivo, ed a coloro che son poco illuminati, ed a coloro che sono poco sinceri. E come non v'è scienza umana, in cui la conseguenza dell'errore sia più importante, che nelle leggi, e come l'interesse che dipende dalla maniera di applicarle fa che il cuore vi si affezioni, e tragga lo spirito a' suoi desiderj; si vede quali siano gli abusi che fan delle leggi coloro, che sposano la difesa o la protezione delle cattive cause.

Quanto finora si è detto, fa ben vedere qual sia da una parte l'utilità de' libri del diritto romano, che sono il deposito delle regole naturali dell'equità, e quali siano parimente, dall'altra, gl'inconvenienti del poc'ordine che regna in questi libri. Quindi viene la maniera differente, ed anche opposta, con cui son giudicati questi libri; poichè siccome essi contengono il diritto naturale e la ragione scritta, sono citati ne' tribunali, insegnati pubblicamente, e su lo studio di essi si esamina il merito di coloro che pretendon il dottorato e le cariche civili. Ma dall'altra parte le difficoltà che abbiamo osservate, e la differenza o la contrarietà che passa fra le leggi romane, e le consuetudini e gli statuti de' vari paesi, sono giuste cagioni che quelle non abbiano un'autorità fissa ed assoluta; di modo che, a cagio-

ne dell'utilità di questi libri, molti ne traggono senza discernimento e adottano come principi, o le sottigliezze difforni dal nostro uso, o le regole mal intese; ed altri abusando del difetto di autorità di questi libri in paragone delle consuetudini e degli statuti, rigettano sovente le migliori regole, e non vi riconoscono l'autorità delle leggi naturali, perchè non riguardano come leggi se non le municipali.

Può aggiungersi finalmente, sul diritto, un'ultima riflessione, che la mancanza d'ordine nelle compilazioni fatte da Giustiniano, non avendo permesso di scorgere con chiarezza e successivamente tutte le circostanze di ogni materia, vi sono restate delle lacune, ove mancano le regole per certe quistioni generali, che sorgono spesso, e producono varie liti, le quali sarebbero state prevenute dalle regole fisse. E siccome nel raccogliere il codice vi furono inserite alcune decisioni del prefato imperatore sopra alcune delle sopradette difficoltà, che non si trovavano stabilite nell'antico diritto, e su le quali eran discordi gli stessi giureconsulti, vi furon lasciate varie altre lacune, che hanno dato luogo alla giurisprudenza dei giudizj. Ma come i giudizj non son proferiti se non su dispute particolari, e non sono in forma di regolamenti, non cessano di rinascere le medesime quistioni, sotto pretesto ch'essi posson esser pronunziati su circostanze speciali; e si vede che le medesime cause sono differentemente giudicate in diversi tribunali.

Quest'osservazione si fa qui come una conseguenza dell'altre che si son fatte, e soltanto per far vedere,

dere, che queste sorte di difficoltà han bisogno di regole, e che perciò sarebbe da desiderare che vi fosse provveduto con regole fisse ed uniformi.

Siamo stati obbligati di fare tutte queste riflessioni su l'utilità de' libri del diritto romano, e su le difficoltà di ben apprendere in essi le leggi, per render ragione de' motivi che ci hanno impegnato a porre in ordine le leggi civili, sperando di renderne lo studio più facile, più utile e più grato.

Niuno ignora qual sia il vantaggio dell'ordine in tutte le cose, e che, se fin nelle cose che son l'oggetto de' sensi, la giusta unione delle parti che formano un tutto, è necessaria per esporle alla vista, è molto più necessario l'ordine per far entrar nello spirito l'infinito numero delle verità, che compongono una scienza; poichè tal è la lor natura, che fra loro vi passano de' rapporti e de' legami, che fanno sì che non possan esse insinuarsi nello spirito, se non una per mezzo dell'altra, che alcune che debbono da lor medesime intendersi, e che sono le sorgenti dell'altre, debbon precederle, che altre debbon seguirle, siccome esse dipendono da quelle, e sono fra loro connesse: e che così dovendo lo spirito guidarsi dalle une alle altre, dee scorgerle in quell'ordine, che forma la serie delle definizioni, de' principj e delle particolarità. Quindi è cosa facile il giudicare, qual differenza passi fra la maniera di ravvisare la serie delle verità che compongono una scienza lasciata in confusione, e l'aspetto di questa medesima scienza disposta in ordine; e può dirsi non esser questa differenza minore di quella, che passa fra un mucchio informe di materiali destinati

per un edificio, e la veduta dell' edificio eretto in simmetria.

Il disegno che ci siamo dunque proposto in questo libro, è di ridurre le leggi civili al lor ordine; di distinguer le materie del dritto, e adunarle secondo il sito ch'esse hanno nel corpo che naturalmente compongono; di divider ciascuna materia secondo le sue parti, e disporre in ciascuna parte la serie delle sue definizioni, de' suoi principi e delle sue regole: nulla asserendo che non sia chiaro per se, o preceduto da tutto ciò che può esser necessario per farlo intendere. Non è dunque un compendio quel che ci siam proposto di fare, o una semplice istituzione ma abbiám procurato di noverarvi tutte le materie onde dobbiamo trattare.

Ci siam proposti due primi effetti di quest'ordine: la brevità per riscare tutto l' inutile e tutto il superfluo, e la chiarezza pel semplice effetto dell'ordine: sperando che per questa brevità e per questa chiarezza, sarà facile l' imparar solidamente le leggi in poco tempo, e che lo studio renduto facile, diverrà anche grato. Imperocchè, siccome il naturale oggetto dello spirito dell' uomo è la verità, così l' aspetto della verità fa il suo piacere, il quale è tanto maggiore, quanto più naturale è la verità per la nostra ragione, e quanto meglio essa la scorge senza fatica nella sua luce.

E superfluo lo spaziarci a spiegare i vantaggi che posson seguire dalla facilità di apprendere le leggi, la cui scienza è sì necessaria a molte persone; giacchè non dee farsene uso soltanto pel ministero della giustizia ne' tribunali laici; i giudici ecclesiastici, i pas-

tori, i dottori, i direttori han bisogno dell' uso delle leggi civili, o per giudicare, o per consigliare, e decidere varj casi di coscienza, che dipendono da queste leggi, le quali non posson essere studiate nel diritto romano dalle persone che han certi impieghi. E i particolari posson ancora utilmente studiarle per loro proprio uso, e consultarle, per giudicar se medesimi, e per prevenire le ingiuste liti.

Queste sono state le nostre mire nel proporci di metter in ordine le leggi civili; ma le infinite difficoltà dell' impresa fanno ragionevolmente temere, che l' opera non sia corrispondente alle nostre intenzioni, ed abbiamo fatto osservare l' utilità che ci siamo proposta, non tanto per dar pregio alla nostra fatica, quanto per far le scuse de' difetti che non abbiám potuto evitare.

Sarà forse mestieri per alcune persone il render ragione, perchè siano ridotte le leggi in lingua francese (1). Tutte le leggi, e specialmente quelle che sono le regole naturali dell' equità, sono per tutte le nazioni e per tutti gli uomini, e sono per conseguenza per tutte le lingue. Giustiniano permise di tradurre il digesto e il codice in greco (2), per quelle provincie del suo impero ov' era in uso tal lingua. E come la lingua francese è oggi in una perfezione che uguaglia e supera anche molto le lingue antiche, per lo che è divenuta comune a molte

(1) Quanto il Signor DOMAT dice della lingua francese, conviene interamente alla lingua italiana.

(2) De confirm. Digest. ad Senat. & omn. pap. §. 21. de confirm. Digest. ad Magn. Senat. §. 21.

nazioni, ed ha singolarmente la chiarezza, la precisione, l'esattezza e la dignità, che sono i caratteri essenziali alle espressioni delle leggi; non v'è lingua più atta, ed i difetti che si troveranno in quest'opera saran dell'autore e non della lingua.

Alcuni leggendo questo libro si meraviglieranno di trovar in molti luoghi verità sì comuni e sì facili, che sembrerà loro inutile, che vi si sia posto ciò che non s'ignora da alcuno. Ma potranno costoro imparare da que' che sanno l'ordine delle scienze, che da queste verità sì semplici e sì evidenti, si passa alla cognizione di quelle che sono ignote, e che conviene raccoglierle tutte per trattare una scienza, e per formare l'intero corpo, che debb'esser composto della loro unione. Così nella geometria, si dee principiar dal sapere, che il tutto è più grande di ognuna delle sue parti, che due grandezze eguali ad una terza sono eguali fra loro, ed altre verità risapute ancor da' fanciulli, il cui uso è necessario per penetrar l'altre men evidenti, e molte delle quali sono tanto profonde, che non tutti gli spiriti ne sono capaci.

Sebbene la tavola de' titoli delle sezioni fosse bastata per trovare ciò che si richiederà, abbiamo anche creduto di una maggior utilità aggiungerne un'altra per ordine alfabetico, che sarà posta in fine dell'opera.

Resta soltanto di render conto della maniera con cui abbiám citato in ogni articolo i testi delle leggi. E' facile il giudicare, per le esservazioni già fatte, della maniera onde sono state raccolte le leggi nel diritto romano, che non è stato possibile di citare

su d'ogni articolo un testo unico che vi corrispondesse, e ch'è convenuto in molti luoghi di unir varj testi, per formar il senso di una regola; come all'opposto ci è convenuto in altri luoghi di dare alla regola un'estensione maggiore, che non ha il testo, per farlo intendere. Ma non abbiám tralasciato di serbare da per tutto una fedele esattezza, per non distorre alcun testo fuor del suo senso, e per non asserir nulla senza autorità: perchè sebbene le regole, che abbiám tratte da' testi delle leggi, portino il carattere della verità, per l'equità naturale che n'è lo spirito, egli è necessario di fortificarle con l'autorità di que' testi delle leggi del diritto romano, che aggiungono alla lor certezza l'effetto di tranquillare lo spirito, che vede già da se stesso la verità, e si assicura ancora che il suo giudizio è sostenuto da quello di tante persone abili, che furon gli autori di queste leggi, e dall'approvazione universale, ch'esse han da per tutto riscossa da molti secoli.

*PERCHE' SI E' FATTO UN TRATTATO
DELLE LEGGI.*

Il disegno di porre in ordine le leggi civili, ci ha impegnato a comporre un trattato delle leggi, reputato da noi necessario per ben intendere le leggi civili, non men che è necessaria una nozione almeno generale dell'intero sistema del mondo, qual ce ne somministra la cosmografia per intendere la geografia.

Tutte le leggi han la loro sorgente nei primi principj , che sono i fondamenti dell' ordine della società degli uomini ; e non si può comprender bene la natura e l' uso delle differenti specie di leggi, se non ravvisando la lor concordanza con questi principj , e il lor rapporto con l' ordine della società , di cui sono le regole . Quindi nel sistema e nel piano di quest' ordine universale , si dee riconoscere la situazione e l' estensione delle leggi civili , ciò che esse han di comune con le altre specie di leggi , ciò che ne le distingue , e molte verità essenziali , per ben intenderle , e per farne le giuste applicazioni alle materie a cui si rapportano . In questo medesimo piano si distingue altresì quali siano queste materie e qual è il lor ordine ; e tutte queste viste , e delle leggi , e delle lor materie , saranno il soggetto di questo trattato delle leggi .

Alcuni potran pensare , che il disegno di questo trattato non era necessario per lo studio delle leggi civili , che la maggior parte imparano senza entrare in queste cognizioni ; e per questa ragione eravamo nel dubbio , se si dovesse unire a questo libro questo trattato delle leggi . Ma è stato creduto a proposito da persone , che pel lor grado e per la lor capacità ne sono stati giudici , che questo trattato non dovesse esser diviso dal corpo di questo libro , nel quale è necessario per la sua utilità .

Non si dee quì spiegare in che può consistere questa utilità , poichè dalla sola lettura convien giudicarne . Basti soltanto avvertire coloro che vorran legger questo trattato , che essi non avranno a far altro che scorrere la tavola de' capi , ed i sommarj

di ciascun capo , per giudicare dell' uso che potranno fare di questa lettura ,

AVVERTIMENTO.

Su' libri secondo, terzo e quarto della prima parte delle leggi civili.

Si è creduto necessario di avvertire il lettore del luogo , che hanno nel libro delle leggi civili , le materie che compongono i libri secondo , terzo , e quarto della prima parte delle obbligazioni ec. Poichè sebbene sia facile il giudicarne dal piano di tutte le materie , che è nel decimoquarto capo del trattato delle leggi ; e ancorchè la semplice lettura della tavola generale che è dopo questo trattato , nel principio di quest' opera , ne porga un' idea che non è difficile di concepire , e di ritenere ; può avvenire che alcuni lettori trascurino di legger questo piano , e che leggendo la tavola particolare delle materie dei libri secondo , terzo , e quarto , senza riflessione sull'ordine generale dato a tutte le materie , non si accorgano del luogo , che hanno nel tutto i titoli di questi libri . Così il lettore , che non avrà presente quest' idea , è pregato di leggere il capo decimoquarto del trattato delle leggi , e la tavola generale delle materie che segue , e di osservarvi la divisione generale che vi abbiamo fatta delle materie in due parti ; l' una dei contratti , e l' altra delle successioni . Che questa prima parte dei contratti è stata divisa in cinque libri : uno intitolato preliminare ,

perchè contiene tre materie comuni a tutte le altre, e che debbon precederle; il primo degli altri quattro, in cui si tratta della prima specie di contratti, che son quelli che si formano per convenzioni; il secondo che contiene la seconda specie di contratti, che son quei che si formano senza convenzioni; il terzo delle conseguenze di queste due sorti di contratti che gli accrescono, o gli fortificano; ed il quarto delle conseguenze di questi medesimi contratti, che li diminuiscono, o li distruggono. Secondo questo piano, abbiain compreso dopo il trattato delle leggi, questo libro preliminare, ed il primo degli altri quattro, in cui si è trattato delle convenzioni; e quest'ordine contiene i tre altri libri. Così si trova in questi cinque libri della prima parte, tutto ciò che riguarda i contratti, cioè la prima parte delle materie di questo libro delle leggi civili.

La seconda parte contiene le successioni. Così in queste due parti si troverà tutto ciò che l'autore si è proposto di trattare in questo libro delle leggi civili, secondo il progetto spiegato nei capitoli 13 e 14 del trattato delle leggi; vale a dire tutte le materie che riguardano ciò che avviene fra' particolari, e le cui regole sono quasi tutto il diritto naturale dell' equità, che solo si trova raccolto nel diritto romano.

AVVERTIMENTO.

Su la seconda parte delle leggi civili.

Supponghiamo che coloro che vorran leggere questa *seconda parte* delle leggi civili, in cui trattiamo delle successioni, abbiano già veduto per le materie che precedono, e che sono la *prima parte*, qual è il disegno, e l'ordine di questo libro. Soltanto conviene avvertirli su ciò che riguarda questa *seconda parte*, che laddove nella prima le osservazioni che abbiamo fatto sulle regole sono tutte brevissime e di poca estensione, non abbiamo potuto dispensarci in questa di farne molte, che sono ben lunghe. Vogliamo render ragione della differenza fra le osservazioni di questa *seconda parte*, e quelle della prima.

Questa differenza è stata una necessaria conseguenza del disegno propostoci in questo libro, di spiegar tutti i principj, e tutte le particolarità delle materie del diritto civile, con la chiarezza necessaria per renderli facili ad ogni lettore. Poichè con questa mira, le difficoltà infinite delle materie delle successioni ci hanno obbligati in molti luoghi a differenti riflessioni, o per ispiegare ciò che è oscuro nelle leggi di questa materia, o per isviluppare ciò che è confuso e imbarazzato, o per scoprire i principj naturali che non si veggono nelle leggi, e che possono chiarirne le difficoltà, e dar de' lumi pel giusto uso, o per trattare delle questioni che han

divisi gl' interpreti , o per opporre in diversi luoghi i principj atti all' uso nostro , e uniformi all' equità, alle sottigliezze del diritto romano, che rigettiamo talora. Abbiamo altresì creduto dover proporre in certi luoghi le difficoltà e questioni che naturalmente nascono dalle regole, che non dovevan sopprimersi, ancorchè il testo non le esprima. Sarebbe cosa facile il dar quì degli esempi di tutte queste diverse dispute, ed ancora di alcune altre, che ci hanno indotti a far tutte queste osservazioni: ma sarebbe un dilungarsi oltre i limiti di un avvertimento, ed i lettori potranno farne il discernimento in ciascuna osservazione, e giudicare dell' utilità che vi ci siamo proposta.

Alcuni si meraviglieranno di non vedere sì fatte riflessioni su le materie della prima parte, ed è cosa giusta il soddisfarli.

V'è fra le materie delle successioni, e tutte le altre, questa differenza, che le altre che abbiamo spiegato nella prima parte, non han quasi altre regole che quelle del diritto naturale, e poche sono le leggi arbitrarie su di esse; laddove nelle materie delle successioni, sono assai più le leggi arbitrarie, e proporzione, come sono per esempio quelle che han regolata la quota della legittima de' figli, le formalità de' testamenti, le clausole codicillari, il diritto di accrescimento, quello di trasmissione, le sostituzioni di diverse sorti, la falcidia, la trebellianica, ed altre. E benchè in tutte queste materie particolari, il maggior numero de' lor principj, e delle particolarità delle lor regole, sia del diritto

naturale e dell' equità , pure ciò che si trova mescolato alle leggi arbitrarie , racchiude due sorti di difficoltà : la prima nasce da' differenti cambiamenti che si son fatti in varj tempi , di alcune di queste leggi arbitrarie , e dall' aver questi cambiamenti non solo imbarazzata questa giurisprudenza per la loro moltitudine , ma dall' averla ancora resa oscura , difficile e incerta in alcune di queste materie . Poichè , come coloro che han fatti tali cambiamenti alle leggi precedenti , aveano le lor mire limitate a certi casi , non hanno provveduto se non che a ciò che volevano cambiare o abolire , e lasciando il resto che aveva la sua connessione con ciò che essi cambiavano o sopprimevano , senza regolare i limiti precisi che le lor disposizioni dovevano porre alle precedenti , hanno perciò lasciato l' incertezza dell' effetto che dovevano avere questi cambiamenti , e de' limiti , e dell' estensione che conviene lor dare , per conciliarle con ciò che essi han voluto conservare delle leggi che essi han cambiato : l' altra sorgente delle difficoltà che nascono dalle leggi arbitrarie , e che è naturale a tutte le leggi di questo carattere , viene dal non poter queste sorte di leggi provvedere se non imperfettamente agli avvenimenti , che anche sovente obbligano a farne dell' eccezioni ; laddove non v' è avvenimento che sfugga al diritto naturale , e a cui non vi si possa provvedere .

Si potrebbe dir più su questo soggetto , ma basta il fin qui detto per quel che permette un avvertimento .

Non bisogna comprendere nel numero delle diffi-

coltà onde abbiamo parlato, quelle che nascono dalle disposizioni de' testatori, o oscure, o imperfette, o mal concertate, o difettose per altra cagione; poichè queste sorte di difficoltà sono di una natura del tutto differente, ed hanno le loro regole proprie, che determinano l'effetto che convien dare a queste disposizioni, e che saranno spiegate a suo luogo.

TRATTATO

DELLE LEGGI.

TAVOLA

De' Capitoli.

D E L

TRATTATO DELLE LEGGI.

- Cap. I. *De' principj di tutte le leggi.*
II. *Piano della società sul fondamento delle due prime leggi per due specie di obbligazioni.*
III. *Della prima specie di obbligazioni.*
IV. *Della seconda specie di obbligazioni.*
V. *Di alcune regole generali che seguono da' contratti onde si è parlato nel capo precedente, e che sono altrettanti principj delle leggi civili.*
VI. *Della natura dell'amicizie, e del lor uso nella società.*
VII. *Delle successioni.*
VIII. *Di tre sorti di turbamenti che offendono l'ordine della società.*
IX. *Dello stato della società dopo la caduta dell'uomo, e come Dio l'ha fatto sussistere.*

- X. *Della religione e della politica, e del ministero delle potenze spirituale e temporale.*
- XI. *Della natura e dello spirito delle leggi, e delle lor differenti specie.*
- XII. *Riflessioni su di alcune osservazioni del capo precedente, pel fondamento di diverse regole dell'uso e dell'interpretazione delle leggi.*
- XIII. *Idea generale delle materie di tutte le leggi onde dobbiamo trattare.*
- XIV. *Piano delle materie di questo libro delle leggi civili.*

CAPITOLO PRIMO.

De' primi principj di tutte le leggi.

SOMMARIO.

1. *I primi principj delle leggi sono stati ignoti agli antichi.*
2. *Certezza de' principj delle leggi.*
3. *Cognizioni de' primi principj delle leggi mediante la cognizione dell'uomo.*
4. *Natura dell'uomo.*
5. *Religione dell'uomo.*
6. *Prima legge dell'uomo.*
7. *Seconda legge dell'uomo.*
8. *Fondamento della società degli uomini su queste due leggi.*

Sembra che nulla dovrebbe esser più noto agli uomini, che i primi principj delle leggi, che regolano e la condotta di ciascuno in particolare, e l'ordine della società ch'essi formano insieme; e che

ancora que' che non hanno lumi di religione; da' quali noi impariamo quali sono questi principj, dovrebbero almeno riconoscerli in lor medesimi, giacchè sono scolpiti nel fondo del nostro cuore. Pure si vede che i più abili di coloro che hanno ignorato ciò che s' insegna la religione, li han sì poco conosciuti che hanno stabilito regole che li violano e li distruggono.

Così i Romani, i quali fra tutte le nazioni han più coltivate le leggi civili, e che ne han fatte molte giustissime, si erano atrogata, come gli altri popoli, la licenza di torre la vita e a' loro schiavi e a' loro propri figli (1). Come se il potere che dà la qualità di padre e di padrone, potesse dispensare dalle leggi dell' umanità.

Questa opposizione sì estrema fra l'equità che risplende nelle leggi sì giuste che han fatte i Romani, e l' inumanità di questa licenza, fa ben vedere, ch'essi ignoravano la sorgente di quella giustizia medesima che conoscevano, poichè tanto grossolanamente offendevano con queste barbare leggi lo spirito di que' principj, che sono i fondamenti di tutto ciò che v'è di giustizia e di equità nell' altre lor leggi.

Questo traviamiento non è il solo, onde può giudicarsi quanto essi eran lontani dalla cognizione di questi principj; se ne vede un'altra notevole prova nell' idea, che i loro filosofi lor avean data dell' origine della società degli uomini, di cui questi principj sono i fondamenti. Poichè lungi dal riconoscerli, e dal vedere come essi debbon formare l' unione

(1) V. l. ult. c. de patr. pot. § 1, & 2, ibi, de his qui s. vel al. jur. sunt.

degli uomini, essi aveano immaginato che gli uomini avessero alla prima vissuto come bestie selvagge ne'campi, senza comunicazione e senza legame, finchè un di loro pensò poter riunarli in società, e incominciò a domesticarli per riunirli (1).

Non ci fermeremo a considerar le cagioni di questa sì strana contrarietà di luce e di tenebre negli uomini più illuminati di que' che han vissuto nel paganesimo, e come potevan essi conoscere tante regole della giustizia e dell'equità, senza scorgervi i principj ond'esse dipendono? I primi elementi della religion cristiana spiegano questo enigma, e ciò ch'essa c'insegna dello stato dell'uomo, ci fa conoscer le cagioni di questo accecamento, e ci scuopre al tempo stesso quali sono questi primi principj che Dio ha stabiliti per fondamenti della società degli uomini, e che son le sorgenti di tutte le regole della giustizia e dell'equità.

Ma benchè questi principj non ci sian noti che pel lume della religione, essa ce li fa riconoscere nella nostra stessa natura con tanta chiarezza, che si vede che l'uomo non li ignora, se non perchè ignora se stesso, e così nulla è più meraviglioso che l'accecamento che gliene toglie la vista.

2. Siccome dunque nulla è più necessario nelle scienze, che possederne i primi principj, e si comincia dal fissarli in ciascuna, e dal metterli in chiaro, per esporre in vista la lor verità e la loro certezza, che serva di fondamento a tutta la serie che dee dipenderne; egli è importante di considera-

(1) Cic. de inv. L. 1. c. 2.

re quali sono i principj delle leggi, per conoscere qual è la natura e la fermezza delle regole che ne dipendono. E si potrà giudicare del carattere della certezza di questi principj, per la doppia impressione che debbono fare sul nostro spirito tali verità, che Id-dio c'insegna per mezzo della religione, e che ci fa conoscere per mezzo della nostra ragione; di modo che si può dire che i primi principj delle leggi hanno un carattere di verità, che s'insinua e persuade più che i principj dell'altre scienze umane, e che laddove i principj dell'altre scienze e la serie delle verità che ne dipendono, non sono che l'oggetto dello spirito e non del cuore; e laddove esse non entrano in tutti gli spiriti, i principj delle leggi, e la serie delle regole essenziali a questi principj, hanno un carattere di verità, di cui non v'è persona incapace, e che s'insinua egualmente nello spirito e nel cuore. Quindi l'uomo n'è interamente persuaso e più fortemente penetrato; che delle verità di tutte le altre scienze umane.

Non v'è per esempio, chi non senta collo spirito e col cuore, che non è permesso di uccidere o pregiudicare se stesso, o di uccidere o rubare altrui, e che più pienamente non sia persuaso di questa verità che non potrebbe esserlo di un teorema di geometria. Pure queste verità medesime che l'omicidio ed il furto sono illeciti, benchè sieno evidenti, non hanno il carattere di una certezza eguale a quella de' primi principj onde dipendono: poichè laddove questi principj son regole dalle quali non v'è dispensa nè eccezione, quelle son suggerite ad eccezioni ed a dispense.

3. Non si può prendere una più semplice e più sicura strada, per discoprire i primi principj delle leggi, che supponendo due prime verità, che non sono che semplici definizioni. Una, che le leggi dell'uomo non son altra cosa che le regole della sua condotta, e l'altra che questa condotta non consiste in altro che nei passi dell'uomo verso il suo fine.

Per discoprire dunque i primi fondamenti delle leggi dell'uomo, convien conoscere qual è il suo fine; perchè il suo destino a questo fine sarà la prima regola della via e de' passi che vel conducono, e per conseguenza la sua prima legge è il fondamento di tutte le altre.

Conoscere il fine di una cosa è saper semplicemente perchè essa è fatta. E si conosce perchè è fatta una cosa, se vedendo complessa è fatta, si discopre a che può rapportarsi la sua struttura; poichè è certo che Iddio ha proporzionata la natura di ciascuna cosa al fine per cui l'ha destinata.

Noi sappiamo e sentiamo tutti che l'uomo ha un'anima, che quest'anima ha due potenze, un intelletto proprio per conoscere, una volontà propria per amare. Così veggiamo che Iddio ha fatto l'uomo per conoscere e per amare, e che per conseguenza lo ha fatto per unirsi a qualche oggetto, la cui cognizione ed il cui amore debbono fare la sua felicità e il suo riposo, e che verso questo oggetto debbono dirigersi tutti i suoi passi. Quindi segue che la prima legge dell'uomo è il suo destino alla ricerca ed all'amore di quest'oggetto che debb'esser il suo fine, in cui dee trovare la sua felicità; e questa legge essendo la regola di tutti i suoi

passi, debb'esser il principio di tutte le sue leggi.

Per conoscere dunque qual è questa prima legge qual ne è lo spirito, e com'essa è il fondamento di tutte le altre, convien vedere a qual oggetto essa ci destina.

Di tutti gli oggetti che si offrono all'uomo in tutto l'universo, comprendendovi l'uomo medesimo, egli non troverà nulla che sia degno di esser il suo fine. Poichè in se medesimo, non che trovare la sua felicità, non vedrà che semi di miserie e della morte, e intorno a se, se scorriamo tutto quest'universo, troveremo che nulla può riputarvisi fine, nè al nostro cuore; e che ben lungi che le cose che crediamo possan esser risguardate come nostro fine, lo siano, noi siamo il loro, e per noi Iddio le ha fatte (1). Poichè tutto ciò che racchiudono la terra e i cieli, non è che un provvedimento a tutti i nostri bisogni, che perirà con essi. Quindi veggiamo che tutto è sì poco degno e del nostro spirito e del nostro cuore, che per lo spirito, Iddio gli ha ascoso ogni altra cognizione delle creature, fuorchè quella che appartiene al ben servirsene, e che le scienze che si applicano alla cognizione della lor natura, non ne scuoprono se non ciò che può convertirsi in nostro uso, e divengono oscure, a misura che vogliamo penetrare più oltre (2). E per il cuore, niun

(1) Ne forte elevatis oculis ad cœlum, videas solem & lunam, & omnia astra cœli, & errore deceptas, adores ea & colas, quæ creavit Deus tuus in ministerium cunctis gentibus, quæ sub cœlo sunt. *Deut.* 4. 19.

(2) Quæ præcepit tibi Deus, illa cogita semper: & in pluribus operibus ejus ne fueris curiosus. Non est enim tibi necessarium, quæ abscondita sunt, videte oculis tuis. *Eccles.* 3. 22.

ignora che il mondo intero non è capace di riempierlo, e che non ha mai potuto fare la felicità di ehicchezza di coloro che lo hanno più amato e ne hanno più posseduto. Questa verità si fa sì ben sentire ad ognuno, che non v'è chi abbia bisogno di esserne persuaso: e si dee finalmente imparare da colui che ha formato l'uomo, ch'egli solo essendo il suo principio, è ancora il suo fine (1), e che Iddio solo può riempiere il vuoto infinito di questo spirito e di questo cuore, ch'egli ha fatto per lui (2).

Iddio dunque ha fatto l'uomo per Dio medesimo (3): per conoscerlo gli ha dato l'intelletto, per amarlo gli ha dato la volontà; e pe' legami di questa cognizione e di questo amore, egli vuol che gli uomini si uniscano a lui, per trovar in lui e la lor unica vita e la lor unica felicità (4).

Questa struttura dell'uomo fatta per conoscere e per amar Dio, è per l'appunto ciò che fa, ch'egli a lui somigli (5). Poichè come Iddio è il solo sommo bene, è sua natura ch'egli conosca ed ami se stesso; ed in questa cognizione e in questo amore consiste la sua felicità. Così è un rassomigliargli l'esser di una natura capace di conoscerlo e di amarlo, ed

(1) Ego sum α , & ω , primus & novissimus: principium & finis. *Apoc.* 22. 13. *Ps.* 41. 4.

(2) Satiabor, cum apparuerit gloria tua. *Psal.* 16. 17.

(3) Universa propter semetipsum operatus est Dominus. *Prov.* 36. 4. Et faciet te excelsiorem cunctis gentibus, quas creavit in laudem, & nomen, & gloriam suam. *Deut.* 26. 19. Et omnem qui invocatur nomen meum, in gloriam meam creavi eum, formavi eum, & feci eum. *Is.* 43. 7.

(4) Ipse est enim vita tua. *Deuter.* 30. 20. Hæc est vita æterna, ut cognoscat te. *Joan.* 17. 3.

(5) Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem nostram. *Gen.* 1. 26. *Sap.* 2. 23. *Eccles.* 17. 2. *Coloss.* 3. 10.

è un partecipare della sua beatitudine il pervenire alla perfezione di questa cognizione e di questo amore (1).

4. Quindi noi scuopriamo in questa somiglianza dell'uomo a Dio, in che consiste la sua natura, in che consiste la sua religione, e in che consiste la sua prima legge.

5. Poichè la sua natura altro non è che quell'ente creato all'immagine di Dio, e capace di possedere quel sommo bene che debb'esser la sua vita e la sua beatitudine. La sua religione ch'è l'unione di tutte le sue leggi altro non è che la luce, e la via che lo conducono a questa vita (2).

6. E la sua prima legge ch'è lo spirito della sua religione, è quella che gli comanda la ricerca e l'amore di questo sommo bene, a cui debb'elevarsi, con tutte le forze del suo spirito e del suo cuore, che son fatti per possederlo (3).

7. Questa prima legge è il fondamento e il primo principio di tutte le altre. Poichè questa legge che comanda all'uomo la ricerca e l'amore del sommo bene, essendo comune a tutti gli uomini, ne racchiude una seconda che gli obbliga ad unirsi e ad amarsi fra loro; perchè essendo destinati ad esser uniti nel possesso di un bene unico, che dee fare la loro comune felicità, e per esservi uniti sì strettamente, che tutti non debbano formar che una cosa (4);

(5) Scimus quoniam cum apparuerit, similes ei erimus; quoniam videbimus eum sicuti est. 1. Joann. 3. 2.

(1) Lex lux, & via vita, Prov. 6. 23.

(2) Hoc est maximum, & primum mandatum. Matth. 22. 38. Dilectio custodia legum illius est. Sap. 6. 19.

(3) Ut omnes unum sint, sicut tu pater in me, & ego in te, ut & ipsi in nobis unum sint. Joan. 17. 21.

essi non possono esser degni di questa unità nel possesso del lor bene comune, se non cominciano la lor unione legandosi con un amor naturale nella via che ve li conduce; e non v'è altra legge che comanda a ciascuno di amar se stesso, perchè non si può amare meglio se stessi, che osservando la prima legge, e conducendosi al bene a cui essa ci chiama.

8. Per lo spirito di queste due prime leggi, Id-
dio destinando gli uomini all'unione nel possesso del lor fine comune, ha incominciato a stringere fra loro una prima unione nell'uso de' mezzi che ve li conducono. Ed ha fatto dipendere quest'unione che dee fare la lor beatitudine, dal buon uso di quella che dee formare la lor società.

Per unirli in questa società, l'ha renduta essenziale alla lor natura. E come si vede nella natura dell'uomo il suo destino al sommo bene, vi si vedrà altresì il suo destino alla società, ed i varj legami che da tutte le parti ve lo stringono; e che questi legami, i quali sono conseguenze del destino dell'uomo all'esercizio delle due prime leggi, sono al tempo stesso i fondamenti di tutte le regole e di tutti i suoi doveri, e le sorgenti di tutte le leggi.

Ma prima di passar oltre e di far vedere la concatenazione che lega tutte le leggi a queste due prime, convien prevenire la riflessione, ch'è naturale di fare su lo stato di questa società, che dovendo esser fondata su le due prime leggi, non lascia di sussistere senza che lo spirito di queste leggi vi regni molto; di sorta che sembra ch'essa si mantenga per altri principj, Frattanto sebbene gli uomini abbiano

violato queste leggi capitali, e la società sia in uno stato molto differente da quello che dovrebbe essere, se fosse elevata su questi fondamenti ed assodata con questa unione; egli è sempre vero che queste leggi divine, essenziali alla natura dell'uomo, sussistono immutabili, e ch'esse non hanno cessato di obbligar gli uomini ad osservarle: egli è certo altresì, come lo faremo in progresso vedere, che quante leggi vi sono che regolano la società, nello stato medesimo in cui la vediamo, altro non sono che conseguenze di queste prime. Quindi è stato necessario di stabilire questi primi principi; e per altro non è possibile di ben comprendere la maniera con cui si vede al presente sussistere la società, senza conoscere lo stato naturale in cui essa dovrebbe essere, e considerarvi l'unione che han rotta le divisioni degli uomini, e l'ordine ch'esse han turbato.

Per giudicare dunque dello spirito e dell'uso delle leggi che mantengono la società nello stato presente, è necessario di disegnare un piano di questa società sul fondamento delle due prime leggi, a fine di scuoprirvi l'ordine di tutte le altre, e i lor legami con queste due prime. E poi vedremo in qual modo Iddio ha provveduto a far sussistere la società nello stato in cui la vediamo, e fra quelli, i quali non conducendosi per lo spirito delle leggi capitali, rovinano i fondamenti ch'egli avea stabiliti,

CAPITOLO II.

Piano della società sul fondamento delle due prime leggi per due specie di obbligazioni.

S O M M A R J.

1. Rapporto dello stato dell'uomo in questa vita all'esercizio della prima legge. 2. Rapporto di questo medesimo stato dell'uomo all'esercizio della seconda legge. 3. Destino dell'uomo alla società per due specie di obbligazioni.

Benchè l'uomo sia fatto per conoscere e per amare il sommo bene, Dio non l'ha posto subito nel possesso di questo fine, ma prima lo ha posto in questa vita, come in una via per pervenirvi. E come l'uomo non può tendere ad alcun oggetto per altri mezzi, che co' lumi del suo intelletto e co' moti della sua volontà, Iddio ha fatto dipendere la cognizione chiara e l'amore immutabile del sommo bene, che dee far la felicità dello spirito e del cuore dell'uomo, dall'obbedienza alla legge, che gli comanda di meditare e di amare questo bene unico quanto può esserne capace in questa vita, quale gli dà per rivolger tutto all'uso ed alla ricerca di quest'oggetto unicamente degno di attrarre tutte le sue mire e tutti i suoi desiderj (1).

(1) Audi Israel, Dominus Deus noster Deus unus est. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota fortitudine tua. Eruntque verba hæc, quæ ego præcipio tibi hodie, in corde tuo: & narrabis ea filiis tuis: &

Non entriamo quì nella spiegazione delle verità che la religione insegna su la maniera con cui Iddio conduce ed eleva l'uomo a questa ricerca. Basta per dar l'idea del piano della società, di supporle, e di osservare che tanto è vero che Iddio dà all'uomo l'uso della vita in quest'universo per occuparlo nell'esercizio di questa prima legge e della seconda, che tutto ciò che può esservi in lui ed in tutte le creature son altrettanti oggetti somministratigli per impegnarvelo. Poichè per la prima legge egli dee conoscere nella vista e nell'uso di tutti questi oggetti, ch'essi sono altrettante tracce ed immagini di ciò che Iddio vuol che si conosca e si ami in lui. E per la seconda legge, Iddio ha talmente assortito gli uomini fra loro, e l'universo per tutti gli uomini, che i medesimi oggetti che debbono eccitarli all'amore del sommo bene, gl'impegnano altresì alla società ed all'amore scambievole fra loro; poichè nulla si vede nè si conosce nell'uomo nè fuor dell'uomo, che non dimostri il suo destino alla società.

2. Così, fuor dell'uomo, i cieli, gli astri, la luce, l'aria, sono oggetti esposti agli occhi degli uomini come un bene comune a tutti, e di cui ciascuno ha il suo uso. E tutte le cose che la terra e le acque contengono o producono, sono altresì di un uso comune; ma di tal sorta che alcuno non passi all'uso nostro, se non per le fatiche di molte altre persone: ciò che rende gli uomini necessarj gli uni

meditaberis sedens in domo tua, & ambulans in itinere, dormiens atque consurgens: & ligabis ea quasi signum in manu tua, eruntque, & movebuntur ante oculos tuos. Scribesque ea in li- mine, & ostiis domus tuæ. Deut. 6, 4. Ibid. 11. 13.

agli altri, o forma fra loro i differenti legami per gli usi dell' agricoltura, del commercio, delle arti, delle scienze, e per tutte le altre comunicazioni, che i varj bisogni della vita possono esigete.

Così, nell' uomo, si vede che Iddio l' ha formato per un legame impercettibile dello spirito e della materia; e ch' egli l' ha composto per l' unione di un' anima e di un corpo, per fare di questo corpo unito allo spirito, e di questa struttura divina de' sensi e de' membri, l' istrumento di due usi essenziali alla società.

Il primo di questi due usi, è quello di legare gli spiriti e i cuori degli uomini fra loro; ciò che avviene per una natural conseguenza dell' unione dell' anima e del corpo. Poichè per l' uso de' sensi uniti allo spirito, e per l' impressione dello spirito su' sensi, e de' sensi su lo spirito, gli uomini si comunicano gli uni agli altri i lor pensieri e i lor sentimenti. Così il corpo è nel medesimo tempo e l' istrumento e l' immagine di questo spirito e di questo cuore, che sono l' immagine di Dio.

Il secondo uso del corpo, è quello di applicar gli uomini a tutti i differenti lavori che Iddio ha resi necessari per tutti i lor bisogni, giacchè per la fatica Iddio ci ha dati i sensi ed i membri. E benchè sia vero che la fatica che al presente esercita l' uomo gli è una pena con cui Iddio lo punisce, e che Iddio non ha dato all' uomo un corpo atto alla fatica che per punirlo mediante la fatica medesima, egli è certo che l' uomo è sì naturalmente destinato alla fatica, che gli era anche imposto di faticare nello

stato dell'innocenza (1). Ma una delle differenze delle fatiche di questo primo stato e di quelle del nostro, consiste nell'esser le fatiche dell'uomo innocente una gradita occupazione, senza pena, senza disgusto, senza stanchezza, e la nostra ci è stata imposta come una pena (2). Quindi la legge di faticare è egualmente essenziale alla natura dell'uomo, ed allo stato in cui lo ha ridotto la sua caduta, e questa legge è altresì una conseguenza naturale delle due prime, che applicando l'uomo alla società, l'obbligano alla fatica che n'è il nesso, ed ordinano a ciascuno la sua, per distinguere, con le differenti fatiche, i diversi impieghi e le differenti condizioni che debbono comporre la società.

3. Così Iddio destinando l'uomo alla società, ha formati i legami che ve lo stringono. E come i legami generali ch'egli forma fra tutti gli uomini, per la lor natura e pel loro destino ad un medesimo fine, sotto le medesime leggi, sono comuni a tutto il genere umano, e non formano in ciasnuno alcuna relazione singolare, che lo stringa agli uni più che agli altri, egli aggiugne a questi legami generalie comuni a tutti, altri legami ed altri impegni particolari di varie sorti, pe' quali egli lega più da presso gli uomini fra loro, e determina ciascuno ad esercitare effettivamente verso alcuni i doveri di quell'amore, che niuno può esercitare verso tutti gli altri: di sorta che quest'impegni sono a ciascuno come quelle leggi particolari, che gli dinotano ciò che

(1) Posuit eum in paradiso voluptatis ut operaretur, & escoderet illum. *Gener. 2. 15.*

(2) In sudore vultus tui vesceris panem. *Gener. 3. 19.*

la seconda legge esige da lui, e che regolano per conseguenza i suoi doveri. Poichè i doveri degli uomini fra loro altro non sono, che gli effetti dell'amore sincero che ogni uomo debbe ad ogni altro, secondo gli obblighi in cui egli si trova.

Quest'impegni particolari son di due specie, la prima è di quelli che si formano pe' legami naturali del matrimonio fra il marito e la moglie, e della nascita fra i genitori ed i figli; e questa specie comprende ancora i legami delle parentele e delle affinità, che sono l'effetto della nascita e del matrimonio.

La seconda specie racchiude tutte le altre sorti d'impegni che approssimano ogni sorta di persone l'une alle altre, e che si formano differentemente, o nelle diverse comunicazioni che si fanno fra gli uomini della loro fatica, della lor industria e di ogni sorte di uffizj, di servizi e di altri soccorsi, o in quelle che riguardano l'uso delle cose, ciò che comprende i differenti usi delle arti, degl'impieghi e delle professioni di ogni natura, e tutto ciò che può legar le persone, secondo i differenti bisogni della vita, sia per comunicazioni gratuite, o pel commercio.

Per tutti quest'impegni di queste due specie, Ididio forma l'ordine della società degli uomini, per unirli nell'esercizio della seconda legge. E come egli mostra in ogni contratto ciò ch'ei prescrive a coloro che vi obbliga, così si riconoscono ne' caratteri delle differenti sorte d'impegni i fondamenti delle diverse regole di ciò che la giustizia e l'equità esigono da ogni persona, secondo le congiunture in cui la mettono i suoi.

CAP.

CAPITOLO III.

Della prima specie di obbligazioni.

S O M M A R I.

1. *Impegni naturali del matrimonio e della nascita.* 2. *Instituzione divina del matrimonio, e diversi principj delle leggi che ne dipendono.* 3. *Legame della nascita, e principj delle leggi che ne sono le conseguenze.* 4. *Legami delle parentele e delle affinità, e loro principj.*

1. **L'**obbligò che induce il matrimonio fra'l marito e la moglie, e quello che fa la nascita fra loro e i lor figli, formano una società particolare in ogni famiglia, in cui Iddio lega le persone più strettamente, per impegnarle ad un uso continuo de' varj doveri di un amore scambievole. Con questo disegno egli non ha creati tutti gli uomini come il primo; ma ha voluto farli nascere dall'unione ch'egli ha formata fra' due sessi nel matrimonio, e metterli al mondo in uno stato di mille bisogni, fra' quali il soccorso di questi due sessi lor è necessario per lungo tempo. Nella maniera con cui Iddio ha formato questi due legami del matrimonio e della nascita convien scoprire i fondamenti delle leggi che li riguardano.

2. Per formar l'unione fra l'uomo e la donna, ed istituire il matrimonio che doveva esser la sorgente

della moltiplicazione, e al tempo stesso dell' unione del genere umano; e per dare a quest' unione fondamenti proporzionati a' caratteri dell' amore che doveva esserne il vincolo, Iddio non formò primieramente che l' uomo solo (1), e poi ne trasse da lui un secondo sesso, e formò la femmina da una delle coste dell' uomo (2), per mostrar con l' unità della lor origine, ch' essi formano un sol tutto, in cui la femmina è tratta dall' uomo, gli è data dalla mano di Dio (3), come una compagna ed un soccorso simile a lui (4), e formata da lui (5): così egli li legò con quest' unione sì santa e sì stretta, di cui Iddio stesso è l' autore (6), che li ha congiunti ambi in una carne (7). Ei rese l' uomo capo di questo tutto (8), e confermò la lor unione, vietando agli uomini di separar ciò ch' egli stesso avea congiunto (9).

Queste maniere misteriose con cui Iddio ha formato il contratto del matrimonio, sono i fondamenti non solo delle leggi che regolano tutti i doveri del marito e della moglie, ma ancora delle leggi del-

(1) Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terræ. *Genes. 2. 7.*

(2) Tulit unam de costis ejus, & replevit carnem pro ea. Et ædificavit Dominus Deus costam, quam tulerat de Adam, in mulierem. *Gen. 2. 21. 22.*

(3) Adduxit eam ad Adam. *Gen. 2. 22.*

(4) Non est bonum esse hominem solum. Faciamus ei adiutorium simile sibi. *Gen. 2. 18. Eccles. 17. 5.*

(5) Hoc nunc, os ex ossibus meis, & caro de carne mea: hæc vocabitur Virago, quoniam de viro sumpta est. *Gen. 2. 23.*

(6) Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. *Matth. 19. 6.*

(7) Et erunt duo in carne una. *Gen. 2. 24. Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Matth. 19. 6. Ephes. 5. 31. Marc. 10. 8.*

(8) Caput autem mulieris vir. *1. Cor. 11. 3. Mulieres viris suis subditæ sint, sicut Domino: quoniam vir caput est Ecclesiæ. Ephes. 5. 22. 23. Sub viri potestate eris. Genes. 3. 16. 1. Cor. 14. 34.*

(9) Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. *Matth. 19. 6.*

la chiesa, e delle leggi civili che risguardano il matrimonio, e le materie che ne dipendono, o che vi hanno rapporto.

Così il matrimonio, essendo un legame formato dalla mano di Dio, debb'esser celebrato d'una maniera degna della santità dell'istituzione divina che l'ha stabilito. Ed è una natural conseguenza di quest'ordine divino, che il matrimonio sia preceduto ed accompagnato dall'onestà della scelta reciproca delle persone, che vi s'impegnano, dal consenso de' parenti, che fanno in molti modi le veci di Dio; e che sia celebrato pel ministero della chiesa, in cui quest'unione dee ricevere gli effetti del sacramento che n'è il legame.

Così essendo dati il marito e la moglie uno all'altro dalla mano di Dio, che li unisce in un sol tutto, che nulla può separare, non può mai disciogliersi un matrimonio che sia una volta legittimamente contratto.

Così quest'unione delle persone nel matrimonio, è il fondamento della società civile, che le unisce nell'uso de' loro beni e di tutte le cose.

Così il marito essendo, per l'ordine divino, il capo della moglie, egli ha su di lei un potere proporzionato al posto, ch'egli occupa nella lor unione; e questo potere è il fondamento dell'autorità, nelle materie in cui essa ha il suo uso.

Così il matrimonio essendo istituito per la moltiplicazione del genere umano, per l'unione dell'uomo e della donna, legati nel modo in cui Iddio li unisce, ogni congiunzione fuori del matrimonio è illecita, e non può dare che una nascita illegittima.

È questa verità è il fondamento delle leggi della religione e del governo contro le congiunzioni illecite, e di quelle che regolano lo stato de' figli che ne nascono.

Il legame del matrimonio che unisce i due sessi, è seguito da quel della nascita, che lega al marito ed alla moglie i figli, che nascono dal lor matrimonio.

3. Per formar questo legame Iddio vuol che l'uomo riceva la vita da' suoi genitori in seno di sua madre, che la sua nascita sia il frutto delle pene e de' travagli di questa madre; ch'ei nasca incapace di conservar questa vita in cui è entrato; ch'egli sia lungo tempo in uno stato di debolezza e di bisogno del soccorso de' suoi genitori, per sussistere ad essere allevato. E come per questa nascita Iddio forma l'amore scambievole, che unisce sì strettamente colui, che generando il suo simile, gli dà la vita, e colui che la riceve: egli dà all'amor de' genitori un carattere proporzionato allo stato de' figli nella lor nascita, ed a tutti i bisogni che sono le conseguenze di questa vita, ch'essi hanno lor data, per legarli con quest'amore a' doveri dell'educazione, dell'istruzione e a tutti gli altri. Ed ei dà all'amore de' figli un carattere proporzionato a' doveri di dipendenza, d'obbedienza, di riconoscenza, ed a tutti gli altri a' quali l'impegna il beneficio della vita, ch'essi talmente riconoscono da' genitori, onde Iddio li ha fatti nascere, ch'egli c' insegna, che senza loro essi non l'avrebbero (1); ciò che gli obbliga a ren-

(1) In toto corde tuo honora patrem tuum, & genitum matris tuæ ne obliviscaris: memento quoniam nisi per illos natus non fuisses: & retribue illis, quomodo & illi tibi. *Ecclesi.* 7. 28. 29. 30.

dere a' genitori tutti i soccorsi e tutti i servigi ne' lor bisogni, e specialmente in quelli della vecchiaja e delle altre debolezze; infermità e necessità, nelle quali i figli posson adempire co' lor parenti, a' doveri, che corrispondono a' primi beneficj che ne han ricevuti.

Quest'ordine della nascita formando gli obblighi fra' genitori e i figli, è il fondamento di tutti i lor doveri, ond'è facile vederne l'estensione da' caratteri di questi differenti impegni. E da questi medesimi principi dipende tutto ciò che le leggi civili han disposto degli effetti del potere paterno, e de' doveri reciproci de' genitori verso i figli, e de' figli verso i genitori: come sono i diritti che le leggi e le consuetudini danno a' padri pel governo de' lor figli; per la celebrazione de' lor matrimonj; per l'amministrazione e per il possesso de' lor beni; le ribellioni de' figli contro l'ubbidienza a' genitori; l'ingiustizia de' genitori o de' figli che si negano gli alimenti, ed altre simili cose.

Su questo medesimo ordine ondè Iddio si è servito per dar la vita a' figli per mezzo de' lor genitori, sono ancora fondate le leggi che fan ricadere a' figli i beni de' genitori dopo la lor morte; perchè essendo i beni dati agli uomini per tutti i differenti bisogni della vita, e non essendo che una conseguenza di questo beneficio, egli è dell'ordine naturale, che dopo la morte de' genitori, i figli raccolgano i lor beni come un accessorio della vita; che da loro han ricevuto.

Il legame della nascita, che unisce i padri e le madri a' lor figli, li lega ancora a quelli che nasco-

no e discendono da' loro figli. E questo legame fa considerare tutti i discendenti come figli, e tutti gli ascendenti come nell'ordine de' padri e delle madri.

Si può osservare, su la differenza de' caratteri dell'amore che unisce il marito e la moglie, e di quello che lega i genitori ed i figli, che l'opposizione di questi differenti caratteri è il fondamento delle leggi che rendono illecito il matrimonio fra gli ascendenti ed i discendenti in tutti i gradi, e fra' collaterali in alcuni gradi; ed è facile vederne le ragioni, con semplici riflessioni su ciò che abbiamo osservato in questi caratteri, su di che è superfluo il dilungarci.

4. Il matrimonio e la nascita, che uniscono strettamente il marito con la moglie, ed i genitori co' figli, formano ancora due altre sorti di legami naturali, che ne sono conseguenze. La prima è quella de' collaterali che si chiama consanguinità, la seconda è quella degli alleati per matrimonio che si chiama affinità.

La parentela o consanguinità lega i collaterali che son coloro la cui nascita ha la sua origine da un medesimo ascendente comune. Sono così chiamati, perchè, laddove gli ascendenti e i discendenti sono in una medesima linea da padre in figlio, i collaterali hanno ciascuno la loro che va a congiungersi all' ascendente comune. Quindi sono uno a fianco dell' altro; e il fondamento del lor legame e della lor parentela è la lor unione comune a' medesimi genitori onde traggon la nascita.

Non è quì il luogo di spiegare i gradi delle parentele, essendo questa una materia che fa parte di

quella delle successioni. Basti sol di notare che questo legame delle parentele è il fondamento di diverse leggi, come di quelle che proibiscono il matrimonio fra' congiunti, di quelle che chiamano alle successioni ed alle tutele, di quelle delle sospesioni de' giudici e delle ripulse de' testimonj congiunti delle parti e di altre simili.

Le affinità sono i legami e le relazioni che passano fra 'l marito e tutti i congiunti della moglie, e fra la moglie e tutti i congiunti del marito. Il fondamento di questo legame è l'unione sì stretta fra 'l marito e la moglie, che fa che que' che son legati per parentela ad un de' due, sono per conseguenza legati all' altro: e quest' alleanza fa che il marito consideri il padre e la madre della sua moglie come in vece di padre e di madre, e i suoi fratelli, le sue sorelle e i suoi congiunti, come in vece di fratelli, di sorelle e di congiunti; e che la moglie riguardi similmente il padre e la madre e tutti i congiunti del marito.

Questa relazione delle affinità è il fondamento delle leggi che vietano il matrimonio fra gli affini in linea retta, de' discendenti e degli ascendenti in tutti i gradi, e fra' collaterali fino all'estensione di certi gradi, ed altresì delle leggi che chiamano gli affini alle tutele, di quelle ch' escludono i giudici e i testimonj affini delle parti, e di altre simili.

CAPITOLO IV.

Della seconda specie di obbligazioni.

S O M M A R J.

1. Quali sono queste obbligazioni, e come Iddio pone ciascuno nelle sue.
2. Queste obbligazioni sono di due sorti, le volontarie, e le indipendenti dalla volontà.
3. Obbligazioni volontarie.
4. Obbligazioni indipendenti dalla volontà.
5. Spirito della seconda legge in tutte le obbligazioni.
6. Ordine del governo per contenere gli uomini nelle loro obbligazioni.
7. Le obbligazioni sono i fondamenti delle leggi particolari che le riguardano.

1. **C**ome le obbligazioni del matrimonio e della nascita, della consanguinità e delle affinità sono limitate fra certe persone, e Iddio ha messo gli uomini in società, per legarli con l'amore scambievolmente di tal maniera che ogni uomo sia disposto a produrre verso ogni altro gli effetti di quest'amore, come l'occasione può impegnarvelo, egli ha resa necessaria nella società una seconda specie di obbligazioni, le quali approssimano e legano differentemente ogni sorta di persone, e sovente anche coloro, che sono uno all'altro totalmente stranieri (1).

Per formar questa seconda sorta di obbligazioni,

(1) Luca 10. 33.

Iddio moltiplica i bisogni degli uomini, e li rende necessarij gli uni agli altri per tutti questi bisogni. Ed egli si serve di due vie per porre ciascuno nell'ordine delle obbligazioni a cui lo destina.

La prima di queste due vie, è la classe ch'egli assegna alle persone nella società, dove egli dà a ciascuno il suo posto; per dinotargli nella sua situazione le relazioni che lo legano agli altri; e quali sono i doveri proprj a quel posto ch'egli occupa; e colloca ognuno nel suo con la nascita, con l'educazione, con le inclinazioni, e con gli altri effetti della sua condotta che formano le classi degli uomini. Per questa prima via trovano gli uomini le obbligazioni generali delle condizioni, delle professioni, degli impieghi, e per essa ciascuna persona è posta in un certo stato di vita, di cui debbon esser conseguenze le sue obbligazioni particolari.

2. La seconda via è la disposizione degli avvenimenti e delle congiunture, che determinano ciascuno alle obbligazioni particolari, secondo le occasioni e le circostanze nelle quali s'incontra.

Tutte queste sorte di obbligazioni di questa seconda specie sono o volontarie, o involontarie. Poichè come l'uomo è libero, vi sono obbligazioni nelle quali egli entra di sua volontà; e come egli è indipendente dall'ordine divino, ve ne sono di quelle nelle quali Iddio lo pone senza sua propria scelta; ma o le obbligazioni dipendano dalla volontà, o ne siano indipendenti nella lor origine, l'uomo opera nell'una e nelle altre per la sua libertà; e tutta la sua condotta serba sempre questi due caratteri, l'uno della dipendenza da Dio di cui dee seguir l'ordine e

l'altro della sua libertà, che dee determinarvelo, Così tutte queste sorti di obbligazioni sono proporzionate ed alla natura dell' uomo, ed al suo stato in questa vita.

3. Le obbligazioni volontarie sono di due sorti. Alcune si formano scambievolmente fra due o più persone, che si legano e si obbligano reciprocamente l'una all' altra per lor volontà; ed altre si formano per volontà di un solo, il quale si obbliga verso altre persone, senza che queste persone trattino seco lui,

Si distingueranno facilmente queste due sorte di obbligazioni per alcuni osempj: così per le obbligazioni scambievoli, si vede che pe' vari bisogni che han gli uomini di comunicarsi gli uni agli altri la lor industria e la lor fatica, e pe' differenti commercj di tutte le cose, essi si associano, prendono e danno a fitto, vendono, comprano, permutano, e fanno fra loro tutte le altre sorti di convenzioni.

Così per le obbligazioni che si formano per volontà di un solo, si vede che colui che vuol esser erede, si obbliga verso i creditori dell' eredità, che colui che assume gli affari di un assente, senza che questi lo sappia, si obbliga alle conseguenze dell' affare che ha intrapreso; e che in generale tutti coloro che volontariamente s' investono di alcune cariche, si astringono alle obbligazioni che vi sono annesse.

4. Gl' impegni involontarj son quelli ne' quali Idio pone l' uomo senza sua propria scelta. Così coloro che sono chiamati alle cariche dette municipali, e que' che sono incaricati delle funzioni della giusti-

zia sono obbligati ad esercitarle, e non possono dispensarsene, se non hanno legittime scuse. Così chi è chiamato ad una tutela, è obbligato indipendentemente dalla sua volontà, a far le veci di padre all'orfano, di cui gli si affida la cura. Così colui, i cui affari sono trattati in sua assenza, senza sua saputa, da un amico che gli ha assunti, è obbligato verso questo amico a rendergli ciò che ragionevolmente è costata questa difesa, ed a ratificare ciò che questi ha trattato. Così colui la cui merce è stata salvata dal naufragio, pel getto di altre merci fatto per scaricare il vascello, è obbligato a soffrir la sua parte dell'altrui perdita, a proporzione di ciò ch'è stato messo in salvo del suo. Così lo stato di coloro che si trovano nella società senza beni e nell'impotenza di faticare per sussistervi, forma per tutti gli altri un obbligo di esercitar verso loro l'amore scambievole, contribuendo alla lor sussistenza una parte di que' beni, a' quali essi han diritto; poichè ogni uomo ch'è in società ha diritto di vivervi; e ciò che bisogna a quei che non hanno, e che non possono guadagnare il lor vitto, è nelle mani degli altri, i quali non possono senza ingiustizia negarlo ad essi. Ed a cagione di quest'obbligo nelle pubbliche necessità, si astringono i particolari, anche con la forza, a soccorrere i poveri, secondo i bisogni. Quindi lo stato di coloro che soffrono qualche ingiustizia, e che sono nell'oppressione, forma un'obbligazione per quelli che hanno il ministero, e l'autorità della giustizia a farne uso per proteggerli.

5. Si vede in tutte queste sorti di obbligazioni e in tutte le altre, che si possono immaginare, che

Iddio le forma e vi mette gli uomini per legarli col l'esercizio dell'amore scambievolmente: e che tutti i varj doveri che tali obbligazioni impongono, altro non sono che i diversi effetti, che questo amore dee produrre secondo le circostanze. Così in generale le regole che ordinano di rendere a ciascuno ciò che gli spetta, di non far torto veruno, di esser sempre fedele, sincero ec. non ordinano che gli effetti dell'amore scambievolmente: poichè amare è voler del bene; e non si amano coloro a' quali si fa qualche torto, nè quelli verso i quali non si è fedele e sincero. Così in particolare le regole che ordinano al tutore il governo della persona e de' beni del minore a lui affidato, non gli ordinano che gli effetti dell'amore ch'ei debbe aver per quest'orfano. Così le regole de' doveri di que che son in carica, ed in ogn'altra sorte d'impegni generali o particolari, lor non prescrivono, se non ciò che comanda la seconda legge, com'è facile di riconoscerlo, nelle particolarità delle obbligazioni. Ed è sì vero che il comando di amare è il principio di tutte le regole delle obbligazioni e che lo spirito di queste regole altro non è se non l'ordine dell'amore reciproco; che se avviene, per esempio, che non si possa render ad un altro ciò che da lui si riceve, senza scompigliare quest'ordine; questo dovere è sospeso finchè si possa adempirlo secondo questo spirito. Così chi ha la spada di un insensato; o di altri che la chiede nel furore di una passione, non dee rendergliela, finchè non sia quegli rimesso in istato da non abusarne; nè sarebbe amaro il rendergliela in tal circostanza.

In questo modo la seconda legge ordina agli uomini di amarsi a vicenda. Poichè lo spirito di questa legge non è di obbligare ciascuno ad aver per tutti gli altri quell'inclinazione ch'eccitano le qualità che rendono amabile, ma l'amore ch'essa impone consiste a desiderar per gli altri il lor vero bene, e a procurarlo loro quanto è possibile. E per questa ragione, come questo comandamento è indipendente dal merito di coloro che debbono amarsi, e non eccettua chicchessia, obbliga di amar coloro che son meno amabili, ed anche quelli che ci odiano. Poichè la legge ch'essi violano, sussiste per noi, e noi dobbiamo bramare il lor vero bene, e procurarlo (1), e per non violare il nostro dovere, e per la speranza di ricondurli al lor dovere.

Abbiamo fatte queste riflessioni per far vedere, che come la seconda legge è il principio e lo spirito di tutte quelle che riguardano le obbligazioni, non basta sapere, come sanno i più barbari, che si dee rendere a ciascuno ciò che gli spetta, che non si dee far torto ad alcuno, che si debb'esser sincero, fedele, ed altre simili regole; ma che conviene di più considerare lo spirito di queste regole, e la sorgente della lor verità nella seconda legge, per dar loro tutta l'estensione che debbono avere. Poichè si vede sovente che per difetto di questo prin-

(1) Non oderis fratrem tuum in corde tuo. *Levit.* 19. 19. Non quaras ultionem, nec memor eris injuriæ civium tuorum. *Ibid.* 18. Si occurretis bovi inimici tui, aut asino erranti, reduc ad eum. Si videris asinum odientis te jacere sub onere, non pertransibis, sed sublevabis eum eo. *Exod.* 23. 45. Si reddidi retribuentibus mihi mala. *Ps.* 7. 5. Si esurierit inimicus tuus, ciba illum: si sitierit, da ei aquam bibere. *Prov.* 25. 21. *Rom.* 12. 20. *Math.* 5. 42.

cipio, molti giudici non riguardano queste regole che come leggi politiche, senza penetrarne lo spirito, il quale obbliga ad una giustizia più abbondante, e lor non danno per conseguenza tutta la lor estensione, e tollerano le infedeltà, le ingiustizie, ch'essi reprimerebbero, se si guidassero con lo spirito della seconda legge come per lor fermo principio.

6. Convien aggiungere a queste riflessioni circa le obbligazioni, ch'esse richieggono l'uso di un governo il quale contenga ciascuno nell'ordine delle sue. Per questo governo, Iddio ha stabilita l'autorità delle potenze necessarie, per mantenere la società, come vedremo nel capo decimo. Solo dobbiamo qui osservare, in proposito di governo, e di obbligazioni, che molte ve ne sono le quali si formano per quest'ordine del governo, come fra' principi e sudditi, fra que' che sono nelle dignità, e nelle cariche pubbliche e i particolari, ed altre ancora che son di quest'ordine.

7. E' stato d'uopo dar quest'idea generale di tutte queste diverse sorti di obbligazioni, onde abbiamo fin ora parlato; poichè siccome con questi legami Iddio applica gli uomini a' lor differenti doveri, ed ha su ciascuna obbligazione stabiliti li fondamenti de' doveri che ne dipendono, in queste sorgenti si debbono riconoscere i principj e lo spirito delle leggi secondo le obbligazioni alle quali hanno rapporto. Abbiamo veduto negli obblighi del matrimonio e della nascita i principj delle leggi che li risguardano, e convien discoprire negli altri impegni che abbiamo spiegato, i principj delle leggi che lor sono proprie.

Ci ridurremo a que' che hanno rapporto alle leggi civili, e come la maggior parte delle materie del dritto civile sono conseguenze delle obbligazioni, onde abbiamo parlato in questo capitolo, spiegheremo nel seguente alcune regole generali che seguono dalla natura delle obbligazioni, che sono altrettanti principj delle leggi civili.

CAPITOLO V.

Di alcune regole generali, che seguono dalle obbligazioni onde si è parlato nel capitolo precedente, e che sono altrettanti principj delle leggi civili.

S O M M A R I.

1. Prima regola. *Le obbligazioni fanno le veci di leggi.*
2. Seconda regola. *Sommessione alle potenze.*
3. Terza regola. *Non far nulla che offenda l'ordine pubblico.*
4. Quarta regola. *Non offender veruno, e rendere a ciascuno ciò che gli appartiene.*
5. Quinta regola. *Sincerità e buona fede ne' contratti volontarj e scambievoli.*
6. Sesta regola. *Fedeltà a ciò che esigono i contratti involontarj.*
7. Settima regola. *Ogni frode è illecita in ogni sorte di contratti.*
8. Ottava regola. *Impegni a' quali può astringerci la giustizia.*
9. Nona regola. *Libertà di ogni sorta di convenzioni.*
10. Decima regola. *Tutti i contratti che offendono le leggi e i buoni costumi sono illeciti.*
11. *Passaggio al capo seguente.*

Queste regole generali, delle quali poco fa abbiamo parlato, e che si rilevano da tutto ciò che si è detto nel precedente capo e negli altri, sono quelle che

seguono, e saranno spiegate in tanti articoli, come conseguenze de' principj che abbiamo stabiliti. Da questi principj dunque ne segue:

1. *Regola.* Che ogni uomo essendo un membro del corpo della società, ciascuno debbe osservare i suoi doveri e le sue funzioni, secondo il posto ch'egli occupa e gli altri suoi obblighi che ve lo destinano. Quindi segue, che le obbligazioni di ciascuno sono le sue proprie leggi.

2. *Regola.* Che ogni particolare essendo legato a questo corpo della società, ond' egli è un membro non dee nulla commettere che ne offenda l'ordine; ciò che racchiude l'obbligazione della sommissione e dell'ubbidienza alle potenze, che Iddio ha stabilite per mantenere quest'ordine (1).

3. *Regola.* Che l'obbligazione di ogni particolare a ciò che riguarda l'ordine della società, di cui egli è parte, non l'astringe solamente a non far nulla, a riguardo degli altri, che offenda l'ordine, ma lo astringe ancora a contenersi nel suo grado, di modo che non abusi nè di se stesso, nè di ciò che è suo; poichè egli è nella società ciò ch'è un membro nel corpo. Quindi coloro, che senza far torto agli altri, cadono in qualche fregolatezza che offende il pubblico, o nelle lor persone o ne' lor beni, come coloro che si danno alla disperazione, che bestemmiano, che giurano, che dissipano i lor beni, e tutti coloro finalmente che violano i buoni costumi, il pudore o l'onestà, di una maniera che offende l'

(1) Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a Deo, *Rom.* 13. 1. *Tit.* 3. 1. 1. *Petr.* 2. 13 *Sep.* 6. 4.

ordine esteriore, sono giustamente puniti dalle leggi civili, secondo la qualità della sregolatezza (1).

4. *Regola.* Che in tutte le obbligazioni di persona a persona, siano volontarie o involontarie, che possano esser materie delle leggi civili, si dee scambievolmente osservare ciò ch'esigono i due precetti racchiusi nella seconda legge: uno di fare agli altri ciò che noi vorremmo ch'essi facesser per noi (2), e l'altro di non far ad alcuno ciò che non vorremmo che gli altri facessero a noi (3). Ciò contiene la regola di non far torto a niuno, e quella di rendere a ciascuno ciò che gli spetta (4).

5. *Regola.* Che nelle obbligazioni volontarie e scambievoli, coloro che contraggono insieme, debbano usar la sincerità per conoscere reciprocamente a che essi si obbligano, la fedeltà per eseguirlo (5), e tutto ciò che possono esigere le conseguenze de' contratti, co' quali si astringono (6). Così il venditore dee dichiarare sinceramente le qualità della cosa che

(1) Mane in loco tuo. *Eccel.* 11. 12. Omnia autem honeste & secundum ordinem fiant in vobis. 1. *Cor.* 14. 40. Juris praecepta sunt honeste vivere, &c. l. 10. §. 1. ff. de Just. & jur. §. 3. inst. eod. Expedit enim Republicae ne sua re quis male utatur. §. 2. inst. de his qui sui vel al. jur. s.

(2) Omnia ergo quaecumque vultis ut faciant vobis homines, & vos facite illis. *Matth.* 7. 12. Et prout vultis ut faciant vobis homines, & vos facite illis similiter. *Luc.* 6. 31.

(3) Quod ab alio oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri facias. *Tob.* 4. 16.

(4) Alterum non ledere, suum cuique tribuere. l. 16. §. 1. ff. de Just. & jure. §. 3. inst. eod.

(5) Ut sitis sinceri. *Philip.* 1. 10. Abominatio est Domino labia mendacia, qui autem fideliter agunt, placent ei. *Prov.* 12. 22. Confirma verbum, & fideliter age cum illo. *Proximo tuo. Eccel.* 29. 3.

(6) Alter alteri obligatur, de eo quod alterum alteri, ex bono & aequo praeclare oportet. l. 2. §. ult. ff. de obl. & act.

vende, dee conservarla finchè la consegna, e dee garantirla dopo che l'ha consegnata.

6. *Regola.* Che negl' impegni involontarij, l' obbligazione è proporzionata alla natura ed alle conseguenze dell' impegno, sia ch' esso consista in fare, o in dare, o in altra sorte di obbligazione (1). Così il tutore è obbligato al governo della persona ed all' amministrazione de' beni dell' orfano, ch' è sotto la sua cura, ed a tutto ciò che questo governo e quest' amministrazione rendono necessario. Così colui ch' è chiamato ad una carica pubblica, benchè contro sua voglia, dee sostenerne i doveri. Così coloro che senza convenzioni si trovano di aver qualche cosa in comune, come i coeredi ed altri, si debbono reciprocamente ciò che possono esigere i lor doveri.

7. *Regola.* Che in ogni sorta di obbligazioni siano volontarie o involontarie, egli è vietato l' usar d' infedeltà, di doppiezza, di frode, di mala fede, e di ogni altra maniera di nuocere e di offendere altrui (2).

8. *Regola.* Che componendosi la società da tutti i particolari, tutto ciò che riguarda l' ordine, fa a ciascuno un dovere di ciò, che quest' ordine esige da lui, e può ciascuno esservi astretto dall' autorità

(1) Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum, aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel prestandum. l. 3. ff. de obl. & act.

(2) Ne quis supergrediatur, neque circumveniat in negotio fratrem suum. 1. Thesial. 4. 6.

Quæ dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit, & justa causa esse videbitur, judicium dabo. l. 1. §. 2. ff. de dolo.

della giustizia, se non s'adempie volontariamente. Così si costringono alle pubbliche cariche nelle città e negli altri luoghi coloro, che son chiamati alle funzioni municipali (1). Così si obbligano coloro che son chiamati ad una tutela, ad accettarla, e ad adempirne le obbligazioni (2). Così si astringono i particolari a vendere ciò ch'eglino hanno, e che sia necessario all'uso pubblico (3). Così si esigono giustamente da' particolari i tributi e le imposizioni necessarie a' pesi pubblici (4).

9. *Regola.* Che i doveri volontarij fra' particolari dovendo esser proporzionati a' differenti bisogni, che lor ne rendono necessario l'uso, è in arbitrio di tutte le persone capaci di contrarre di legarsi con ogni sorta di convenzioni, come lor piace, e di diversificarle secondo le differenti nature degli affari, e secondo l'infinita diversità delle combinazioni, che negli affari producono le congiunture e le circostanze (5); purchè solamente la convenzione non abbia nulla di contrario alla regola seguente.

10. *Regola.* Che ogni contratto non è lecito se

(1) Paulus respondit, eum qui injunctum munus a magistratibus suscipere supersedit, posse conveniri eo nomine, propter damnum Reipublicæ. l. 2. ff. ad municip.

(2) Gerere atque administrare tutelam extra ordinem tutor cogi solet. l. 2. ff. de adm. & per tut.

(3) V. l. 11. ff. de evict. in verb. Possessiones ex præcepto p'ticipali distractas. V. l. 12. ff. de Relig. Possessiones quas pro Ecclesiis, aut domibus Ecclesiarum parochialium, &c.

(4) Reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari. Matth. 22. 21. Cui tributum, tributum. Rom. 13. 7.

(5) Quid tam congruum fidei humanæ, quam ea quæ inter eos placuerunt servare. l. 1. ff. de pact. ait Prætor, pacta conventa, quæ neque dolo malo, neque adversus leges, Plebiscita, Senatusconsulta, Edicta principum, neque quo fraus cui eorum fiat, facta erunt, servabo. l. 7. §. 7. ff. de pact.

non a proporzione che si uniforma all'ordine della società, e che quei che l'offendono, sono illeciti e degni di castigo, a misura che vi si oppongono. Così gl'impegni contrarj a quest'ordine, sono contratti criminosi. Così le promesse e le convenzioni che violano le leggi e i buoni costumi, non obbligano a nulla altro, che alle pene che possono meritare coloro che le han fatte (1).

Vedremo nell'esame delle materie delle leggi civili, qual è l'uso di tutti questi principj, che di passaggio qui basta accennare come regole generali onde dipendono infinite regole particolari.

11. *Regola.* Non abbiamo voluto frammischiare tra le obbligazioni e i contratti onde abbiamo finora parlato, un'altra specie di legame, che unisce gli uomini più strettamente che alcun altro impegno toltine il matrimonio e la nascita. Questo è il legame dell'amicizia, che produce nella società infiniti buoni effetti, e per gli uffizj che gli amici si prestano gli uni agli altri, e pe' soccorsi che ciascuno trae dalle persone, le quali si trovano aderenti a' suoi amici. Ma benchè l'amicizia faccia una concatenazione di legami e di rapporti di una lunga estensione, e di un grand'uso nella società, non abbiamo potuto confondere le amicizie con li contratti, perchè sono di una natura distinta per due caratteri: uno è, che non v'ha amicizia in cui l'amore non sia reciproco, laddove ne' contratti, l'amore

(1) *Paſta quæ contra leges, constitutionesque, vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere indubitatè juris est. l. 6. de p. n. h.* "Di questa natura era l'impegno di quel principe, che per attener la promessa fece decollare S. Giovanni. *Matth. 14.*"

che dovrebb'esserè scambievole, non lo è sempre. E l'altro 'è, che l'amicizie non fanno una specie particolare d'impegno, ma sono conseguenze che nascono dagl'impegni. Così i legami di consanguinità, di affinità, di cariche, di commercio, di affari ed altri, sono le occasioni e le cagioni delle amicizie; e suppongo sempre qualche altro impegno, che approssima coloro che divengono amici.

Quest'uso delle amicizie sì naturale e sì necessario nella società, non permette di passarle sotto silenzio; e questa differenza della lor natura da quella delle obbligazioni e de' contratti, ci ha obbligato a distinguerle. Quindi se ne fa la materia del capo seguente.

CAPITOLO VI.

*Della natura delle amicizie, e del lor uso
nella società.*

S O M M A R I.

1. Natura delle amicizie, e loro specie.
2. Differenza fra l'amicizia e l'amore che comanda la legge.
3. Il comandamento della seconda legge tende alle amicizie.
4. Due caratteri dell'amicizia, che sia reciproca, e che sia libera. Conseguenza di questi caratteri.
5. Differenza fra l'amicizia e l'amor conjugale.
6. Differenza fra l'amicizia e l'amor de' genitori e de' figli.
7. Uso delle amicizie nella società.
8. Passaggio al capitolo seguente.

Lamicizia è un' unione che si forma fra due persone per l'amore reciproco dell'una verso l'al-

tra. E come vi son due principj che fanno amare, le amicizie son di due specie. L'una di quelle che han per principio lo spirito delle prime leggi: e l'altra di tutte quelle che non essendo fondate su questo principio, non possono averne altro che l'amor proprio. Poichè se l'amicizia manca dell'attrattiva, che rivolge l'unione degli amici alla ricerca del sommo bene, essa avrà altre cagioni, che nascono da' beni che non possono amarsi, se non per amor proprio. Quindi coloro, che senza amore del sommo bene, par che amino i lor amici, per la stima che fan del lor merito, o pel desiderio di beneficarli, ed anche coloro che danno pe' loro amici i lor beni e la lor vita, trovano in questi effetti della lor amicizia, o la gloria o il piacere, o qualche altra attrattiva ch'è di lor propria soddisfazione, la quale si trova sempre mescolata a quella che i lor amici possono ritrarre da loro. Quelli all'opposto che si amano scambievolmente, per lo spirito dell'unione al sommo bene, non riguardano il proprio vantaggio ma il bene comune ad entrambi, ed un bene la cui natura è in ciò differente da ogni altro bene, che niuno può averlo per se, se non lo brama ancora per gli altri, e se non fa sinceramente ciò che dipende da lui, per ajutar gli altri a pervenirvi. Quindi coloro, che da questo legame sono uniti a' lor amici, ricercano realmente il bene ed il vantaggio di coloro che amano, e siccome disprezzano ogni altro bene, fuori di questo, qual essi amano unicamente e con tutto il lor cuore, sono molto più disposti a dare i lor beni e la lor vita pe' lor amici, se bisogna, che nol sono quelli che amano pel solo amor proprio.

Questa distinzione delle amicizie, il cui legame è lo spirito delle prime leggi, da quelle formate dall'amor proprio, non è sì esatta che possa dirsi, che ogni amicizia sia interamente o dell'una o dell'altra di queste due specie. Imperocchè nel picciol numero di quelle, in cui regna lo spirito delle prime leggi, poche sono così perfette, che non vi abbia alcuna parte l'amor proprio, e si veggono ancora alcune amicizie, nelle quali un degli amici è condotto dall'amor proprio, l'altro da uno spirito differente; e tutte queste sorti di amicizie si confanno allo stato presente della società, secondo le differenti disposizioni delle persone che uniscono.

2. E' cosa facile il giudicare da questa natura dell'amicizia, che siccome essa è un legame reciproco fra due persone, v'è molta differenza fra l'amicizia e l'amore ordinato dalla seconda legge. Poichè il dovere di quest'amore è indipendente dall'amore reciproco di colui che siamo obbligati ad amare: e benchè da sua parte egli non ami o ch'egli odj, la legge vuol che si ami; ma l'amicizia la quale non può formarsi se non per un reciproco amore, non è ordinata a veruno in particolare, non potendo ciò che dipende da due persone esser materia di comandamento ad una sola; siccome per altro non può l'amicizia formarsi se non per l'attrattiva che ciascun degli amici trova nell'amico, niuno è obbligato di contrarre un amicizia, in cui non si trovi quest'attrattiva. Quindi non si vede alcun'amicizia, che abbia per fondamento le sole qualità che gli amici ricercano uno nell'altro, e che non si alimenti di uffizj, di favori, di beneficj e di altri vantaggi, che

fanno in ogni amico il merito, che trae e conserva la stima e l'amore dell'altro.

Attesa questa corrispondenza necessaria fra gli amici, le amicizie non si formano se non fra le persone, le quali incontrandosi in qualche impegno per cui si approssimano le une alle altre, si trovano altronde nelle disposizioni atte ad unirle, siccome sono l'eguaglianza della condizione, dell'età, o de' costumi, o dell'inclinazioni e de'sentimenti, la reciproca disposizione ad amare ed a giovare, ed altre simili. E si vede al contrario che le amicizie si legano e si conservano difficilmente, e molto di rado fra le persone distinte per condizione, per età e per le altre qualità, di modo che lo stato naturale dell'amicizia non vi si trovi, per difetto della corrispondenza e della libertà, che debbono avere gli amici nel profittare uno dell'altro.

3. Ma benchè sia vero che le amicizie non sono ordinate a veruno in particolare, non lascian esse di esser una conseguenza naturale della seconda legge. Poichè questa legge comandando a ciascuno di amar il suo prossimo, racchiude il comandamento dell'amore scambievole (1). Ed allorchè le obbligazioni particolari legano le persone, le quali sono animate dallo spirito di questa legge, si forma alla prima fra loro un'unione proporzionata a'doveri reciproci degl'impegni ne' quali s'incontrano: e se ciascuno trova nell'altro qualità proprie ad unirli più strettamente, la lor unione forma l'amicizia.

4. Si scorge da queste osservazioni su la natura

(1) Hoc est praeceptum meum ut diligatis invicem. *Joan.* 15. 12.

delle amicizie, ch'esse hanno due caratteri essenziali: l'uno di dover esser reciproche, e l'altro di dover esser libere. Sono reciproche, perchè non possono formarsi se non per l'amore scambievolmente di due persone: e sono libere, perchè niuno è obbligato a legarsi con coloro che non hanno le qualità che possono formar l'amicizia.

Siegue da questi due caratteri delle amicizie che dovendo essere reciproche e libere, ciascuno è in libertà di non impegnarsi in amicizia, e che debbono ancora evitarsi quelle amicizie che potrebbero aver cattive conseguenze. Ne siegue ancora che le amicizie più solide e più strette, possono indebolirsi e distruggersi, se la condotta di un degli amici ne porge il motivo. E non solamente la freddezza e le rotture non sono illecite, ma sono anche necessarie talora, e per conseguenza giuste, per l'amico che da sua parte non manca ad alcun dovere. Così quando un degli amici viola l'amicizia, o per qualche infedeltà, o mancando a' suoi essenziali doveri, o esigendo cose ingiuste, egli è libero all'altro di non più considerare come amico colui, che in fatti ha cessato di esser tale, e secondo le cagioni del raffreddamento, si può romper l'amicizia, o discioglierla senza rottura, purchè solamente quegli che ha ricevuto dall'altro giusto motivo, non ne porga da parte sua, e che in questo cambiamento, egli conservi, invece dell'amicizia, quell'altra specie di amore, da cui niuno può dispensarsi.

5. Tutti questi caratteri dell'amicizia, ch'è libera di formarsi e di rompersi, e che sussistono per la corrispondenza scambievolmente de' due amici, fanno

vedere, che non può darsi il nome di amicizia all'amore, che unisce il marito e la moglie, nè a quello che li unisce a' lor figli, e unisce i figli a' lor genitori; poichè questi legami formano un'amore di un'altra natura, molto differente da quello che fa l'amicizia, e ch'è molto più forte. E benchè sia vero che il marito e la moglie si scelgano l'un l'altro, e s'impegnino liberamente nel matrimonio, la lor unione, tosto formata, diviene necessaria e indissolubile.

6. Si veggono altresì, quali sono le differenze che distinguono l'amicizia dall'amore de' genitori verso i lor figli, e de' figli verso i genitori; poichè oltre che quest'amore non è reciproco, mentre i figli non sono ancora capaci di amare, egli ha altri caratteri che fan vedere abbastanza, ch'esso è di una natura totalmente differente da quella delle amicizie. E benchè la scelta delle persone non vi si trovi, egli ha altri fondamenti più solidi, che le amicizie più ferme e più strette.

Ciò che abbiamo osservato delle distinzioni fra le amicizie e l'amore, che formano i legami del matrimonio e della nascita, non si estende all'amore de' fratelli e degli altri congiunti. Poichè sebbene la natura formi tra loro un legame senza lor propria scelta, che gli obbliga naturalmente all'amore scambievole, questo legame non è seguito dall'amicizia, se non quando trovano uno nell'altro in che fondarla. Ma allorchè la parentela si trova congiunta alle altre qualità che fanno gli amici, le amicizie de' fratelli e degli altri congiunti, sono molto più ferme che quelle degli altri.

7. Da queste poche osservazioni generali sulle amicizie, si vede qual è la lor natura ed i principj che ne dipendono; ma come non è questa una materia delle leggi civili, non occorre discendere all'esame delle regole particolari de' doveri degli amici; ma basta aver osservato su le amicizie ciò che ha rapporto all'ordine della società: e si comprende, che siccome le amicizie nascono da diversi legami, che uniscono gli uomini, così esse sono a un tempo stesso le sorgenti di un'infinità di uffizj e di servigi, che alimentano questi legami medesimi, e contribuiscono in mille modi all'ordine ed agli usi della società, e per l'unione degli amici fra loro, e pe' vantaggi che ogni persona può trovare ne'legami de' suoi amici con altre persone.

8. Per finire il piano della società, resta di dare un'idea delle successioni che la perpetuano, e de' turbamenti che ne scompigliano l'ordine: vedremo poi come Iddio la fa sussistere nello stato presente.

CAPITOLO VIII.

Delle successioni.

S O M M A R I.

1. *Necessità delle successioni, a lor uso.*
2. *Due modi di succedere.*
3. *Le successioni debbono esser distinte da' contratti.*

Non parliamo qui delle successioni, per trattare minutamente questa materia, ma per darne sola-

mente l'idea, nell'aspetto sotto cui debbono riguardarsi nel piano della società, nella quale questa materia debb'esser distinta; perchè le successioni fanno una gran parte di ciò che accade in società, e fanno una delle più ampie materie delle leggi civili.

1. L'ordine delle successioni è fondato su la necessità di continuare, e di trasmettere lo stato della società dalla generazione che passa a quella che siegue, ciò che avviene insensibilmente, facendo succedere certe persone in vece di quelle che muojono, per entrar ne' lor diritti, ne' lor obblighi, e nelle loro relazioni ed impegni, che possono passare a' successori.

2. Non dobbiamo in questo luogo spiegare le differenti maniere di succedere, o per l'ordine naturale, o per le leggi, che chiamano alle successioni i discendenti, gli ascendenti e gli altri congiunti, o per volontà di que'che muojono nominando i lor eredi. Vedremo nel piano delle materie del diritto, la distinzione di queste maniere di succedere, e l'ordine della materia delle successioni. Soltanto dobbiamo qui notare, che le successioni debbon esser distinte da' contratti, che sono stati il soggetto de' precedenti capi; poichè, sebbene le successioni, siano un' obbligazione che contraggono que'che succedono agli altri, che li obbliga a' lor contratti, a' lor debiti, e ad altre conseguenze del succedere; non conviene considerar le successioni sotto l'idea di contratti, ma debbon esse considerarsi sotto l'aspetto di un cambiamento, che fa passar i beni, i diritti, i pesi, le obbligazioni di que'che muojono ne'lor successori. Ciò contiene una diversità di materie così

distinte e numerose, che faranno una delle due parti del libro delle leggi civili.

CAPITOLO VIII.

Di tre specie di turbamenti, che scompigliano l'ordine della società.

S O M M A R J.

1. *Turbamenti che scompigliano l'ordine della società.*
2. *Liti.* 3. *Misfatti e delitti.* 4. *Guerre.* 5. *Passaggio al capo seguente.*

1. Si veggono nella società tre sorti di turbamenti che ne scompigliano l'ordine. Le liti, i delitti e le guerre.

2. Le liti sono di due sorti, secondo le due maniere in cui gli uomini si dividono e si sollevano gli uni contro gli altri. Quelle che non riguardano se non gli averi, che si chiamano liti o cause civili; quelle che son conseguenze delle querele, de' delitti, de' misfatti, che si chiamano cause criminali. Basta notar quì in generale, che ogni sorta di cause fa una materia delle leggi civili, le quali regolano il modo onde s'instituisce la lite, s'istruisce e si termina il processo, ciò che si chiama ordine giudiziario.

3. I delitti ed i misfatti sono infiniti, offendendo in differenti modi l'onore, la persona, i beni. E la punizione de' delitti è ancora una materia delle

leggi civili, che per tre differenti aspetti han provveduto a reprimerli. Uno è di correggere i rei, l'altro di riparar quanto si può i mali ch'eglino han fatti, ed il terzo di contenere i malvagi con l'esempio delle punizioni. E per queste tre mire, le leggi han proporzionate le pene a' misfatti ed a diversi delitti.

4. Le guerre sono una conseguenza ordinaria delle dissensioni che sorgono fra' sovrani di due nazioni, ch'essendo indipendenti uno dall' altro, e non avendo giudici comuni, si fanno giustizia da lor medesimi con la forza dell' armi, quando non possono o non vogliono avere mediatori che interpongono la pace. Poichè allora essi prendono per leggi e per decisioni delle lor liti i successi, che Iddio dispone delle lor guerre. Vi è ancora un' altra specie di guerre, le quali non sono che un puro effetto della violenza e dell'impresè di un principe, o d' uno stato, contro un altro stato, e ve ne sono finalmente che sono le ribellioni de' sudditi sollevati contro i lor principi.

Le guerre hanno le lor leggi nel dritto delle genti, e vi sono alcune conseguenze delle guerre che son materie delle leggi civili.

5. Resta soltanto, per finire il piano della società, di considerare com' essa sussiste nello stato presente, con sì picciol uso dello spirito delle prime leggi, che dovrebbero esserne l' unico vincolo.

CAPITOLO IX.

*Dello stato della società dopo la caduta dell'uomo,
e come Iddio lo fa sussistere.*

S O M M A R I.

1. Tutti i turbamenti della società sono stati un' effetto della disubbidienza alla prima legge. 2. Sregolatezza dell'amore, sorgente dalla sregolatezza della società. 3. Dell'amor proprio, che è il veleno della società, Iddio ne ha fatto un rimedio che contribuisce a farla sussistere. 4. Quattro fondamenti dell'ordine della società nello stato presente. 5. La cognizione naturale dell'equità. 6. La condotta di Dio su la società. 7. L'autorità che Iddio dà alle potenze. 8. La religione.

Tutto ciò che si vede nella società contrario all'ordine, è un effetto naturale della disubbidienza dell'uomo alla prima legge, che gli comanda l'amor di Dio. Poichè, come questa legge è il fondamento della seconda, che impone agli uomini di amarsi scambievolmente, l'uomo non ha potuto violar la prima di queste due leggi, senza cadere al tempo stesso in uno stato che tendeva a fargli violare altresì la seconda, ed a turbare per conseguenza la società.

La prima legge doveva unir gli uomini nel possesso del sommo bene: ed essi trovavano in questo

bene due perfezioni che dovevano fare la lor comune felicità; l'una ch'egli può esser posseduto da tutti, e l'altra, ch'egli può fare la felicità compita di ognuno. Ma l'uomo, avendo violato la prima legge, ed essendo traviato dalla vera felicità, ch'ei non poteva trovare se non in Dio solo, l'ha ricercata ne' beni sensibili, ne' quali ha trovati due difetti opposti a questi due caratteri del sommo bene: uno che questi beni non posson esser posseduti da tutti, e l'altro che non possono fare la felicità di veruno. E l'effetto naturale dell'amore e della ricerca de' beni, ne' quali si trovano questi due difetti, è il condurre alla divisione coloro che vi si attaccano. Poichè siccome l'estensione dello spirito e del cuore dell'uomo, formato pel possesso di un bene infinito, non può esser ripiena da questi beni limitati, che non possono esser di molti, nè bastare ad un solo per renderlo felice, è conseguenza dello stato in cui l'uomo è caduto, che venendo coloro, che ripongono la lor felicità in posseder beni di questa natura, ad incontrarsi nella ricerca de' medesimi oggetti, si dividan fra loro, e violino ogni sorta di legami e di obbligazioni, a misura degl'impegni contrari, in cui li trae, l'amore del bene ch'essi ricercano.

2. Così l'uomo, avendo sostituito altri beni in vece di Dio, che doveva essere il suo unico bene, e dovea fare l'unica sua felicità, ha fatto di questi beni apparenti il suo bene supremo, in cui ha collocato il suo amore e stabilita la sua beatitudine, ciò ch'è lo stesso che farne una divinità (1) E così

(1) Quorum si specie delectati, Deos putaverunt. Sap. 13. 23.

pel traviamiento dal solo vero bene, che doveva unir gli uomini, è avvenuta la lor divisione (1).

Lo sregolamento dell'amore ha dunque disordinata la società; ed in vece di quest'amore scambievolmente, il cui carattere era di unir gli uomini nella ricerca del lor bene comune, si vede regnare un amore totalmente opposto, il cui carattere gli ha giustamente dato il nome di amor proprio: perchè colui in cui domina un tal amore, non ricerca altro che beni ch'egli si rende proprj, e non ama negli altri, se non quanto può rapportarne a se medesimo.

Il veleno di questo amore intorpidisce il cuor dell'uomo, e togliendo agli occhi di coloro che investe la mira e l'oggetto del lor vero bene, e limitando tutti i lor desiderj al bene particolare a cui gli attacca, è come una peste universale ed una sorgente di tutti i mali che inondano la società. Di modo che sembra che l'amor proprio ruinandone i fondamenti, dovrebbe distruggerla; quindi, dobbiam considerare in qual modo Iddio sostiene la società nel diluvio dei mali che l'amor proprio vi cagiona.

3. Si sa che Iddio non ha permesso che il male avvenisse, se non perchè la sua onnipotenza e la sua saviezza poteva cavarne il bene, ed un bene maggiore, che non sarebbe uno stato di bene senza mescolanza di male. La religione c'insegna i beni infiniti che Iddio ha cavati da un male sì grande, qual è lo stato in cui la disubbidienza avea ridotto l'uo-

(1) Unde bella & lites in vobis? Nonne hinc ex concupiscenciis vestris. *Jacob.* 4. 1. Concupiscitis, & non habetis; occiditis, & zelatis: & non potestis adispici: litigatis, & belligeratis. *Ibid.* 2.

mo, e che il rimedio incomprendibile onde Iddio si è servito per ritirarnelo, lo ha elevato ad uno stato più felice di quello che avea preceduto la sua caduta. Ma laddove Iddio ha fatto questo cambiamento per una buona cagione ch'è di lui solo, si vede nella sua condotta su la società, che da una sì cattiva cagione qual è il nostro amor proprio, e da un veleno sì contrario all'amore scambievole che doveva essere il fondamento della società, Iddio ne ha fatto un de' rimedj che la fanno sussistere; poichè di questo principio di divisione egli ha fatto un legame che unisce gli uomini in mille modi, e che mantiene la maggior parte de' lor contratti e delle lor obbligazioni. Si potrà giudicare dell'uso dell'amor proprio nella società, e del rapporto di una tal cagione a un tal effetto, dalle riflessioni che saran facili a farsi sulla seguente osservazione.

La caduta dell'uomo non avendolo liberato da'suoi bisogni, ed avendoli all'opposto moltiplicati, ha ancora aumentata la necessità della fatica, del commercio, e nel tempo stesso la necessità de' contratti e de' legami; poichè niuno potendo solo bastare a se, la diversità de' bisogni obbliga gli uomini a infiniti legami, senza i quali non potrebbero vivere.

Questo stato degli uomini induce coloro che non sono guidati se non dall'amor proprio, a soggettarsi alle fatiche, al commercio ed a' legami che il lor bisogno rende necessari. E per renderseli utili, e risparmiare il lor onore e il lor interesse, vi serbano la buona fede, la fedeltà, la sincerità; talchè l'amor proprio si adatta a tutto per trovar in tutto il suo conto. Ed esso sa così bene accomodare le sue

varie misure a tutti i suoi fini, che si piega a tutti i doveri, fin anche a contraffare tutte le virtù; e vede ognuno negli altri, e vedrebbe in se stesso, se vi studiasse, quelle maniere sì astute che l'amor proprio sa adoprare per celarsi, e per mascherarsi sotto le apparenze di quelle virtù medesime che gli sono più opposte.

Si vede dunque nell'amor proprio, che questo principio di tutti i mali, è nello stato presente della società una ragione da cui provengono alla medesima infiniti buoni effetti, i quali essendo di lor natura veri beni dovrebbero avere un principio migliore. E così può riguardarsi questo veleno della società, come un rimedio onde Iddio si è servito per sostenerla; poichè sebbene non produca in coloro ch'esso anima se non frutti corrotti, dà alla società tutti questi vantaggi.

4. Tutte le altre cagioni onde Iddio si serve per far sussistere la società, sono differenti dall'amor proprio, in questo che l'amor proprio è un veromale da cui Iddio cava buoni effetti, laddove gli altri sono fondamenti naturali dell'ordine; e quattro possono notarsene di differente genere, che comprendono tutto ciò che mantiene la società.

Il primo è la religione, la quale fa tutto ciò che può vedersi nel mondo, che sia regolato dallo spirito delle prime leggi.

Il secondo è la condotta secreta di Dio su la società in tutto l'universo.

Il terzo è l'autorità che Iddio dà alle potenze.

Il quarto è quella luce restata all'uomo dopo la sua caduta, che gli fa conoscere le regole naturali

dell'equità; e da questo convien principiare per risalire agli altri.

5. Questa luce della ragione, facendo conoscere a tutti gli uomini le regole comuni della giustizia e dell'equità, lor fa le veci di una legge (1), la quale è restata in tutti gli spiriti, in mezzo alle tenebre che vi ha diffuse l'amor proprio. Così tutti gli uomini hanno nello spirito le impressioni della verità e dell'autorità di queste leggi naturali: che non si debbe offender veruno; che si dee rendere a ognuno ciò che gli spetta; ch'è d'uopo esser sincero ne' contratti, fedele in eseguir le promesse, ed altre simili regole della giustizia e dell'equità; poichè la cognizione di queste regole è inseparabile dalla ragione, o più tosto la ragione medesima altro non è che la vista e l'uso di tutte queste regole.

E benchè questa luce della ragione, che fa conoscere queste verità ancora a quelli che ne ignorano i primi principj, non regna in ciascuno in tal modo ch'esso ne faccia la regola della propria condotta, essa regna in tutti, di modo che i più ingiusti amano la giustizia, tanto che basti a condannare l'altrui ingiustizia, e ad odiarla. Ed avendo ciascuno un interesse che gli altri osservino tali regole, la moltitudine ne sostiene l'osservanza per soggettarvi coloro che vi resistono, e che offendono gli altri. Ciò fa conoscere, che Iddio ha impresso in tutti gli spiriti questa specie di cognizione e di amore della

(1) Cum enim gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea quæ legis sunt faciunt, ejusmodi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex. Rom. 2. 14.

Ratio naturalis, quasi lex quædam tacita, l. 7. ff. de bon. damn.

giustizia, senza di che la società non potrebbe durare. E per questa cognizione delle leggi naturali, le nazioni medesime che hanno ignorata la religione, han fatto sussistere le lor società.

6. Questa luce della ragione che Iddio dà a tutti gli uomini, e questi buoni effetti che cava dal lor amor proprio, sono cagioni che contribuiscono a sostenere la società degli uomini per mezzo degli uomini stessi. Ma vi si dee riconoscere un fondamento più essenziale e molto più solido ch'è la condotta di Dio su gli uomini, e quell'ordine, in cui egli conserva la società in tutt'i tempi e in tutti i luoghi con la sua onnipotenza e con la sua saviezza.

Per la forza infinita di questa onnipotenza, contenendo l'universo come una goccia d'acqua, e un granello di arena (1), egli è presente a tutto; e per la dolcezza di questa sapienza, egli dispone ed ordina tutto (2).

Con la sua provvidenza universale sul genere umano, egli divide la terra agli uomini, e distingue le nazioni per questa diversità d'imperi, di regni, di repubbliche e di altri stati; egli ne regola e l'estensione e la durata per gli avvenimenti che lor danno la nascita, i progressi, il fine; e fra tutti questi cambiamenti, egli forma e sostiene la società civile in ciascuno stato, per le distinzioni che fa delle persone per occupare tutt' gl'impieghi e tutte le ca-

(1) *Ecce gentes, quasi stilla situlae, & quasi momentum statera reputatae sunt. Ecce insulae quasi pulvis exiguae. Is. 40. 15.*

(2) *Attingit a fine usque ad finem fortiter, & disponit omnia suaviter. Sap. 9. 1.*

riche, e per gli altri modi ond'egli regola il tutto (1).

Questa provvidenza medesima, per mantenere la società, vi stabilisce due sorti di potenze atte a contenere gli uomini nell'ordine delle loro obbligazioni,

La prima è quella delle potenze naturali, che riguardano le obbligazioni naturali: com'è il potere che il matrimonio dà al marito sopra la moglie (2), e quello che dà la nascita a' padri su'lor figliuoli (3). Ma essendo queste potenze limitate nelle famiglie e ristrette all'ordine di queste obbligazioni naturali, è stato uopo che vi fosse un'altra sorte di potere di un'autorità più generale e più estesa. E come la natura che distingue il marito dalla moglie, e i genitori da' figli, non distingue parimenti gli altri uomini, ma li rende eguali (4); Iddio ne distingue alcuni per dar loro un'altra sorte di potere, il cui ministero si estende all'ordine universale di tutte le specie di obbligazioni, ed a tutto ciò che riguarda la società; e dà differentemente questo potere ne' regni, nelle repubbliche e negli altri stati, a' re, a' principi ed altre persone ch'egli vi assume (5), per la nascita, per l'elezione, e per gli altri modi, ond'egli ordina o permette, che coloro ch'egli destina a

(1) Dans statum populo. *Is.* 42. 5.

(2) Vir caput est mulieris, *Ephes.* 5. 22. 2. *Cor.* 22. 3. Sub viri potestate eris. *Gen.* 3. 16.

(3) Filii obedite parentibus vestris in Domino. *Ephes.* 6. 1. Qui timet Dominus honorat parentes, & quasi dominis serviet his, qui se genuerunt. *Eccl.* 3. 8.

(4) Quod ad jus naturale attinet, omnes homines æquales sunt *l.* 32. ff. de reg. jur.

(5) In unamquamque gentem praposuit rectorem, *Eccl.* 17. 14.

questo grado vi siano chiamati; poichè la condotta onnipotente di Dio sempre dispone di quella serie e di quella concatenazione di avvenimenti, che precedono l'elevazione di coloro ch'ei chiama al governo. Quindi egli è sempre che ve li colloca, da lui solo essi ricevono quanto han di potere e di autorità, ed il ministero della sua giustizia lor è commesso (1). E siccome essi rappresentano Dio medesimo, nel posto che gl'innalza al dissopra degli altri, egli vuole che siano considerati in vece sua nell'esercizio delle lor funzioni. Per questa ragione egli stesso chiama Dii coloro a' quali comunica questo diritto di governare gli uomini e di giudicarli: essendo questo un diritto che a lui solo è naturale (2).

Per l'esercizio di questo potere, Iddio ripone nelle mani di coloro che sono nel primo posto del governo la sovrana autorità, ed i diversi diritti necessarij per mantener l'ordine della società, secondo le leggi ch'egli vi ha stabilite (3).

Per quest'ordine, egli lor dà il diritto di formar leggi (4), e i regolamenti necessarij pel bene pubbli-

(1) Data est a Domino potestas vobis. *Sap.* 6. 4. Non est potestas, nisi a Deo. *Rom.* 13. 1. *Jean.* 19. 11.

Dei enim minister est. *Rom.* 13. 4. Venit ad me populus querens sententiam Dei. *Exod.* 18. 15. Videte quid faciatis non enim hominis exercetis iudicium, sed Domini. 2. *Paral.* 19. 6.

(2) Diis non detrahes. *Exod.* 22. 28. Ego dixi, dii estis. *Ps.* 81. 6. *Jean.* 10. 35. *Exod.* 22. 2.

(3) Ministri Regni illius. *Sap.* 6. 5. Discat timere Dominum Deum suum, & custodire verba, & ceremonias ejus, quæ in lege præcepta sunt. *Deuter.* 17. 19.

(4) Per me Reges regnant, & legum conditores justa decernunt. *Prov.* 8. 15.

riche, e per gli altri modi ond'egli regola il tutto (1).

Questa provvidenza medesima, per mantenere la società, vi stabilisce due sorti di potenze atte a contenere gli uomini nell'ordine delle loro obbligazioni.

La prima è quella delle potenze naturali, che riguardano le obbligazioni naturali: com'è il potere che il matrimonio dà al marito sopra la moglie (2), e quello che dà la nascita a' padri su'lor figliuoli (3). Ma essendo queste potenze limitate nelle famiglie e ristrette all'ordine di queste obbligazioni naturali, è stato uopo che vi fosse un'altra sorte di potere di un'autorità più generale e più estesa. E come la natura che distingue il marito dalla moglie, e i genitori da' figli, non distingue parimenti gli altri uomini, ma li rende eguali (4); Iddio ne distingue alcuni per darloro un'altra sorte di potere, il cui ministero si estende all'ordine universale di tutte le specie di obbligazioni, ed a tutto ciò che riguarda la società: e dà differentemente questo potere ne' regni, nelle repubbliche e negli altri stati, a' re, a' principi ed altre persone ch'egli vi assume (5), per la nascita, per l'elezione, e per gli altri modi, ond'egli ordina o permette, che coloro ch'egli destina a

(1) Dans statum populo. *Is.* 42. 5.

(2) Vir caput est mulieris. *Ephes.* 5. 22. 2. *Cor.* 22. 3. Sub viri potestate eris. *Gen.* 3. 16.

(3) Filii obedite parentibus vestris in Domino. *Ephes.* 6. 1. Qui timet Dominus honorat parentes, & quasi dominis serviet his, qui se genuerunt. *Ecc.* 3. 8.

(4) Quod ad jus naturale attinet, omnes homines aequales sunt *L.* 32. ff. de reg. jur.

(5) In unamquamque gentem preposuit rectorem, *Ecc.* 17. 14.

questo grado vi siano chiamati; poichè la condotta onnipotente di Dio sempre dispone di quella serie e di quella concatenazione di avvenimenti, che precedono l'elevazione di coloro ch'ei chiama al governo. Quindi egli è sempre che ve li colloca, da lui solo essi ricevono quanto han di potere e di autorità, ed il ministero della sua giustizia lor è commesso (1). E siccome essi rappresentano Dio medesimo, nel posto che gl'innalza al dissopra degli altri, egli vuole che siano considerati in vece sua nell'esercizio delle lor funzioni. Per questa ragione egli stesso chiama Dii coloro a' quali comunica questo diritto di governare gli uomini e di giudicarli: essendo questo un diritto che a lui solo è naturale (2).

Per l'esercizio di questo potere, Iddio ripone nelle mani di coloro che sono nel primo posto del governo la sovrana autorità, ed i diversi diritti necessari per mantener l'ordine della società, secondo le leggi ch'egli vi ha stabilite (3).

Per quest'ordine, egli lor dà il diritto di formar leggi (4), e i regolamenti necessari pel bene publi-

(1) Data est a Domino potestas vobis. *Sap.* 6. 4. Non est potestas, nisi a Deo. *Rom.* 13. 1. *Joan.* 19. 11.

Dei enim minister est. *Rom.* 13. 4. Venit ad me populus querens sententiam Dei. *Exod.* 18. 15. Videre quid faciatis non enim hominis exercetis iudicium, sed Domini. 2. *Paral.* 19. 6.

(2) Diis non detrahes. *Exod.* 22. 28. Ego dixi, dii estis. *Ps.* 81. 6. *Joan.* 10. 35. *Exod.* 22. 8.

(3) Ministri Regni illius. *Sap.* 6. 5. Discat timere Dominum Deum suum, & custodire verba, & ceremonias ejus, quæ in lege præcepta sunt. *Deuter.* 17. 19.

(4) Per me Reges regnant, & legum conditores justa decernunt. *Prov.* 8. 15.

co, secondo i tempi ed i luoghi, e il potere d'imporre le pene a' delitti (1).

Per quest'ordine stesso, lor dà il diritto di comunicare e dividere a diverse persone l'esercizio di quell'autorità, che non possono esercitar soli in tutte le circostanze; ed hanno il potere di creare le varie sorti di magistrati, di giudici e di uffiziali necessarij per l'amministrazione della giustizia, e per tutte le altre funzioni pubbliche (2).

Per questo medesimo ordine, a fine di sostenere al di dentro le spese dello stato, e di difenderlo la di fuori dall'intraprese degli stranieri, i sovrani hanno il diritto di esigere i tributi necessarij secondo il bisogno (3).

Per fortificare tutti questi usi dell'autorità delle potenze temporali, Iddio comanda a tutti gli uomini di sottomettervisi (4).

8. Si dee finalmente riguardare la religione come il fondamento più naturale dell'ordine della società; poichè lo spirito della religione è il principio del vero ordine, in cui essa debb'essere. Ma v'è fra la religione e tutti gli altri fondamenti della società questa differenza, che laddove gli altri sono comuni

(1) Non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est, vindex in iram ei qui malum agit. *Rom. 13. 4.*

(2) Provide omni plebe viros potentes & timentes Deum in quibus sit veritas, & qui oderint avaritiam: & constitue ex eis tribunos, centuriones, & quinquagenarios. & decanos, qui iudicent populum omni tempore. . . & electis viris strenuis de cuncto Israel, constituit eos principes populi. *Exod. 18. 21.*

(3) Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari. *Matth. 22. 21.*

Cui tributum, tributum: cui vectigal, vectigal. *Rom. 13. 6. 7.*

(4) Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. *Rom. 13. 2. 1. Petr. 2. 13.*

Admone illos principibus, & potestatibus subditos esse, *Tit. 3. 1.*

da per tutto, la vera credenza non è conosciuta e non è ricevuta che in alcuni stati; ed anche in quelli ov'essa è conosciuta, il suo spirito non regna di modo che tutti ne seguano le regole. Ma egli è vero che ne' luoghi ove si professa la vera credenza, la società è nello stato più naturale e più atto a mantenersi nel buon ordine pel concorso della religione e del governo, e per l'unione del ministero delle potenze spirituali e temporali:

Come dunque lo spirito della religione è il principio dell'ordine che dovrebbe regnare nella società, la quale dee sussistere per l'unione della religione e della politica: egli è importante di considerare come la religione e la politica si accordano fra loro, e come si distinguano per formar quest'ordine, e qual è il ministero delle potenze spirituale e temporale. E perchè questa materia fa una parte essenziale del piano della società, e che ha molto rapporto alle leggi civili, sarà il soggetto del capo seguente.

CAPITOLO X.

Della religione e della politica; e del ministero delle potenze spirituali e temporali.

S O M M A R J.

1. La religione e la politica fondate su l'ordine di Dio.
2. Spirito della religione.
3. Spirito della politica.
4. Distinzione del ministero delle potenze spirituali e temporali.
5. Lor unione per mantener l'ordine.
6. Perchè questi due ministeri in diverse

mani . 7. I due ministeri immediatamente dipendenti da Dio . 8. Autorità delle potenze di uno su quelle dell'altro nelle lor funzioni . 9. Esempio . 10. Ubbidienza a' due ministeri . 11. Leggi delle potenze spirituali, che risguardano il temporale . 12. Leggi delle potenze temporali che risguardano lo spirituale . 13. Re protettori ed esecutori delle leggi della chiesa . 14. Accordo della giurisdizione spirituale con la temporale . 15. Passaggio al capo seguente.

1. **N**on può dubitarsi che la religione e la politica abbiano il lor fondamento comune nell'ordine di Dio, perchè ci vien detto da un profeta ch' egli è il nostro giudice, il nostro legislatore, il nostro re, la nostra salvezza (1). Quindi egli è che nell'ordine spirituale della religione stabilisce il ministero delle potenze ecclesiastiche (2). Egli è che nell'ordine temporale della politica fa regnare (3), e dà a' sovrani il potere, l'autorità. Quindi segue che la religione e la politica, avendo questo medesimo principio comune dell'ordine divino, debbono accordarsi e sostenersi a vicenda, di modo che i particolari possano ubbidire esattamente e fedelmente all'una ed all'altra, e che coloro che sono nel ministero dell'una o dell'altra, possano esercitarlo nello spirito e nelle regole che le conciliano. Così è vero

(1) Dominus Iudex noster, Dominus Legifer noster. Dominus Rex noster, ipse salvabit nos. Is. 33. 22.

(2) Sicut misit me pater, & ego mitto vos, &c. Joan. 20. 23. Matth. 10. 16. Sic nos existimet homo ut ministros Christi, & dispensatores mysteriorum Dei. 1. Cor. 4. 1.

(3) Per me Reges regnant. Prov. 8. 5.

che la religione e la politica sono sempre unite.

2. Si sa che lo spirito della religione è di guidar gli uomini a Dio colla luce delle verità ch'essa insegna, e di trarli da' travimenti dell'amor proprio per unirli nell'esercizio delle due prime leggi, e che perciò l'essenziale della religione riguarda principalmente l'interiore dello spirito e del cuore dell'uomo, le cui buone disposizioni dovrebbero esser il principio dell'ordine esteriore della società. Ma come tutti gli uomini non hanno questo spirito della religione, e molti tendono ancora a turbare quest'ordine esteriore, lo spirito della politica è di mantenere la tranquillità pubblica fra tutti gli uomini (1), e di contenerli in quest'ordine, malgrado alle lor contrarie disposizioni interiori, impiegando anche la forza e le pene secondo il bisogno: e per questi due differenti usi della religione e della politica, Iddio ha stabilito nell'una e nell'altra le potenze, il cui ministero ha proporzionato al loro spirito e al lor fine.

3. Così, come la religione non tende che a formare le buone disposizioni nell'interiore, Iddio dà alle potenze che n'esercitano il ministero un'autorità spirituale, la quale tende a regolar lo spirito e il cuore, e ad insinuare l'amore della giustizia, senza l'uso di alcuna forza temporale nell'esteriore (2); ma il ministero delle potenze temporali politiche,

(1) Ut quietam & tranquillam vitam agamus *Timoth. 2. 2.*

(2) Argue, obsecra, increpa, in omni patientia & doctrina
1. *Timoth. 4. 2.*

Non quia dominamur fidei vestrae, 2. *Cor. 1. 23.*

che tende a regolar l'ordine esteriore, si esercita con la forza necessaria per reprimer coloro, i quali non amando la giustizia, commettono eccessi che turbano quest'ordine (1).

Così le potenze spirituali instruiscono, esortano, legano e disciolgono nell'intimore, ed esercitano le altre funzioni proprie a questo ministero. E le potenze temporali comandano e vietano nell'estimore, mantengono ciascuno ne' suoi diritti, depongono gli usurpatori, castigano i rei, puniscono i delitti con l'uso delle pene e de' supplicj proporzionati al bisogno della pubblica quiete.

Così le potenze spirituali della religione, il cui spirito richiede che i più malvagi vivano per divenir buoni, non hanno altre vie per unir gli uomini, che d'imporre pene atte a ricondurli ne' doveri che han violati; e le potenze temporali che debbono provvedere al riposo pubblico, ordinano le pene necessarie per mantenerlo, e puniscono anche con la pena di morte coloro che turbano l'ordine in un modo che meriti questo castigo.

5. Ma queste differenze fra lo spirito della religione e della politica, e fra 'l ministero delle potenze spirituali e il ministero delle potenze temporali, nulla hanno di contrario alla lor unione; e le medesime potenze spirituali e temporali, che sono distinte nel lor ministero, sono unite nel lor fine comune di mantener l'ordine; e scambievolmente si prestan soccorso, poichè è una legge della religione

(1) Non sine causa gladium portat. Dei enim minister est, vindex in iram ei qui malum agit. Rom. 13. 4.

e un dovere di que' che n' esercitano il ministero, d' inspirare e di comandare a ciascuno l' obbedienza alle potenze temporali, non solamente per timore dell' autorità e delle pene che impongono, ma per un dovere essenziale, e per un sentimento di coscienza (1) e di amore dell' ordine. Quindi è una legge della politica e un dovere di coloro che n' esercitano il ministero, di mantenere l' esercizio della religione, e d' impiegare ancora l' autorità temporale e la forza contro coloro che ne turbano l' ordine. Così questi due ministeri si accordano e si sostengono scambievolmente, ed anche allor che lo spirito del ministero spirituale sembra richiedere qualche cosa di contrario a quello della politica, come quando i ministri della potenza spirituale chiedono la vita de' più rei, i quali da loro non si condannano che a semplici penitenze, e la politica condanna alla morte; questo medesimo spirito del ministero spirituale della religione, che vuol che i principi e i giudici facciano il lor dovere, non gli obbliga all' uso di questa clemenza, e i giudici temporali condannano giustamente all' ultimo supplicio coloro, che i giudici ecclesiastici non condannano se non alla prigione, a' digiuni e ad altre opere di penitenza.

6. A cagione di queste differenze fra lo spirito della religione e lo spirito della politica, Iddio ne ha separati i ministeri, affinchè lo spirito della reli-

(1) Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a Deo: quæ autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. *Rom.* 13. 1. Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. *Rom.* 13. 5. 1. *Pet.* 2. 13. *Sap.* 6. 4.

gione che regola l'interno, e che dee insinuarsi ne' cuori degli uomini per l'amore della giustizia e pel disprezzo de' beni temporali, fosse ispirato d'altri ministri che da que' delle potenze temporali, che sono armate dal terrore delle pene e de' supplicj per mantener l'ordine esteriore, e il cui ministero riguarda principalmente l'uso de' beni temporali. Ed è stato così essenziale all'ordine di questi due ministeri che fossero distinti, e che la potenza spirituale fosse separata dalla temporale, che ancor ch'esse fossero naturalmente unite a Dio, quando egli si è renduto visibile per istabilire il suo regno spirituale, egli si è astenuto dall'esercizio del suo potere sul temporale. E tutto ciò ch'egli ha messo in uso della sua grandezza e della sua potenza è stato del tutto opposto alla grandezza ed alla potenza che convenivano al regno temporale; poichè al tempo stesso ch'egli ha fatto risplendere la grandezza divina di questo regno spirituale per le luminose verità della sua dottrina (1), per la gloria de'suoi miracoli (2), e per tutto quell'apparato di circostanze della venuta sua, ch'era stata predetta già da' profeti, e che dovevano accompagnare un principe di pace (3), il quale veniva a dar agli uomini altri beni che quelli che li dividevano (4), ei non ha fatto mostra di alcuna insegna della potenza temporale, non ne ha esercitata veruna funzione, ed ha fin an-

(1) Ego sum lux mundi *Joan.* 6. 12. Ecce dedi te in lucem gentium. *Is.* 49. 6.

(2) Omnis populus gaudebat in universis quæ gloriose fiebat ab eo. *Luc.* 13. 17.

(3) Princeps pacis. *Isa.* 9. 6.

(4) Pontifex futurorum bonorum, *Hebr.* 9. 11,

che ricusato di farsi giudice di due fratelli, sebbene un di loro ne lo pregasse (1). E per mostrare che l'uso della potenza temporale non apparteneva al suo regno spirituale, lasciò a' principi questa potenza, ed a loro volle ancora ubbidire. Così nella sua nascita fece dipendere la circostanza del luogo ove doveva nascere, dall'ubbidienza ad una legge di un principe (2). Così nella sua vita egli insegnò a rendere a' principi ciò che lor si dee; e pagò altresì il tributo, sebbene non lo dovesse, per la ragione ch'egli ne dice, al tempo stesso che fa un miracolo per avere con che pagarlo (3). E nel tempo della sua morte egli insegnò a colui ch'esercitava la potenza temporale, e che ne abusava, ch'esso non avrebbe avuta questa potenza, se non gli fosse stata data da Dio (4). E gli mostrò del pari la distinzione fra'l suo regno spirituale e l'impero temporale de' principi (5). E' vero che in un'occasione diede una prova visibile del suo impero sul temporale, e di un impero più assoluto di quello ch'egli affida a' Principi, facendo un miracolo, che cagionò qualche perdita agli abitanti del luogo ove lo fece; ma questo stesso miracolo, che mostrava la sua potenza sul temporale, serviva di prova ch'egli non s'asteneva da ogn' altro uso di questa potenza, se non che per additare la distinzione tra il regno spirituale ch'egli veniva a stabilire, e l'impero temporale che lasciava ai principi (6).

(1) *Luc.* 12. 13.(2) *Luc.* 2. 1.(3) *Matth.* 17. 23.(4) *Joan.* 19. 30.(5) *Joan.* 18. 31.(6) *Matth.* 8. 28; *Matth.* 9. *Luc.* 8. 22.

E' noto ancora , che quando egli ha stabiliti i ministri del suo regno spirituale , e lor ha date le regole della loro condotta , e segnata l'estensione del potere che lor affidava , non ne ha dato loro di sorta alcuna sul temporale . Quindi si vede che niun d'essi ha presa la menoma parte nel ministero della potenza temporale , a cui all'opposto si sono sottomessi , e che al tempo stesso che esercitavano il lor ministero spirituale senza alcun riguardo all'autorità delle potenze temporali che vi si opponevano , insegnavano ed osservavano essi medesimi l'ubbidienza a queste potenze , in ciò ch'era del lor ministero .

7. Da tutte queste verità siegue che le potenze spirituali hanno il lor esercizio in ciò che riguarda lo spirituale (1), e ch'esse non s'ingeriscono nel temporale: e che le potenze temporali hanno il lor esercizio nel temporale (2) e nulla intraprendono nello spirituale (3); che i due ministeri sono stabiliti immediatamente dalla mano di Dio , e che coloro ch'esercitano il potere in un de'due , sono sottoposti a coloro ch'esercitano il potere dell'altro in ciò che ne dipende . Si vede pertanto , che coloro che sono stati animati dallo spirito di Dio , han conformata la lor condotta a queste medesime regole , ed han

(1) *Matth.* 8. 28. *Marc.* 5. *Luc.* 8. 32.

(2) *Applica quoque ad te Aaron fratrem tuum , cum filiis suis de medio filiorum Israel , ut sacerdotio fungantur mihi. Exod.* 28. 1. *Sacerdos & Pontifex , in his quæ ad Deum pertinent , præsidebit. 2. Paralip.* 19. 11. *Omnis namque Pontifex , ex hominibus assumptus , pro hominibus constituitur , in his quæ sunt ad Deum &c. Hebr.* 5. 1.

(3) *Quæ ad Regis officium pertinent. 2. Paralip.* 19. 11.

mostrata la sommissione dovuta a ciascuna delle potenze di questi due ordini. Così quando Iddio scelse Natan al ministero spirituale della correzione di Davide, il potere temporale di questo re non impedì che il profeta non gli parlasse con una forza degna dell'autorità del ministero ch'egli esercitava, e questo principe ricevè con umiltà la correzione (1). Ma quando all'opposto il profeta medesimo volle sapere l'intenzione del re su la scelta del suo successore, e se voleva egli che fosse Salomone o Adonia, si avvicinò prostrandosi con un profondo rispetto, per supplicarlo di far noto chi de' due gli piacesse per regnar dopo lui (2).

10. Sarebbe facile il rilevare altri simili esempi, per far vedere come si dee distinguere l'autorità delle potenze spirituali da quella delle potenze temporali, ed in qual modo le hanno esercitate coloro che hanno seguite le giuste regole, limitando il lor ministero, senza lesione dell'altro. Ma basta pel disegno che ci siamo proposto, l'aver dato quest'idea generale de' due ministeri della religione e della politica, per discernervi lo spirito e l'uso dell'una e dell'altra, per vedervi i principi che le conciliano e le distinguono, e per giudicare per tutti questi aspetti della maniera ond'esse concorrono all'ordine della società.

11. Si potrà dire le potenze spirituali han fatte regole su le materie temporali, come sono nel diritto canonico quelle che riguardano i contratti, i te-

(1) 2. Reg. 12.

(2) 3. Regum, 1. 23.

testamenti, le prescrizioni, i delitti, l'ordine giudiziario, le regole del diritto, ed altre simili materie; come del pari si veggono leggi stabilite dalle potenze temporali in materie che riguardano lo spirituale, per esempio, alcune costituzioni de' primi imperadori cristiani, e le disposizioni de're in materia della fede e della disciplina ecclesiastica.

12. Ma ciò che vi ha nel diritto canonico circa le materie temporali, non può provare che le potenze ecclesiastiche regolano il temporale. Anzi si vede sul principio del diritto canonico, la distinzione delle leggi divine dalle leggi umane, le quali quivi si dice che sono le leggi de' principi; che queste leggi regolano i diritti su tutto ciò che gli uomini possono possedere; che anche i beni della chiesa le son conservati per l'autorità di queste leggi, perchè a' principi ha dato Iddio il ministero del governo temporale (1). Tutte le regole dunque che si veggono nel diritto canonico circa il temporale, debbono accordarsi con questo principio, il che non sembrerà difficile purchè si faccia riflessione all'uso che hanno nel diritto canonico le regole che riguardano il temporale. Poichè si vedrà, per esempio, che quelle dell'ordine giudiziario si rapportano alla giurisdizione ecclesiastica; quelle che stabiliscono le pene de' delitti, contengono le pene canoniche che la chiesa ordina per penitenza a' colpevoli; le regole che riguardano i contratti, i testamenti, le prescrizioni ed altre simili materie, non vi han rapporto che per lo spirituale, come pel divieto di certi negoziati agli

(1) *Distinft. 2. can. 1.*

ecclesiastici, per la religione, pel giuramento, per l'uso delle convenzioni su' beni delle chiese, e fra' particolari ecclesiastici, e per altre simili mire. Alcune di queste regole altro non sono che risposte de' papi a consulti, e finalmente quelle regole che possono esservi puramente spettanti al temporale fra' laici, non debbono considerarsi come regole se non nelle terre della santa sede, ove i papi sono principi temporali fuori delle quali non hanno altra autorità se non quella, che vogliono lor darne i principi che ne ricevono l'uso fra' loro sudditi; su di che può osservarsi che questa sorte di costituzioni canoniche sul temporale, fanno bastantemente conoscere, che sono naturalmente dell'autorità temporale; perchè la maggior parte sono state tratte dal diritto romano, benchè sia vero che alcune gli siano contrarie, del che non è necessario qui di parlare.

13. Circa poi alle regole che i principi possono aver fatte su le materie spirituali, non hanno essi estesa la lor autorità al ministero spirituale riservato alle potenze ecclesiastiche, ma hanno solamente impiegata la lor autorità temporale per far eseguire nell'ordine esteriore politico le leggi della chiesa; e le provvidenze de' re su tal soggetto ben si chiaman politiche, perchè tendono a mantenere quest'ordine ed a reprimere coloro che lo perturbano, violando le leggi ecclesiastiche, riguardo alle quali i principi fanno uso del loro potere, qualificandosi protettori, custodi, conservatori, ed esecutori di ciò che la religione insegna e prescrive.

14. Se alcuno in oltre opponesse, che in certe materie sembra che la giurisdizione temporale e la spi-

rituale si collidano scambievolmente, come allorchè la giurisdizione temporale giudica del possessorio de' benefizj, e quando la giurisdizione ecclesiastica giudica del temporale fra ecclesiastici, si risponde, che il possessorio de' benefici è una materia della giurisdizione temporale, la quale sola ha il diritto di congiunger la forza all'autorità per impedire le vie di fatto e reprimere gli usurpatori; e che il diritto de' giudici ecclesiastici di giudicar le materie temporali nelle cause degli ecclesiastici è stato accordato come un privilegio da' principi alla giurisdizione spirituale in favor della chiesa.

15. Si è procurato di dare, con tutto ciò che si è detto ne' capi precedenti ed in questo, un'idea generale del piano della società degli uomini, su' fondamenti naturali dell'ordine che Iddio ha stabilito, e di far vedere che i primi principj di quest'ordine sono le due prime leggi; che le obbligazioni che legano gli uomini in società, sono conseguenze di queste due leggi, e ch'essi sono nel tempo stesso le sorgenti di tutti i doveri ed i fondamenti delle diverse spezie di leggi; e si è incominciato da questi principj generali a discendere a' principj proprj alle leggi civili. Resta ora, prima di passare ad esaminare particolarmente queste leggi e le lor materie, di considerar più da presso la natura e lo spirito delle leggi in generale, ed i caratteri che distinguono le lor differenti specie, a fine di scoprirvi li fondamenti di molte regole essenziali per la cognizione e pel buon uso delle leggi civili, e questa sarà la materia de' due seguenti capi.

CAPITOLO XI.

*Della natura e dello spirito delle leggi ;
delle lor differenti specie .*

S O M M A R I :

1. Due sorti di leggi, le leggi immutabili, e le leggi arbitrarie ; natura di queste leggi . 2. Esempio delle leggi immutabili . 3. Esempio delle leggi arbitrarie . 4. Origine delle leggi immutabili . 5. Origine delle leggi arbitrarie . 6. Prima cagione delle leggi arbitrarie , le difficoltà che nascono dalle leggi immutabili . 7. Primo esempio . 8. Secondo esempio . 9. Terzo esempio . 10. Quarto esempio . 11. Leggi immutabili contenute in queste sorti di leggi arbitrarie . 12. Seconda cagione delle leggi arbitrarie , le materie , il cui uso è stato inventato . 13. Le materie naturali hanno leggi arbitrarie , e le materie inventate hanno leggi naturali . 14. Esempi . 15. Poche leggi arbitrarie nelle materie naturali . 16. Molte leggi arbitrarie nelle materie arbitrarie . 17. Due sorti di leggi arbitrarie , quelle che sieguono dalle leggi naturali , quelle che regolano le materie inventate . 18. Quattro sorti di libri che comprendono le leggi arbitrarie che noi osserviamo, il diritto romano, il diritto canonico, le costituzioni e le consuetudini . 19. Le regole del diritto naturale non sono raccolte se non nel diritto romano . 20. Giustizia ed autorità di tutte le leggi ; differenze fra quella delle leggi naturali e quella delle leggi arbitrarie . 21. Osservazioni

su la distinzione delle leggi immutabili che non soffrono nè dispense nè eccezioni, e di quelle che ne soffrono. 22. Fondamento dell'eccezioni e delle dispense, e lor natura. 23. Importanza di distinguere i caratteri e lo spirito delle leggi. 24. Esempio della importanza di distinguere le leggi immutabili e le leggi arbitrarie. 25. Pericolo di offender il diritto naturale, sotto l'apparenza di preferirlo ad una legge arbitraria. 26. Esempio. 27. Discernimento dello spirito delle leggi per giudicare le quistioni. 28. Necessità dello studio delle leggi naturali: cagioni di questa necessità. 29. Due sorti di regole naturali; esempi dell'una e dell'altra sorte. 30. Leggi naturali che sembrano qualche volta abolite. 31. Differenti effetti di alcune leggi naturali. 32. Leggi divine ed umane, naturali e positive. 33. Osservazioni su la denominazione di leggi divine. 34. Distinzione delle leggi della religione e delle leggi politiche. 35. La religione e la politica hanno leggi comuni, e ciascuna ha le sue leggi proprie: esempio di queste tre sorti. 36. Le leggi comuni alla religione ed alla politica hanno i lor fini differenti nell'una e nell'altra. 37. Differenza fra le leggi arbitrarie della religione e le leggi arbitrarie della politica. 38. Delle leggi del governo temporale. 39. Diritto delle genti. 40. Diritto pubblico. 41. Diritto privato, o che regola gli affari fra particolari. 42. Diritto civile, o leggi civili. 43. Diverse maniere di concepire le leggi che compongono il diritto civile. 44. Divisione delle leggi nel diritto romano. 45. Diverse maniere di divider le leggi per mire diverse. 46. Diritto scritto, consuetudini. 47. Due

sorti di principj, uno di que' che possono ridursi in regole, e l'altro di que' che non possono fissarsi in modo di regole. 38. Osservazioni su queste due sorti di principj; passaggio al capo seguente.

1. **T**utte le differenti idee, che possono concepirsi delle diverse sorti di leggi, che si esprimono col nome di leggi divine ed umane, naturali e positive, della religione e della politica, del diritto delle genti, del diritto civile, e con qualunque altri nomi lor si possano dare, si riducono a due specie, che comprendono tutte le leggi di ogni natura: l'una delle leggi che sono immutabili, e l'altra delle leggi che sono arbitrarie. Poichè non ve n'è alcuna che non abbia l'uno o l'altro di questi due caratteri, ch'è importante di considerare, non solamente per concepire questa prima distinzione generale delle leggi in queste due specie, che dee precedere le altre maniere di distinguerle; ma perchè questi due caratteri fanno in tutte le leggi ciò che v'è di più essenziale nella loro natura; quindi la cognizione n'è necessaria e di grand'uso nelle leggi civili.

Le leggi immutabili sono così dette, perchè sono naturali, e sono sempre e da per tutto talmente giuste, che niuna autorità può nè cambiarle, nè abolirle; e le leggi arbitrarie sono quelle che possono da un'autorità legittima stabilirsi, ed abolirsi secondo il bisogno.

Queste leggi immutabili o naturali sono tutte quelle, che sono necessarie conseguenze delle due prime, e che sono talmente essenziali alle obbligazioni, che

formano l'ordine della società, che non si può cambiarle senza ruinare i fondamenti di quest'ordine; e le leggi arbitrarie sono quelle che posson esser differentemente stabilite, cangiate, ed anche abolite, senza violare lo spirito delle prime leggi, e senza offendere i principj dell'ordine della società.

2. Così com'è una conseguenza della prima legge il dover obbedire alle potenze, perchè Iddio le ha stabilite, e com'è una conseguenza della seconda legge che non si debbe offender alcuno, e che si dee rendere a ognuno ciò che gli spetta, le quali regole tutte sono essenziali all'ordine della società; quindi è, che queste leggi sono immutabili. Lo stesso avviene di tutte le regole particolari, che sono essenziali a quest'ordine, ed alle obbligazioni che seguono dalle prime leggi. Così è una regola essenziale all'obbligo di un tutore ch'essendo in vece di padre dell'orfano la cui cura gli è commessa, dee vigilare su la condotta della persona e sul governo de' beni di quest'orfano; ed è altresì una legge immutabile, che il tutore debba assumere una tal cura. Così è una regola essenziale all'obbligazione di chi toglie in prestito alcuna cosa da un altro, ch'ei debba conservarla, ed è del pari una legge immutabile, ch'egli è tenuto de' falli commessi contro questo dovere.

3. Ma le leggi che sono indifferenti alle due prime, ed alle obbligazioni che ne sono conseguenze, sono leggi arbitrarie. Quindi siccome è indifferente a queste due leggi ed all'ordine delle obbligazioni che sieno cinque, o sei, o sette testimonj in un testamento; che la prescrizione si acquisti per venti,

per trenta, o per quarant'anni; che la moneta vaglia più o meno; le leggi che regolano simili cose sono soltanto leggi arbitrarie, e sono indifferentemente regolate secondo i tempi ed i luoghi.

4. Da questa prima idea della natura delle leggi immutabili si vede ch'esse hanno la lor origine nelle due prime leggi, delle quali son semplici estensioni; e che per esempio quelle regole naturali dell'equità che sono state osservate, e le altre simili, altro non sono se non ciò ch'esige lo spirito della seconda legge in ogn'impegno, e ciò che quello dinota d'essenziale e di necessario.

5. Si posson osservare due differenti cagioni che han renduto necessario l'uso delle leggi arbitrarie che nel mondo si veggono.

La prima di queste due cagioni è la necessità di regolar certe difficoltà che nascono nell'applicazione delle leggi immutabili, quando queste difficoltà sono tali, che non vi si possa provvedere altrimenti che con leggi, e che le leggi immutabili non le regolino. Si potrà giudicare di queste sorti di difficoltà per alcuni esempj.

6. Per un primo esempio della necessità delle leggi arbitrarie, è una legge naturale ed immutabile che i padri debbano lasciare i lor beni a' lor figli dopo la lor morte, ed è del pari un'altra legge che si novera comunemente fra le leggi naturali, che ciascuno possa disporre de' suoi beni per un testamento.

7. Se si dà un'illimitata estensione alla prima di queste due leggi, un padre non potrà disporre di nulla; e si estende la seconda ad una libertà indefi-

nita di disporre di tutto, come l'accordava l'antico diritto romano, un padre potrà privare i suoi figli di ogni qualunque parte della sua successione e dar tutti i suoi beni agli estranei. Da queste conseguenze sì opposte che seguirebbero da queste due leggi indefinitamente estese, si vede che è necessario di dare all'una ed all'altra qualche restrizione che le concilii. E se tutti gli uomini si guidasser con la prudenza e con lo spirito delle prime leggi, ciascuno sarebbe un giusto interprete di ciò ch'esigerebbe da lui la legge, la qual vuole che i figli succedano a' padri, e di ciò ch'esigerebbe altresì quella la quale permette di disporre con un testamento; poichè egli saprebbe proporzionare le sue disposizioni allo stato de' suoi beni e della famiglia, ed a' suoi doveri verso i suoi figli e le altre persone, secondo potesse esser tenuto o a qualche riconoscenza, o a qualche liberalità. Ma perchè tutti non si guidano per questo spirito delle prime leggi, nè con la prudenza, ed alcuni abusando della libertà di disporre de' loro beni, o forse ignorando lo stato de' loro beni, e delle lor cose, contravvengono al lor dovere verso i lor figli; siccome non è giusto il lasciare una libertà indefinita a' que che possono abusarne, e come non è possibile il far per ognuno una regola particolare, è stato necessario, per conciliare queste due leggi, e per ridurle a regole comuni per tutti, che si facesse una legge arbitraria la quale limitasse la libertà di disporre in pregiudizio de' figli, e lor conservasse una certa porzione di beni de' lor genitori, di cui non potessero restar privi; e questa porzione fissata da una legge arbitraria, si chiama legittima.

8. Così, per un altro esempio; è una legge naturale ed immutabile, che colui ch'è il padrone di una cosa, ne resti sempre padrone, finchè se ne spogli volontariamente, o finchè ne sia spogliato per qualche via giusta e legittima, ed è del pari un'altra legge naturale ed immutabile, che i possessori non siano sempre in pericolo di esser turbati all'infinito, e che quegli che ha posseduto lungo tempo, sia creduto padrone, perchè gli uomini hanno naturalmente cura di non abbandonare ad altri ciò che lor appartiene, e non dee presumersi senza prove che un possessore sia usurpatore.

Se si estende troppo la prima di queste due leggi, che vuol che il padrone di una cosa non possa esserne spogliato se non per giusti titoli, ne seguirà che chiunque potrà mostrare ch'egli e coloro di cui egli rappresenta i diritti, sono stati padroni di uno stabile, ancorchè da più di un secolo avesser cessato di possederlo, ricupererà questo stabile e ne spoglierà il possessore, se con questo lungo possesso non può mostrare un titolo che abbia tolto il diritto al primo padrone. E se al contrario si estende troppo la regola che fa presumere, che i possessori sono padroni di ciò che posseggono, si farà perdere ingiustamente la proprietà a tutti coloro che non si troveranno in possesso.

Egli è evidente che la contrarietà a cui menerebbero queste due leggi, una delle quali reinvestirebbe questo primo padrone contro un antico possessore, e l'altra manterrebbe il nuovo possessore contro il vero padrone, esigeva che con una legge arbitraria si stabilisse, che coloro i quali si pretendesser proprietari

senza possedere, fosser tenuti a giustificare il lor diritto in un certo tempo, e che dopo questo tempo, i possessori, che non fossero stati turbati, fossero mantenuti. Ciò per l'appunto si è fatto con le leggi arbitrarie, le quali fissano il tempo delle prescrizioni.

9. Così, per un terzo esempio, è del diritto naturale, ed è legge immutabile, che le persone che non hanno ancora un uso fermo abbastanza della ragione, per difetto d'età, d'istruzione, di speranza, non possano amministrare i lor beni e i lor affari, e che possano farlo allorchè abbiano acquistato la ragione e la speranza sufficienti. Ma, come la natura non forma in tutti nella medesima età quella pienezza di ragione ch'è necessaria pel governo degli affari, ed in alcuni ciò avviene più presto, in altri più tardi, l'uso di questa legge ha prodotto la necessità di una legge arbitraria che fosse di regola comune a tutti. Quindi alcuni governi han lasciato a' padri la libertà di regolare fino a qual età i lor figli dovessero restare sotto la condotta di un tutore (1); ed altri han determinato un momento dell'età, prima del quale le persone fossero nello stato che si chiama età minore, e dopo cui divenisser maggiori.

10. Così, per un ultimo esempio, è del diritto naturale, che chi compra non abusi della necessità in cui si trova il venditore, e non compri a un vile prezzo (2). Ma perchè sarebbe di una conseguen-

(2) Sub tutoribus usque ad praefinitum tempus a patre. *Gelita* 4. 2.

(2) *Leviticus* 25. 14.

troppo incomoda al commercio che fossero annullate tutte le vendite per le quali una cosa fosse venduta men del suo giusto prezzo; si è determinato con una legge arbitraria, che le vendite non fossero disciolte per causa della viltà del prezzo, se non nel caso che un fondo si trovasse venduto meno che per la metà del suo giusto valore. E si dissimula pel pubblico bene l'ingiustizia di que' che comprano per un prezzo men vile di questa lesione, purchè non concorrano circostanze particolari che obblighino a disciogliere la vendita.

11. Convien osservare in tutti questi esempj, e negli altri simili delle leggi arbitrarie, che sono conseguenze delle leggi immutabili, che ciascuna di queste leggi arbitrarie ha due caratteri importanti a riconoscersi ed a distinguersi, e che fanno come due leggi in una. Poichè in queste leggi vi è una parte di ciò che esse impongono, ch'è un diritto naturale, e un'altra parte ch'è arbitraria. Così la legge che determina la legittima de' figli, racchiude due disposizioni, una che ordina che i figli partecipino della successione de' lor padri, e questa è legge immutabile; e l'altra che regola questa porzione al terzo, o alla metà, o più o meno, e questa è legge arbitraria; poichè potevan essere o i due terzi o i tre quarti, come il legislatore avesse voluto.

12. La seconda cagione delle leggi arbitrarie, è stata l'invenzione di certi usi creduti utili alla società. Così, per esempio, si sono inventati i feudi, i censi, le compre d'annue entrate, le ricupere, i sostituzioni, ed altri simili usi il cui stabilimento è

stato arbitrario. E queste materie che sono dell'invenzione degli uomini, e che per questa ragione potrebbero chiamarsi materie arbitrarie, sono regolate con una lunga serie di leggi della stessa natura.

Così si vede nella società l'uso di due sorti di materie: poichè molte sono sì naturali e sì essenziali al più frequenti bisogni, che sono sempre state in uso in tutti i luoghi, come la permuta, la locazione, il deposito, il mutuo, e molte altre convenzioni, le tutele, le successioni, e molte altre materie inventate, che sono in uso. Ma convien osservare che queste materie medesime, onde gli uomini hanno inventato l'uso, han sempre il lor fondamento in qualche principio dell'ordine della società. Così, per esempio, i feudi hanno il lor fondamento, non solo su la libertà generale di formare ogni sorta di convenzioni, ma ancora su l'utilità pubblica, che si è creduta nell'impegnare al servizio del principe in tempo di guerra coloro, a' quali i feudi ed i soffendi sono conceduti, non meno che i lor successori.

Così le sostituzioni hanno per fondamento la libertà generale di disporre de' propri beni, il fine di conservare i beni nelle famiglie, l'utilità di togliere a certi eredi o legatari la libertà di disporre, ond'essi potrebbero abusare, ed altri simili motivi.

13. Convien osservare altresì, in proposito di queste materie inventate, che ancorchè sembri ch'esse non debbano essere regolate se non da leggi arbitrarie, hanno nulladimeno molte leggi immutabili.

14. Si vede parimente che le altre materie che possono chiamarsi naturali, non sono regolate solamente da leggi naturali ed immutabili, ma hanno ancora

leggi arbitrarie. Così è una legge immutabile nella materia de' feudi, che debbano osservarsi le condizioni disposte nel titolo della concessione del feudo. Così nella materia naturale delle tutele, è una legge arbitraria quella che ha definito il numero de' figli che rende esente da questo peso.

15. Di modo che in tali esempi, si vede come negli altri già noverati, che in tutte le materie naturali e nelle altre, v'è l'uso misto di leggi immutabili e di leggi arbitrarie, ma con questa differenza che nelle materie naturali, la maggior parte sono leggi immutabili; ed all'opposto v'è un'infinità di leggi arbitrarie nelle altre materie che sono state inventate.

16. Così vediamo nel diritto romano che come la maggior parte delle materie che vi si trovano di nostro uso, sono materie naturali, le regole che le riguardano sono quasi tutte del pari leggi naturali: ed all'opposto come la maggior parte delle materie de' nostri statuti, sono materie arbitrarie, la maggior parte delle lor regole sono ancora arbitrarie, e differenti in vari luoghi.

17. Le leggi arbitrarie sono dunque di due sorti, secondo le due cagioni che le hanno prodotte. La prima è di quelle leggi arbitrarie che sono state conseguenze delle leggi naturali, come quelle che determinano la legittima de' figli, l'età maggiore, ed altre simili; e la seconda è di quelle che sono state inventate per regolare le materie arbitrarie, come sono le leggi che regolano i gradi di sostituzioni, i diritti di censo ne' feudi, ed altre simili.

18. Tutte le leggi arbitrarie di queste due specie

sono contenute in quattro sorti di libri di cui noi facciamo uso in Francia, e sono il diritto romano, il diritto canonico, le ordinanze e gli statuti. Ciò fa che possiamo distinguere per un altro aspetto quattro specie di leggi arbitrarie, che sono in uso in questo regno.

* La prima comprende alcune leggi arbitrarie del diritto romano da noi ricevute, e che hanno la loro autorità per l'uso che noi diam loro; come per esempio è quella legge che si è osservata, della rescission delle vendite per lesione di più di metà del giusto prezzo; le leggi che determinano le forme de' testamenti, il tempo delle prescrizioni, e le altre che sono ricevute, o *in tutto il regno*, o *soltanto in alcune provincie*.

* La seconda sorte è quella delle regole arbitrarie del diritto canonico, che sono state ricevute fra noi. Come sono molte regole nelle materie beneficali, ed in altre materie ecclesiastiche, ed alcune ancora nelle materie del diritto civile.

* La terza è delle leggi arbitrarie che sono stabilite dalle costituzioni come quelle che determinano i diritti del demanio, le pene de' delitti, l'ordine giudiziario, e molte altre materie di diverse nature.

* La quarta sorte di leggi arbitrarie è di quelle che si chiamano consuetudini, che regolano diverse materie, come *della patria potestà, delle restituzioni concedute a' pupilli, delle servitù, ec.* e molte altre. E tutte queste consuetudini sono leggi arbitrarie, che su le materie medesime sono differenti in varj luoghi. E perchè queste consuetudini erano una specie di leggi che non essendo scritte,
non

non si conservavano che per l'uso, e perchè sovente quest'uso era incerto, furon accolte e messe in iscritto, e così hanno acquistata l'autorità di leggi.

19. Noi abbiamo dunque l'uso delle leggi naturali e delle leggi arbitrarie. Ma con questa differenza tra queste due sorti di leggi, che tutte le leggi arbitrarie che abbiamo, essendo comprese nelle costituzioni, negli statuti, e nelle leggi arbitrarie del diritto romano, e del diritto canonico, che osserviamo come consuetudini, hanno un'autorità fissa e determinata. Ma delle leggi naturali, siccome non ne abbiamo la serie che ne' libri del diritto romano, ove non sono in ordine, ma mescolate con molte altre che non sono nè naturali, nè di nostro uso, hanno un'autorità indebolita da questa mischianza il che fa che molti o non vogliono, o non sanno discernere ciò ch'è sicuramente giusto e naturale, da ciò che non è ricevuto dalla ragione e dall'uso nostro (1). Su di che si può osservare ciò che abbiamo detto nella prefazione.

20. Si può riconoscere, per questa distinzione delle leggi naturali e delle leggi arbitrarie, e per le osservazioni che sono state fatte su queste due specie di leggi, quali sono i differenti caratteri della lor giustizia e della lor autorità. E come la giustizia e l'autorità delle leggi lor dà la forza che debbono avere su la nostra ragione, egli è importante di considerare e di distinguere, qual è

(1) "Nel corrente secolo il diritto naturale è ridotto per principj a scienza compiuta in varj libri, il cui uso è divenuto comune."

l'autorità e la giustizia delle leggi naturali, e quale quella delle arbitrarie.

* La giustizia universale di tutte le leggi consiste nel lor rapporto con l'ordine della società ond'esse son regole. Ma v'è questa differenza fra la giustizia delle leggi naturali e la giustizia delle leggi arbitrarie, che le leggi naturali essendo essenziali alle due prime leggi ed alle obbligazioni che ne sono conseguenze, sono essenzialmente giuste, e la lor giustizia è sempre la medesima in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Ma essendo le leggi arbitrarie indifferenti a questi fondamenti dell'ordine della società di modo che non ve n'è alcuna che non possa cambiarsi o abolirsi senza sconvolgerlo; la giustizia di queste leggi consiste nell'utilità particolare che si trova a stabilirle, secondo che i tempi ed i luoghi possono esigerlo.

* L'autorità universale di tutte le leggi consiste nell'ordine divino che sottomette gli uomini alla lor osservanza, ma come v'è differenza fra la giustizia delle leggi naturali e la giustizia delle leggi arbitrarie, la lor autorità si distingue ancora in un modo proporzionato alla differenza della loro giustizia.

Le leggi naturali essendo la giustizia medesima, hanno un'autorità naturale su la nostra ragione, la quale ci è stata data per conoscere la giustizia e la verità e per sottomettervici. Ma perchè non tutti gli uomini hanno la ragione sì pura che riconoscano questa giustizia, o il cuore sì retto che vogliano ubbidirle; la politica dà a queste leggi un altro impero, indipendente dall'approvazione degli uomini, per l'autorità delle potenze temporali che astringono ad

osservarle. Ma l'autorità delle leggi arbitrarie consiste soltanto nella forza, che lor dà la potenza di coloro che hanno il diritto di far leggi, e nell'ordine di Dio che comanda di ubbidire.

Questa differenza fra la giustizia e l'autorità delle leggi arbitrarie ha questo effetto, che laddove le leggi arbitrarie, naturalmente ignote agli uomini, sono come fatti che possono ignorarsi, niuno può dire all'opposto d'ignorar le leggi naturali, le quali sono essenzialmente giuste, e l'oggetto naturale della ragione; come niuno può dire di esser privo del lume della ragione che ce le insegna. Per ciò le leggi arbitrarie non incominciano ad avere il lor effetto, se non dopo che sono state pubblicate. Ma le leggi naturali lo hanno sempre senza che sian pubblicate. E siccome non possono esser cambiate nè abolite, e come hanno da loro stesse la lor autorità, obbligano sempre gli uomini, senza che alcuno possa allegarne ignoranza.

21. Ma sebbene le leggi naturali siano essenzialmente giuste, e non possano esser cambiate, non dee concludersi che per esser tali leggi immutabili e non soggette a cambiamento, sian esse tutte tali, che non soffrano veruna eccezione. Poichè di molte leggi immutabili vi son eccezioni e dispense, senza che quelle perdano il carattere di leggi immutabili; come all'opposto molte ve ne sono che non ammettono dispensa nè eccezione.

Questa differenza che distingue queste due sorti di leggi ha il suo fondamento su questa verità, che la giustizia e l'autorità delle leggi è in ragione del lor rapporto con l'ordine della società e con lo spi- *

rito delle prime leggi: di modo che, se quest'ordine e questo spirito esigono di restringerne alcune, o con eccezioni, o con dispense, esse ammettono questi temperamenti: e se nulla può cambiarsene senza offender quest'ordine e questo spirito, esse non ammettono dispensa nè eccezione. Ma quelle leggi stesse che ne comportano, non lasciano di esser immutabili; poichè è sempre vero ch'esse non possono esser abolite, e che sono sempre regole sicure e irrevocabili, benchè siano men generali, a cagione di queste eccezioni e dispense. Si intenderanno meglio sì fatte verità in alcuni esempj.

Così le leggi che ordinano la buona fede, la fedeltà, la sincerità, e vietano la frode, il dolo, e qualunque soperchieria, sono leggi onde non può darsi dispensa nè eccezione.

Così al contrario la legge che proibisce il giuramento, soffre la dispensa del giuramento giudiziario, allorchè bisogna far testimonianza di una verità; e si adopra ancora il giuramento per confermare l'obligazione di coloro che sono investiti di qualche carica.

Così la legge che ordina di eseguirsi le convenzioni, ammette l'eccezione e la dispensa del minore, il quale si è imprudentemente impegnato in danno suo.

Così la legge che ordina che il venditore difenda la cosa venduta contro chiunque potesse pretendervi, può esser derogata da un'espressa convenzione, la quale disobblighi il venditore da ogni altra evizione fuorchè per fatto proprio; o perchè per tale riguardo egli ha venduto a un minor prezzo, o per altri


motivi i quali giustifichino, ch'egli sia disobbligato dall'evizione.

22. E' facile riconoscere in questi pochi esempi, che quest'eccezioni e queste dispense hanno il lor fondamento nello spirito delle leggi; e che son esse medesime altre leggi, che non alterano il carattere delle leggi immutabili delle quali sono eccezioni; e che così tutte le leggi si conciliano le une con le altre e si accordan fra loro per lo spirito comune che fa la giustizia di tutte insieme. Poichè la giustizia di ciascuna legge è ristretta a' suoi limiti, nè alcuna si estende a ciò ch'è altrimenti disposto da un'altra legge. E ben si conosce in tutte le eccezioni e le dispense ragionevoli, ch'esse sono fondate su qualche legge. Di modo che bisogna considerare le leggi che ammettono eccezioni, come leggi generali, le quali provvedono a ciò che accade generalmente; e le leggi che sono eccezioni o dispense, come regole particolari atte a certi casi; ma le une e le altre sono leggi e regole egualmente giuste, secondo il lor uso e la lor estensione.

23. Tutte queste riflessioni su la distinzione delle leggi immutabili e delle leggi arbitrarie; su la lor natura, su la lor giustizia, su la lor autorità, fanno conoscere quanto importante sia il considerare per tutti questi aspetti qual è lo spirito di tutte le leggi; il discernere il lor carattere di leggi immutabili, o di leggi arbitrarie; il distinguere le regole generali e l'eccezioni, e il far le altre distinzioni che abbiamo osservate; e lo stesso potrà dirsi di quelle onde poi parleremo. Frattanto pur troppo vediamo per esperienza, che sebbene i fondamenti di tutte

queste osservazioni siano reali e naturali, sembra che molti le ignorino, o le disprezzino, e nè meno conoscano la semplice differenza fra leggi immutabili e leggi arbitrarie; di modo che tutte le ravvisano indistintamente, come di una stessa natura, di una stessa giustizia, di una medesima autorità, di un medesimo effetto. Poichè siccome esse tutte compongono una mescolanza infinita di regole di tutte le materie, e naturali ed inventate, e tutte hanno un solo nome di leggi, molti non conoscono in questa confusione i caratteri che le distinguono, e prendono sovente le regole naturali per semplici leggi arbitrarie, specialmente quando queste regole non han l'evidenza de' primi principj onde dipendono, e de' quali sono conseguenze un pò lontane. Allora non discernendo il legame di queste regole co' lor principj non veggono nè tampoco il fondamento e la certezza della lor verità.

E come all'incontro le leggi arbitrarie sono sempre in evidenza, perchè sono scritte e contengono disposizioni sensibili, e la maggior parte si comprendono senza raziocinio, molti ricevono maggior impressione dall'autorità delle leggi arbitrarie che dalle regole naturali, le quali non penetrano sì sensibilmente lo spirito; ed il difetto di questa penetrazione e delle altre riflessioni necessarie per far buon uso delle leggi, e per dare a ciascuna il suo giusto effetto, rende pericolosi quegli uomini che con uno spirito poco giusto, e con una memoria ripiena di un ammasso di leggi di qualunque natura, le riguardano per falsi aspetti, ne fanno cattive applicazioni e specialmente quando si studiano, come fan molti,



di trovar le leggi non per la ragione, ma per la causa che hanno abbracciata, e solo pensano di dare alle regole un'estensione proporzionata al senso di cui fa loro mestieri.

E' cosa facile il vedere con la sperienza in quanti modi erran coloro che confondono così le leggi; e riflettendo semplicemente su' diversi sentimenti che trionfano nelle dispute di ogni natura, si vede che que' che cadono in qualche errore, non intoppano se non per difetto di alcuna di queste osservazioni; e che coloro che ben ragionano, discuoprono la verità, perchè discernono le maniere di distinguere, di scegliere e di applicare le regole, anche senza fare riflessioni su' principj naturali che lor somministrano questo discernimento.

24. Ma benchè sia facile a concepirsi, senza soccorso di alcun esempio particolare, quanto è importante, nell'applicazion delle regole, il conoscere la lor natura, il loro spirito ed il lor uso; pure potendosi credere, che di tutto ciò ch'è necessario di considerare nelle leggi, sia facilissimo il vedere la distinzione di quelle che sono naturali ed immutabili, da quelle che sono arbitrarie; e potendo sembrare di non esser facile ingannarsi per difetto di questo accorgimento, egli è importante il mostrare con un esempio evidentissimo, che spesso si è in pericolo di smarrirsi per mancanza di questo, che sembra sì facile discernimento.

Tutti coloro che hanno qualche cognizione del diritto romano, possono saper questa legge tratta da una decisione di Papiniano, che vuole che la sostituzione pupillare escluda la madre dalla sua legitti-

ma; vale a dire, che se un padre sostituisce un congiunto, o un estraneo al suo figlio, per succedergli nel caso che questo figlio muoja prima della pubertà, questo sostituto gli succederà, anche restando superstite la madre di questo fanciullo, e per questa sostituzione, ella sarà privata della sua legittima (1)

Questa decisione è fondata su questo pensiero di Papiniano: che non è già il figlio che priva sua madre de' beni; ma il padre il quale, per la libertà che avea di disporre, li ha fatti passare a un sostituto.

Se si esamina questa decisione, sembra che ciò che formava la disputa, era l'opposizione apparente fra una legge naturale ed una legge arbitraria; e che si è preferito alla legge naturale che chiamava la madre alla successione del figlio, la legge arbitraria, che permetteva al padre di sostituire, estendendo la libertà di disporre, fino a privar la madre della sua legittima, per far passare i beni al sostituto.

Non si riferisce quì questo esempio per diminuire la stima di un così celebre giureconsulto. Sappiamo ch'egli giudicava così, secondo i principj di quell'antica giurisprudenza de' Romani, che favoriva la libertà di disporre per testamento, e che alla prima era stata portata fino all'eccesso di permettere a' padri di diredare i lor figli senza cagione. E per lo spirito di questo principio egl' inventò questa sotti-

(1) Sed nec impuberis filii mater, inofficiosum testamentum dicit, quia pater hoc ei fecit, & ita Papinianus respondit, L. 2. §. 1. ff. de inoff. test.

gliezza, che non era già il figlio che faceva questo torto alla madre, ma il padre, *quia pater hoc ei fecit*.

Quindi essendo fondata questa decisione sul principio di quella illimitata libertà di disporre de' suoi beni per un testamento, anche in pregiudizio della legittima de' figli, che non conviene a' principj naturali, nè a quelli che sono in uso fra noi, non dobbiamo adottare per regola una sottigliezza oltraggiosa ad un figlio, cui privava della sua legittima su' beni del padre, e ad una madre, che privava della legittima su' beni del figlio, e che faceva passare tutti i beni del testatore al sostituto, senza che il figlio potesse nulla trasmettere a' suoi eredi.

Può dunque mettersi questa sottigliezza nel numero di molte altre del diritto romano, che noi rigettiamo, perchè dovendo adottarlo come la ragione scritta, dobbiamo escludere tali sottigliezze che offendono il diritto naturale e la ragione. Ed oltre che non vi è bisogno di autorità per provare, che dee preferirsi il diritto naturale alle sottigliezze, questa verità può ancora fondarsi su l'autorità di questo medesimo giureconsulto, che in un'altra questione molto simile decise in favore del diritto naturale. Un avo paterno aveva al figlio del suo figlio, nel caso che morisse prima dell'età di trent'anni, sostituito il zio, figlio del testatore medesimo. Avvenne il caso che il nipote morì prima dell'età di trent'anni, ma lasciò figli. Per questa circostanza, Papiniano decise in favore di questi figli, che la sostituzione era svanita, per la ragione che l'equità voleva che si congetturasse, che il testatore non si

era espresso abbastanza, e che non ostante di non aver parlato del caso che il suo nipote avesse figli, egli non avea voluto privar questi figli della successione del loro padre (1). Una simile congettura nel primo caso della sostituzione pupillare avrebbe potuto far presumere, che il padre non avea preveduto che il figlio dovesse morire prima della sua madre; ed era cosa più facile al padre nel secondo caso il prevedere, che suo nipote avrebbe potuto prima de' trent'anni aver figli, che nell'altro del primo caso della sostituzione pupillare il prevedere, che il nipote non dovesse sopravvivere alla sua madre. Quindi si potrebbe presumere che la sua intenzione non era di chiamare il sostituto, se non nel caso che la madre fosse premorta quando il figlio morirebbe.

25. Ma se è cosa importante il non offender l'equità naturale per sottigliezze e false conseguenze tratte dalle leggi arbitrarie, come si vede in questo, e si potrebbe facilmente vedere in altri esempj; fa mestieri altresì di badare, che sotto pretesto di preferir le leggi naturali alle leggi arbitrarie, non si estenda una legge naturale oltre i giusti limiti, ne quali la circoscrive una legge arbitraria, che la concilia con un'altra legge naturale, e che dà ad entrambe il giusto effetto, e che così non si offenda quest'altra legge naturale, credendo di non alterare se non la legge arbitraria.

(1) Cum avus filium ac nepotem ex altero filio hæredes instituisset, a nepote petit, ut, si intra annum trigesimum moreretur hæreditatem patruo suo restitueret. Nepos liberis relictis, intra ætatem superscriptam vita decessit. Fideicommissi conditionem, conjectura pietatis, respondi defecisse, quod minus scriptum, quam dictum fuerat, inveniretur, l. 102, ff. de condit. & demonstr.

26. Così per esempio è una legge naturale, che chi ha cagionato qualche danno, sia obbligato a ripararlo. Ma se si desse a questa legge tal estensione, che si volesse obbligare il debitore il quale non ha pagato nel termine, a rifar tutto il danno che potrebbe soffrire il creditore per mancanza di questo pagamento, come se i suoi beni fossero stati sequestrati e venduti da un creditore del creditore, o se la sua casa fosse ruinata, per non aver potuto, per mancanza del denaro, ristaurarla; una simile applicazione della legge, sebbene giusta e naturale, che obbliga a rifare il danno cagionato, sarebbe ingiusta perchè offenderebbe una legge arbitraria, che regola a qual rifazione di danni può esser tenuto il debitore che manca al pagamento, riducendoli alla compensazione che si chiama interesse, e ch'è fissata ad una certa porzione della somma dovuta, la quale presentemente è il ventesimo, e perchè offendendo questa legge arbitraria si offenderebbero due leggi naturali che ne sono il fondamento; una è, che gli uomini non siano tenuti per gli avvenimenti non preveduti, che sono gli effetti dell'ordine divino e de' casi fortuiti, anzichè conseguenze che possono a loro ragionevolmente imputarsi; e l'altra che vuole, che la diversità infinita de' varj danni che soffrono i creditori che non sono soddisfatti sia ridotta ad una regola di compensazione uniforme e comune a tutti i casi, che provengono da una medesima cagione comune di mancanza di pagamento nel termine, senza che si distinguano gli avvenimenti che cagionano le differenti specie di perdite. Poichè, oltre di esser la differenza delle perdite un effetto della diffe-

tenza de' casi fortuiti de' quali niuno può esser tenuto, la diversità de' danni sarebbe una sorgente di tante liti, quanti sarebbero i creditori che vorrebbero distinguersi per la qualità della perdita, che il difetto di pagamento lor avrà cagionata (1).

27. Si vede in oltre in questo esempio, come si vede negli altri, che abbiamo rapportati per dimostrare la necessità delle leggi arbitrarie; che vi sono difficoltà per le quali è necessario di fissare una regola generale con leggi arbitrarie. Ma vi sono altre infinite difficoltà, che nascono giornalmente nell'applicazione delle leggi su le dissensioni fra particolari, nelle quali non è necessario nè possibile di stabilire regole precise; le decisioni di queste sorti di difficoltà dipendono da coloro, che han da giudicare; ciò esige da una banda il buon senso, e dall'altra la cognizione de' principj e delle particolari regole per giudicare dell'opposizione apparente fra le regole che fondano i sentimenti contrarj, e che fanno nascere la difficoltà, e per discernere per lo spirito di queste regole i limiti e l'estensione che conviene lor dare, e le conseguenze che seguiranno dal restringer troppo l'una o l'altra, o dall'estenderla troppo. Con queste mire e con le altre de' principj dell'interpretazione delle leggi, di cui abbiamo parlato, e di quelle che spiegheremo al lor sito, si può pervenire alle giuste applicazioni delle regole.

28. Ciò che qui osserviamo della necessità di conoscere le particolarità delle leggi, riguarda principi

(1) "Vedi l'articolo 12. della sezione 2. del contratto di vendita, ed il principio del titolo de' danni ed interesse."

palmente le leggi naturali. Poichè sebbene sembri che la ragione insegni le leggi naturali, e che sia più facile il ben intender queste che le leggi arbitrarie, che sono naturalmente ignorate, è molto più difficile e importante il sapere le leggi naturali che le leggi arbitrarie; perchè, laddove queste sono limitate, e per apprenderle d'altro non fa mestieri che di memoria, le leggi naturali che determinano le materie più comuni e più importanti, sono in maggior numero, e sono propriamente l'oggetto dell'intelletto. Laonde due ragioni esigono indispensabilmente uno studio profondo di queste leggi.

La prima di queste ragioni è, che siccome queste regole naturali sono in gran numero, la lor diversità e la lor moltitudine fa ch'esse non si presentano tutte alla considerazione di tutti: e il solo raziocinio non basta per trovarle ed applicarle a tutti li bisogni, come si scorge nella sola lettura di tutte queste regole nelle materie particolari.

La seconda ragione della necessità di ben sapere le leggi naturali è, che queste leggi sono i fondamenti di tutta la scienza del diritto, e che ragionando co' principj delle leggi naturali, si esaminano e si risolvono le questioni di ogni natura, o ch'esse nascano dall'opposizione apparente di due leggi naturali, o da quella fra una legge naturale ed una legge arbitraria, o solamente dall'opposizione fra due leggi arbitrarie, giacchè ne nascono infinite di tutte queste sorti. Ed è facile il vedere, che come per decider le questioni, convien ragionare su la natura e su lo spirito delle regole, sul lor uso, su' loro limiti, su la lor estensione, e su d'altre simili

vedute; non possono fondarsi i ragionamenti, nè formarsi le decisioni, se non che su' principj naturali della giustizia e dell'equità.

19. Bisogna osservare ancora su la necessità dello studio delle leggi naturali, ch'esse sono di due sorti. Una di quelle ond'è convinto lo spirito senza raziocinio, per l'evidenza della lor verità; come sono queste regole, che le convenzioni son leggi per coloro che le formano, che il venditore debb'esser tenuto di evizione, che il depositario dee restituire il deposito. E l'altra è di quelle regole che non hanno quest'evidenza, e la cui certezza non si scuopre se non ragionando, per vedere i lor legami co' principj ond'esse dipendono. Questa seconda sorte di regole e la necessità dello studio per saperle si riconoscerà negli esempi che seguono.

Se una persona che non ha figli fa una donazione de' suoi beni, e dopo fattala abbia figli, è regola che la donazione non sussiste più; e questa regola è di un'equità naturale ed evidente.

Poichè la natura destina a' figli i beni de' lor padri (1); e si dovea sottindere, che chi donava non avendo figli, non avrebbe donato se ne avesse avuti o sperato di averne, ciò ch'era una tacita condizione nella sua donazione, di non dover sussistere se non in caso ch'egli non avesse figli. Ma se avviene che questi figli sopravvenuti dopo la donazione, muojano prima che il donatore abbia fatto alcun atto per rivocarla, nasce un dubbio di sapere, se la donazione è confermata da questa morte de' figli, o

(1) Si filii & hæredes. Rom. 2, 17. Esdr. 1, 6. 12.

se resta nulla. E non è cosa tanto chiara che la donazione sia nulla in questo caso, come è chiaro ch'è nulla finchè vivono i figli; poichè come la donazione era rievocata in favore de' figli, può dubitarsi, se cessando questo motivo per la lor morte, la legge che annullava la donazione dee cessare ancora; e se la donazione riacquisti il suo vigore, o se all'opposto annullata una volta dalla sopravvenienza de' figli, lo sia per sempre, di modo che questa nascita faccia tornare i beni nella famiglia per restarvi, secondo l'espressione della legge del diritto romano, che ha fatta la regola della rievocazione delle donazioni per la nascita de' figli; poichè in questa legge si dice che i beni ritornano al donatore per restarne padrone e disporne a sua volontà (1). Ciò sembra che tacitamente decida che la donazione resta annullata, e questa regola è del numero di quelle, la cui evidenza non è sì perfetta.

Aggiungeremo soltanto un secondo esempio, fra mille simili che se ne veggono nelle leggi.

Se due persone che litigano, transigono e terminano così la lor causa, non v'è dubbio, che debba la transazione eseguirsi. E' questa una regola che s'intende senza che quì si ragioni. Ma se avviene ch'essendo la causa in istato di esser decisa, sia pronunziata una sentenza, prima che le parti abbian transatto, e che nell'ignoranza di questa sentenza esse transigano, non si discerne con la medesima evidenza, se la transazione annulli la sentenza, o se la sentenza annulli la transazione; poichè in genera-

(1) " Vedi articolo 4. della sezione 3. delle donazioni.

le la regola vuole che le transazioni si esiguiscano, ma nel caso di una transazione di lite già terminata con una sentenza, cessa questa regola, perchè non si transige se non su le cause indecise, e non si cedono i propri diritti se non pel timore e nel pericolo di un contrario evento. Così nel caso in cui la lite non è più indecisa e non v'è più l'incertezza nè il pericolo, l'ignoranza di colui ch'è favorito dalla sentenza, non debbe impedire l'effetto che dà l'autorità della cosa giudicata alla verità ed alla giustizia. Così dispone la legge, quando sono giudizj onde non vi sarebbe appellazione. E questa regola è ancora di quelle che non hanno da per loro tal evidenza, che niuno possa dubitarne (1).

In questi due esempj si vede la differenza fra le regole la cui equità si riconosce alla prima senza ragionamento, e quelle nelle quali non si ravvisa l'equità senza qualche riflessione. Ma benchè sia vero in questi esempj ed in molti altri simili, che nel caso in cui l'equità naturale non forma così evidentemente la decisione, sembra che si potrebbe indifferente-mente prender per regole e l'una e l'altra delle opinioni contrarie, e che così la regola ch'è scelta non dovrebbe esser riguardata come una legge naturale, ma solamente come una legge arbitraria; pure è vero che tutte le regole di questa natura, che sono numerose nel diritto romano, e che determinano all'una delle opinioni opposte per qualche principio dell'equità naturale, sono considerate, non come leggi semplicemente arbitrarie, ma come leg-

(1) "Vedi l'art. 7, della sezione 2, delle transazioni,

gi naturali, nelle quali è prevaluta la ragione dell'equità ed ha stabilita la decisione. Quindi riguardiamo tutte queste sorte di leggi come la ragione scritta, vale a dire ciò che la ragione sceglie fra' sentimenti opposti. E non consideriamo come leggi semplicemente arbitrarie se non quelle, le cui disposizioni sono tali, che non potrebbe dirsi che una legge differente fosse contraria a' principj dell'equità. Così per esempio egli è del tutto indifferente all'equità naturale, che ne' cambiamenti de' possessori si dovesse pe' feudi un diritto di livello, o altro simile, o che non se ne debba altro che il semplice omaggio; che i laudemj siano dovuti solamente per le vendite, o per ogni sorta di acquisti; che vi sia un *antefato* per consuetudine senza convenzione, o che non si debba se non sia convenuto. Così queste ed altre simili cose sono differentemente in varj luoghi disposte, senza che alcuno possa pretendere che queste regole sian leggi naturali, e sono ricevute per la semplice autorità che le ordina o che le approva, e come leggi puramente arbitrarie. Ma le regole che si traggono dalle leggi rapportate nel diritto romano, come quelle che abbiamo rilevate, hanno il carattere di leggi naturali, pe' principj dell'equità naturale, da cui sono tratte.

30 E' ancora necessario il notare, a proposito della distinzione delle leggi naturali, e delle leggi positive o arbitrarie, che alcune regole del diritto naturale sembrano qualche volta abolite da leggi contrarie, come se fossero pure leggi arbitrarie. Così la legge che chiama alla successione di un padre le femmine e i maschi, è una legge totalmente naturale; e frat-

tanto essa non era in uso nella legge giudaica, per la quale le figlie non succedevano a' lor padri quando v'erano i maschi. E fu una questione in cui gli Ebrei consultarono Dio, per sapere se le figlie superstiti senza fratelli potessero succedere ne' beni de' lor padri; e in questo caso lor fu ordinato che succedessero (1).

Ma benchè sembri per questa legge ch' esclude così le femmine, che possa dirsi, che non è dunque del diritto naturale che le figlie succedano, o che il diritto naturale può esser abolito; pure egli è vero ch'è stato sempre e sarà sempre del diritto naturale che le femmine, le quali sono nel numero de' figli, succedano a' loro padri, e sempre altresì sarà vero che il diritto naturale non si abolisce. Ma un altro principio di equità naturale escludeva le figlie dal succedere co' lor fratelli, e senza che si facesse ingiustizia alle figlie; poichè in vece del diritto di succedere, la legge lor dava una dote per maritarle (2), e questa condizione delle femmine nulla aveva d' ingiusto, e che non fosse naturale, perchè con la lor dote trovavano nella famiglia in cui entravano i vantaggi che potevano lasciare a' lor fratelli. E noi vediamo alcune consuetudini ch' escludono le figlie maritate da' lor padri, anche senza dote, da ogni successione, sebbene non vi rinunzino, a meno che lor non sia riservato il diritto di succedere, perchè i padri avendo collocate le figlie in altre famiglie col matrimonio, questa situazione lor tien luogo di qualunque patrimonio, e di qualunque parte della

(1) Num. 27. *Ved. Const. in aliquibus de suc. fl. com. & barb.*

(2) Exod. 21. 9. 22. 17. *Cons. si moriatur de success. ab intest.*

successione. Quindi queste leggi ch' escludono le figlie quando vi sono i maschi, non derogano al diritto naturale che chiama le figlie alle successioni, ma lor danno invece di questo diritto, un altro vantaggio che ha l'effetto di quello.

31. Convien finalmente osservare su questo medesimo soggetto delle leggi naturali, che alcune di esse, sebbene siano riconosciute per tali da tutti i governi, non hanno però da per tutto la medesima estensione e il medesimo uso. Così non v'è governo che non riconosca ch'è del diritto naturale, che i fratelli e gli altri collaterali succedano a quelli, che non lasciano nè discendenti, nè ascendenti; ma questo diritto è considerato molto diversamente in diversi luoghi; poichè in alcuni paesi il diritto degli eredi di sangue è talmente riguardato come una legge naturale, che non se ne riconoscono altri, e lor fan ricadere una parte de' beni, maggiore in alcuni luoghi, e minore in altri, ma che non si può toglier loro e che si chiama eredità, di modo che non può disporsi in lor pregiudizio che del resto de' beni. Ma in altri paesi ciascuno ha la libertà di privare i suoi collaterali, ed anche i suoi fratelli di tutti i suoi beni, e di darli agli stranieri. Di modo che la legge naturale che chiama gli eredi del sangue, perde il suo uso in certi luoghi, quando sono esclusi per testamento, ed ha effetto soltanto per le successioni *ab intestato*.

Si vede nell'estensione che danno alcune consuetudini al diritto naturale che chiama i collaterali, e ne' limiti che danno altre consuetudini a questo medesimo diritto, che da per tutto non si ha la me-

desima idea del diritto naturale che chiama i collaterali alle successioni, laddove in tutti i luoghi si ha la medesima idea di quasi tutte le altre regole del diritto naturale, e si dà ad esse il medesimo effetto; poichè per esempio, tutti i governi ricevono egualmente le regole naturali dell'equità che obbligano gli eredi a portare i pesi della successione, e i contraenti ad eseguir le lor convenzioni, ed altre simili.

Questa differenza fra l'uso uniforme da per tutto di quasi tutte le regole naturali dell'equità, e le diverse maniere di estendere, o circoscrivere quella che chiama i collaterali alle successioni, viene dal non esservi alcuna regola che conduca a contrarietà di quelle che si osservano da per tutto nel medesimo modo, laddove ve n'è una che conduce a limitar quella che chiama i collaterali alle successioni; poichè le leggi permettono che ciascuno disponga de' suoi beni per testamento, e l'uso di questa libertà diminuisce necessariamente il diritto degli eredi del sangue. E come la natura non fissa questa libertà a un certo punto, il diritto scritto l'ha esteso fino a disporre di tutti i beni in pregiudizio de' collaterali, ed alcune consuetudini l'hanno ristretto ad una certa parte di beni, benchè queste medesime consuetudini permettano di privar i collaterali di qualunque parte delle successioni per le donazioni fra' vivi; perchè vi ha questa differenza fra le donazioni tra vivi e le disposizioni per causa di morte, che in queste non si priva altri che l'erede, e nelle altre, il donante spoglia se stesso di ciò che dona.

32. Altro non resta, per finire questa prima dis-

tinzione delle leggi immutabili e delle leggi arbitrarie, se non di osservare, che questa distinzione racchiude quella delle leggi divine ed umane, ed anche quella delle leggi naturali e positive, o più tosto, che queste distinzioni ne fanno una sola; poichè non non vi son leggi naturali ed immutabili che non vengano da Dio; e sono leggi puramente umane le positive ed arbitrarie, perchè gli uomini possono stabilirle, cambiarle ed abolirle.

33. Si potrà pensare che le leggi divine non sòno tutte immutabili, poichè Iddio medesimo ha abolite molte di quelle che aveva date a' Giudei, che non convenivano allo stato della nuova legge. Ma egli è sempre vero che queste leggi medesime erano immutabili a riguardo degli uomini, e che le leggi divine che regolano il nostro stato presente, non sono più capaci di verun cambiamento. Su di che conviene osservare che si riserba la dignità di questo nome di leggi divine a quelle che riguardano i doveri della religione, come sono le due prime leggi, il decalogo, e tutto ciò che v'è di precetti nella scrittura su la fede e su' costumi: e che per le particolari regole immutabili dell'equità, che riguardano le materie de'contratti, de'testamenti, delle prescrizioni e le altre materie delle leggi civili, benchè queste regole abbiano la lor giustizia nella legge divina che n'è la sorgente, lor si dà il solo nome di leggi naturali, o di diritto naturale, perchè Iddio le ha impresse nell'umana natura e le ha rendute talmente inseparabili dalla ragione, ch'essa basta a conoscerle, ed anche coloro che ignorano i primi pre-

cetti e lo spirito della legge divina, conoscono queste regole e se ne fan leggi.

34. Dopo questa prima distinzione delle leggi immutabili e delle leggi arbitrarie, è d'uopo osservarne una seconda che comprende ancora tutte le leggi sotto due altre idee, una delle leggi della religione, e l'altra delle leggi della politica; distinzioni che non bisogna confondere, come se tutte le leggi della religione fossero leggi immutabili, e tutte le leggi della politica fossero solamente leggi arbitrarie; poichè vi sono nella religione molte leggi arbitrarie, e la politica ha molte leggi immutabili. Così vi son leggi nella religione, che regolano certe cerimonie esteriori del culto divino, o alcuni punti di disciplina ecclesiastica, che sono leggi arbitrarie dettate dall'autorità delle potenze spirituali; e vi sono nella politica leggi immutabili, come quelle che ordinano l'ubbidienza alle potestà, quelle che impongono di render a ciascuno ciò che gli spetta, e di non far torto a niuno, quelle che comandano la buona fede, la sincerità, la fedeltà, e che condannano il dolo e le frodi, ed un' infinità di regole particolari che dipendono da queste prime; di modo ch'è comune alla religione ed alla politica di avere a vicenda l'uso delle leggi immutabili e delle leggi arbitrarie, e bisogna per conseguenza distinguere per altri aspetti le leggi della religione e le leggi della politica.

Le leggi della religione sono quelle che regolano la condotta dell'uomo per lo spirito delle due prime leggi e per le disposizioni interiori che lo portano a tutti i suoi doveri verso Dio, e verso se stesso, e

verso gli altri, così nel particolare, come in ciò che riguarda l'ordine pubblico, ciò che abbraccia tutte le regole della fede e de' costumi, e tutte quelle dell'esteriore del culto divino e della disciplina ecclesiastica.

Le leggi della politica sono quelle che regolano l'ordine esteriore della società fra tutti gli uomini, sia ch'essi conoscano, o che ignorino la religione, sia ch'essi ne osservino le leggi, o che le disprezzino.

35. Si può giudicare da queste prime osservazioni delle leggi della religione e della politica, ch'esse hanno regole che lor son comuni, e che l'una e l'altra ne hanno che lor sono proprie. *

Così le leggi che comandano la sommissione al potere naturale de' genitori ed all'autorità delle potenze spirituali e temporali, secondo l'estensione del lor ministero, quelle che ordinano la sincerità e la fedeltà nel commercio, quelle che vietano l'omicidio il latrocinio, l'usura, il dolo ed altre simili, sono leggi della religione, perchè sono essenziali alle due prime leggi, e sono ancora della politica, perchè sono essenziali all'ordine della società; quindi sono comuni alla religione ed alla politica. Ma le leggi che riguardano la fede e l'interiore de' costumi, e quelle che regolano le cerimonie del culto divino e la disciplina ecclesiastica, sono leggi proprie della religione; e le leggi che regolano le formalità de' testamenti, i tempi delle prescrizioni, il valore della pubblica moneta, ed altre simili, sono leggi proprie della politica.

36. Ma conviene notare in proposito delle leggi che sono comuni ed alla religione ed alla politica.

ch' esse hanno in ciascuna un uso differente da quello che hanno nell' altra . Poichè nella religione queste leggi obbligano ad una intenzione retta nel cuore, che non ne adempia solamente la lettera nell' esteriore, ma che ne osservi lo spirito nell' interiore; e nella politica per soddisfarvi basta osservarle nell' esteriore, e non commetter nulla contro i loro divieti. Di modo che, sebbene la religione e la politica abbiano il lor principio comune nell' ordine divino, ed il lor fine comune di regolar gli uomini, esse sono distinte nella lor condotta, giacchè la religione regola l' interiore ed i costumi dell' uomo per guidarlo a tutti i suoi doveri; e la politica non esercita il suo ministero che su l' esteriore indipendentemente dall' interiore.

37. Convieni ancora notare questa differenza fra le leggi arbitrarie della religione e le leggi arbitrarie della politica, che queste si chiamano comunemente leggi umane, perchè sono leggi che gli uomini hanno stabilite, e la ragione umana n' è il principio; ma che sebbene le leggi arbitrarie della religione siano ancora stabilite dagli uomini, non si chiamano leggi umane, ma costituzioni canoniche o leggi della chiesa, perchè hanno il principio nella condotta dello spirito divino che regola la chiesa.

Non è qui necessario dilungarsi maggiormente su questa distinzione delle leggi della religione e delle leggi della politica; soltanto resta da considerare l'ordine generale delle leggi della politica temporale per riconoscervi la classe delle leggi civili.

38. Le leggi del governo temporale sono di più

sorti, secondo le differenti parti dell'ordine della società di cui sono regole.

39 Come tutto il genere umano compone una società universale divisa in varie nazioni che hanno il lor governi separati, e come le nazioni han fra loro differenti comunicazioni, è stato necessario che vi fossero leggi che regolassero l'ordine di queste comunicazioni, e pe' principi fra loro, e pe' lor sudditi; ciò comprende l'uso dell'imbasciate, delle negoziazioni, de' trattati di pace e di tutti i modi, co' quali i principi e i sudditi mantengono il commercio e le altre corrispondenze co' lor vicini. E nelle guerre istesse vi sono leggi che regolano le maniere di dichiararle, che moderano gli atti ostili, che mantengono l'uso delle mediazioni, delle tregue, delle sospensioni d'armi, delle composizioni, della sicurezza degli ostaggi, ed altre simili.

Tutte queste cose non hanno potuto esser regolate se non con certe leggi; e come le nazioni non hanno alcuna autorità per imporsene scambievolmente, vi sono due sorte di leggi che lor servono di regola. Una delle leggi naturali dell'umanità, dell'ospitalità, della fedeltà, e tutte quelle che dipendono da queste prime, e che regolano le maniere onde i popoli delle differenti nazioni debbono trattar fra loro in pace ed in guerra; e l'altra è quella delle ordinanze nelle quali le nazioni convengono co' trattati, e con le consuetudini che fissano ed osservano reciprocamente. E le infrazioni di queste leggi, di questi trattati e di queste consuetudini sono vendicate con guerre aperte, con rappresaglie, e con altri mezzi proporzionati alle rotture ed alle ostilità.

Queste leggi comuni fra le nazioni possono chiamarsi, e son da noi chiamate comunemente il diritto delle genti, sebbene questa denominazione abbia un'altra intelligenza nel diritto romano, in cui si comprendono sotto il diritto delle genti anche i contratti, come le vendite, gli affitti, la società, il deposito, ed altri, per questa ragione che sono in uso fra tutte le nazioni (1).

40. La polizia universale della società, che regola i legami fra le nazioni pel diritto delle genti, regola ciascuna nazione per due sorte di leggi.

* La prima è di quelle che risguardano l'ordine pubblico del governo, come sono quelle leggi che si chiamano leggi dello stato, che regolano le maniere onde i sovrani sono chiamati al governo, o per successione, o per elezione: quelle che regolano le distinzioni e le funzioni delle cariche pubbliche per la amministrazione della giustizia, per la milizia, per le finanze, e delle cariche dette municipali: quelle che risguardano i diritti del principe, il suo demanio, le sue rendite, il governo delle città, e tutte le altre pubbliche ordinazioni (2).

41. La seconda è di quelle leggi che chiamansi diritto privato, che comprende le leggi che regolano fra particolari le convenzioni, i contratti di ogni natura, le tutele, le prescrizioni, le ipoteche, le successioni, i testamenti, ed altre simili materie.

42. Queste leggi che regolano queste materie fra particolari, e le liti che possono nascerne, sembra

(1) l. ff. de iur. & iur. §. 2. in fine inst. de iur. nat. gent. & civ.

(2) l. 1. §. 2. ff. de iur. & iur. §. 4. inst. eod.

che dalla maggior parte siano intese per diritto civile. Ma quest'idea comprenderebbe ancora nel diritto civile molte materie del diritto pubblico, del diritto delle genti, ed anche del diritto ecclesiastico; poichè avvengono sovente affari e litigi fra' particolari in materie di diritto pubblico, come per esempio nelle funzioni delle cariche, nella riscossione delle pubbliche rendite e in altre simili; e ne avvengono similmente in materie del diritto delle genti, per le conseguenze delle guerre, delle rappresaglie, dei trattati di pace, ed anche nelle materie ecclesiastiche come pe' beneficij ed altri. E finalmente la distribuzione della giustizia a' particolari comprende l'uso di molte leggi che sono disposizioni generali dell'ordine pubblico, come quelle che stabiliscono le pene de' delitti, che regolano l'ordine giudiziario, i doveri de' giudici e le lor differenti giurisdizioni. Di modo ch'è cosa difficile il formarsi una giusta idea, che distingua nettamente e precisamente le leggi civili dal diritto pubblico e dalle altre specie di leggi.

43. Questa confusione di tutte queste diverse sorti di leggi diversifica le maniere di distinguerle, e fa ch'è difficile di accordare il senso che si dava nel diritto romano alla denominazione del diritto civile, con quello che noi le diamo: siccome è altresì difficile di conciliar le idee che comunemente abbiamo del diritto naturale e delle genti, con quelle che ne danno le distinzioni che se ne trovano nel diritto romano.

44. Nel diritto romano si distinguevan le leggi in diritto pubblico, che riguardava lo stato della re-

pubblica, e in diritto privato che riguardava i particolari: si divideva questo in tre parti, la prima del diritto naturale, la seconda del diritto delle genti, e la terza del diritto civile (1). Si riduceva li diritto naturale a ciò ch'è comune agli uomini ed alle bestie (2). Si estendeva il diritto delle genti a tutte le leggi che sono comuni a tutti i popoli, e vi si comprendevano i contratti de' quali tutte le nazioni conoscono l'uso (3), e si restringeva il diritto civile alle leggi che son proprie ad un popolo (4); ciò doveva escludere dal diritto civile i contratti, e le altre materie che son comuni a tutti i popoli, e ch'eran comprese nel diritto delle genti.

45. Si vede che questa distinzione, nel modo ch'è spiegata nel diritto romano, sembra differente dal nostro uso; che non nòvera fra le leggi che si chiamano il diritto delle genti, quelle che regolano le materie delle convenzioni, e non limita il diritto naturale alla sola idea che se ne dà nel diritto romano. Ma come non v'è cosa tanto arbitraria, quanto le maniere di distinguer le cose che posson esser riguardate per vari aspetti, e come le differenti distinzioni possono avere i lor diversi usi, purchè non si concepiscano false idee di ciò ch'è essenziale nella natura delle cose, importa poco il fermarsi nelle riflessioni che potrebbero farsi su le differenti maniere di distinguer le leggi, e basta di aver fatte le osservazioni che sono più essenziali su la lor natura e i

(1) l. 1. §. 2. in fin. ff. de just. & jur. §. ult. inst. eod.

(2) l. 1. §. 3. ff. de just. & jur. inst. de jure nat. gent. & civ.

(3) l. 5. ff. de just. & jure §. 2. inst. de jure nat. gent. & civ.

(4) §. 2. & 2. inst. de jure nat. gent. & civ. l. 9. ff. de just. & jur.

lor caratteri, di averne date queste idee generali, su le quali ciascuno può formarsene le distinzioni che gli sembreranno più giuste e più naturali. Circa poi l'idea che dee concepirsi del diritto civile, basta notare che noi non limitiamo mai il senso di questa parola alle leggi proprie di una città o di un popolo, e che non l'estendiamo nè meno a tutte le leggi che regolano le materie nelle quali possono nascer litigi fra' particolari; poichè per esempio noi distinguiamo il diritto civile dal diritto canonico, le consuetudini dalle costituzioni: e la significazione di questa parola sembra fissata alle leggi che sono raccolte nel diritto romano, per distinguerle dalle altre nostre leggi. Quindi si dà semplicemente il nome di diritto civile a' libri del diritto romano, e con questo vocabolo è denominato, benchè questa parola sia ristretta in questi medesimi libri a un altro senso come abbiamo osservato. Così il diritto civile in questo senso comprenderà molte materie del diritto pubblico, ed anche materie ecclesiastiche, che si trovano raccolte ne' libri del diritto romano, ed esso comprenderà ancora tutto ciò che v'è in questi libri che non è di nostro uso, e che non lascia d'essere una materia di studio a quelli che apprendono il diritto romano, a cagion del rapporto, che può farsene alle materie che sono dell'uso nostro.

46. Altro non resta, se non rilevare un'ultima distinzione delle leggi ch'è quella che comunemente si fa del diritto scritto e delle consuetudini. Si chiama diritto scritto le leggi che sono scritte, e si dà particolarmente questo nome a quelle che sono scritte nel diritto romano. Le consuetudini sono leggi

che nella lor origine non sono state scritte; ma si sono stabilite o per consenso del popolo, o per una specie di convenzione di osservarle; o per un uso insensibile che le ha autorizzate e si chiamano statuti.

Si vedrà nel capo decimosesto quali siano le materie di tutte le specie di leggi di qualunque maniera si distinguono; quali sono fra tutte queste materie quelle che si sono scelte per spiegarle in questo libro, e se ne farà il piano nel capo decimo quarto.

47. Prima di finire questa materia della natura e dello spirito delle leggi, è necessario di osservare una differenza che distingue l'uso di alcuni de' principj che abbiamo spiegati, da quello degli altri; e che consiste nell'esser molti di questi principj tali, eh'è facile il ridurli a regole determinate e farne l'applicazione, laddove gli altri non possono ridursi a tali regole.

Questi principj, per esempio, che le leggi arbitrarie sono come fatti che naturalmente s'ignorano, e che non è permesso ignorare le leggi naturali, sono due verità che possono ridursi a due regole fisse, di un uso facile: una, che le leggi arbitrarie non obbligano, e non hanno il lor effetto, se non dopo che sono state pubblicate; e l'altra che le leggi naturali hanno il lor effetto indipendente da qualunque pubblicazione.

Ma vi sono altri principj che non possono del pari ridursi a regole fisse, de' quali sia facile l'applicazione: così per esempio, questi principj, che bisogna riconoscere nelle questioni, quali sono le ca-

gioni che fanno nascere le difficoltà, che bisogna discernere le regole che debbono formare le decisioni bilanciare in ciascuna il suo uso ed i limiti, o l'estensione ch'essa debba avere, non possono ridursi a regole precise, che determinano le decisioni. E vi sono molti altri principj di diverse sorti, de' quali non è facile il formar regole, e il fissarne l'uso, come si riconoscerà nella lettura di questi principj ne' luoghi ove sono riferiti. Ma non lasciano di aver il lor uso per le differenti mire che possono somministrare nell'applicazione particolare di tutte le regole.

48. Questa differenza fra' principj da' quali possono trarsi regole precise, e que' che non possono fissarsi in questo modo, ha obbligato di aggiunger quì alcune riflessioni su d'una parte de' principj che sono stati stabiliti, affin di riconoscervi le verità delle quali possono formarsi molte regole necessarie per ben intender le leggi civili, e per farne le giuste applicazioni. E perchè queste regole sono una parte importante del dritto civile, saranno poste nel primo titolo del libro preliminare, dove debbono essere separate da queste riflessioni, che fan vedere i legami co' principj ond'esse dipendono, e queste riflessioni saranno la materia del capo seguente.

Circa poi a quell'altra specie di principj che non possono ridursi a regole, basta notare in generale, che il buon uso di queste sorti di verità dee dipender dal buon senso, dal giudizio, e da diverse mire che possono esser effetti dello studio, della esperienza e delle differenti riflessioni su' fatti e su le circostanze onde nascono le difficoltà che debbon terminarsi. E

nell'aggiustatezza del giudizio e nell'uso di un senso illuminato da tutte queste mire, consiste la parte più essenziale della scienza delle leggi, che altro non è, che l'arte del discernimento della giustizia e dell'equità (1).

CAPITOLO XII.

Riflessioni su di alcune osservazioni del precedente capo pel fondamento di diverse regole dell'uso e dell'interpretazione delle leggi.

S O M M A R I.

1. Le leggi naturali regolano il passato e l'avvenire, senza esser pubblicate; e le leggi arbitrarie regolano il solo avvenire, dopo la lor-pubblicazione.
2. Quando le nuove leggi si rapportano alle antiche, s'interpretano le une per mezzo dell'altre.
3. Presunzione per l'utilità della legge, non ostanti gl'inconvenienti.
4. Statuti ed usi interpreti delle leggi.
5. Il disuso abolisce le leggi e gli statuti.
6. Leggi o statuti de' luoghi vicini, servono di esempi e di regole.
7. Convien giudicare del senso e dello spirito di una legge da tutto il suo tenore.
8. Bisogna attaccarsi più al senso della legge, che a ciò che i termini sembrano aver di contrario.
9. Supplire al difetto di espressione con lo spirito della legge.
10. Leggi che si estendono favorevolmente.
11. Leggi che si restringono.
12. Equità, rigore di dritto.
13. In-

(1) Jus est ars boni & aequi, l. 1. ff. de jur. & jur.

interpretazione de' beneficj del principe. 14. Diversi effetti o usi delle leggi, ordinare, vietare, permettere, punire. 15. Le leggi reprimono non solamente ciò ch'è direttamente contrario alle lor disposizioni ma ancora ciò che contraddice alle lor intenzioni. 16. Le leggi son fatte per ciò che accade comunemente, e non per un sol caso. 17. Estensione delle leggi secondo il loro spirito. 18. Vi sono regole generali e comuni a tutte le materie, altre comuni a molte materie, altre proprie ad una. 19. Importanza di distinguere queste tre sorti di leggi. 20. Discernimento dell'eccezioni. 21. Due sorti d'eccezioni le naturali e le arbitrarie. Esempio. 22. Avviso su l'uso delle regole.

I. **A**bbiam veduto che le leggi naturali sono verità che la natura e la ragione insegnano agli uomini, ch'esse di lor medesime han la giustizia e l'autorità che obbligano ad osservarle, e che niuno può scusarsi per l'ignoranza di queste leggi: ch'è al contrario, le leggi arbitrarie sono come fatti naturalmente ignoti agli uomini, e che non obbligano se non dopo che sono pubblicate. Quindi segue che le leggi naturali regolano e tutto l'avvenire e tutto il passato (1). Ma le leggi arbitrarie non influiscono sul passato, che si regola per le leggi precedenti, e non hanno il lor effetto se non per l'avvenire (2): e per dar loro quest'effetto si scrivono, si pubblicano, si

(1) V. l'art. 12. della sezione I. delle regole del dritto.

(2) V. l'art. 13. e l'art. 14. della medesima sezione.

registrano, affinchè niuno possa pretendere d'ignorarle (1). E perchè non è possibile che si facciano conoscere a ciascuno in particolare, basta per loro dare la forza di leggi, che il pubblico ne sia avvertito; poichè allora divengono regole pubbliche, che debbono tutti osservare. E gl'inconvenienti che possono accadere ad alcuni particolari per non saperle, non bilanciano la lor utilità.

2. Ma benchè le leggi arbitrarie non abbiano il lor effetto se non per l'avvenire, se ciò che ordinano si trova uniforme al diritto naturale o a qualche legge arbitraria che sia in uso, esse hanno a riguardo del possato l'effetto che lor può dare la lor conformità ed il lor rapporto col diritto naturale e con le regole antiche (2). Ed esse servono ancora ad interpretarle, dell' istessa maniera che le regole antiche servono all'interpretazione di quelle che nuovamente sono stabilite. Ed in tal guisa le leggi si sostengono e si spiegano scambievolmente (3).

3. S'è veduto che le leggi arbitrarie, o siano stabilite da coloro che hanno il diritto di far leggi, o da qualche uso o consuetudine, hanno il lor fondamento su qualche utilità, sia per prevenire o far cessare gl'inconvenienti, o per qualche altro fine del bene pubblico; donde siegue, che sebbene vengano da queste leggi altri inconvenienti, in vece di quelli che fan cessare, e talora anchè s'ignori quali sono

(1) V. l'art. 19. della medesima Sezione.

(2) V. l'art. 14. della medesima Sezione.

(3) V. l'art. 9. & l'art. 18. della Sezione 2. al medesimo titolo.

stati i motivi di queste sorti di leggi, e qual sia la lor utilità; si dee presumere, che la legge ch'è in uso è utile e giusta (1); finchè sia abrogata da un'altra legge, o abolita dal disuso.

4. Si è veduto che le consuetudini, e gli usi servono di leggi (2); donde siegue che se le consuetudini e gli usi hanno la forza di leggi, servono ancora con maggior ragione di regole per l'interpretazione delle altre leggi. Nè v'è miglior regola per ispiegare le leggi oscure o ambigue, che la maniera con cui le consuetudini e gli usi l'hanno interpretate (3).

5. Si è veduto che l'autorità delle consuetudini e degli usi è fondata su questa ragione, che dee presumersi che ciò ch'è stato lungo tempo osservato è utile e giusto (4); donde siegue che se alcuna legge, o alcuna consuetudine ha cessato per lungo tempo di esser in uso, è abolita (5). E come aveva ricevuta la sua autorità dal lungo uso, questa ragione stessa glie la può togliere; poichè fa vedere che ciò ch'è cessato di osservarsi non era più utile.

6. Siegue ancora da questa medesima presunzione che fa giudicare che ciò ch'è stato per lungo tempo osservato è utile e giusto, che se in alcuni paesi mancan le regole per certe difficoltà nelle materie che sono in uso, ma non sono in tutte le particolarità regolate fino a queste difficoltà, e ch'esse si trovino regolate in altri luoghi dove queste materie

(1) V. l'art. 13. della medesima Sezione.

(2) V. l'art. 10. ed 11. della Sez. 1.

(3) V. l'art. 18. della Sez. 2.

(4) V. l'art. 10. della Sez. 1.

(5) V. l'art. 17. della Sez. 1.

medesime sono anche in uso; egli è naturale di seguirne l'esempio, specialmente quello delle principali città. Così si vede nel diritto romano, che le provincie si uniformavano a ciò ch'era in uso a Roma (1).

7. Si è veduto, che per lo spirito e per l'intenzione delle leggi, debbon esse intendersi e farsene l'applicazione, che per ben giudicare del senso di una legge, dee considerarsi qual è il suo motivo, quali sono gl'inconvenienti a' quali essa provvede, l'utilità che può nascerne, il suo rapporto con le antiche leggi, i cambiamenti ch'essa vi fa, e far le altre riflessioni, per mezzo delle quali può intendersene il senso; donde siegue in primo luogo, che per riconoscere per tutti questi aspetti l'intenzione e lo spirito delle leggi, conviene esaminarvi ciò ch'esse espongono, ciò che ordinano, e giudicar sempre del senso della legge e del suo spirito, da tutto il seguito e dall'intero tenore di tutte le sue parti senza nulla troncarne (2).

8. Siegue ancora da quest'osservazione dello spirito e del motivo della legge, che se avviene che qualche termine e qualche espressione di una legge sembri aver un senso differente da quello ch'è per altro evidentemente additato dal tenore della legge intera; bisogna fermarsi a questo vero senso, e rigettar l'altro che apparisce ne' termini, e che si trova contrario all'intenzione (3).

(1) V. l'art. 20. della Sez. 2.

(2) V. l'art. 20. della medesima Sez. 2.

(3) V. l'art. 3. l'art. 12. della Sez. 2. in questo art. 12. il caso in cui si dee ricorrere al principe per interpretare la legge.

9. Siegue ancora da questa medesima osservazione, che quando l'espressioni delle leggi sono difettose, bisogna supplirvi per riempirne il senso secondo il loro spirito (1).

10. Siegue in oltre da questa medesima osservazione dello spirito delle leggi, che alcune si debbono interpretare in tal modo che lor si dia tutta l'estensione ch'esse possono avere, senza offender la giustizia e l'equità, e che all'opposto ve ne sono altre che debbono restringersi a un senso più limitato. Così le leggi che risguardano in generale ciò ch'è della libertà naturale, quelle che permettono tutte le sorti di convenzioni, e tutte quelle che favoriscono l'equità, s'interpretano in tutta l'estensione che lor si può dare senza offendere le altre leggi ed i buoni costumi (2). Perciò si chiaman favorevoli le cause che dalle leggi sono favorite in tal maniera.

11. Ma le leggi che derogano a questa libertà, quelle che vietano ciò che per se stesso non è illecito, quelle che derogano al diritto comune, quelle che sono eccezioni, che concedono dispense ed altre simili, debbono restringersi al caso che regolano, e a ciò che si trova espressamente compreso nelle lor disposizioni (3).

12. Può rapportarsi a queste differenti interpretazioni che danno qualche estensione alle leggi, o che le restringono, ogni regola che risguarda i tempera-

(1) V. l'art. 11. della Sez. 2.

(2) V. l'art. 14. della Sez. 2. "*Prætor faver naturali æquitati.*
l. 2. ff. de const. pecun.

(3) V. l'art. 15. della Sez. 2.

menti dell'equità, de' quali può usarsi in alcune occasioni, ed il rigore del dritto che in altre occasioni si dee seguire.

Ma non possiamo quì arrestarci a dar gli esempi di queste diverse interpretazioni, nè a spiegare la differenza fra l'equità e il rigore del dritto, e ciò che riguarda l'uso dell'una e dell'altro. Queste particolarità saranno spiegate a lor luogo (1). Bisogna soltanto notare su queste sorti di cause, che ordinariamente si chiamano favorevoli, come son quelle delle vedove, degli orfani, delle chiese, degli ospedali, delle doti, de' testamenti, ed altre simili, che questo favore debb'esser sempre esteso; di modo che non si offenda punto l'interesse del terzo, e che non si estenda il favore di queste sorti di cause oltre i limiti della giustizia e dell'equità.

13. Da questo medesimo principio dell'interpretazione favorevole di alcune leggi e de' limiti più stretti che ad altre si danno, dipende la regola delle due differenti interpretazioni della volontà de' principi nelle grazie e ne' privilegi che concedono ad alcune persone; poichè quando queste grazie sian tali che lor può darsi un'estensione piena ed intera, senza fare alcun pregiudizio ad altre persone, se ne fa sempre l'interpretazione in favore di colui che il principe ha voluto onorare con questo beneficio, e lor si dà un'estensione proporzionata a ciò ch' esige la liberalità naturale a' principi. Ma se la grazia, o il privilegio non può spiegarsi in questa maniera, senza far pregiudizio ad altre persone, convien ris-

(1) V. l'art. 4. 5. 6. 7. e 8. della Sez. 2.

tringerlo a ciò che può esser concesso senza altrui danno (1).

14. Si è veduto che questi sono i fondamenti della giustizia e dell' autorità delle leggi, e ch'essendo le regole dell' ordine della società, debbono diversificare gli effetti di quest' autorità, secondo i varj usi necessarij per formare quest' ordine e mantenerlo. Ciò fa che alcune leggi ordinano, altre vietano, altre permettono; e tutte puniscono e reprimono coloro che contravvengono alle differenti lor disposizioni, perchè non adempiono ciò ch'esse prescrivono, o perchè commettono ciò ch'esse vietano, o perchè passano i limiti di ciò ch'esse permettono. E secondo le maniere nelle quali si infrangono e si contraddicono le lor disposizioni ed il loro spirito, esse privano de' lor effetti coloro che mancano a ciò ch'esse ordinano, puniscono que' che fanno ciò ch'esse vietano, o che non fanno ciò ch'esse comandano; annullano ciò ch'è fatto contro l' ordine ch'esse hanno prefisso; riparano le conseguenze delle contravvenzioni, vendicano tutto ciò che offende le lor disposizioni, e mantengono in fine la lor autorità per tutte le vie necessarie per conservar l' ordine (2).

15. Siegue da questa medesima osservazione della giustizia e dell' autorità delle leggi, ch'esse reprimono non solo ciò ch'è direttamente contrario alle lor disposizioni espresse, ma ancora ciò che contravviene indirettamente alla lor intenzione. E, o che si offenda evidentemente lo spirito e la lettera della

(1) V. l' art. 17. della Sez. 2.

(2) V. l' art. 18. e l' art. 20. della Sez. 2.

legge, o ancorchè se ne offenda il solo spirito, serbandone in apparenza la lettera, se n'è incorsa la pena (1).

16. E' ancora una conseguenza dell'esser le leggi le regole dell'ordine universale della società, che niuna legge è fatta per servir solamente o ad una persona sola, o a un solo caso, o ad un sol fatto particolare e singolare; ma esse provveggon in generale a ciò che può accadere; e le lor disposizioni risguardano tutte le persone e tutti i casi a' quali esse si estendono (2). Perciò le volontà de' principi, che sono limitate a persone particolari ed a fatti singolari, come un'abolizione, un dono, un'esenzione, ed altre simili cose, sono grazie, concessioni, privilegi, ma non leggi. E benchè sovente siano i casi singolari che danno motivo alle nuove leggi, queste non regolano nè meno questi medesimi casi che ne sono stati occasione, e ch'erano sottoposti ad altre leggi precedenti; ma provvedono solamente per l'avvenire a' casi simili a quelli che ne sono stati cagioni (3). Quindi l'editto sulle madri, e quello sulle seconde nozze, han provveduto agl'inconvenienti futuri, ed i casi precedenti sono stati regolati secondo le disposizioni delle leggi che prima erano in uso.

17. E' finalmente un'altra conseguenza della precedente osservazione, che come le leggi son regole generali non possono regolar l'avvenire in modo che

(1) V. l'art. 19. della Sez. 2.

(2) V. l'art. 12. e 22. della Sez. 1.

(3) V. l'art. 13. e 14. della Sez. 1.

provvedano espressamente a tutti gli avvenimenti che sono infiniti, e che le lor disposizioni prevengano tutti i casi possibili, ma è solamente del dovere e della prudenza del Legislatore *il* prevedere gli avvenimenti più naturali e più ordinari, e il dar tali disposizioni, che senza discendere minutamente ai casi singolari, stabilisca regole comuni a tutti, discernendo ciò che merita eccezioni o disposizioni particolari (1). Ed è poi un dovere de' giudici l'applicar le leggi non solamente a ciò che sembra regolato dalle lor disposizioni espresse, ma a tutti i casi a' quali può farsene la giusta applicazione, e che si trovano o nel senso espresso della legge, o nelle conseguenze che se ne possono trarre.

18. Si è veduto che tutte le leggi hanno la lor sorgente nelle due prime, che molte dipendono da altre delle quali son conseguenze; e che tutte regolano o in generale o in particolare le differenti parti dell'ordine della società, e le materie di ogni natura. Donde siegue che le leggi sono più generali, a misura che si approssimano più alle prime, e si restringono a misura che discendono alle particolarità. Quindi alcune sono comuni ad ogni sorte di materia, come quelle che ordinano la buona fede, e che vietano la frode, il dolo, ed altre simili. Altre sono comuni a molte materie, ma non a tutte; ond'è che questa regola, che le convenzioni sono in luogo di leggi a que' che le fanno, conviene alle vendite, alle permuta, agli affitti, alle transazioni, ed a tutte le altre specie di convenzioni, ma non ha

(1) V. l'art. 12. e 22. della Sez. 1.

rapporto alla materia delle tutele, nè a quelle delle prescrizioni. Così la regola della rescissione, per la lesione oltre la metà del giusto prezzo, che ha luogo nell'alienazione di un fondo seguita per vendita, non ha luogo in un'alienazione fatta per transazione (1).

19. Siegue da quest'osservazione ch'è importante nello studio e nell'applicazione delle leggi, il riconoscere e distinguer le regole che sono comuni a tutte le materie indistintamente, quelle che si estendono a molte materie, ma non a tutte, e quelle che sono proprie solamente ad una, a fine di non estendere, come fan molti, una regola propria ad una materia, ad un'altra a cui non ne conviene l'uso, e per cui sarebbe falsa. Così per esempio, si trova questa regola nel diritto romano, che nell'espressioni ambigue, bisogna principalmente considerare l'intenzione di colui che parla (2): questa regola indefinita, trovandosi in un titolo di diverse regole di tutte le materie, e non ispiegando a quale è adattata, sembra generale e comune a tutte; e se si applica a tutte indistintamente, se ne concluderà, così nelle convenzioni che ne' testamenti, che bisogna interpretare l'espressione ambigua con l'intenzione di colui di cui dee spiegare la volontà. Frattanto quest'applicazione che sarà sempre giusta ne' testamenti (3), si troverà sovente falsa nelle convenzioni; poichè nei

(1) V. questa distinzione delle leggi nell'art. 5. della sezione I.

(2) In ambiguis orationibus, maxime sententia spectanda est ejus qui eas protulisset. l. 96. ff. de reg. jur.

(3) "E' da notarsi che questa legge 90. sr. de reg. jur. è cavata da un trattato di Meciano su i fidecommissi,

testamenti è un solo che parla, e la sua volontà dee servire di legge; Ma nelle convenzioni, l'intenzione dell' uno e dell' altro è la legge comune. Così l'intenzione di uno dee corrispondere a quella dell' altro, e fa mestieri che scambievolmente s'intendano e che convengano insieme. E secondo questo principio sovente avviene, che la clausola ambigua non s'interpreta con l'intenzion di colui che si esprime, ma con l'intenzione ragionevole dell' altro. Così in una vendita, se il venditore si è servito di un'espressione ambigua su le qualità della cosa venduta, come se vendendo una casa, egli ha detto che la vendeva con le sue servitù senza distinguere se queste servitù siano attive o passive, e la casa si trovi soggetta ad una servitù ascosa, come a un diritto di passaggio, a una servitù di non poter innalzare, o altra simile, il cui gran peso avrebbe o distolto il compratore, o meritata una diminuzione di prezzo se si fosse saputo, quest'ambiguità dell'espressione del venditore non s'interpreterà con l'intenzione di lui, ma con l'intenzione del compratore, il quale non ha dovuto intendere che la casa fosse soggetta ad una tal servitù: e questo venditore sarà tenuto a indennizzare il compratore secondo le regole di questa materia (1).

20. Si è veduto che alcune leggi sono talmente generali, e sicure da per tutto, che non soffrono alcuna eccezione, e che all'opposto molte leggi vi sono onde v'è l'eccezione. Siegue da questa regola, che

(1) V. l'art. 15. della Sez. 2. delle convenzioni, l'art. 14. della Sez. 11. del contratto di vendita, e l'art. 10. della Sez. 3. della locazione.

non bisogna indistintamente applicare le regole generali a tutti i casi che le lor disposizioni par che comprendano, per tema di non estenderle a casi eccettuati. Ciò rende necessaria la cognizione dell'eccezioni.

21. E' importante l'osservare in proposito dell'eccezioni, che ve ne ha di due sorti. Quelle che fanno leggi arbitrarie, e quelle che fanno leggi naturali (1). Così è una legge arbitraria nel diritto romano quella ch'eccettua i testamenti militari dalle regole generali per le formalità de' testamenti; ed è altresì una regola arbitraria nel nostro regno che la rescission per la lesione di più della metà del giusto prezzo non abbia luogo nelle vendite fatte per decreto; come è una legge naturale che non si facciano convenzioni contrarie alle leggi ed a' buoni costumi, e questa legge è un'eccezione alla regola generale che possa farsi ogni sorte di convenzioni. E per un'altra legge naturale si eccettuano dalla regola della restituzione de' minori i contratti ne' quali si sono impegnati con una condotta ragionevole.

E' facile il vedere che l'eccezioni che sono leggi arbitrarie, si osservano e s'imparano con la semplice lettura ed a memoria, e che pel solo studio conviene apprenderle. Ma il discernimento dell'eccezioni che son di diritto naturale, non dipende sempre dalla semplice lettura, ma esige raziocinio; poichè vi sono eccezioni naturali che non si trovano scritte in modo di leggi; ed anco quelle che sono scritte, non sono sempre congiunte alle regole ch'esse ris-

(1) V. gli art. 6, 7, e 8. della Sez. 2. delle regole del diritto.

tringono. Di modo che la tanto necessaria cognizione dell'eccezioni esige egualmente e lo studio in generale, ed in particolare l'attenzione allo spirito delle leggi, delle quali si dee far l'applicazione per non urtare nelle eccezioni, dando troppa estensione alle regole generali.

22. Si può finalmente aggiungere un'osservazione ch'è una conseguenza di tutte le altre, che tutte le differenti mire onde l'uso è sì necessario per l'applicazione delle leggi, esige la cognizione de'lor principi e delle loro particolarità, ciò che dipende dal lume del buon senso, dallo studio e dalla sperienza; poichè senza questo capitale, si avventura di fare false applicazioni delle leggi, o ritorcendole ad altre materie alle quali non han rapporto, o non discernendo i limiti che lor danno l'eccezioni, o dando troppa estensione all'equità contro il rigore del diritto, o a questo rigore contro l'equità, o per difetto di altre mire che debbono regolare l'uso delle leggi (1).

(1) V. l'art. ult. della Sez. 2. delle regole del diritto.

CAPITOLO XIII.

Idea generale delle materie di tutte le leggi . Ragioni della scelta di quelle onde tratteremo in questo libro .

S O M M A R I .

1. *Tutte le materie delle leggi sono o della religione o della politica .*
2. *Materie proprie della religione .*
3. *Materie proprie della politica .*
4. *Materie comuni alla religione ed alla politica .*
5. *Tre sorti di materie della politica temporale .*
6. *Quelle del dritto delle genti .*
7. *Quelle del diritto pubblico .*
8. *Quelle del dritto privato .*
9. *Osservazioni su le costituzioni , gli statuti , il dritto romano , e il dritto canonico , per far intender quali sono le materie di questo disegno .*
10. *Quali sono queste materie ; ragioni della scelta che se ne è fatta .*

Come si è già veduto che tutte le differenti sorti di leggi si riducono a due specie che le comprendono tutte, una delle leggi della religione, e l'altra delle leggi della politica temporale, e che alcune di queste sono comuni all'una ed all'altra, debbono del pari distinguersi tutte le materie delle leggi in due specie, una delle materie delle leggi della religione, e l'altra delle materie delle leggi della politica, ben inteso che in queste materie vane sono comuni ad entrambe.

2. Così le materie che riguardano i misterj della fede, i sacramenti, l'interno della morale, la disciplina ecclesiastica, sono materie spirituali proprie della religione.

3. Quelle che riguardano le formalità de' testamenti, le distinzioni de' beni paterni e materni, o de' propri, degli acquisti, le prescrizioni, le ricupere, i feudi, la comunanza de' beni fra' conjugj, ed altre simili sono materie temporali proprie della politica.

4. Ma le materie che risguardano l'obbedienza a' principi, la fedeltà in ogni sorte d'impegni, la buona fede nelle convenzioni e nel commercio, sono materie comuni alla religione ed alla politica, per le quali è l'una e l'altra han le lor leggi, secondo i loro fini, come è già stato osservato.

Non occorre quì entrare in una più ampia spiegazione delle materie proprie alle leggi della religione, e dobbiamo passare a quelle delle leggi della politica temporale, per riconoscervi quelle onde dobbiamo trattare in questo libro.

5. Le materie della politica temporale sono di tre sorti, secondo le tre specie di leggi di questa politica, delle quali già abbiamo parlato, che sono il diritto delle genti, il diritto pubblico, e il diritto privato.

6. Le materie del diritto delle genti, nell'intelligenza di questo vocabolo secondo il nostro uso, come abbiamo notato, sono le materie con cui si esercitano le diverse comunicazioni da una ad un'altra nazione; come i trattati di pace, le tregue, gli armistizj, la fede delle negoziazioni, la sicurezza de-

gl'imbasciatori, gl'impegni degli ostaggi, le maniere dichiarare e di far la guerra, la libertà del commercio ed altre simili.

7. Le materie del diritto pubblico sono quelle che risguardano l'ordine del governo di ogni stato, la maniera di chiamare al potere supremo i re, i principi ed altri potentati, per successione, o per elezione; i diritti del sovrano, l'amministrazione della giustizia, la milizia e le finanze, le differenti funzioni de' magistrati e degli altri ufiziali, il buon governo di ciascuna città, ed altre simili.

8. Le materie del diritto privato sono le obbligazioni fra' particolari, i lor traffichi, e tutto ciò che può esser necessario di definire fra loro, o per prevenir i litigi o per terminarli; come sono i contratti e le convenzioni di ogni natura, le ipoteche, le prescrizioni, le tutele, le successioni, i testamenti ed altre materie.

9. Per ispiegare quali sono tutte le materie che saran trattate in questo libro, e le ragioni della scelta che se n'è fatta, è necessario far prima un'osservazione su le differenti leggi che sono in uso in questo regno.

Noi abbiamo quattro differenti specie di leggi, le costituzioni e gli statuti che sono le nostre leggi proprie; e ciò che osserviamo del diritto romano e del diritto canonico.

Queste quattro sorti di leggi regolano tutte le materie di ogni natura; ma la lor autorità è molto differente.

Le costituzioni hanno un'autorità universale in questo regno, e si osservano tutte da per tutto, a riserva

riserva di alcune disposizioni che riguardano alcuni paesi.

Le consuetudini hanno la lor autorità particolare, e ciascuna è limitata nell'estensione del paese o del luogo ove si osserva.

Il diritto romano ha in questo regno due differenti usi; ed ha per ciascuno la sua autorità.

Un di questi usi è di esser osservato in molte provincie come statuto tenendovi luogo di leggi in molte materie; e queste provincie dicesi che si reggono col *jus scritto*; e per quest'uso il diritto romano vi ha la medesima autorità che hanno i proprj statuti negli altri paesi.

L'altro uso del diritto romano si estende a tutte le provincie e comprende tutte le materie; e consiste nell'osservanza ch'è da per tutto delle regole della giustizia e dell'equità, che si chiaman diritto scritto, perchè sono scritte nel diritto romano. Così per questo secondo uso egli ha la medesima autorità che hanno la giustizia e l'equità su la nostra ragione.

Il diritto canonico contiene molte regole che noi osserviamo, ma molte ve ne sono che noi rigettiamo. Sono fra noi osservati tutti i canoni che riguardano la fede ed i costumi, e che son tratti dalla scrittura, da' concilj e da' padri, ne riceviamo ancora un gran numero di costituzioni che riguardano la disciplina ecclesiastica, ed il nostro uso ne ha ancora ammesse alcune che non risguardano se non la politica temporale. Ma rigettiamo altre disposizioni, o perchè non sono di nostro uso, o perchè son contrarie a' diritti ed alla libertà della chiesa gallicana.

10. Intanto è facile il far conoscere dopo queste osservazioni, qual oggetto ci siamo proposti per la scelta delle materie che abbiamo creduto dover comprendere in questo libro, e per distinguerle da quelle che abbiamo giudicato doverne escludere.

Fra tutte le materie che son regolate da queste quattro sorti di leggi, costituzioni, statuti, diritto canonico e diritto romano, un gran numero sono distinte da tutte le altre d'una maniera ch'è stata la ragione della scelta che ne abbiamo fatta.

Queste materie son distinte dalle altre, son quelle de' contratti, vendite, permuta, affitti, mutui, società, depositi e tutte le altre convenzioni delle tutele, prescrizioni, ipoteche; delle successioni, de' testamenti, legati, sostituzioni, delle pruove e presunzioni; dello stato delle persone, delle distinzioni delle cose; delle maniere d'interpretar le leggi, e molte altre il cui uso è più frequente e più necessario che quello delle altre materie.

Abbiamo considerato, che queste materie sono distinte da tutte le altre, non solamente perchè l'uso n'è più frequente, ma particolarmente perchè i lor principj e le lor regole sono quasi tutte naturali dell'equità, che sono i fondamenti delle regole delle materie delle costituzioni e degli statuti, anche di quelle che sono ignote nel diritto romano; poichè tutte le materie delle costituzioni e degli statuti, non hanno altre leggi che alcune regole arbitrarie, e dalle regole naturali dell'equità dipende la principale giurisprudenza di queste materie. Così per esempio, nelle materie de' feudi, tolti alcuni usi che servono di regola, le leggi naturali delle convenzioni

ed altre regole dell' equità ne decidono le questioni. Così nella materia de' testamenti, le consuetudini regolano le formalità, e le disposizioni che possono o non possono fare i testatori; ma le regole dell' equità decidono le questioni che riguardano le obbligazioni degli eredi, l' interpretazione della volontà de' testatori, e tutto il resto ove possan trovarsi delle difficoltà; poichè, siccome abbiamo altrove osservato, con queste regole si discutono e si giudicano le questioni di ogni natura.

Siccome dunque queste regole naturali dell' equità sono state raccolte nel diritto romano in quel modo che abbiamo osservato nella prefazione, e che ne rende lo studio tanto difficile, quindi ci siamo impegnati al disegno di questo libro ed alla scelta di queste materie, il cui piano si vedrà nel capo seguente.

CAPITOLO XIV.

*Piano delle materie di questo libro
della leggi civili.*

S O M M A R I.

1. Tutte le materie del dritto hanno un ordine naturale.
2. Fondamento di quest' ordine.
3. Divisione generale delle materie di questo disegno in due parti: la prima delle obbligazioni, la seconda delle successioni.
4. Queste due parti son precedute da un libro preliminare, delle regole del dritto in generale, delle persone, e delle cose.
5. Divisione della ma-

terie della prima parte in quattro libri. 6. Primo libro, delle obbligazioni per convenzione. 7. Secondo libro, delle obbligazioni senza convenzione. 8. Terzo libro, conseguenze delle obbligazioni, che le accrescono, o le confermano. 9. Quarto libro, conseguenze delle obbligazioni, che le diminuiscono, e le distruggono. 10. Materie del primo libro. 11. Materie del secondo libro. 12. Materie del terzo libro. 13. Materie del quarto libro. 14. Seconda parte, cioè delle successioni. 15. Divisione delle materie della seconda parte in cinque libri. 16. Primo libro, delle materie comuni alle successioni legittime ed alle testamentarie. 17. Secondo libro, delle successioni legittime. 18. Terzo libro, delle successioni testamentarie. 19. Quarto libro, de' legati e delle donazioni per causa di morte. 20. Quinto libro delle sostituzioni e de' fedecommissi. 21. Materie del primo libro. 22. Materie del secondo libro. 23. Materie del terzo libro. 24. Materie del quarto libro. 25. Materie del quinto libro. 26. Conclusioni di questo piano di materie; ragioni dell'ordine che si è seguito. 27. Osservazioni sulle materie che non sono di questo disegno.

1. **T**utte le materie del diritto civile han fra loro un ordine semplice e naturale, che ne forma un corpo, in cui è facile vederle tutte, e concepire in un'occhiata, in qual parte ciascuna debba avere il suo luogo. E quest'ordine ha i suoi fondamenti nel piano della società che abbiamo spiegato.

2. Si vede in questo piano che l'ordine della so-

tietà si conserva in tutti i luoghi per le obbligazioni, con le quali Iddio lega gli uomini, e che si perpetua in tutti i tempi per le successioni, che chiamano certe persone nel luogo di coloro che muojono; per tutto ciò che può trasfondersi a' successori. Questa prima idea fa una prima distinzione generale di tutte le materie in due specie; una delle obbligazioni; l'altra delle successioni.

Tutte le materie di queste due specie debbon esser precedute da tre sorti di materie generali, che son comuni a tutte le altre, e necessarie per intendere in particolare tutte le leggi,

La prima comprende certe regole generali che risguardano la natura, l'uso e l'interpretazione delle leggi, come son quelle onde abbiamo parlato nel capo XII.

La seconda riguarda le maniere, con cui le leggi civili considerano e distinguono le persone per certe qualità che han rapporto alle obbligazioni, o alle successioni, come per esempio le qualità di padre, o di figlio di famiglia, di maggiore o di minore, di legittimo, o di bastardo, ed altre simili, che fanno quel che si chiama stato delle persone.

La terza comprende le maniere, con cui le leggi civili distinguono le cose che sono di uso degli uomini, rapporto agl'impegni ed alle successioni. In fatti rapporto agl'impegni, le leggi distinguono le cose che sono in commercio, da quelle che non vi sono, come le cose pubbliche e le cose sacre; e rapporto alle successioni, si distinguono i beni paterni e materni, gli acquisti ed i proprij.

3. Secondo quest'ordine divideremo tutte le ma-

terie di questo libro in due parti. La prima sarà delle obbligazioni, e la seconda delle successioni; l'una e l'altra saran precedute da un libro preliminare, il cui primo titolo conterrà le regole generali della natura e dell'interpretazione delle leggi, il secondo sarà delle persone, il terzo delle cose.

Per la distinzione delle materie della prima parte, ch'è delle obbligazioni, conviene osservare, come si è veduto nel piano della società che gl'impegni son di due specie.

4. La prima è di que' che si formano scambievolmente fra due o più persone per lor volontà, ciò che segue nelle convenzioni, quando gli uomini si obbligano alternativamente, e volontariamente, nelle vendite, permuta, locazioni e transazioni, compromessi, ed altri contratti e convenzioni di ogni specie.

La seconda è degl'impegni che si formano senza scambievol consenso come son tutti quelli che si fanno, o per volontà di un solo, o senza la volontà dell'uno nè dell'altro. Di fatti chi assume l'affare di un amico assente, si obbliga per volontà sua, senza volontà dell'assente. Così il tutore è obbligato al minore indipendentemente della volontà dell'uno e dell'altro, ed altre obbligazioni si formano senza la scambievole volontà di coloro che sono obbligati.

Tutte queste sorti di obbligazioni, così volontarie, che involontarie, hanno diverse conseguenze, che si riducono a due specie. La prima è di quelle conseguenze che accrescono le obbligazioni, o le confermano, come son le ipoteche, i privilegi de' cre-

ditori, gli obblighi solidali, le cauzioni ed altre; che han questo carattere di accrescer le obbligazioni, o di confermarle.

La seconda specie di conseguenze delle obbligazioni, è di quelle che le distruggono, o le cambiano, o le diminuiscono, come sono i pagamenti, le compensazioni, le innovazioni, le rescissioni, le restituzioni in *integrum*.

5. A queste due specie di obbligazioni ed a queste due specie delle lor conseguenze si riducono tutte le materie di questa prima parte, le quali vi saran distribuite in quattro libri.

6. Il primo sarà delle convenzioni, che sono le obbligazioni volontarie e scambievoli.

7. Il secondo delle obbligazioni che si formano senza convenzione.

8. Il terzo delle conseguenze che accrescono le obbligazioni, o che le confermano.

9. Il quarto, delle conseguenze che distruggono, diminuiscono, o cambiano le obbligazioni.

10. Questo primo libro delle convenzioni principerà con un primo titolo delle convenzioni in generale; giacchè essendovi varj principi e varie regole che son comuni a tutte le specie di convenzioni, l'ordine esige di non ripetere in ciascuna le regole comuni, e di raccoglierte tutte in un sol luogo. Porremo poi sotto titoli particolari le differenti specie delle convenzioni, e su la fine di questo primo libro, aggiungeremo un ultimo titolo de' vizj delle convenzioni, come sono il dolo, lo stellionato ed altri, ove si tratterà degli effetti che debbono avere nelle convenzioni l'errore e l'ignoranza del fatto o

del diritto, la forza e la violenza, e gli altri vizi che possono frapportarsi.

Abbiam compreso in questo primo libro delle convenzioni la materia dell'usufrutto e delle servitù, perchè l'usufrutto e le servitù si acquistano non di rado per convenzione, come per donazioni, per vendite, per permuta, per transazioni, e per altri contratti. Di fatti, sebbene un usufrutto o una servitù possa acquistarsi per un testamento, è naturale che queste materie, delle quali può parlarsi in un sol sito, sian poste nel primo luogo a cui hanno rapporto.

11. Il secondo libro, che sarà delle obbligazioni senza convenzione, comprenderà quelle che si formano senza una volontà reciproca, come sono le obbligazioni de' tutori e de' curatori, che si danno, o alle persone, come a' prodighi, agl' insensati, ed altri, o a' beni come ad una eredità giacente; l'obbligazione delle persone che amministrano gli affari degli assenti senza lor saputa, e quella di coloro i cui negozj si son trattati; quella delle persone che si trovano aver qualche cosa in comune senza convenzione; e vi sono altre sorti di obbligazioni involontarie, ed anche alcune che si formano per casi fortuiti.

12. Il terzo libro sarà delle conseguenze delle obbligazioni, così volontarie che involontarie, che le accrescono o le confermano, e comprenderà le diverse materie che hanno questo carattere, come le ipoteche, i privilegi de'creditori, le obbligazioni *in solidum*, gl'interessi, e la rifazione de' danni. Sarà compresa anche in questo libro la materia delle prove delle presunzioni e del giuramento, che sono

conseguenze di ogni sorta di obbligazioni e che le confermano. E benchè le prove e il giuramento servano ancora a resolver le obbligazioni, questa materia che non può replicarsi in più siti, debb' esser posta nel primo ov' è naturale di situarla. Saranno ancora comprese nel numero delle conseguenze che rassodano le obbligazioni, il possesso e le prescrizioni che confermano i diritti acquistati per convenzione o per altro titolo. E sebbene le prescrizioni abbiano ancora l'effetto di distruggere le obbligazioni, è naturale di collocarle in questo luogo per la medesima ragione per cui vi si adducono anche le prove.

13. Il quarto ed ultimo libro sarà delle conseguenze che diminuiscono o distruggono le obbligazioni, e conterrà le materie che hanno questo carattere, come i pagamenti, le compensazioni, le novazioni, le delegazioni, le rescissioni, e le restituzioni in *integrum*.

14. La seconda parte che debb' essere delle successioni comprende numerose materie e sì differenti, che conviene partirle in cinque libri.

15. Per concepir l'ordine di questi libri, dee considerarsi che due son le maniere di succedere: una delle successioni che si chiaman legittime, cioè regolate dalle leggi che danno i beni di que' che muojono alle persone chiamate dalle medesime leggi; e l'altra delle successioni testamentarie, che danno i beni a coloro che posson esser e sono instituiti eredi per testamento.

16. E perchè alcune materie sono comuni ed alle successioni legittime, ed alle successioni testamen-

rie, e queste debbon precedere, saran comprese in un primo libro.

17. Seguirà il secondo, in cui si spiegheranno le successioni legittime.

18. Il terzo conterrà le successioni testamentarie.

19. Come avviene sovente che le persone che nominano gli eredi, e quelle ancora che non vogliono fuorchè i lor congiunti, non lasciano tutti i lor beni a' lor eredi, ma fanno doni particolari ad altre persone, per testamento, o codicilli ed altre disposizioni per causa di morte; questa sorte di disposizioni saran l'argomento di un quarto libro.

20. E finalmente, come le leggi hanno aggiunto, alla libertà di chiamar gli eredi e i legatarij, la facoltà di sostituire e di fedecommettere, chiamando un secondo successore nel luogo del primo erede o del primo legatario, questa materia delle sostituzioni e de' fedecommissi sarà il soggetto del quinto libro.

21. Il primo di questi cinque libri, che sarà delle successioni in generale, conterrà le materie comuni alle due specie di successioni, come sono gli obblighi che dà la qualità di erede, il beneficio d'inventario, come si acquista un'eredità, come vi si rinunzia, la divisione fra coeredi.

22. Il secondo libro che sarà delle successioni legittime, spiegherà l'ordine di queste successioni, e come vi son chiamati i figli, i discendenti, i padri, le madri e gli ascendenti, i fratelli, le sorelle e gli altri collaterali.

Queste successioni legittime si chiamano ancora successioni *ab intestato*; e questa parola è particolar-

mente in uso nel diritto, perchè gli eredi legittimi che sono congiunti, non succedono se non quando manca il testamento; non dee per altro ciò intendersi delle persone alle quali si dee la legittima.

23. Il terzo libro, che sarà delle successioni testamentarie, conterrà le materie che riguardano i testamenti, le lor formalità, la diresazione, i testamenti inofficiosi, la legittima, le disposizioni di que' che son passati a seconde nozze.

24. Il quarto libro sarà de' legati e dell' altre disposizioni per causa di morte, ove si tratterà de' codicilli, delle donazioni per causa di morte e de' legati.

25. Il quinto libro conterrà le materie che riguardano le diverse specie di sostituzioni e fedecommesi.

26. Tutte queste materie il cui piano abbiamo esposto, saran comprese in questo libro delle leggi civili. Non ci siamo estesi a spiegare particolarmente la natura di queste materie; si spiegherà in ciascuna, ed a capo di ciascun titolo ciò che sarà necessario saperne prima di leggerne le regole. Non ci siamo nè tampoco impegnati a render ragione dell' ordine che abbiamo dato in particolare alle materie di ciascun libro. Abbiám procurato di collocarle per diversi motivi, o conforme abbiám giudicato necessario che alcune fosser premesse ad alcune altre, per farle meglio intendere. Così per esempio, nel primo libro della prima parte, ove sono spiegate le diverse specie di convenzioni in generale, abbiám posto quella del contratto di vendita; perchè di tutte le convenzioni non ve n'è alcuna che contenga tante

particolarità quante nella vendita conviene osservarne, e perchè le regole di questo contratto conven-
gono a molte altre convenzioni, e danno molti lumi per le altre materie. In tal modo varie altre considerazioni han suggerito il luogo delle altre materie; ma sarebbe un dilungarsi inutilmente il voler render ragione della situazione che a ciascuna si è data; soltanto osserveremo che sebbene l'ipoteca potrebbe esser posta nel numero delle convenzioni, perchè ordinariamente l'ipoteca si acquista per convenzione, siamo stati obbligati a collocarla altrove, perchè l'ipoteca non è mai una prima convenzione ed un' obbligazione principale, ma accessoria di qualche altra obbligazione, e sovente ancora di obbligazioni senza convenzione, come di quelle de' tutori e de' curatori, e di altre ancora, per le quali si acquista per giustizia. Quindi questa materia ha naturalmente il suo luogo nel terzo libro, e queste medesime ragioni ci hanno persuaso di collocare le materie delle cauzioni e della solidità nel medesimo posto.

27. Conviene finalmente osservare che oltre le materie che debbon esser trattate in questo libro, secondo il piano che se n'è fatto, ve ne son altre che sono del diritto romano e delle consuetudini, e che sembra per ciò che dovrebbero esservi comprese, come sono le materie fiscali e municipali, le materie criminali, l'ordine giudiziario, i doveri de' giudici. Ma come queste materie appartengono al diritto pubblico, non si sono qui frammischiate: e perchè nel *jus romano* vi son molte regole essenziali a queste materie, le quali essendo naturali vengono da noi

seguite, ma non si trovano nelle nostre costituzioni se ne potrà fare un altro libro separato; e frattanto si può mostrare in questo luogo l'ordine di queste materie, e la disposizione di quelle de' nostri statuti che sono ignoti nel jus romano. Tutte queste materie del pubblico diritto deggiono essere precedute da quelle che saranno spiegate in questo libro, conciosiachè, oltre che esse suppongono molte regole che vi saranno spiegate, è cosa naturale che il diritto pubblico riportandosi ai particolari, le materie che riguardano i particolari precedono quelle del diritto pubblico, e questa verisimilmente è la ragione per cui nel jus romano le materie fiscali e municipali, e le materie criminali sono state poste dopo le altre. Quindi dopo le materie di questo libro si possono porre quelle materie fiscali e municipali, che riguardano i diritti de' principi ed il governo delle città, quelle che concernono le università, e gli altri corpi, e comunità, e le materie criminali; e siccome l'ordine giudiziario che comprende le procedure civili e criminali, le funzioni ed i doveri dei giudici, è una materia che vi si riporta a tutte le altre, ci par conveniente ch'essa sia ben collocata nel fine.

Per ciò che riguarda le materie proprie de' nostri statuti, come sono i feudi, la ricupera per parentela, la guardia nobile o civica, la comunanza de' beni fra marito e moglie, le istituzioni convenzionali, la proibizione di disporre *caussa mortis* d'una parte de' beni in pregiudizio de' congiunti, le rinunzie delle fanciulle alle successioni, e tutto ciò che abbiamo di particolare ne' nostri statuti per le

successioni, per le donazioni, e per le altre materie, non è necessario di notarne quì l'ordine, essendo facile il giudicare che queste materie si rapportano, o a' contratti ed alle obbligazioni, o alle successioni. Così i feudi sono stati nella lor origine convenzioni fra il signore ed il vassallo; la ricupera è una conseguenza del contratto di vendita; la guardia nobile o civica è una specie di usufrutto congiunto a una tutela; la comunanza de' beni tra marito e moglie, e l'assegno vedovile sono convenzioni espresse o tacite che hanno il lor legame con la materia della dote; le istituzioni convenzionali fanno una materia composta della natura de' testamenti e di quella delle convenzioni, le cui regole sono di queste due specie. Così ciascuna di tutte le altre materie del nostro diritto ha il suo posto, ed è facile riconoscerne l'ordine nel piano che abbiamo spiegato.

Fine del Trattato delle Leggi.

LEGGI CIVILI

NEL LOR ORDINE NATURALE.

T A V O L A .

D E'

T I T O L I .

LIBRO PRELIMINARE.

Titolo 1. *Delle regole del dritto in generale.* 2. *Delle persone.* 3. *Delle cose.*

PRIMA PARTE.

Degl' impegni e delle lor conseguenze .

LIBRO PRIMO.

Degl' impegni volontarij e scambievoli per le
convenzioni .

Titolo 1. *Delle convenzioni in generale.* 2. *Del contratto di vendita.* 3. *Della permuta.* 4. *Della*

la locazione, e di varie specie di affitti. 5. Del prestito, e del precario. 6. Del mutuo e dell'usura. 7. Del deposito, e del sequestro. 8. Della società. 9. Delle doti. 10. Delle donazioni fra vivi. 11. Dell'usufrutto. 12. Delle servitù. 13. Delle transazioni. 14. Dei compromessi. 15. Delle procure, mandati e commissioni. 16. Delle persone ch' esercitano pubblici traffici, e de' lor institori ed altri preposti, e delle lettere di cambio. 17. De' sensali o mediatori. 18. De' vizj delle convenzioni.

LIBRO II.

Degl' impegni che si formano senza convenzioni.

Titolo 1. De' tutori. 2. De' curatori. 3. De' sindaci, direttori, ed altri amministratori de' corpi e delle comunità. 4. Di coloro che trattano gli affari degli altri senza lor saputa. 5. Di quei che si trovano aver alcuna cosa in comune senza convenzione. 6. Di coloro che hanno poderi contigui. 7. Di coloro che ricevono ciò che lor non si dee, o che si trovano aver cosa altrui senza convenzione. De' danni cagionati per falli che non sono misfatti, ne' delitti. 9. Degl' impegni che si formano per casi fortuiti. 10. Di ciò che si fa in frode de' creditori.

LIBRO III.

Delle conseguenze che accrescono, e confermano
le obbligazioni.

Titolo 1. *De' pegni e delle ipoteche, e de' privilegi de' creditori.* 2. *Della separazione de' beni del defunto, e de' beni dell'erede fra' lor creditori.* 3. *Della solidità fra due o più debitori, e fra due o più creditori.* 4. *Delle cauzioni, o pieggierie, o sicurezza.* 5. *Degl' interessi, danni ed interessi, e restituzioni di frutti.* 6. *Delle prove e presunzioni, e del giuramento.* 7. *Del possesso e delle prescrizioni.*

LIBRO IV.

Delle conseguenze che sminuiscono le obbligazioni,
o le distruggono.

Titolo 1. *De' pagamenti.* 2. *Delle compensazioni.* 3. *Delle novazioni.* 4. *Delle delegazioni.* 5. *Della cession de' beni e del fallimento.* 6. *Delle rescissioni e delle restituzioni in integrum.*

SECONDA PARTE.

Delle successioni.

LIBRO PRIMO.

Delle successioni in generale.

Titolo 1. *Degli eredi in generale.* 2. *Degli eredi beneficiarj.* 3. *Come si acquista e come si rinunzia un' eredità.* 4. *Delle divisioni fra' coeredi.*

LIBRO II.

Delle successioni legittime, o *ab intestato*.

Titolo 1. *Come succedono i figli e i discendenti.* 2. *Come succedono i padri, le madri, e gli ascendenti.* 3. *Come succedono i fratelli, le sorelle e gli altri collaterali.* 4. *Della collazione de' beni.*

LIBRO III.

Delle successioni testamentarie.

Titolo 1. *De' testamenti.* 2. *Del testamento inofficioso, e della diredazione.* 3. *Della legittima.* 4. *Delle disposizioni di que' che sono passati a seconde nozze.*

LIBRO IV.

De' legati e di altre disposizioni a causa di morte.

Titolo 1. *De' codicilli e delle donazioni a causa di morte.* 2. *De' Legati.* 3. *Della falcidia.*

LIBRO V.

Delle sostituzioni e de' fedecommissi.

Titolo 1. *Della sostituzione volgare.* 2. *Della sostituzione pupillare.* 3. *Delle sostituzioni dirette e delle fedecommissarie.* 4. *Della trebellianica.*

LEGGI CIVILI

NEL LOR ORDINE NATURALE.

LIBRO PRELIMINARE.

In cui si tratta delle Regole del Diritto in generale, delle persone, e delle cose.

Chiamiamo questo libro preliminare, perchè contiene tre sorti di materie, ch'essendo comuni a tutte le altre, e necessarie per ben intenderle, debbon precederle. Le materie di questo libro son dunque i primi elementi del diritto; giacchè prima d'inoltrarsi nelle particolarità delle regole, egli è indispensabilmente mestieri il conoscere in generale le specie e la natura di queste regole, e le maniere di ben intenderle e ben applicarle; e ciò sarà la materia del primo titolo di questo libro.

E poichè in ciascuna particolare materia del diritto convien sempre considerar le persone che questa materia e le leggi riguardano, e poichè in tutte le persone vi sono certe qualità, secondo le quali le leggi civili le considerano, e le distinguono, che hanno un rapporto particolare a tutte le materie del diritto; queste qualità e queste distinzioni delle per-

sona, faran la materia del secondo titolo di questo libro. Il terzo conterrà le maniere con cui le leggi considerano e distinguono le diverse sorti di cose, per le qualità che si rapportano all'uso ed al commercio che le persone ne fanno; e secondo quest'ordine e questo commercio, entrano nell'ordine regolato delle leggi civili.

T I T O L O I.

Delle regole del diritto in generale.

Le regole che saranno spiegate in questo titolo, riguardano in generale la natura, l'uso e l'interpretazione delle leggi; e come queste regole sono comuni a tutte le materie, e sono di un uso frequentissimo, non conviene contentarsi di farne una prima e semplice lettura, ma sarà utile rileggerle di tempo in tempo, e ricorrervi nelle occasioni. Si potrà pure unire a questa lettura quella de' capitoli undecimo e duodecimo del trattato delle leggi.

S E Z I O N E I.

Diverse sorti di regole, e loro natura.

Sintende comunemente per *Leggi e Regole*, ciò ch'è giusto, ciò ch'è ordinato, ciò ch'è regolato. Bisogna osservare, che siccome le leggi debbon esser scritte, affinchè lo scritto fissi il senso della legge, e determini lo spirito alla giusta idea di ciò ch'è regolato, perchè non sia libero a chicchessia di for-

ma la legge secondo la sua intelligenza; si possono distinguere due idee, che danno le parole *Legge* e *Regola*. Una è l'idea di ciò che si concepisce esser giusto, benchè non si faccia riflessione su' termini della legge; e l'altra è l'idea de' termini della legge; e secondo questa seconda idea, si chiama *Regola* o *Legge*, l'espressione del Legislatore.

Ci serviremo sempre indistintamente de' vocaboli di *Legge* e di *Regola* nell'uno e nell'altro di questi due sensi, ed in questo libro preliminare, e in tutto il seguito, secondo l'occasione; poichè vi sono molte leggi scritte, come sono le leggi arbitrarie; e vi sono molte regole dell'equità naturale che non sono scritte.

Non è necessario, dopo tutto ciò che abbiamo detto delle leggi e delle regole nel trattato delle leggi, il definire di bel nuovo in questo titolo ciò ch'è legge e regola. Basterà il dare la sola idea delle regole del dritto, nel senso che significa le leggi scritte; perchè tutto lo studio e tutta la scienza delle leggi consiste nella cognizione delle leggi scritte che abbiamo.

S O M M A R I.

1. Definizione delle regole.
2. Due sorti di regole, naturali, ed arbitrarie.
3. Quali sono le regole naturali.
4. Quali sono le regole arbitrarie.
5. Altra divisione delle regole.
6. Due maniere di abusar delle regole.
7. Le eccezioni sono regole.
8. Due sorti di eccezioni.
9. Le leggi debbon esser note.
10. Due sorti di Leggi arbitrarie, le leggi scritte, e le

consuetudini. 11. Fondamenti dell' autorità delle consuetudini. 12. Le leggi naturali regolano il passato e l'avvenire. 13. Le leggi arbitrarie regolano soltanto l'avvenire. 14. Effetto delle Leggi nuove sopra il passato. 15. Altro effetto delle leggi nuove sopra il passato. 16. Del tempo in cui le leggi nuove incominciano ad esser osservate. 17. Due maniere con cui si aboliscon le leggi. 18. Diversi effetti delle leggi. 19. Le leggi reprimono ciò ch'è contrario. 20. Le leggi annullano e reprimono ciò ch'è stato fatto contro il loro divieto. 21. Le leggi son generali, e non per un caso o per una persona. 22. Conseguenza della regola precedente. 23. L'equità è la legge universale.

Le regole del diritto sono espressioni brevi e chiare di ciò ch'esige la giustizia in diversi casi; ed ogni regola ha il suo uso per quelli a cui può rapportarsi la sua disposizione. Così, per esempio, molti avvenimenti fanno che il compratore è spogliato di ciò ch'ei compra, o ch'è turbato da chi pretende esserne padrone, o avervi altro diritto. E la giustizia comune a tutte queste sorti di avvenimenti, ch'esige che il venditore faccia cessar l'evizioni e gli altri turbamenti, è compresa nell'espressione di questa regola, che ogni venditore dee garantire ciò che ha venduto (1).

2. Le leggi o le regole sono di due sorti, una di

(1) Regula est quæ rem quæ est breviter enarrat. l. 1. ff. de reg. jur. ex iure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur. d. ff. Rei appellatione & causæ, & iura continentur l. 23. ff. de verb. sing.

quelle che sono del diritto naturale e dell'equità, e l'altra di quelle che sono del diritto positivo, che altrimenti si chiamano leggi umane ed arbitrarie, perchè gli uomini le hanno stabilite (1). Così è una regola del diritto naturale, che una donazione possa essere rievocata per l'ingratitude del donatario; ed è una regola del diritto positivo, che le donazioni fra vivi debban esser insinuate.

3. Le regole del diritto naturale son quelle che Idio medesimo ha stabilite, ed ha insegnate agli uomini col lume della ragione. Queste son regole che hanno una giustizia immutabile ch'è sempre e da per tutto la stessa; e sia ch'esse si trovino o non si trovino scritte, niuna umana autorità può abolirle o nulla variarne. Così la regola che obbliga il depositario a conservare ed a restituire il deposito, quella che obbliga ad aver cura della roba tolta in prestito, ed altre simili, sono regole naturali ed immutabili, che si osservano per ogni dove (2).

(1) Omnes populi, qui legibus & moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum jure utuntur. Nam quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius proprium civitatis est. l. 9. ff. de just. & jur. Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraque custoditur d. l. 9. Jus pluribus modis dicitur. Uno modo, cum id, quod semper æquum ac bonum est, jus dicitur, ut jus naturale. Altero modo, quod omnibus, aut pluribus in quaque civitate utile est, ut est jus civile, nec minus jus recte appellatur in civitate nostra, jus honorarium. l. 11. ff. de just. & jur. V. il Cap. 11. del Trattato delle leggi.

(2) Naturalia jura, quæ apud omnes gentes peraque observantur, divina quadam providentia constituta, semper firma atque immutabilia permanent. §. 11. Inst. de jur. nat. gent. & civ. Quod naturalis ratio inter omnes homines constituit. l. 9. ff. de just. & jur. id quod semper æquum ac bonum est, jus dicitur, ut jus naturale. l. 11. eod. Civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest, l. 8. ff. de cap. mit.

4. Le regole arbitrarie son tutte quelle stabilite dagli uomini, e ch'essi possono, senza offendere l'equità naturale, disporre in una maniera o in un'altra totalmente diversa. Così per esempio si poteva o non si poteva indurre l'uso de' feudi. Si poteva regolâr le prescrizioni a più o meno di tempo, e i testimonj di un testamento ad un maggiore o a un minor numero. E questa diversità non fissata dalla natura, fa che queste leggi hanno la lor autorità nella disposizione arbitraria che ha fatto il legislatore che le ha stabilite, e che sono per conseguenza soggette a cambiamento (1).

5. Le regole del diritto siano naturali o arbitrarie sono di tre sorti. Alcune sono generali che convengono a tutte le materie; altre sono comuni a molte materie, e non a tutte; e molte son proprie ad una, e non hanno rapporto alle altre. Queste regole, per esempio, dell'equità naturale, che non si dee offendere alcuno, che si dee rendere a ognuno quel che gli spetta, son generali, e si estendono ad ogni sorte di materie. Questa regola che le convenzioni sono in vece di legge, è comune a molte materie, giacchè essa conviene a tutte le specie di contratti, di convenzioni, di patti; ma non si estende a' testamenti nè a molte altre materie. E la regola della rescissione delle vendite per causa della lesione oltre la metà del giusto prezzo, è una regola propria del contratto di vendita (2). Quindi nell'uso e nell'

(1) Ea vero quæ ipsa sibi quæque civitas constituit, sæpe mutari solent. §. II. inst. de jur. nat. gent. & civ.

(2) Esempio delle regole generali. Juris præcepta sunt hæc honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere. l. 1. §.

applicazione delle regole, convien discernere in ciascuna ed i suoi limiti, e la sua estensione.

6. Tutte queste regole cessano di aver il lor effetto, non solamente se si applicano fuori de' loro limiti ed in materie a cui non hanno rapporto, ma ancora quando nelle lor materie si distolgono ad un' applicazione falsa e viziosa contro il loro spirito. Così questa regola della rescission delle vendite per causa della lesione oltre la metà del giusto prezzo, sarebbe mal applicata ad una vendita fatta per una transazione (1).

7. Le eccezioni son regole che limitano la estensione dell' altre, e dispongono altrimenti per motivi particolari che rendono giusto o ingiusto ciò che la regola, intesa senza eccezione, renderebbe al contrario o ingiusto, o giusto. Così, per esempio, la regola generale, che si può fare ogni sorte di convenzioni, è limitata dalla regola che vieta quelle che offendono l' equità ed i buoni costumi. Così il divieto di alienare le cose sacre è limitato dalla regola che permette di venderle per cagioni necessarie, e nelle debite forme (2).

de just. & jure. §. 3. inst. eod. Esempio delle regole comuni a molte materie. Contractus legem ex conventionione accipiunt. l. 1. §. 6. ff. depos. Per le regole particolari, ogni titolo ha le sue. v. l. 2. cod. de rescind. vend.

(1) Simul cum in aliquo vitiata est (regula) perdit officium suum. l. 1. in f. ff. de reg. jur.

(2) Quid tam congruum fidei humanæ, quam ea quæ inter eos placuerunt servare. l. 1. ff. de pact.

Omnia quæ contra bonos mores, vel in pactum, vel in stipulationem deducuntur, nullius momenti sunt. l. 4. C. de inur. stip. l. 7. §. 7. ff. de pact. l. 6. Cod. eod. Sancimus nemini licere sacratissima atque arcana vasa, vel vestes, ceteraque donaria, quæ ad divinam religionem necessaria sunt... vel ad venditionem, vel

8. Le eccezioni sono di due sorte come le regole. Alcune sono del diritto naturale, ed altre sono del diritto positivo; come si vede dagli esempj dell' articolo precedente e da tutte le altre eccezioni, ciascuna delle quali è dell' una o dell' altra di queste due specie.

9. Tutte le regole debbono, o esser note, o talmente esposte alla cognizione di tutto il mondo, che niuno possa impunemente contravvenirvi sotto pretesto d' ignorarle. Essendo le leggi naturali, verità immutabili, la cui scienza è essenziale alla ragione, non può dirsi che siano ignorate, siccome non può dirsi di non aver la ragione che le fa conoscere. Ma le leggi arbitrarie non hanno il lor effetto se non che dopo che il legislatore ha fatto tutto il possibile per renderle note, ciò che si fa per le vie che sono in uso per la pubblicazione di questa sorte di leggi, e dopo ch'esse son pubblicate, si reputano note a tutti, ed obbligano tanto quei che le sanno, quanto coloro che pretenderebbero ignorarle (1)

10. Le leggi arbitrarie son di due sorti. Una di quelle, che nella lor origine sono state stabilite, scritte e pubblicate da que' che ne avevano l' autorità, e l' altra di quelle onde non si sa l' origine e il pri-

hypothecam, vel pignus trahere... excepta causa captivitatis & famis l. 21. C. de Sacro Sanct. Eccl. v. l. 14. & auth. hoc jus eod.

(1) *Leges sacratissimæ, quæ constringunt hominum vitas intelligi ab omnibus debent. Ut universi, præscripto earum manifestius cognito, vel inhibita declinent, vel permissa sectentur. l. 9. Cod. de Legib.*

Constitutiones Principum nec ignorare quemquam, nec dissimulare permittimus. l. 12. Cod. de jur. & facti ign.

Omnes vero populi legibus tam a nobis promulgatis, quam compositis reguntur. §. 1. in fin. in prom. instr.

Nec in ea re rusticitati venia præbeatur, cum naturali ratione honor hujusmodi personis debeatur. l. 24. Cod. de in. jus voc.

mo stabilimento, ma che si pretendevano ricevute dall'approvazione universale, e dall'uso immemorabile che ne fa il popolo; e queste leggi e queste regole si chiaman consuetudini (1).

11. Le consuetudini traggono la lor autorità dal consenso universale del popolo che le ha ricevute, quando l'autorità è nelle mani del popolo come nelle repubbliche. Ma negli stati soggetti ad un sovrano, le consuetudini non si confermano e stabiliscono a modo di legge, senza la sua autorità (2).

12. Le leggi naturali, la cui giustizia ed autorità è sempre la stessa, regolano egualmente e tutto l'avvenire, e tutto ciò del passato che possa rimanere indeciso (3).

(1) Constat autem jus nostrum quo utimur, aut scripto, aut sine scripto, ut apud Græcos, τῶν νόμων εἰ μὲν ἐν γράμμασι, οἱ δὲ ἀγράμμοι legum alia sunt scripta, alia non scripta. Scriptum autem jus est lex, plebiscitum, senatusconsultum, principum placita, magistratuum edicta, responsa prudentum. §. 3. inst. de jur. nat. gent. & civili.

Sine scripto jus venit, quod usus approbavit. Nam diuturni mores, consensu utentium comprobati, legem imitantur. §. 9. eod.

(2) Id custodiri oportet, quod moribus & consuetudine indutum est. l. 32. ff. de legib. inveterata consuetudo pro lege, non immerito, custoditur. Nam cum ipsa leges, nulla alia ex causa mos teneant, quam quod judicio populi receptæ sunt: merito & ea quæ sine ullo scripto populus probavit tenebunt omnes. Nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis & factis? d. l. 32. §. 1. ff. de legib. Tam conditor, quam interpret legum solus Imperator juste existimabitur: nihil hac lege derogante veteris juris conditoribus, quia & eis hoc majestas imperialis permisit. l. ult. in fin. eod. de leg. & const. prin. Communis reipublicæ sponsio. l. 1. & l. 2. ff. de legib.

Benchè queste ultime parole siano dette delle leggi e non delle consuetudini, convengono alle consuetudini ancora più che alle leggi.

(3) Sed naturalia quidem jura quæ apud omnes gentes peræque observantur, divina quadam providentia constituta, semper firma, atque immutabilia permanent. §. 11. inst. de jur. nat. gent.

13. Benchè la giustizia delle leggi arbitrarie sia fondata su l'utilità pubblica e su l'equità de' motivi che vi dan luogo, non avendo esse la lor autorità che dal potere del legislatore, il quale obbliga a ciò che ordina; e non avendo il lor effetto, se non dopo di essere state pubblicate per esser note, esse non regolano se non l'avvenire, senza innovare il passato (1).

14. Gli affari che si trovan pendenti ed indecisi, quando sopravvengono le nuove leggi, si giudicano con le disposizioni delle leggi precedenti, se pure per particolari motivi, le nuove leggi non ordinino espressamente che le lor disposizioni debbano aver luogo ancora per lo passato, o che senza questa espressione, esse dovessero servir di regola al passato, come se queste leggi non facessero che rinnovare una legge antica, o una regola dell'equità naturale, il cui uso fosse stato alterato da qualche abuso, o che decidessero quelle quistioni per le quali non v'era alcuna legge nè alcuna consuetudine (2).

de civil. id quod semper æquum ac bonum est. l. 11. ff. de juri. & jur.

(1) *Leges & constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta præterita revocari. l. 7. C. de legib.*

(2) *Leges & consuetudines futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta præterita revocari, nisi nominatim & de præterito tempore, & adhuc pendentibus negotiis cautum sit. l. 7. C. de legib. & const. princ. l. 7. C. de nat. lib. Sancimus nemini licere sacratissima atque arcana vasa, vel vestes, ceteraque donaria quæ ad divinam religionem necessaria sunt, cum etiam veteres leges ea quæ juris divini sunt, humanis nexibus non illigari sanxerint, vel ad venditionem, vel hypothecam, vel pignus trahere; sed ab his, qui hæc suscipere ausi fuerint, modis omnibus vindicari. Hoc obtinente, non solum in futuris negotiis, sed etiam iudiciis pendentibus. l. 11. C. de Sacro-San. S. Eccl. l. 23. in f. eod.*

Quicumque administrationem, in hac florentissima urbe gerunt,

15. Come le leggi nuove regolano l'avvenire, esse possono secondo il bisogno cambiare le conseguenze che dovevano avere le leggi precedenti; ma ciò avviene sempre senza offendere il diritto che aveano acquistato certe persone (1).

16. Le leggi arbitrarie incominciano ad avere il lor effetto per l'avvenire, o dal tempo della lor pubblicazione, o solamente dal termine ch'esse prefiggono. Così alcune leggi che sono cambiamenti, la cui pronta esecuzione cagionerebbe degl'inconvenienti, come la proibizione di qualche commercio, un aumento o una diminuzione del valore delle monete ed altre simili, lasciano per qualche tempo le cose nel medesimo stato in cui erano, e dinotano il tempo da cui incominceranno ad esser eseguite.

17. Le leggi arbitrarie, o stabilite da un legislatore, o da una consuetudine, posson essere abolite o cambiate in due maniere, o per una legge espressa che le abroga o che le cambia, o per un lungo uso che le cambi o le abolisca (2).

18. L'uso e l'autorità di tutte le leggi, o natura-

emere quidem mobiles res, vel immobiles, vel domos extruere, non aliter possunt, nisi specialem nostri numinis, hoc eis permittem, divinam rescriptionem meruerint... Qua etiam ad praeterita negotia referri sancimus. Nisi transactionibus vel iudicationibus sopita sint. l. un. C. de contr. jud. Quoniam inter alias captiones praecipue commissoria pignorum, legis crescit aetas... Si quis igitur tali contractu laborat, hac sanctione respiret. Quae cum praeteritis praesentia quoque repellit, & futura prohibet. l. ult. C. de pact. pign. & de lege com. in pign.

(1) Futuris certum est dare formam negotiis. l. 7. C. de legib.

(2) Mutari solent, vel tacito consensu populi, vel alia postea lege lata. §. 11. de jur. nat. gent. & civ. rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur. l. 32. in ff. de legib.

li o arbitrarie, consiste in ordinare, vietare, permettere e punire (1).

19. Le leggi reprimono e puniscono, non solo ciò che evidentemente offende il senso de' loro termini, ma ancora tutto ciò che non avendo apparente contrarietà co' termini, offenderebbe direttamente o indirettamente la lor intenzione, e tutto ciò che sarebbe fatto in frode della legge e per eluderla (2). Così le leggi che vietano di donare o di legare a certe persone, annullano le disposizioni fatte in profitto di persone interposte per far passare la liberalità a quelli a' quali non si può donare.

20. Se una legge vieta, o in generale a tutte le persone, o in particolare, a qualche sorta di persone, certe convenzioni, certi commerci, o fa altri divieti qualunque, tutto ciò che sarà fatto in contravvenzione, con tutte le sue conseguenze, sarà o annullato o represso, secondo le qualità del divieto, o della contravvenzione, quando ancora la legge medesima non esprimesse la pena di nullità, e lasciasse le altre pene indecise (3).

(1) *Legis virtus hæc est, imperare, vetare, permittere, punire. l. 7. ff. de legib.*

(2) *Non dubium est in legem committere eum, qui verba legis amplexus, contra legis nititur voluntatem. Nec pœnas iustas legibus evitabit, qui se contra juris sententiam, sava prærogativa verborum, fraudulenter excusat. l. 5. C. de legib. Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet: in fraudem vero qui salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit. l. 29. ff. eod. Fraus enim legi fit, ubi quod fieri noluit, fieri autem non vetuit; id fit, & quod distat. πρὸν ἀπὸ διαρροῆς. Dictum a sententia, hoc distat fraus, ab eo quod contra legem fit. l. 30. eod.*

(3) *Nulhum pactum, nullam conventionem, nullum contractum inter eos videri volumus subsecutum, qui contrahunt, lege contrahere prohibente. Quod ad omnes etiam legum interpretationes, tam veteres, quam novellas trahi generaliter imperamus. Ut*

21. Le leggi non sono mai fatte per una persona particolare, nè limitate ad un caso singolare. Ma fatte pel bene comune, ed ordinano in generale, ciò ch'è più utile in ciò che avviene ordinariamente (1).

22. Siccome le leggi risguardano in generale tutti casi ne' quali la lor intenzione può applicarsi esse non esprimono i diversi casi in particolare; poi- chè queste particolarità, che sono impossibili, sarebbero inutili. Ma esse comprendono generalmente tutti gli avvenimenti ne' quali la lor intenzione può ser- vise di regola (2).

Legislatori, quod fieri non vult, tantum prohibuisse sufficiat, ex- teraque quasi expressa, ex legis liceat voluntate colligere. Hoc est, ut ea qua lege fieri prohibentur si fuerint facta, non solum inuti- lia, sed pro infectis etiam habeantur: licet Legislator fieri prohi- buerit tantum, nec specialiter dixerit, inutile esse debere, quod factum est. Sed & si quid fuerit subsequutum, ex eo, vel ob id quod interdicens lege factum est, illud quoque cassum, etiam inutile esse precipimus. *l. 1. C. de legib.* "Sarebbe imperfetta la legge, se non annullasse ciò che sarebbe fatto contro i suoi divie- ti, e lasciasse impunita la contravvenzione". Minus quam perfecta lex est, quæ vetat aliquid fieri, & si factum sit non rescindit. *Ulp. T. 1. §. 2. v. l. 63. ff. de rit. nupt.*

(1) Lex est commune præceptum. *l. 1. ff. de legib.* Jura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur. *l. 2. ff. eod.*

Jura constitui oportet, ut dixit Theophrastus, in his quæ ἐπὶ τῷ πλείονι, ut plurimum accidunt, non quæ ἐκπαραλόγως, ex inopina- to. *l. 3. C. de leg. ff. eod.* Ea quæ communiter omnibus prosunt, iis- que specialiter quibusdam utilia sunt, præponimus. *Novell. 39. cap. 1. V.* l' articolo seguente.

(2) Neque leges, neque Senatusconsulta ita scribi possunt, ut omnes casus, qui quandoque inciderint, comprehendantur: sed sufficit, ea quæ plerumque accidunt, contineri. *l. 10. ff. de legib.* non possunt omnes articuli sigillatim aut legibus, aut Senatuscon- sultis comprehendendi: sed cum in aliqua causa sententia eorum ma- nifesta est, is qui jurisdictioni præest, ad similia procedere, atque ita jus dicere debet. *l. 12. eod.* semper quasi hoc legibus inesse cre- di oportet, ut ad eas quoque personas, & ad eas res pertinerent, quæ quandoque similes erunt *l. 27. eod. v. l. 12. C. eod. l. 32. ff. ad legem Aquilianam.*

23, Se potesse avvenire alcun caso che non fosse preveduto da alcuna legge espressa o scritta, la legge che dovrebbe in questo caso decidere, sarebbero i principj dell'equità naturale, ch'è la legge universale, la quale si estende a tutto (1).

SEZIONE II.

Dell' uso e dell' interpretazione delle regole.

Chiamiamo qui l'uso delle regole la maniera di applicarle alle quistioni che debbono giudicarsi, e l'applicazione delle regole esige sovente l'interpretazione di esse.

In due specie di casi accade di esser necessario d'interpretare le leggi. Uno è allorchè s'incontra in una legge qualche oscurità, qualche ambiguità, o qualche altro difetto di espressione; poichè allora conviene interpretarla per discoprire qual è il suo vero senso. E questa specie d'interpretazione si limita all'espressione per far intendere ciò che dice la legge. E l'altro è quando avviene che il senso di una legge, sebbene sembri evidente ne' termini, condurrebbe a false conseguenze, ed a decisioni che sarebbero ingiuste, se fosse essa indistintamente applicata a tutto ciò che sembra compreso nell'espressio-

(1) Hæc æquitas suggerit, etsi jure deficiamus. l. 2. §. 5. in fin. ff. de aqua & aqua plu. arc.
Ratio naturalis quasi lex quædam tacita. l. 7. ff. ad bon. dampn.
Sufficit firmare ex ipsa naturali justitia. l. 13. §. 7. ff. de excus.

ne; poichè allora l'evidenza dell'ingiustizia che seguirebbe da questo senso apparente, obbliga a discoprire per una specie d'interpretazione, non già ciò che dice la legge, ma ciò ch'essa vuole; ed a giudicare per la sua intenzione qual sia l'estensione e quali siano i limiti che debbe avere il suo senso. E questa maniera d'interpretare dipende sempre dal temperamento che qualche altra legge dà a quella legge, che si sarebbe mal applicata, se non si fosse spiegata; poichè questo temperamento dà a questa legge il suo uso e la sua verità, come meglio può intendersi dagli esempi, quali per render più utili a coloro che han men di lumi e di sperienza, li ridurremo ad uno in cui tutti potranno riconoscere, che non si dee sempre prender la legge letteralmente, e ad un altro in cui non sarà così facile di far questo discernimento.

E' una regola delle più chiare e delle più sicure che un depositario dee restituire il deposito a chi gliel'ha confidato quando voglia questi ripeterlo; ma se il padrone del denaro depositato avesse perduto il cervello quando richiede il suo denaro, niuno ignora che sarebbe un'ingiustizia il restituirglielo; giacchè chi non vede un'altra regola che vieta di dare ad un insensato una cosa che potrà perire nelle sue mani, o di cui egli potrà fare un mal uso, e ch'è un fargli danno il restituirgliela? Quindi con questa seconda regola s'interpreta e si limita il senso dell'altra.

E' un'altra regola delle più certe, che l'erede succede ne' diritti del defunto; ma questa regola sarebbe mal applicata per l'erede di un socio, che pre-

tendesse succedere in questa qualità, la quale non passa all'erede, ciò ch'è fondato su di un'altra regola, che vuol che i socj si scelgano reciprocamente e per questa regola sarebbe ingiusto che l'erede di un socio fosse socio, quando gli altri non lo gradissero, o non gli fosser graditi. Così questa seconda regola obbliga ad interpretare il senso dell'altra, ed a limitarla. E si vedè in questo secondo esempio, di non esser sì facile quanto nel precedente, il scoprirvi il principio che fa questa interpretazione, e che dà a ciascuna di queste regole il suo giusto effetto, limitando il senso della prima.

Da questi esempi si vede, e si vedrà parimente da tutti gli altri, ne' quali è mestieri d'interpretar il senso di una legge, che quest'interpretazione la quale dà alla legge il suo giusto effetto, è sempre fondata su di un'altra regola, la quale ordina diversamente che quel che sembrava regolato da questo mal appreso senso.

Da quest'osservazione siegue, che per ben intendere una regola, non basta di concepire il senso apparente de' termini e di ravvisarla sola; ma conviene ancora considerare, se vi siano altre regole che la restringono: essendo certo che la giustizia di una regola fa che ciascuna sia giusta nella sua estensione e che il solo vincolo di tutte insieme le rende tutte giuste, e limita il lor uso; o più tosto l'equità naturale ch'è lo spirito universale della giustizia, fa tutte le regole e dà a ciascuna il suo proprio uso. Quindi dobbiam concludere, che la cognizione di quest'equità e l'aspetto generale dello spirito delle leggi, è il primo fondamento dell'uso e

dell'interpretazione in particolare di tutte le rego-
le.

Questo principio dell'interpretazione delle leggi per l'equità, non riguarda soltanto le leggi naturali, ma si estende ancora alle leggi arbitrarie, perchè esse han tutti i lor fondamenti nelle leggi naturali, come abbiamo osservato nel Cap. XI. del Trattato delle leggi. Ma conviene aggiunger a questo principio dell'equità, per ciò che riguarda l'interpretazione delle leggi arbitrarie, un altro principio che lor è proprio, cioè l'intenzione del legislatore, che le fissa, regolando l'uso e l'interpretazione di quest'equità; poichè in questa sorte di leggi, i temperamenti dell'equità sono ristretti a ciò che può accordarsi con l'intenzione del legislatore, e non si estendono a tutto ciò che avrebbe potuto sembrar equo, prima che la legge arbitraria fosse stabilita. Così, per esempio, è dell'equità, che colui che ha umanamente dato in prestito il suo denaro, senza esiger riconoscenza, o documento, e che dal debitore riceve una negativa del denaro prestato, possa esser ammesso a provare il prestito, se in vece della scrittura che gli manca, può averne altre prove. E questa medesima equità richiede altresì l'uso delle prove in altre specie di convenzioni. Ma perchè è dell'interesse pubblico e dell'equità il non dar campo alla facilità delle false prove, basta avvertire coloro che danno in prestito o fanno altre convenzioni di ridurle in iscritto, e di munirsi, se possono, di un istrumento, se vogliono che la loro azione abbia la via esecutiva.

Così per un altro esempio dell'effetto della volon-

tà del legislatore, in ciò che riguarda l'interpretazione delle leggi arbitrarie per l'equità naturale, è dell'equità che un compratore non profitti della necessità del venditore per comprare a vil prezzo. E su questo principio sembrerebbe giusto di annullare le vendite il cui prezzo fosse inferiore al giusto valore per una terza o quarta parte, o anche meno secondo le circostanze. Ma gl'inconvenienti di annullare tutte le vendite ove fossero interposte tali lesioni, hanno dato motivo ad una legge, che ha ristretta la libertà di risolvere le vendite per viltà di prezzo, per gl'immobili, fin che la lesione non sia maggiore della metà del giusto prezzo della cosa venduta. E questa legge fa cessare ogni altro uso ed ogni altra applicazione dell'equità, per la lesione nel prezzo delle vendite.

Non basta dunque pel buon uso di questo primo fondamento dell'interpretazione delle leggi, ch'è l'equità, il conoscere in ogni regola ciò che il lume della ragione giudica equo nella sua espressione e nell'estensione ch'essa sembra avere; ma conviene aggiungere a questa cognizione una vista generale dell'equità universale, per discernere, ne' casi che debbono definirsi, se vi sono altre regole che richiedono una giustizia differente, a fine di non frastornarne alcuna fuor del suo uso, e di applicare ai fatti ed alle circostanze le regole che vi convengono; e se sono leggi naturali, conciliarle nell'estensione e ne' limiti della lor verità; o se sono leggi arbitrarie, fissar quest'equità con l'intenzione del legislatore.

Bisogna guardarsi di non confondere queste sorti

d'interpretazioni delle leggi onde abbiamo finora parlato; con quelle che sono riserbate al principe; delle quali parleremo nell'articolo XII. di questa sezione. E sarà facile il comprender la differenza fra queste due sorti d'interpretazioni per le regole che saranno spiegate in questa sezione.

S O M M A R I O.

1. Spirito delle leggi.
2. Le leggi naturali sono mal applicate, quando se ne traggono conseguenze contro l'equità.
3. Le leggi arbitrarie sono mal applicate, quando se ne traggono conseguenze contro l'intenzione del legislatore.
4. Del rigore del dritto.
5. Temperamento del rigore del dritto.
6. Quando si dee seguire l'equità, o il rigore del dritto.
7. Non è libero indifferentemente il seguire il rigore del dritto, o l'equità.
8. Il rigor del dritto, quando si dee seguire, ha la sua equità.
9. Interpretazione delle oscurità e delle ambiguità.
10. Interpretare la legge ne' suoi motivi e pel suo tenore.
11. Come si può supplire alla legge.
12. Quando si dee ricorrere al principe per l'interpretazione della legge.
13. Bisogna seguir la legge, benchè ne sia ignoto il motivo.
14. Leggi che si estendono favorevolmente.
15. Leggi che si restringono.
16. Leggi le cui disposizioni non si estendono oltre di ciò che esse determinano espressamente.
17. Beneficj de' principi s'interpretano favorevolmente.
18. Le leggi s'interpretano le une con le altre.
19. Le leggi s'interpretano con l'uso.
20. Consuetudini vicine, e delle città principali quando servono di regola negli altri paesi.
21. Le

leggi si estendono a ciò ch'è essenziale alla lor intenzione. 22. Le leggi che permettono si estendono dal più al meno. 23. Le leggi che vietano si estendono dal meno al più. 24. Eccezione alle due regole precedenti. 25. Divieti taciti racchiusi in una legge. 26. Come sono acquistati i dritti dalle persone per mezzo delle leggi. 27. Come si può rinunciare al dritto acquistato per una legge. 28. Le disposizioni de' particolari non possono impedir quelle delle leggi. 29. Discernimento necessario pel buon uso delle regole.

Tutte le regole, o naturali o arbitrarie, hanno il lor uso, qual lo dà a ciascheduna la giustizia universale che n'è lo spirito. Così l'applicazione dee farsene col discernimento di ciò ch'esige questo spirito ch'è l'equità nelle leggi naturali, e nelle leggi arbitrarie è l'intenzione del legislatore. E in questo discernimento consiste principalmente la scienza del diritto (1).

2. Se avviene ch'essendo applicata una regola naturale a qualche caso che sembra comprendere, ne siegua una decisione contraria all'equità, bisogna

(1) In omnibus quidem, maxime tamen in jure, aequitas spectanda l. 90. ff. de reg. jur. In summa aequitatem ante oculos habere debet Judex l. 4. §. 1. ff. de eo quod certo loco.

Benignius leges interpretanda sunt, quo voluntas earum conservetur. l. 18. ff. de legib. Mens Legislatoris. l. 13. §. 2. ff. de excusat. tutor. Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim, ac potestatem. l. 17. ff. de legib. Ratio naturalis quasi lex quaedam tacita. l. 7. ff. de bon. damnat. Jus est ars boni & aequi. l. 1. ff. de juss. & jur.

concluderne che la regola è mal applicata, e che questo caso debb'esser giudicato per qualche altra regola. Così, per esempio, la regola, che vuole che chi ha data in prestito alcuna cosa ad altri per servirsene, possa ritirarla quando gli piaccia, produrrebbe una conseguenza che offenderebbe l'equità, se gli si permettesse di ripigliare la cosa prestata, allorchè serve appunto per l'uso per cui l'ha data in prestito, e dal quale non potesse ritirarsi senza cagionar qualche danno; poichè questa regola cessa in questo caso per un'altra, che vuole, che colui che presta, lasci godere della grazia che fa, e che non possa rivolgere il suo beneficio in una ingiustizia (1).

3. Se essendo applicata una legge arbitraria ad un caso che sembra in lei compreso, l'ne segua una conseguenza che offenda l'intenzione del legislatore, non debb'estendersi la regola a questo caso (2).

4. Non si debbono giudicare come ingiustizie contrarie all'equità o all'intenzione del legislatore, le decisioni che mostrano aver quella durezza che chiamasi rigor di dritto, allor ch'è evidente che questo rigore è essenziale alla legge ond'esso siegue, e che a questa legge non potesse applicarsi temperamento,

(1) Ubi æquitas evidens poscit, subveniendum est. l. 183. ff. de reg. jur. In omnibus quidem, maxime tamen in jure, æquitas spectanda. l. 90. eod. Intempestive usum commodatæ rei auferre non officium tantum impedit, sed & suscepta obligatio inter dandum accipiendumque. l. 17. §. 3. ff. commod. V. l'art. 1. della Sez. 3. del prestito.

(2) Esi maxime verba legis hunc habeant intellectum, tamen mens Legislatoris aliud vult. l. 13. ff. de excus. tut. De sophistica legum interpretatione & cavillatione. v. l. 12. §. 2. C. de adif. priv.

senza distruggerla. Così, per esempio, se un testatore, avendo dettato il suo testamento, ed avendolo riletto in presenza de' notaj e de' testimonj, e prendendo la penna per sottoscriverlo, muore sul momento, o dopo che abbia sottoscritto, si dimentichi di far sottoscrivere uno de' testimonj, o finalmente manchi al testamento alcuna delle formalità prescritte dalle leggi o dalle consuetudini, questo testamento sarà assolutamente nullo, qualunque sia la certezza della volontà del testatore, e delle favorevoli sue disposizioni, perchè queste formalità sono la sola via che le leggi ammettono per prova della volontà di un testatore. Quindi il rigore che annulla tutti i testamenti ne quali mancan le forme prescritte dalle leggi, è essenziale a queste medesime leggi e sarebbe lo stesso che distruggerle, l'adattarvi un temperamento (1).

5. Se la durezza o il rigore del dritto non è una conseguenza essenziale della legge, e non n'è inseparabile, ma può la legge avere il suo effetto per un'interpretazione che moderi questo rigore, e per qualche temperamento richiesto dall'equità, ch'è lo spirito della legge, conviene allora preferir l'equità a quel rigore che la lettera sembra richiedere, e seguire più tosto l'intenzione e lo spirito della legge, che la stretta e dura maniera d'interpretarla (2).

(1) Quod quidem perquam durum est, sed ita lex scripta est. l. 12. §. 1. ff. qui et a quib. man.

(2) Placuit in omnibus rebus precipuam esse justitiam, æquitatisque, quam stricti juris rationem. l. 8. C. de judic. Benignius leges interpretandæ sunt, quo voluntas earum conservetur. l. 18. ff. de legib. Etsi maxime verba legis hunc habent intellectum, tamen mens Legislatoris aliud vult. l. 13. §. 2. ff. de excus. sus. Hæc æqui-

Così nel caso di un testatore che ordini, che se sua moglie ch'ei lascia incinta, dà a luce un maschio, questi abbia due terze parti della sua successione, ed ella una terza parte; e che se nascerà femmina, la madre e la figlia dividano per metà la successione; se avviene che nasca un maschio ed una femmina, il rigore del dritto sembra ch' escluda la madre, perch' ella non era chiamata nel caso ch' è avvenuto. Ma è dell' equità, che avendo voluto il padre, che la madre partecipasse de' suoi beni, o che partorisce un figlio; o che dasse a luce una figlia, ed avendole data la metà meno di quel che avrebbe il figlio, e la porzione uguale a quella della figlia, questa volontà sia eseguita nella maniera che può accadere, e che perciò il figlio abbia la metà, e la madre e la figlia una quarta parte per ciascuna (1).

ras suggerit, etsi jure deficiamus. l. 2. §. 5. in f. ff. de aqua & aqua pluvi. arc. Ubi cumque judicem æquitas moverit. l. 21. ff. de Interrog.

Naturalem potius in se, quam civilem habet æquitatem. Si quidem civilis deficit actio, sed natura æquum est. l. 1. §. 1. ff. si is qui test. lib. Benigniorē interpretationem sequi, non minus justius est quam tutius l. 192. §. 1. ff. de reg. jur.

Semper in dubiis benigniora præferenda sunt. l. 56. eod. Rapienda occasio est, quæ præbet benignius responsum. l. 168. eod.

(1) Si ita scriptum sit, si filius mihi natus fuerit, ex veste hæres esto, ex reliqua parte uxor mea hæres esto. Si vero filia mihi nata fuerit, ex vestiente hæres esto, ex reliqua parte uxor hæres esto: &c. filius & filia nati essent, dicendum est assem distribuendum esse in septem partes, ut ex his filius quatuor, uxor duas, filia unam partem habeat. Ita enim secundum voluntatem testantis, filius altero tanto amplius habebit quam uxor: item uxor altero tanto amplius quam filia. Licet enim subtilis juris regulæ conveniebat, ruptum fieri testamentum, attamen cum ex utroque nato testator voluerit uxorem aliquid habere, ideo ad hujusmodi sententiam humanitate suggerente decursum est. l. 13. ff. de lib. & post.

« Si è cambiata la specie di questa legge a riguardo della figlia,

Così per un altro esempio, se un padre ed un figlio muojono nel medesimo tempo, come in una battaglia, senza che si possa sapere chi di loro è sopravvissuto, e la vedova madre di questo figlio dimandi contro gli eredi del padre i beni ricaduti al figlio dalla successione di suo padre, se fosse certo che il figlio fosse sopravvissuto, il rigore del dritto escluderebbe la madre, perchè essendo morti insieme il padre ed il figlio senza che appaja che il figlio sia restato superstite, non può dirsi ch'egli sia succeduto a suo padre; quindi i beni andrebbero agli eredi del padre. Ma l'equità vuole che in questo dubbio si presuma in favor della madre, che il padre sia morto il primo, com'è l'ordine naturale (1).

6. Siegue dalle regole precedenti, che non si può fissare per regola generale, nè che il rigore del dritto debba esser sempre seguito contro i temperamenti dell'equità, nè che debba cedervi sempre. Ma questo rigore diviene ingiustizia nel caso in cui la legge permette d'interpretarla con l'equità; ed è essa all'opposto una giusta regola nel caso in cui questa interpretazione offenderebbe la legge. Così questo vocabolo rigore del dritto si spiega per una ingiusta ed odiosa durezza che non è dello spirito delle leggi, o per una regola inflessibile che ha la sua giustizia. Nè dee confondersi l'uso di queste due idee; ma si

perchè questa legge ch'è dell'antico dritto, non le dava la sua legittima.

(1) Cum bello pater cum filio periisset, materque filii quasi postea mortui, bona vindicaret, agnati vero patris, quasi filius ante periisset, Divus Adrianus credidit patrem prius mortuum. l. 9. §. 1. ff. de reb. dub.

dee discernere ed applicare o la giusta severità, o il temperamento dell'equità secondo le regole precedenti e quelle che seguono.

7. Non è mai libero ed indifferente di scegliere o il rigore del dritto o l'equità, tal che si possa nel medesimo caso applicare o l'uno o l'altra indistintamente senza ingiustizia. Ma in ogni fatto convien determinarsi o all'uno o all'altra, secondo le circostanze e ciò ch'esige lo spirito della legge. Così bisogna giudicare col rigore del dritto se la legge non ammette temperamento; o col temperamento dell'equità, se la legge lo ammette.

8. Ancorchè il rigore del dritto sembri distinto dall'equità, e ch'essa ancora vi sembri opposta, è sempre vero, nel caso in cui questo rigore debb'esser seguito, che un'altra mira dell'equità lo rende giusto. E come mai non avviene che ciò ch'è equo offenda la giustizia, così mai non avviene che ciò ch'è giusto offenda l'equità. Così nell'esempio dell'articolo quarto, è giusto che si annulli il testamento in cui manchino le formalità dalle leggi prescritte, perchè un atto di questa conseguenza debb'esser accompagnato da circostanze sicure e prove ferme della sua verità. E questa giustizia ha la sua equità nel pubblico bene, e nell'interesse de' testatori medesimi, specialmente degli ammalati, che non si possa prendere per lor volontà ciò che non fosse sicuro ch'essi abbian voluto.

9. Le oscurità, le ambiguità e gli altri difetti di espressione che possono render dubbioso il senso di una legge, e tutte le altre difficoltà di ben intendere, e di ben applicare le leggi debbono risolversi col

senso più naturale, che più si rapporta al soggetto, ch'è più conforme all'intenzione del legislatore, e che favorisca più l'equità. Ciò si discopre per gli diversi aspetti della natura della legge, del suo motivo, del suo rapporto con le altre leggi, dell'eccezioni che possono ristringerla, e di altre simili riflessioni che possono palesarne lo spirito ed il senso (1).

10. Per ben intendere il senso di una legge, conviene pesarne tutti i termini ed il preambolo, quando vi è, affin di giudicare delle sue disposizioni pe' suoi motivi e per tutto ciò ch'essa ordina, e non limitare il suo senso a ciò che potrebbe sembrar differente dalla sua intenzione, o in una parte della legge troncata o nel difetto di una espressione. Ma si dee preferire a questo senso straniero di un'espressione difettosa quello che sembra altronde evidente per lo spirito della legge intera. Così è un offendere le regole e lo spirito delle leggi il servirsi, o per giudicare, o per consigliare, di una parte staccata di una legge, e distolta a un altro senso differente da quello che le dà il suo legame col tutto (2).

(1) In ambigua voce legis, ea potius accipienda significatio qua vitio caret, praesertim cum etiam voluntas legis, ex hoc colligi possit. l. 19. ff. de legib.

Quoties idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum excipiat quae rei gerendae aptior est. l. 67. ff. de reg. jur. Prior atque potentior est quam vox, mens dicentis. l. 7. in ff. de appell. leg. Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur. l. 18. ff. de legib. Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. l. 17. eod. Ved. gli articoli 1. 2. 3. di questa Sezione, e li seguenti.

(2) Incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judicare vel respondere. l. 24. ff. de legib. Verbum

11. Se in qualche legge si trovi un' omissione di una cosa essenziale alla legge, o che sia un seguito necessario della sua disposizione, e che tenda a dare alla legge l'intero suo effetto secondo il suo motivo, si può in questo caso supplire a ciò che manca all'espressione, ed estendere la disposizione della legge a ciò che manca ne' termini, ma è compreso nella sua intenzione (1).

12. Se i termini di una legge ne esprimono nettamente il senso e l'intenzione, conviene attenervisi. Se poi il vero senso della legge non può esser inteso abbastanza per le interpretazioni che possono farsene secondo le regole che abbiamo spiegate, o ch'essendo chiaro questo senso, ne nascano inconvenienti contro l'utilità pubblica, si debbe allora ricorrere al principe, per sapere da lui la sua intenzione su ciò che può esser soggetto ad interpretazione, dichiarazione, o moderazione, o per far intendere la legge, o per recarvi temperamento (2).

ex legibus, sic accipiendum est, tam ex legum sententia, quam ex verbis. l. 6. §. 1. ff. de verb. sign. Etsi maxime verba legis hunc habent intellectum, tamen mens Legislatoris aliud vult. l. 13. §. 2. ff. de excus. tutor. Ved. gli articoli precedenti. Ved. su la parola preambolo la L. 134. §. 1. ff. de verb. obl.

(1) Quod legibus omisum est, non omitetur religione judicantium. l. 13. ff. de testib.

Quoties lege aliquid unum vel alterum introductum est, bona occasio est, cetera quæ tendunt ad eandem utilitatem, vel interpretatione, vel certe jurisdictione suppleri. l. 13. ff. de legib. Super prator in eo quod legi deest. l. 11. ff. de praser. verb. Licet orationis sub divo Marco habitæ verba deficiant, is tamen qui post contractas nuptias nuri suæ curator datur, excusare se debet, ne manifestam sententiam ejus offendar. l. 17. C. de excus. tur. Edicti quidem verba cessabunt. Pomponius autem ait sententiam Edicti porrigendam esse ad hæc, l. 7. §. 2. ff. de jurid. Ved. qui sotto gli articoli 21, 22, e 23, che servono di esempj.

(2) Leges sacratissimæ quæ constringunt hominum vitas, in-

13. Se la disposizione di una legge è ben conosciuta, ma il suo motivo è ignoto, e sembra nascerne qualche inconveniente da non poter evitarsi per una ragionevole interpretazione, conviene presumere che la legge ha altronde la sua utilità e la sua equità, per qualche mira del bene pubblico, che dee far preferirè il suo senso e la sua autorità a' ragionamenti che potrebbero esserle contrari; poichè altrimenti molte leggi utilissime e bene stabilite sarebbero distrutte, o da altre mire dell'equità, o dalla sottigliezza del raziocinio (1).

14. Le leggi che favoriscono ciò che l'utilità pubblica, l'umanità, la religione, la libertà delle convenzioni e de' testamenti, ed altri simili motivi rendono favorevole, e quelle le cui disposizioni sono in favore di certe persone, debbono interpretarsi con l'estensione che lor può dare il favore di questi moti-

Intelligi ab omnibus debent, ut universi praescripto earum manifestius cognitio, vel inhibita declinent, vel permissa sectentur. Siquid vero in iisdem legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id ab imperatoria interpretatione patefieri, duritiamque legum, nostrae humanitati incongruam, emendari l. 2. C. de legib. Inter aequitatem jusque interpositam interpretationem, nobis solis & oportet, & haec inspicere. l. 1. eod. Si enim in presenti leges condere soli Imperatori concessum est, & leges interpretari, solo dignum imperio esse oportet. l. ult. §. 1. eod. Nov. 145. De his quae primo constituantur, aut interpretatione, aut constitutione optimi principis certius statuendum est. l. 11. ff. eod.

De interpretatione Canonum Ecclesiasticorum, si quid dubietatis emeruerit. v. l. 6. de Sacro-Sanct. Eccl. De dubietate, quae in Canonibus emeruerit. v. l. 6. C. de Sacro-Sanct. Eccl.

(1) Non omnium quae a maioribus constituta sunt ratio reddi potest. l. 20. ff. de legib. & ideo rationes eorum quae constituuntur, inquiri non oportet, alioquin multa ex his quae certa sunt, subvertuntur. l. 21. eod. Disputare de principali judicio non oportet. l. 3. C. de crim. sacril. Multa jure civili contra rationem disputandi, pro utilitate communi recepta esse, innumerabilibus rebus probari potest. l. 51. §. 2. ff. ad l. Aquil.

vi congiunto all'equità, e non debbono interpretarsi duramente, nè applicarsi in un modo che ridondi in pregiudizio delle persone che le lor disposizioni vogliono favorire (1).

15. Le leggi che restringono la libertà naturale, come quelle che vietano ciò che da se non è illecito, o che derogano altrimenti al diritto comune, le leggi che stabiliscono le pene de' delitti, o le pene in materie civili, quelle che prescrivono certe formalità, le regole le cui disposizioni sembrano aver qualche durezza, quelle che permettono la direddazione ed altre simili, s'interpretano in modo che non si applichino, oltre le lor disposizioni, a conseguenze per casi, a' quali non si estendono; ed al contrario lor si debbono dare que' temperamenti di umanità e di equità che possano comportare (2).

(1) Nulla juris ratio, aut aequitatis benignitas patitur, ut quæ salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione, contra ipsorum commodum producamus ad severitatem l. 25. ff. de legib. Aliam causam esse institutionis quæ benigne acciperetur l. 19. ff. de lib. & post. propter publicam utilitatem.... strictam rationem insuper habemus, quæ nonnumquam in ambiguis religionum questionibus omitti solet. Nam summam esse rationem quæ pro religione facit. l. 43. ff. de relig. & sumpt. funerum. Quod favorem quorundam constitutum est, quibusdam casibus ad læsionem eorum nolumus inventum videri. l. 6. c. de legib. Legem enim utilem reipublicæ.... adjuvandam interpretatione. l. 64. §. 1. ff. de condit. & dem.

"Ved. un esempio dell'ultima parte di questa regola nell'articolo 9. della sez. 3. del contratto di vendita, ed un altro nella l. 3. de carb. ec. Il resto non ha bisogno di esempio".

(2) Interpretatione legum pœnæ molliendæ sunt, potius quam asperandæ. l. 42. ff. de pœn. In pœnalibus causis benignius interpretandum est. l. 155. §. ult. ff. de reg. jur. In levioribus causis proniores ad lenitatem iudices esse debent, in gravioribus pœnis, severitatem legum, cum aliquo temperamento benignitatis, subsequi. l. 11. ff. de pœn. v. l. 32. eod. Aliam causam esse institutionis quæ benigne acciperetur: exheredationes autem non essent adjuvande

16. Se qualche legge o qualche consuetudine si trovi stabilita per considerazioni particolari contro altre regole, o contro il dritto comune, non debb'esser tratta a conseguenza fuori de' casi che la sua disposizione accenna espressamente (1).

17. I beneficj e i doni de' principi s' interpretano favorevolmente, ed hanno tutta la ragionevole estensione che lor può dare la libertà naturale de' principi, purchè non si estendano in modo che pregiudichino altre persone (2).

18. Se le leggi ove si trova dubbio, o difficoltà, hanno qualche rapporto ad altre leggi che possono chiarirne il senso, bisogna preferire ad ogni interpretazione quella onde le altre leggi danno la trac-

dz. l. 19. de lib. & post. Si ita libertatem acceperit ancilla, si primum marem peperit, libera esto: & hæc, uno utero marem & feminam peperisset, si quidem certum est quid prius edidisset, non debet de ipsius statu ambigi, utrum libera esset, necne. Sed nec filia, nam si postea edita est, erit ingenua. Sin autem hoc incertum est, nec potest, nec per subtilitatem judicialem manifestari, in ambiguis rebus humaniorem sententiam sequi oportet. Ut tam ipsa libertatem consequatur, quam filia ejus ingenuitatem. Quasi per præsumptionem priore masculino edito. l. 10. §. 1. ff. de reb. dub. Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias. l. 14. ff. de legib. In quorum finibus emere quis prohibetur, pignus accipere non prohibetur, l. 24. ff. de pign. & hyp.

“Benchè questo esempio sia rapportato in questa legge 10. §. 1. ff. de reb. dub. nella materia de' testamenti, può ancora applicarsi in questo luogo.

(1) Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias. l. 141. ff. de reg. jur. l. 14. ff. de legib. V. l. 39. eod.

(2) Beneficium Imperatoris, quod a divina scilicet ejus indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretari debemus. l. 3. ff. de const. princip. V. l. 2. C. de bon. vac. Si quis a principe simpliciter impetraverit ut in publico loco ædificet, non est credendum sic ædificare, ut cum incommodo alicujus, id fiat. l. 2. §. 16. ff. ne quid in loco publ. fiat.

cia. Così allorchè le leggi nuove si rapportano alle antiche leggi, o antiche consuetudini, o le antiche alle nuove, s'interpretano le une per le altre, secondo la lor intenzione comune, in ciò che le ultime non hanno abrogato (1).

19. Se le difficoltà che possono avvenire nell'interpretazione d'una legge o d'una consuetudine, si trovano spiegate da un antico uso che ne ha fissato il senso, e che si trova confermato da una serie perpetua di giudizj uniformi, convien appigliarsi al senso dichiarato dall'uso, ch'è il miglior interprete delle leggi (2).

20. Se in alcune provincie o in alcuni paesi mancano regole certe per le difficoltà nelle materie che vi sono in uso, e se queste difficoltà non sono regolate dal diritto naturale o dalle leggi scritte, ma dipendono da costumanze e dagli usi, si deve allora aver per regole i principj che seguono dalle consuetudini de' medesimi paesi. E se ciò non basta a disciogliere le difficoltà, convien seguire ciò che si trova regolato dalle consuetudini vicine che ne dispongono, e specialmente da quelle delle città principali (3).

(1) Non est novum ut priores leges ad posteriores trahantur. *l. 26. ff. de legib.* Sed & posteriores leges ad priores pertinent: nisi contrarij sint. Idque multis argumentis probatur. *l. 28. eod.*

(2) Si de interpretatione legis queratur, in primis inspiciendum est quo jure civitas retro in ejusmodi casibus usa fuisset: optima enim est legum interpretis consuetudo. *l. 37. ff. de legib.* Nam imperator noster Severus rescriptis in ambiguitatibus, quæ ex legibus proficiscuntur, consuetudinem, aut rerum perpetue similiter judicatarum auctoritatem, vim legis obtinere debere. *l. 38. eod.*

(3) De quibus causis scriptis legibus non utimur, id custodiri oportet, quod moribus & consuetudine inductum est. Et si qua in re hoc deficeret, tunc quod proximum & consequens ei est. Si

21. Tutte le leggi si estendono a tutto ciò ch'è essenziale alla lor intenzione. Così essendo permesso il matrimonio dalla legge a' giovani nell'età di quattordici anni compiti, ed alle donzelle di dodici, siegue da queste leggi, che que' che contraggono matrimonio possono obbligarsi, benchè minori, alle convenzioni del matrimonio che risguardano la dote, l'assegnamento vedovile, le donazioni, ed altre simili. Così essendo stabiliti i giudici per render giustizia, la lor autorità si estende a tutto ciò, che divien necessari per l'esercizio delle lor funzioni; com'è il diritto di reprimere con le pene que' che resistono agli ordini della giustizia, e lo stesso è di tutte le altre conseguenze del lor ministero (1).

22. Nelle leggi che permettono, si trae la conseguenza dal più al meno. Così coloro che hanno il diritto di donare i lor beni, hanno a maggior ragione il diritto di venderli. E parimente coloro che hanno il diritto d'instituir degli eredi per testamento, hanno a ragion più forte il diritto di far legati (2).

23. Nelle leggi che vietano, si trae la conseguen-

nec id quidem apparet, tunc jus quo urbs Roma utitur, servari oportet. l. 32. ff. de legib.

(1) *Hæc æquitas suggerit, etsi jure deficiamus. l. 2. §. 5. in f. ff. de aqua & aqua pluvie arcend.*

Edicti quidem verba cessabunt: Pomponius autem ait sententiam edicti porrigendam esse ad hæc. l. 7. §. 2. ff. de jurid. Cui jurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus jurisdictio explicari non potest. l. 2. eod.

(2) Non debet, cui plus licet, quod minus est non licere. l. 21. ff. de reg. jur. Cujus est donandi, eidem & vendendi, & concedendi jus est. l. 163. ff. de reg. jur. Qui potest invitis alienare multo magis & ignorantibus & absentibus potest. l. 26. ff. de reg. ur. V. li due articoli seguenti.

za dal meno al più. Così i prodighi a' quali è interdetta l'amministrazione de' lor beni, non possono a più forte ragione alienarli. Così coloro che sono dichiarati indegni di qualche carica o di qualche onore, sono a maggior ragione indegni di altra carica più conspicua, e di un più considerabile onore (1).

24. Questa estension delle leggi dal meno al più e dal più al meno, è limitata alle cose che sono del medesimo genere di quelle che dispone la legge, o che son tali che il suo motivo debba estendersi, come negli esempi de' precedenti articoli (2). Ma non si dee trarre la conseguenza nè dal più al meno, nè dal meno al più, quando son cose di genere differente, o tali, che lo spirito della legge non può applicarvisi (3). Così la legge che permette agli

(1) Qui indignus est inferiore ordine, indignior est superiore, l. 4. ff. de Senatorib. Est enim perquam ridiculum, cum qui minoribus poena causa prohibitus sit, ad majores aspirare. l. 7. §. ult. ff. de interd. & releg. l. 5. ff. de serv. export. Ved. l'articolo seguente.

(2) In eo quod plus sit, semper inest & minus. l. 110. ff. de reg. jur. Cum quis possit alienare, poterit & consentire alienationi l. 165. eod.

Lex Julia quæ de totali prædii prospexit, ne id marito liceat obligare aut alienare, plenius interpretanda est, ut etiam de sponso idem juris sit, quod de marito. l. 4. ff. de fundo dot.

(3) "Così nell'antico diritto romano la licenza che avevano i padri di tor di vita i lor figli, non si estendeva alla licenza di privarli di libertà e farli schiavi." Liberrati a majoribus tantum impensum est, ut patribus, quibus jus vitæ in liberos necisque potestas olim erat permessa, libertatem eripere non liceret. l. ult. C. de patr. potest. "Così nel medesimo diritto romano era permesso di donare alla concubina, ma non alla moglie". v. l. 58. e tutto il tit. ff. de donat. inter vir. & uxor. "Così in questo medesimo diritto era permesso al marito di vender il fondo dotale della sua moglie, se ella vi consentiva, ma non d'ipotecarlo, benchè ella vi consentisse". Lex Julia fundi dotalis Italici alienationem prohibi-

adulti di contrar matrimonio e di obbligare i lor beni per le convenzioni che ne son conseguenze, benchè siano minori, sarebbe mal applicata ad altre sorti di convenzioni benchè meno importanti. Così la libertà che ha un adulto minorenni di donar tutti i suoi beni per una disposizione a causa di morte, sarebbe mal estesa alla libertà di donare fra vivi una parte de' suoi beni. Così le leggi che notano d'infamia, sarebbero mal applicate alla privazione de' beni, benchè l'onore sia più che i beni.

25. Se qualche legge facesse cessar la ricerca di qualche abuso, perdonandolo pel passato, sarebbe lo stesso che vietarlo per l'avvenire (1).

26. Quando un diritto deriva ad una persona dalla disposizion di una legge, acquista questo diritto per effetto della legge, sia che la persona sappia, o che ignori la legge, e sia ancora ch'essa sappia o ignori il fatto onde dipende il diritto che la legge le dà. Così il creditore il cui debitore viene a morire, acquista il suo diritto contro l'erede, sebbene egli ignori la morte del suo debitore, quando egli non sapesse nè meno che la legge obbliga l'erede a' debiti di colui al quale succede. Così il figlio è erede del padre, benchè ignori il suo diritto di succedere, e non sappia la morte di suo padre. E questa è una conseguenza di questa regola, che i diritti di questa natura, che sono acquistati

bebat fieri a marito, non consentiente muliere, hypotecam autem, nec si mulier consentiebat. *l. un. §. 15. C. de rei ux. act.*

(1) Cum lex in prateritum quid indulget, in futurum vetat. *l. 22. ff. de legib.* “La legge sarebbe imperfetta, se dissimulando il passato, non aggiungesse il divieto per l'avvenire. v. Novel 134.

alle persone per effetto della legge, passino a' lor eredi, se avviene che muojano prima di aver esercitato e di aver conosciuto il lor diritto (1).

27. E' in libertà delle persone capaci di usar de' loro diritti, il rinunziare allo stabilito dalle leggi in lor favore: Così un maggiore che non ha alcuna incapacità, come di demenza, o d' interdizione, può

(1) Cum evidentissime lex duodecim tabularum heredes huius rei (aut alieno defuncti) faciat obnoxios. l. ult. c. de hered. act. Item vobis acquiritur quod servi vestri ex traditione nanciscuntur, siue quid stipulantur, siue ex donatione, vel ex legato vel ex quolibet alia causa acquirant. Hoc enim, vobis ignorantibus & invitis, obvenit. §. 3. *init. per quas pers. nob. acq.*

Si infanti, id est, minori septem annis, in potestate patris vel avi vel proavi constituto, vel constituta, hereditas sit derelicta, ab intestato delata a matre, vel linea ex qua mater descendit, vel aliis quibuscunque personis, licebit parentibus ejus sub quorum potestate est, adire ejus nomine hereditatem, vel bonorum possessionem petere. Sed si hoc parens neglexerit, & in memorata aetate infans decesserit, tunc parentem quidem superstitem omnia ex quacunque successione ad eundem infantem devoluta jure patrio, quasi jam infanti quasita capere. l. 12. c. de jur. deliber. tit. l. 5. ff. si pars hered. per. l. 30. §. 6. ff. de acq. vel om. hered. Prator ventrem mittit in possessionem. d. l. §. 1. & tit. de ventri in poss. mit. Testamentis jure facto, multis institutis heredibus, & invicem substitutis, aduentibus suam portionem, etiam invitis coheredum repudiantium accrescit portio. l. 6. c. de impub. & al. subst. Illud sciendum est, si mulier pragnans non sit, existimetur autem pragnans esse, interim filium heredem esse ex asse, quamquam ignoret se ex asse heredem esse. l. 5. ff. si pars hered. per. d. §. 1. l. 30. §. 6. ff. de acq. vel om. her. Ignorans heres sit. l. 3. §. 10. ff. de suis & leg. v. l. un. c. de his qui ante ap. sab.

“Convien intendere questa regola come è espressa, de' diritti acquistati per la disposizione di una legge, e non in generale di ciò ch'è acquistato per le altre vie, che le leggi autorizzano, come sarebbe un legato acquistato per la volontà di un testatore. Da questa regola dipende il diritto degli eredi del sangue alla successione, benchè ignorino la morte di colui al quale succedono, perchè la legge li chiama alla successione. Ma i legatarj e gli eredi testamentarij non essendo chiamati che per volontà del testatore e non dalla legge, non hanno il medesimo diritto: e spiegheremo questa differenza a suo luogo parlando delle successioni. v. l. 1. c. de his qui ante ap. sab.

rinunziare ad una successione a cui la legge lo chiama. Così quei che hanno privilegi accordati o per leggi, o per grazie particolari, possono non farne uso (1). Ma questa libertà di rinunziare al suo diritto non si estende al caso, in cui sarebbero interessate terze persone, nè a quelli, in cui il rinunziare al suo diritto, sarebbe contrario all'equità, o a' buoni costumi, o al divieto di qualche legge.

28. Le leggi hanno il lor effetto indipendentemente dalla volontà de' particolari. E niuno può impedire, nè con convenzioni, nè con disposizioni a causa di morte, nè altrimenti, che le leggi non regolino ciò che lo riguarda. Così un testatore non può impedire per alcuna precauzione, che le leggi non abbiano il lor effetto contro le disposizioni, ch'egli potrebbe fare contrarie alla disposizione della legge. Quindi le convenzioni che offendon le regole, non hanno alcun effetto (2).

(1) *Regula est juris antiqui, omnes licentiam habere, his quæ pro se indulta sunt, renuntiare. l. 51. C. de Episc. & Cler. l. 29. C. de pact.*

Licet sui juris persecutionem, aut spem futuræ perceptionis, deteriorem constituere. *l. 46. ff. de pact. l. 4. §. 4. ff. si quis caus. l. 2. ff. de transact.* Venditor fundi Geroniani, fundo Botroiano quem retinebat, legem dederat, ne contra eum piscatio Thynnaria exercetur. Quamvis mari, quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege non potest; quia tamen bona fides contractus, legem servari venditionis exposcit; personæ possidentium, aut in jus eorum succedentium per stipulationis vel venditionis legem obligantur. *l. 13 ff. comm. prod. V. l' art. seguente e l' art. 3. della Sez. 4. de' vizj delle convenz.*

(2) *Jus publicum privatorum pactis mutari non potest. l. 38. ff. de pact. l. 26. ff. de religiosis.* Privatorum conventio juri publico non derogat. *l. 45. §. 1. ff. de reg. jur.*

Frater cum heredem sororem scriberet, alium ab ea, cui donatum volebat, stipulari curavit, ne Falcidia uteretur; & ut certam pecuniam, si contra fecisset, præstaret. Privatorum cautione,

29. Da tutte le regole spiegate in questo titolo, si può concludere per ultima regola, ch'è pericoloso che siano mal applicate le regole del diritto, se manca una molto estesa cognizione del loro esame, e delle diverse mire necessarie per interpretarle ed applicarle (1).

T I T O L O II.

D E L L E P E R S O N E.

Benchè le leggi civili riconoscano una specie d'eguaglianza che il diritto naturale mette fra tutti gli uomini (2), esse distinguono le persone per certe qualità che hanno un rapporto particolare alle materie del diritto civile, e che formano quel che si chiama

legibus non esse refragandum constituit. Et ideo sororem jure publico, retentionem habituram, & actionem ex stipulatu denegandam. l. 15. §. 1. ff. ad leg. falc. Nullum pactum, nullam conventionem, nullum contractum inter eos videri volumus subsecutum, qui contrahunt lege contrahere prohibente. *l. 5. C. de legib.* "La novella 1. C. 2. *in fin.* permette a' testatori di privare i lor eredi della falcidia; ma questa medesima permissione dimostra che altrimenti la lor disposizione sarebbe stata inutile, come contraria alla legge, che vuol che l'erede abbia almeno la falcidia ch'è la quarta parte de' beni.

Non si dee dare alla regola spiegata in quest'articolo un'estensione che in qualche modo fosse contraria all'articolo precedente.

(1) *Omnis definitio in jure civili periculosa est. Parum est enim ut non subverti possit. l. 202. ff. de reg. jur.*

"Così dee badarsi di non applicare una regola fuor de' suoi limiti ed a materie alle quali non ha rapporto. Così debbon conoscersi l'eccezioni che restringono le regole. Così dee serbarsi la lettera della legge, o interpretarla secondo le regole spiegate in questo titolo, e notarne le altre osservazioni".

(2) *Quod ad jus naturale attinet, omnes homines aequales sunt. d. 32. ff. de reg. jur.*

stato delle persone. Queste sono le qualità, onde si parla nel diritto romano, sotto il titolo *de statu hom.* Ma non si trova nè in questo, nè in alcun altro titolo, ciò che sia propriamente lo stato delle persone. Si vede soltanto che vi sono differenti qualità, come quelle di libero e di schiavo, di padre di famiglia, e di figlio di famiglia, ed altre le quali si dice che fanno lo stato delle persone. Ma nulla si vede che denoti ciò che v'è di comune in queste qualità, da cui possa concepirsi un'idea giusta e precisa del carattere necessario in una qualità, per poter dire ch'essa riguarda o non riguarda lo stato di una persona.

Tal cosa ci ha obbligato a considerare in tutte queste qualità, ciò che han di comune fra loro, e ciò che le distingue dalle altre qualità che non fanno il medesimo effetto. E sembra che la distinzione di queste qualità che fanno lo stato delle persone, e di quelle che non vi hanno rapporto, è una conseguenza totalmente naturale dell'ordine della società, e di quello delle materie delle leggi civili; poichè, come si è veduto nel piano di queste materie, che le leggi civili hanno per lor oggetto gl'impegni e le successioni; si vedrà che le qualità che le leggi considerano per distinguer lo stato delle persone, hanno ancora un rapporto particolare agl'impegni ed alle successioni, e ch'esse hanno tutte in comune il potere di rendere le persone capaci e incapaci, o di tutti gl'impegni, o di alcuni, o delle successioni. Così per gl'impegni, i maggiori sono capaci di tutti gl'impegni volontarij, e di altri, delle convenzioni, delle tutele, delle cariche pubbliche; ed i minori so-

non incapaci di molte sorti d'impegni, e specialmente di quelli che non ridondano in lor vantaggio. Così per le successioni, i figli legittimi sono capaci di succedere, ed i bastardi ne sono incapaci, e si vedrà in tutte le altre qualità che fanno lo stato delle persone, ch'esse fanno nel medesimo tempo qualche capacità o incapacità. Di modo che si può dire, che lo stato delle persone consiste in questa capacità o incapacità ch'è facile di riconoscere da queste qualità; poichè son esse di tal natura, che ognuna è come in parallelo ad un'altra che l'è opposta, e che una delle due opposte s'incontra sempre in qualche persona. Così non v'è chi non sia maggiore o minore, legittimo o illegittimo. E lo stesso avviene di tutte le altre, come il seguito lo farà vedere.

Le distinzioni che fanno fra le persone le qualità che regolano il loro stato son di due sorti. La prima è di quelle che sono naturali e regolate da qualità che la natura medesima denota e distingue in ogni persona. Così la natura è quella che distingue i due sessi, e quei che si chiamano ermafroditi. E la seconda è delle distinzioni che sono stabilite dalle leggi umane. Così la schiavitù è uno stato che non è naturale, ma d'invenzione degli uomini (1). E secondo le differenti distinzioni di queste due specie ogni persona ha il suo stato regolato dall'ordine della natura e delle leggi.

Convien osservare che abbiamo accennato in questo titolo alcune distinzioni delle persone, che non

(1) Servitus est constitutio juris gentium, quia quis dominio alieno contra naturam subicitur. l. 4. §. 1. ff. de stat. hom.

sono noverate nel diritto romano, fra quelle che fanno lo stato delle persone; poichè, per esempio, si dice nel dritto romano che la demenza non cambia lo stato (1); e si vede altresì che nel titolo dello stato delle persone non si è parlato della età maggiore e della minore. Ma ciò non ostante, la demenza e l'età minore riguardano lo stato delle persone secondo i principj del medesimo dritto romano, poichè nel primo libro delle Istituzioni, ove sono le distinzioni delle persone libere e degli schiavi, de' padri di famiglia e de' figli di famiglia, vi sono anche noverati i minori (2), e quelli che sono in demenza (3). Ed in effetto queste persone sono in una incapacità che rende lor necessaria la condotta di un tutore, o di un curatore. Così questa regola, che la demenza non cambia lo stato, significa, che non cambia lo stato che fanno le altre qualità, e che non impedisce, per esempio, che un insensato non sia libero, e non sia padre di famiglia. E finalmente nell'uso nostro, se si trattasse di sapere se una persona è insensata, questa questione si chiamerebbe una causa di stato; come si chiamano con questo nome tutte le cause ove si tratta dello stato delle persone.

(1) Qui furor coepit, & statum, & dignitatem in qua fuit, & magistratum, & potestatem videtur retinere: sicut rei suae dominium retinet. l. 20. ff. de stat. hom.

(2) Transeamus nunc ad aliam divisionem personarum. Nam ex his personis, quae in potestate non sunt, quaedam vel in tutela sunt, vel in curatione: quaedam neutro jure tenentur. inst. de tut.

(3) Furiosi quoque & prodigi, licet majores viginti-quinque annis sint, tamen in curatione sunt. §. 2. inst. de curat.

SEZIONE I.

Dello stato delle persone per la natura.

Le distinzioni che fanno lo stato delle persone per la natura, sono fondate sul sesso, su la nascita, e sull'età in ogni persona, comprendendo fra le distinzioni, che fa la nascita, quelle che dipendono da certi difetti o vizj di conformazione naturali; come sono il doppio sesso negli ermafroditi, l'incapacità di generare ed alcune altre. E benchè alcuni di questi difetti possano ancora sopravvenire per accidenti dopo la nascita; di qualunque maniera si considerino, le distinzioni che fanno delle persone, sono sempre dell'ordine di quelle che fa la natura; ed hanno il lor luogo in questa sezione.

S O M M A R J.

1. Distinzione delle persone pel sesso.
2. Distinzione per la nascita, e del potere paterno.
3. Legittimi e bastardi.
4. Morti nati.
5. Aborti.
6. Bambini non nati.
7. Postumi.
8. Que' che nascono dopo la morte della loro madre.
9. Ermafroditi.
10. Eunuchi.
11. Insensati.
12. Sordi e muti, ed altri che hanno simili infermità.
13. Come la demenza e l'imbecillità non cambiano lo stato.
14. Mostri.
15. Casi in cui i mostri sono noverati tra' figli.
16. Distinzioni per l'età.

Il sesso che distingue l'uomo e la donna, fa tra

loro questa differenza, per quanto che riguarda il loro stato, che gli uomini sono capaci di ogni sorte d'impegni e di funzioni, purchè alcuno non ne sia escluso da ostacoli particolari; e che le femmine sono incapaci, per la sola ragione del sesso, di molte sorti d'impegni e funzioni. Così le femmine non possono esercitare le cariche di magistrati, nè esser testimonj in un testamento, nè *postulare* in giudizio; nè esser tutrici, se non de' lor figli. Ciò rende la lor condizione in molte cose men vantaggiosa; ed in altre meno gravosa di quella degli uomini (1).

2. La nascita pone i figli sotto il potere di coloro da' quali nascono. E gli effetti naturali di questa potestà sono regolati dalla natura e dalla legge divina; la quale rileva i doveri de' figli verso i genitori (2); ma vi sono alcuni effetti che danno le leggi civili alla potestà de' padri su' loro figli legittimi, e

(1) *Fœminæ ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotæ sunt. Et ideo nec Judices esse possunt, nec magistratum gerere, nec postulare, nec pro alio intervenire, nec procuratores existere. l. 2. ff. de reg. jur. Mulier testimonium dicere in testamento non poterit. l. 20. §. 6. ff. qui test. facere poss. Fœminæ tutores dari non possunt, quia id munus masculorum est. Nisi a principe filiorum tutelam specialiter postulent. l. ult. ff. de tut. In multis juris nostri articulis, deterior est conditio fœminarum, quam masculorum. l. 9. ff. de stat. hom.*

“Per l'antico dritto romano, e per la legge delle dodici Tavole la femmina era in perpetua tutela, ciò che fu abolito *v. in fragm. 12. tab. tit. 18. §. 6. Ulp. Tit. 11. §. 18.* e per questo medesimo dritto le femmine non succedevano, nemmeno a' lor figli, nè i figli a loro, ciò che fu ancora abolito *Inst. de Senat. Tertull.* e pel senatusconsulto Vellejano le femmine non possono obbligarsi per altri; *Tit. ff. & Cod. ad Senat. vell.*

(2) *Honora patrem tuum, & matrem tuam. Exod. 20. 12. Memento quoniam nisi per illos, natus non fuisses: Eccli. 7. 30. Quasi dominis servis his qui te genuerunt Eccli. 3. 8.*

questi effetti fanno un carattere particolare del potere paterno (1), che fa lo stato de' figli di famiglia, la cui distinzione sarà spiegata nella sezione seconda.

3. I figli legittimi sono quelli che nascono da un matrimonio legittimamente contratto (2). Ed i bastardi son quelli che nascono fuor di un legittimo matrimonio (3).

4. I figli che nascono morti, sono considerati come se non fossero nati nè concepiti (4).

(1) In potestate nostra sunt liberi nostri, quos ex justis nuptiis procreavimus. *Inst. de patr. potest. l. 3. ff. de his q. s. v. al. j. 1.* Jus autem potestatis quod in liberos habemus, proprium est civium Romanorum. Nulli enim alii sunt homines, qui talem in liberos habeant potestatem qualem nos habemus. §. 2. *Inst. de patr. potest.*

(2) Filium eum definimus, qui ex viro & uxore ejus nascitur *l. 6. ff. de his qui sui vel al. j. 5.*

(3) Vulgo concepti dicuntur, qui patrem demonstrare non possunt. Vel qui possunt quidem, sed eum habent, quem habere non licet: qui & spurii appellantur. *l. 23. ff. de stat. hom.* Non ingreditur Manzer, hoc est, de scorto natus, in Ecclesiam Domini usque ad decimam generationem. *Deuteron. 23. 2.*

“Essendo il matrimonio la sola via legittima della propagazione del genere umano, è giusto distinguere la condizione de' bastardi da quella de' figli legittimi. E a cagione di questa distinzione le leggi rendono i bastardi incapaci di succedere ab intestato, e come essi non succedono a niuno perchè non sono di alcuna famiglia, niuno succede a loro fuorchè i lor figli legittimi, come spiegheremo a suo luogo”. Le leggi romane ammettono i figli legittimi alla successione della madre indistintamente con gl' illegittimi *l. 2. ff. unde cogn.* purchè la madre non sia illustre, ed il figlio di vile origine *l. 5. C. ad S. C. Orphit.* Nella successione paterna, se non esistono i figli legittimi, sono ammessi al testatore da dividerlo con la madre i soli figli naturali. *Novel. 89. cap. §. 4.* I figli adulterini o incestuosi sono esclusi del tutto dalla successione come dagli alimenti su' beni del defunto. *d. Nov. cap. ult.*

(4) Qui mortui nascuntur, neque nati, neque procreati videntur; quia nunquam liberi appellari potuerunt. *l. 129. ff. de verb. signif.* Uxoris abortu testamentum mariti non solvi; posthumum vero praterito, quamvis natus illico decesserit, non restitui ruptum juris evidentissimi est. *l. 2. C. de post. hered. inst.*

5. Gli aborti sono quelli che un immaturo parto fa nascer morti o incapaci di vivere (1).

6. I bambini che sono nel seno delle lor madri non hanno uno stato determinato, il qual non può esserlo se non dalla nascita, prima della quale non possono esser contati per figli, nemmeno per acquistare a' lor padri i diritti che dà il numero de' figli (2). Ma la speranza ch'essi nascano vivi fa, che sian considerati, in ciò che riguarda loro medesimi, come se fossero nati. Quindi lor si conservano le successioni ricadute prima della lor nascita, e che lor si appartengono; e lor si nominano i curatori, per

“ I figli che nascono morti sono considerati come se mai non fossero stati concepiti, talchè le successioni che lor ricadevano nel tempo che vivevano in seno delle lor madri, passano alle persone, alle quali appartenevano prima che questi bambini fossero concepiti, ed essi non le trasmettono a' lor eredi, perchè il dritto ch'essi avevano a queste successioni, non era che una speranza, la quale conteneva la condizione, ch'essi venissero al mondo per esserne capaci. V. l'art. 6. di questa sez.

(1) “ Lo stato degli aborti può essere considerato per due aspetti. Uno di sapere se essendo legittimi, ed avendo avuta vita, sono capaci di succedere, e di trasmettere una successione, ciò che spiegheremo a suo luogo; e l'altro di sapere, come può giudicarsi, qual sia il tempo di gravidanza necessario per formare un bambino, che possa vivere; ciò che serve a determinare se i figli che vivono, benchè nati prima del termine ordinario, computandolo dal matrimonio, debbono essere riputati legittimi, o no. E si han per legittimi quelli, che vivono, benchè nati al principio del settimo mese”. De eo qui centesimo octogesimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit, & divus Pius Pontificibus rescripsit, justo tempore videri natum. l. 3. §. ult. ff. de suis & leg. hered. Septimo mense nasci perfectum partum jam receptum est, propter auctoritatem doctissimi viri Ippocratis. Et ideo credendum est, cum, qui ex justis nuptiis septimo mense natus est, justum filium esse. l. 12. ff. de stat. hom.

(2) Partus antequam edatur, mulieris portio est, vel viscerum l. 1. §. 1. ff. in spec. vent. Partus nondum editus, homo non recte fuisse dicitur. l. 9. in f. ff. ad leg. falc. Spes animantis. l. 2. ff. de mort. infer.

prender pensiero di queste successioni (1). Così è punita d'infanticidio la madre che procura l'aborto (2).

7. I postumi sono quelli che nascono dopo la morte del loro padre, e che per questa nascita sono distinti da quelli che nascono mentre il lor padre è ancor vivente, in ciò che i postumi non si trovano mai sotto la patria potestà, e non sono nel numero de' figli di famiglia, de' quali parleremo nell' articolo V. della sezione II. (3).

8. Quei che nascono dopo la morte delle lor madri, e che si traggono dal ventre materno, sono della condizione degli altri figli (4).

9. Gli ermafroditi sono quelli che hanno i segni

Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur, quoties de commodis ipsius partus quaeritur. Quanquam alii antequam nascatur, nequaquam prosit. l. 7. ff. de stat. hom. Qui in ventre est, etsi in multis partibus legum comparatur jam natis tamen neque in praesenti quaestione (excusationis a tutela) neque in reliquis civilibus muneribus prodest patri. Et hoc dictum est in Constitutione divi Severi. l. 2. §. 6. ff. de excus.

(1) Sicut liberorum eorum qui jam in rebus humanis sunt, curam prator habuit, ita etiam eos qui nondum nati sunt, propter spem nascendi non neglexit. Nam & hac parte editi eos tutus est, dum ventrem mittit in possessionem. l. 1. ff. de vent. in poss. mit. bonorum ventris nomine curatorem dati oportet. l. 8. ff. de curat. fur. & al. l. 20. ff. de tut. & cur. dat. ab his q.

(2) Cicero in oratione pro Cluentio Avito, scripsit, Milesiam quamdam mulierem cum esset in Asia, quod ab heredibus secundis accepta pecunia partum sibi medicamentis ipsa abegisset, rei capitalis esse damnatam. l. 39. ff. de pan.

“ Ciò che si dice in quest' articolo delle successioni, s' intende sotto la condizione che questi figli vengano a nascer vivi. V. l' art. 4. Così questo stato rende incerta la lor capacità o incapacità delle successioni, fino alla lor nascita.

(3) Posthumos dicimus eos dumtaxat, qui post mortem parentis nascuntur. l. 3. §. 1. ff. de inj. rupt.

(4) Natum accipe, & si ex secto ventre editus sit. Nam & hic sumptis testamentum. l. 12. ff. de lib. & post. l. 6. de inoff. test.

de' due sessi, e son reputati di quello che in essi prevale (1).

10. Gli eunuchi son quelli che per un vizio di conformazione, sia dalla nascita, o da altra cagione sono incapaci di generare (2).

11. Gl' insensati sono quelli che son privi dell' uso della ragione, dopo l' età in cui dovrebbero averla, sia per difetto di nascita, o per accidente. E come questo stato li rende incapaci di ogn' impegno e dell' amministrazione de' lor beni, essi son messi sotto il governo di un curatore (3).

12. Coloro che sono al tempo stesso sordi e muti, o per altre infermità incapaci di trattare i lor affari, sono in uno stato che, come la demenza, obbliga a nominar loro curatori, i quali prendan governo de' lor affari e delle lor persone, secondo il bisogno (4).

(1) *Quæritur hermaphroditum cui comparamus? & magis puero, ejus sexus æstimandum, qui in eo prævalet. l. 10. ff. de stat. hom. Hermaphroditus an ad testamentum adhiberi possit, qualitas sexus incalcescentis ostendet. l. 15. §. 1. de testib. v. l. 6. in f. ff. de lib. & post.*

(2) *Generare non possunt spadones. §. 9. inst. de adop. Spadonum generalis appellatio est. Quo nomine, tam hi qui natura spadones sunt, item thlibæ, thlasia, sed & si quod aliud genus spadonum est, continentur. l. 128. ff. de verb. sign. Non intrabit Eunuchus, attritis vel amputatis testiculis, & abscisso veretro in Ecclesiam Domini. Deuter. 23. 1. " Da quesiti testi si vede, quali sono coloro che possono noverarsi fra gli eunuchi, e perchè sian essi incapaci del matrimonio. "*

(3) *Furiosi nulla voluntas est. l. 40. ff. de reg. jur. Furiosus nullum negotium contrahere potest. l. 5. eod. Furiosi in curatione sunt. §. 3. inst. de curat. l. 2. & l. 7. ff. de curat. fur. v. l'art. 1. della Sez. 1.*

(4) *Et surdis & mutis, & qui perpetuo morbo laborant, quia rebus suis superesse non possunt, curatores dandi sunt. §. 4. inst. de curat. l. 2. ff. de curat. fur. l. 19. in f. l. 20. l. 21. ff. de reb. aut. jud. poss.*

13. Coloro che sono in demenza o in altre imbecillità, non perdono lo stato, che lor danno le altre lor qualità; e conservano le lor dignità, i lor privilegi, la capacità di succedere, i lor diritti su' loro beni, e gli effetti ancora della patria potestà che possono sussistere con questo stato (1).

14. I mostri che non hanno la forma umana, non sono riputati del numero delle persone, e fra' figli di coloro da' quali nascono (2). Ma que' che hanno l'essenziale della forma umana, e solamente qualche eccesso, o qualche difetto di conformazione, sono noverati fra gli altri figli (3).

15. Benchè i mostri che non hanno la forma umana, non siano nel numero delle persone, e non siano considerati fra' figli, pur ne fanno le veci a riguardo de' genitori e son contati per compiere il numero de' figli, quando si tratta di qualche privilegio o esenzione che si concede a' padri o alle madri pel numero de' figli (4).

(1) Qui furere cœpit & statum, & dignitatem in qua fuit & magistratum, & potestatem videtur retinere; sicut rei suæ do-
minium retinet. l. 20. ff. de stat. hom. Patre furioso, liberi nihil
ominus in patris sui potestate sunt. l. 8. ff. de his qui sui vel al. j. s

(2) Non sunt liberi, qui contra formam humani generis, con-
verso more, procreantur. Veluti si mulier monstruosum aliquid aut
prodigiosum enixa sit. l. 14. ff. de stat. hom.

(3) Partus autem qui membrorum humanorum officia am-
pliauit, aliquatenus videtur effectus, & ideo inter liberos connu-
meratur. d. l. 14.

(4) Quæret aliquis: si portentosum, vel monstruosum, vel de-
bile mulier ediderit, vel qualem visu, vel vagitu novum, non
humanæ figuræ, sed alterius magis animalis, quam hominis par-
tum: an quia enixa est, prodesse ei debeat? & magis est, ut hæc
quoque parentibus prosint. Nec enim est, quod eis imputetur, quæ
qualiter potuerunt, statutis obtemperaverunt. Neque id quod fata-
liter accessit, matri damnum injungere debet. l. 135. ff. de brev.

16. L'età distingue fra le persone coloro che non avendo la ragione ancor ferma, nè sufficiente esperienza, sono incapaci di condursi da se, e quelli a' quali l'età ha già data la maturità per esserne capaci (1). Ma perchè la natura non discuoopre in ciascuno il tempo di questa maturità, le leggi civili han regolato il tempo in cui le persone sono giudicate capaci, e del matrimonio, e degli altri impegni. E si vedranno nella sezione seguente le distinzioni ch'esse hanno fatte de' minori, de' maggiori, degl'impuberi e degli adulti (2).

SEZIONE II.

Dello stato delle persone per le leggi civili.

Le distinzioni dello stato delle persone per le leggi civili, sono quelle che sono stabilite dal'e leggi arbitrarie, sia che queste distinzioni non abbiano alcun fondamento nella natura, come quella delle persone libere, e degli schiavi, o che qualche qualità naturale ne abbia dato loro il motivo, come sono l'età maggiore e l'età minore.

Si consideravano nel dritto romano principalmente

signif. " Può aggiungersi per un'altra ragione di questa regola, che questi mostri sono più gravi che gli altri figli a' lor genitori.

(1) Hoc edictum (de minoribus) prætor naturalem æquitatem secutus proposuit, quo tutelam minorum suscepit. Nam cum inter omnes caneret, fragile esse, & infirmum hujusmodi atatum consilium, & multis captionibus suppositum, multorum insidiis expositum, auxilium eis prætor, hoc edicto, pollicitus est. Et adversus captiones opitulationem. l. 1. ff. de min.

(2) V. gli articoli 2. e 9. della sez. 2.

tre cose in ogni persona. *La libertà, la città, la famiglia*; e per questi tre aspetti si facevano tre distinzioni delle persone. La prima de' liberi, e degli schiavi; la seconda de' cittadini romani, e degli stranieri, o di que'che avevan perduto il diritto di città per una morte civile, e la terza de' padri di famiglia e de' figli di famiglia.

S O M M A R I J.

1. *Schiavi*. 2. *Liberi*. 3. *Cagioni della schiavitù*. 4. *Libertini*, *liberti*, o *affrancati*. 5. *Quali sono i padri di famiglia e i figli di famiglia*. 6. *L'emancipazione non altera il diritto naturale del potere paterno*. 7. *Cbi sono coloro che chiamansi sui juris*. 8. *Adulti ed impuberi*. 9. *Maggiori e minori*. 10. *Prodighi*. 11. *Regnicoli e stranieri*. 12. *Morte civile*. 13. *Religiosi professi*. 14. *Ecclesiastici*. 15. *Comunità*.

1. **L**o schiavo è quegli ch'è sotto la potestà di un padrone, e che gli appartiene, di modo che il padrone può venderlo e disporre della sua persona, della sua industria, del suo travaglio, senza ch'ei possa far nulla, nè acquistiar nulla, che non sia del padrone (1).

(1) *Servitus est constitutio juris gentium, qua quis dominio alieno, contra naturam subicitur. l. 4. §. 1. ff. de stat. hom. §. 2. inst. de jure pers. Vobis acquiritur quod servi vestri ex traditione nanciscuntur. Sive quid stipulentur, sive ex donatione, vel ex legato, vel ex qualibet alia causa acquirant. §. 3. inst. per quas pers. cuque acq. l. 1. §. 1. ff. de his qui sui vel al. jur. s.*

2. Le persone libere son tutti coloro, che non sono schiavi, e che han conservata la libertà naturale, la quale consiste nel diritto di fare tutto ciò che si vuole, a riserva di ciò che viene vietato dalle leggi, o di ciò che una violenza impedisce di fare (1).

3. Gli uomini cadono in ischiavitù per la cattività nella guerra, fra le nazioni nelle quali è in uso che il vincitore si rende padrone del vinto e lo faccia schiavo. Ed è una conseguenza della schiavitù delle donne, che i lor figli siano schiavi nel nascere (2).

4. Gli affrancati, liberti, o *libertini* sono quelli che dalla schiavitù son pervenuti alla libertà (3).

5. I figli e le figlie di famiglia sono le persone che sono sotto il potere paterno: ed i padri o madri di famiglia sono le persone che non sono sotto questa potestà (4); sia ch'essi abbiano o che non abbiano figli; sia ch'essi siano disciolti dalla patria potestà per l'emancipazione (5), o per la morte na-

(1) *Libertas est naturalis facultas ejus quod cuique facere libet, nisi quid vi, aut jure prohibetur. l. 4. ff. de stat. hom. §. 1. inst. de jur. pers.*

(2) *Jure gentium servi nostri sunt qui ab hostibus capiuntur, aut qui ex ancillis nostris nascuntur. l. 5. §. 1. ff. de stat. hom. §. 4. instit. de jur. pers.*

"Chi avendo 20 anni compiuti, si lasciava vendere per aver il prezzo della sua libertà, pel diritto romano, diveniva schiavo, benchè in quell'età non potesse disporre de' suoi beni". *Jure civili si quis se major viginti annis, ad pretium participandum, venire passus est (servus fit) l. 5. §. 1. ff. de stat. hom.*

(3) *Libertini sunt, qui ex justa servitute manumissi sunt. l. 6. ff. de stat. hom. inst. de libert.*

(4) *Patres familiarum sunt, qui sunt suae potestatis, sive puberes, sive impuberes: simili modo matres familiarum: filii familiarum, & filiae, quae sunt in aliena potestate. l. 4. ff. de his qui sui vel al. jur. s.*

(5) *Emancipatione desinunt liberi in potestate parentum esse. §. 6. inst. quib. mod. jur. patr. pot. sol.*

turale (1) o per la morte civile del padre (2). E quantunque tali persone siano in età puerile, sono considerate come padri di famiglia, di modo che molti figli di un sol padre sono tutti padri di famiglia dopo la morte di lui (3).

6. L'emancipazione e le altre vie, per le quali i figli si sciolgono dalla patria potestà, non risguardano, se non gli effetti che le leggi civili danno a questo potere, ma nulla cambiano del diritto naturale (4).

7. Secondo queste due distinzioni di liberi e di schiavi, di padri di famiglia e di figli di famiglia non v'ha chi non sia, o sotto la potestà altrui, o nella sua propria, vale a dire, *sui juris* (§), Ciò non impedisce che il figlio emancipato sia sotto quel potere che il diritto naturale dà a suo padre su di lui, come il minore, benchè padre di famiglia

(1) Qui in potestate parentis sunt, mortuo eo sui juris fiunt. *Inst. eod.*

(2) Cum autem is qui ob aliquod maleficium in insulam deportatur, civitatem amittit, sequitur ut qui eo modo ex numero Civium Romanorum tollitur, perinde quasi eo mortuo, desinane liberi in potestate ejus esse. §. 1. *eod.* Poena servus effectus, filios in potestate habere desinit. §. 3. *eod.* Su la morte civile vedere l' articolo 12.

(3) Denique & pupillam patrem familias appellamus. Et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere. Singuli enim patrum familiarum nomen subeunt, idemque eveniet & in eo qui emancipatus est. Nam & hic sui juris effectus propriam familiam habet. l. 195. §. 2. ff. de verb. signif.

(4) Eas obligationes quæ naturalem præstationem habere intelliguntur, palam est capitis diminutione non perire: quia civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest. l. 8. ff. de cap. minut.

(5) Quædam personæ sui juris sunt, quædam alieno juri subiectæ: Rursus earum quæ alieno juri subiectæ sunt, aliæ in potestate parentum, aliæ in potestate dominorum. *Inst. de his qui sui vel al. j. l. 1. ff. eod. l. 3. ff. de stat. hom.*

non lascia di esser sotto l'autorità ed il governo di un tutore e di un curatore.

12. Gl' impuberi sono i fanciulli che non hanno ancora quattordici anni compiuti, e le fanciulle che non ne hanno compiuti dodici, fino a qual temposono sotto l'autorità di un tutore. Gli adulti son quelle che hanno compiuti quattordici anni, e quelle che han già compiuti i dodici, del qual tempo fino all'età di maggiori, restano sotto il governo di un curatore (1).

9. I minori sono que' de' due sessi, che non hanno ancora l'anno vigesimo quinto, secondo il diritto romano, benchè siano adulti; i maggiori sono quelli che han passato l'ultimo momento del detto anno (2).

10. Debbono noverarsi come fra' minori coloro, che come i prodighi, sono interdetti, benchè siano

(1) Nostra sancta constitutione promulgata, pubertatem in masculis post decimum quartum annum completum illico incipiam accipere disposuimus; antiquitatis normam in feminis bene positam, in suo ordine relinquentes, ut post duodecim annos completos viri potentes esse credantur. *Inst. quib. mod. tut. fin. l. ult. C. C. quando. tut. vel cur. esse des.*

“La pubertà fa cessare l'incapacità del matrimonio per difetto d'età. Ma si distingue la pubertà che rende lecito il matrimonio, dalla piena pubertà che lo rende più onesto, la quale pe' maschi è all'età di diciotto anni compiuti, e per le femmine di quattordici anni”. Non tantum cum quis adoptat, sed & cum adrogat, major esse debet eo quem sibi per adrogationem vel per adoptionem filium facit; & utique plenæ pubertatis, id est, decem & octo annis cum præcedere debet. *l. 40. §. 1. ff. de adopt. §. 4. inst. eod.* Per gli altri effetti della piena pubertà, v. *l. 14. §. 1. ff. de alim. leg. 57. ff. de re judic. l. 1. §. 3. ff. de postul.*

(2) Masculi quidem puberes, & femina viri potentes usque ad vigesimum quintum annum completum curatores accipiunt. Quia licet puberes sint, adhuc tamen ejus ætatis sunt, ut sua negotia tueri non possint. *Inst. de curat. a momento in momentum tempus spectetur, l. 3. §. 3. ff. de min.*

maggiori, perchè la lor cattiva condotta li rende incapaci dell' amministrazione de' lor beni, e degl' impegni che ne son conseguenze; la qual amministrazione è commessa alla condotta di un curatore (1).

11. Noi chiamiamo regnicoli i sudditi del nostro re; e gli stranieri sono coloro che sono soggetti a un altro principe, o a un altro stato. E coloro che essendo stranieri non sono stati *naturalizzati*, sono nell'incapacità di partecipare de' privilegi de' sudditi (2).

12. Si chiama morte civile lo stato di coloro che sono condannati a morte, o ad altre pene che portano la confiscazione de' beni. Questo stato è paragonato alla morte naturale, perchè separa dalla società e dalla vita civile quei che vi cadono, e li rende schiavi della pena che lor è imposta (3).

13. I religiosi professi sono in un' altra specie di morte civile volontaria, pe' lor voti che li rendono

(1) Prodigii licet majores viginti quinque annis sint, tamen in curatione sunt, §. 3. *inst. de curat.* Prodigio interdicitur bonorum suorum administratio. l. 1. ff. de curat. fur. ejus cui bonis interdictum sit, nulla voluntas est. l. 40. ff. de reg. jur.

(2) In orbe Romano qui sunt, ex constitutione Imperatoris Antonini, cives Romani effecti sunt, l. 17. ff. de stat. hom. Nov. 78. c. 5. Peregrini capere non possunt. (hereditatem), l. 1. C. de hered. inst. Nec testari, l. 1. in verbo cives Romani, ff. ad leg. falc. u. authent. omnes peregrini. C. comm. de success.

(3) Qui ultimo supplicio damnantur, statim & civitatem & libertatem perdunt. Itaque præoccupat hic casus mortem, l. 29. ff. de pen. Servi pœnæ, §. 3. *inst. quib. mod. jus patr. pot. solv.* Is qui ob aliquod maleficium, in insulam deportatur, civitatem amittit, §. 1. *inst. quib. mod. jus patr. pot. solv.* ex numero civium Romanorum tollitur, d. §. Servi pœnæ efficiuntur, qui in metallum damnantur, & qui bestiis subjiciuntur. §. 3. *eod.* Sunt quidam servi pœnæ, ut sunt in metallum dati, & in opus metalli & si quid eis testamentum datum fuerit, pro non scripto est, quasi non Casarii servo datum, sed pœnæ. l. 17. ff. de pen. l. 1. C. de her. red. inst.

incapaci del matrimonio, di ogni proprietà de' beni temporali e degl' impegni che ne son conseguenze (1).

14. Gli ecclesiastici sono quelli, che sono destinati al ministero del culto divino, come i vescovi, i preti, i diaconi, i suddiaconi, e que' che sono iniziati a' sacri ordini. Questo stato che li distingue da' laici, forma l'incapacità del matrimonio in coloro che hanno gli ordini sacri, e fa altresì altre incapacità di traffici vietati agli ecclesiastici, e lor dà i privilegj e le esenzioni, che i canoni, e le leggi del nostro regno lor hanno accordato (2).

15. Le comunità ecclesiastiche e le laiche sono le unioni di molte persone in un corpo formato con permissione del principe, senza la quale ogni sorte di adunanza sarebbe illecita (3). E questi corpi o comunità, come sono i capitoli, le università di studj, i monasteri e le altre case religiose, le università del regno, le arti, ed altri simili, sono stabiliti per formare società utili, o alla religione (4), o al governo (5), e sono considerati come persone mo-

(1) Ingressi monasteria, ipso ingressu, se suaque dedicant Deo. Nec ergo de his testantur, utpote nec domini rerum. *Ausb. ingreis in ex nov. 5. cap. 5. C. de Sacros. Eccles. Nov. 76.*

(2) Presbyteros, Diaconos, Subdiaconos, atque Exorcistas, & Lectores, Ostiarios & Acolytos etiam personarum munera expectantes esse precipimus, l. 6. C. de Episc. & Cler. *Ved. l. 1. & seq. & l. 2. d. tit. de Episc. & Cler.*

(3) Mandatis principalibus, precipitur praesidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia, l. 1. & l. 2. ff. de coll. & corp. l. 3. §. 1. *cod. l. 1. ff. quod cuiusque univ. l. 2. de extr. crim.*

(4) Religionis causa coire non prohibentur. Dum tamen per hoc non fiat contra senatusconsultum quo illicita collegia arcentur l. 1. §. 1. ff. de coll. & corp. *rot. tit. C. de Episc. & Cler.*

(5) Item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatusconsultis, atque constitutionis principalibus confirmatum est, velut

rali (1), che hanno i lor beni, i lor diritti; i lor privilegi. E fra le altre differenze che le distinguono dalle persone particolari, vi sono alcune incapacità accessorie e naturali a questi corpi, come quella di alienare i lor beni senza giuste cagioni (2).

T I T. III.

D E L L E C O S E.

Le leggi civili estendono le distinzioni delle cose a tutto ciò che Iddio ha creato per l'uomo; e come egli ha creato l'universo per l'uomo, e destina ai nostri bisogni tutto ciò che contengono la terra e il cielo (3), questo destino di tutte le cose a tutti i nostri differenti bisogni, è il fondamento delle differenti maniere, con cui le leggi considerano e distinguono le differenti specie di cose, per regolare i differenti usi ed i traffici che ne fan gli uomini.

L'ordine divino, che forma una società universale del genere umano, e lo divide in nazioni, in città, in luoghi, e colloca in ciascuno le famiglie, i particolari che le compongono, distingue ancora e

pistorum & quorundam aliorum & naviculationem, qui & in provinciis sunt, l. 1. ff. quod cuiusque univ. v. l. 3. ff. quod cuiusque univ. tit. ff. ad Munic.

(1) Personæ vice fungitur municipium & decuria, l. 22. ff. de fidejus.

(2) Ne forte elevatis oculis ad cœlum, videas solem & lunam & omnia astra cœli, & errore deceptus, adores ea, & colas quæ creavit Dominus Deus tuus in ministerium cunctis gentibus quæ sub cœlo sunt. Deuter. 4. 19. Sapientia tua constituisti hominem ut dominaretur creaturæ quæ a te facta est. Sap. 9. 2.

dispone talmente tutte le cose che son per l'uomo, che molte sono di un uso comune a tutto il genere umano, altre sono comuni ad una nazione, alcune ad una città o ad un altro luogo, ed altre entrano nel possesso e nel commercio de' particolari.

Queste distinzioni delle cose, e le altre differenti maniere con cui si rapportano queste all'uso degli uomini ed a' lor traffici, faranno la materia di questo titolo. E perchè alcune distinzioni delle cose sono naturali, ed altre stabilite dalle leggi, si spiegheranno nella prima sezione di questo titolo le distinzioni che fa la natura, e nella seconda, quelle che fanno le leggi.

SEZIONE I.

Distinzione delle cose per la natura.

S O M M A R J.

1. Cose comuni a tutti.
2. Cose pubbliche.
3. Cose delle città ed altri luoghi.
4. Distinzioni degl'immobili e de' mobili.
5. Immobili.
6. Arbori ed edificj.
7. I frutti pendenti fanno parte del fondo.
8. Accessorj degli edificj.
9. Mobili,
10. Mobili vivi o semoventi, e mobili morti.
11. Animali selvaggi, animali domestici,
12. Mobili che si consumano con l'uso.

Il cielo, gli astri, la luce, l'aria ed il mare, sono beni talmente comuni a tutta la società degli

uomini che alcuno non può impadronirsene, nè privarne gli altri. Così la natura e la situazione di tutte queste cose, è tutta proporzionata a quest'uso comune per tutti (1).

2. I fiumi, le rive, le strade regie, son cose pubbliche ed esposte all'uso di tutti, secondo le leggi de' paesi. Le quali cose non appartengono a verun particolare e sono fuor di commercio; ma il principe ne regola l'uso (2).

3. Si noverano fra le cose pubbliche e che sono fuor di commercio, quelle che sono all'uso comune degli abitanti di una città o di un paese, e dove i particolari non possono avere alcun diritto di proprietà, come i muri, i fossi, le case della città, e le pubbliche piazze (3).

4. Essendo data la terra agli uomini per lor dimora, e per produrre tutte le cose necessarie pe' lor bisogni, vi si distinguono le porzioni della superfi-

(1) Quæ creavit Dominus tuis in ministerium cunctis gentibus quæ sub cælo sunt. *Deut.* 4. 19. Naturali jure communia sunt omnium hæc, aer, aqua profluens, & mare, & per hoc litora maris, §. *inst. de rer. div.* l. 2. §. 1. *eod.*

(2) Flumina autem omnia & portus publica sunt. §. 2. *inst. de rer. div.* Riparum quoque usus publicus est, §. 4. *eod.* litorum quoque usus publicus est. §. 5. *eod.* Publicas vias dicimus, quas Græci, *basilicas*, id est regias, nostri pratorias, alii consulares vias appellant, l. 2. §. 22. ff. *ne quid in loc. publ. vel itin.* f. Viam publicam populus non utendo amittere non potest, l. 2. ff. *de via publ.*

(3) Universitatis sunt, non singulorum, quæ in civitatibus sunt, theatra, stadia, & si qua alia sunt communia civitatum, §. 6. *inst. de rer. div.* l. 1. ff. *eod.* Sanctæ quoque res, veluti muri, & portæ civitatis, quodammodo divini juris sunt. Et ideo nullius in bonis sunt. Ideo autem muros sanctos dicimus, quia poena capitis constituta est in eos, qui aliquid in muros deliquerint. Ideo & legum eas partes, quibus poenas constituimus, adversus eos qui contra leges fecerint, sanctiones vocamus, §. 10. *inst. eod.* v. l. 8. & d. l. 8. §. 1. ff. *de div. rer.* l. 9. §. 3. *eod.* l. ult. *eod.*

cie che ciascuno occupa, e tutte le cose che noi possiam separarne per tutti i nostri usi. Ciò fa la distinzione delle cose che chiamiamo o immobili, o mobili, o semoventi (1).

5. Gl' immobili sono tutte le parti della superficie della terra in qualunque modo siano distinte, o in luoghi per gli edificj, o in boschi, in prati, in terre, in vigne, o altrimenti, ed a chiunque appartengano (2).

6. Si comprendono ancora sotto il nome d'immobili, tutte le cose aderenti alla superficie della terra, o per la natura, come gli alberi, o per l'arte, come le case, ed altre fabbriche, benchè alcune di queste cose possono esserne separate e divenir mobili (3).

7. I frutti pendenti sul gambo, cioè che non sono ancor colti, nè caduti, ma che sono attaccati all'albero, fanno parte del fondo (4).

8. Tutto ciò ch'è annesso alle case e ad altri edificj, come ciò ch'è attaccato con ferro, piombo, stucco, o altrimenti, per restarvi sempre, è riputato immobile (5).

(1) Labeo scribit, Edictum Aedilium Curulium, de venditionibus rerum, esse tam earum, quae soli sunt, quam earum quae mobiles, l. 1. ff. de ad. ed. l. 18. §. 4. C. de bon. qualib. l. 30. C. de iure dot. l. 93. de verb. signif.

(2) Quae soli, l. 1. ff. de ad. ed. quae terra continentur, l. 17. §. 8. de act. emp. & vend.

(3) V. i due articoli seguenti.

(4) Fructus pendentes pars fundi videntur, l. 44. ff. de rei vind.

(5) Fundi nihil est, nisi quod terra se tenet, l. 17. ff. de act. emp. & vend. Quae tabulae pictae protectorio includuntur itemque quae crustae marmoreae, adium sunt, d. l. §. 3. Item constat, si gilla, columnas quoque, & personas ex quarum rostris aqua saliente solet, villa esse, d. l. §. 9. habeo generaliter scribit, ea quae

9. I mobili e i semoventi son tutte le cose separate dalla terra e dall'acque; sia che ne siano state distaccate, come gli alberi caduti o incisi, i frutti colti, le pietre tagliate dalle cave; o che ne siano naturalmente separate come gli animali (1).

10. Le cose mobili son di due sorti. Ve ne sono che vivono, e si muovono da per se stesse, come gli animali, e i mobili morti sono tutte le cose inanimate (2).

11. Gli animali son di due sorti: una di quelli che son mansueti, all'uso ordinario degli uomini e in lor potere, come i cavalli, i buoi, i montoni ed altri; e l'altra degli animali, che sono nella lor libertà naturale, fuor del potere degli uomini, come le bestie selvatiche, gli uccelli ed i pesci. E quelli di questa seconda sorte passano all'uso ed al potere degli uomini, per mezzo della caccia e della pesca (3).

12. Tra le cose mobili, si distinguono quelle onde non si può far uso senza consumarle, come i frutti, i grani, il vino, l'olio, ed altri (4).

perpetui usus causa in ædificiis sunt ædificii esse, d. l. §. 7.

(1) *Quæ soli, quæ mobiles, l. 1. ff. de adil. ed V. l'art. 4. di questa sezione.*

(2) *Mobiles, aut se moventes, l. 1. ff. de ad. ed. l. 30. C. de l. jur. dor. 93. ff. verb. signif.*

(3) *Feræ bestiæ, & volucres, & pisces & omnia animalia quæ mai, cœlo & terra nascuntur, simul atque ab aliquo capta fuerin, jure gentium statim illius esse incipiunt, §. 12. inst. de rer. divis.*

(4) *Quæ usu tolluntur, vel minuuntur, l. 1. ff. de usufr. ear. per. qua us. cons. v. min.*

SEZIONE I.

Distinzione delle cose per le leggi civili.

Sebbene le distinzioni delle cose spiegate nella precedente sezione, siano state fatte dalle leggi civili, abbiain dovuto separarle da quelle che fan la materia di questa sezione: poichè quelle della sezione precedente sono formate dalla natura, e le leggi non hanno fatto se non aggiungervi o noverarle; come per esempio ciò ch'è stato spiegato nell'articolo 3. e nell'articolo 8. Ma le seguenti sono principalmente stabilite dalle leggi.

SOMMARIO.

1. *Distinzione delle cose che sono in commercio, e di quelle che non vi entrano.*
2. *Cose sacre e dedicate al culto divino.*
3. *Cose corporali, ed incorporali.*
4. *Fondi allodiali, o immuni, e fondi soggetti a censi o ad altre prestazioni.*
5. *Miniere.*
6. *Moneta.*
7. *Tesori.*
8. *Altra distinzione di diverse sorti di beni.*
9. *Acquisti.*
10. *Proprij, o sian beni antichi.*
11. *Beni paterni.*
12. *Beni materni.*

Le leggi riducono tutte le cose a due specie. Una di quelle che non entrano in commercio, e che niuno può avere in proprietà, come son quelle, che sono state spiegate ne' tre primi articoli della sezio-

ne precedente. E l'altra di quelle ch'entrano in commercio, e della quali possiamo impadronirci (1).

2. La religione e le leggi civili che vi si uniformano, distinguono le cose che sono destinate al culto divino da tutte le altre. E fra quelle che servono a questo culto, si distinguono le cose sacre, come sono le chiese, i vasi sacri, e le cose sante e benedette, come i cimiteri, gli ornamenti, le oblazioni, ed altre cose dedicate al servizio divino. E tutte queste sorte di cose, finchè restano addette al medesimo, sono fuor di commercio (2).

3. Le leggi civili fanno un'altra distinzione generale di cose, in quelle che sono sensibili e corporali e quelle che si chiamano incorporali, per distinguere in tutto ciò ch'è sensibile, certe cose che non hanno la lor natura e la lor esistenza, se non per le leggi: come sono un'eredità, un'obbligazione, un'ipoteca, un usufrutto, una servitù; e in generale tutto ciò che non consiste che in un certo diritto (3),

(1) *Modo videamus de rebus, quæ in nostro patrimonio, vel extra patrimonium nostrum habentur, Inst. de rer. div. l. 1. ff. eod.*

(2) *Summa rerum divisio in duos articulos deducitur. Nam aliæ sunt divini juris, aliæ humani: Divini juris sunt, veluti res sacræ, & religiosæ, l. 1. ff. de div. rer. Sacræ res sunt, quæ rite per Pontifices Deo consecratæ sunt. Veluti ædes sacræ, & donaria quæ rite ad ministerium Dei dedicata sunt. Quæ etiam per nostras constitutiones alienari, & obligari prohibuimus, excepta causa redemptionis captivorum, §. inst. de rer. div.*

(3) *Quædam præterea res corporales sunt, quædam incorporales. Corporales, hæ sunt quæ tangi possunt: veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum, & denique aliæ res innumerabiles. Incorporales autem sunt quæ tangi non possunt: qualia sunt ea quæ in jure consistunt: sicut hereditas, usufructus, usus & obligationes quoquo modo contractæ. Inst. de reb. corp. & incorp. Eodem numero sunt jura prædiorum urbanorum, & rusticorum, quæ etiam servitutes vocantur, §. ult. eod. l. 1. §. 1. ff. de div. rer.*

4. Fra gl'immobili che sono in commercio ed all'uso comune degli uomini, ve ne sono alcuni che i particolari possono possedere in pieno diritto senza alcun peso. Ve ne sono altri che sono soggetti a certi pesi e prestazioni, che ne sono inseparabili. Quindi vi sono beni immuni da censi e da altri simili pesi (1) detti allodiali, benchè posseduti da particolari. E ve ne sono altri ch'essendo stati dati dalla lor origine col peso di un censo *irredimibile* (2), o con altre condizioni, come quelle de' feudi, passano con questi medesimi pesi ad ogni sorte di possessore.

5. Si possono noverare fra' beni che i particolari non possono possedere di piena ragione, i fondi ne quali si trovano le miniere d'oro, d'argento, e di altri metalli, o materie su le quali il principe ha diritto (3).

6. Si può noverare fra le cose che le leggi distinguono la moneta pubblica, ch'è un pezzo d'oro, d'argento, o d'altro metallo, della forma, del peso, e del valore determinato dal principe, per far

(1) *Solum immune l. ult. §. 7. ff. de censib.*

(2) *De tributis, stipendiis, censibus, & pradiis juris Italici. V. Tit. 19. Ulp. de dom. & acq. rer. §. 40. inst. de rer. divisi. l. 13. ff. de impens. in res dot. l. 27. §. 1. ff. de verb. signif. l. unie. C. de nuc. transform. Toto tit. ff. de censib. Toto tit. C. si propr. publ. pens.*

“L'origine di questi pesi su'fondi, nel diritto romano, era una conseguenza delle conquiste delle provincie, i cui territorj si distribuivano col peso di un tributo, al che non eran soggetti quei dell'Italia e di alcune altre provincie distinte per esenzioni. *D. Tit. de censib.*”

(3) *Cuncti qui per privatorum loca, saxorum venam laboriosis effossionibus persequuntur, decimas fisco, decimas etiam domino representent. Cetero modo propriis suis desideriis vindicando, l. 3. C. de metallar. & metal.*

il prezzo di tutte le cose che sono in commercio (1).

7. Si distinguono ancora nell'ordine delle leggi que' che si chiaman tesori. Un tesoro, secondo l'espressione legale, è un antico deposito di denaro, o di altre cose preziose, nascosto in qualche luogo, dove è scoperto per qualche avvenimento, di cui non può sapersi il padrone (2).

8. Oltre le distinzioni delle cose che abbiamo negli articoli precedenti spiegate, le leggi considerano per altre mire, e con altre distinzioni generali i beni che posseggono i particolari. Così si distinguono ne' beni de' particolari gli acquisti, ed i proprj, *che secondo il nostro uso diremo acquisti, e beni antichi*, e fra i proprj, o *antichi*, i paterni ed i materni.

9. Si chiamano acquisti, le cose acquistate da colui, de' cui beni si tratta (3).

10. I proprj, o *i beni antichi* sono quelli venuti da coloro a' quali si doveva succedere (4).

11. I beni paterni sono quelli venuti dal padre, o dagli ascendenti, o collaterali del ceppo paterno (5).

(1) Electa materia est cujus publica, ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum, æqualitate quantitatis subveniret. Ea-que materia, forma publica percussa, l. 1. ff. de contr. empr.,

(2) Thesaurus est vetus quædam depositio pecuniæ, cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat, l. 31. §. 1. ff. de acq. rer. dom.

(3) Quæ ex liberalitate fortunæ, vel laboribus suis ad eum perveniant, l. 6. C. de bon. qua lib. l. 8. ff. pro socio.

(4) Debitum naturale, l. un. C. de impon. lucr. desc. Quasi debitum nobis hæreditas (a parente) obvenit l. 10. ff. pro socio, u. l. 3. C. de bon. qua liber.

(5) Prædia a patre, l. 16. C. de prob. l. 3. §. 2. ff. pro socio.

12. I beni materni sono quelli venuti dalla madre e dagli altri ascendenti o collaterali del ceppo materno (1).

(1) Res quæ ex matris successione sive ex testamento, sive ab intestato fuerint ad filios devolutæ, l. 1. C. de bon. mat. Quæ ad ipsum ex matre, vel ab ejus linea pervenerint, l. 3. C. de bon. qualib.

L E
LEGGI CIVILI
 NEL LOR
ORDINE NATURALE
 PRIMA PARTE
 D E G L' I M P E G N I.

LIBRO PRIMO.

*Degl' impegni volontarj e scambievoli me-
 diante le convenzioni .*

Le convenzioni sono gl' impegni, che si formano pel consenso scambievole di due, o più persone, le quali si fanno fra loro una legge di eseguire ciò che promettono.

L' uso delle convenzioni è una conseguenza naturale dell'ordine della società civile, e de' legami che Iddio forma fra gli uomini; poichè, come egli ha renduto necessario, per tutti i lor bisogni, l'uso reciproco della lor industria e [del lor travaglio, e i varj traffici delle cose, eglino se li proporzionano con le convenzioni. Così per l'uso dell' industria e della fatica, gli uomini si associano, si locano, ed

oprano differentemente gli uni per gli altri. Così per l'uso delle cose, quando essi han bisogno di acquistarle, o di disfarsene, ne fanno commerci con le vendite, con le permuta; e quando hanno bisogno di averle soltanto per certo tempo, le prendono a fitto o le tolgono in prestito, e secondo i varj bisogni, adattano le differenti sorti di convenzioni.

Si vede in quest' idea generale delle convenzioni, che questa voce comprende non solamente tutti i contratti e trattati di ogni natura, come la vendita la permuta, la locazione, la società, il deposito e tutti gli altri, ma ancora tutti i patti particolari che possono aggiungersi ad ogni contratto, come sono le condizioni, i pesi, le riserve, le clausole risolutorie, e tutti gli altri. E questo vocabolo di convenzione comprende ancora tutti gli atti, co' quali si sciogliono o cambiano con un nuovo consenso i contratti, i trattati, i patti ne' quali si era già uno impegnato.

Tutte queste sorti di convenzioni faranno la materia di questo libro. E poichè vi son molte regole che convengono a tutte le specie di convenzioni, come son quelle che riguardano la lor natura in generale, le maniere ond' esse si formano, l'interpretazione di quelle che sono oscure o ambigue, ed alcune altre: queste sorti di regole comuni faran la materia di un primo titolo, che sarà delle convenzioni in generale. Si spiegherà poi il numero delle regole particolari di ciascuna specie di convenzione sotto il suo titolo proprio, e vi si aggiugnerà un ultimo titolo de' vizi delle convenzioni; poichè questa è una materia che fa una parte essenziale di questo libro.

TITOLO I.

DELLE CONVENZIONI IN GENERALE.

SEZIONE I.

*Della natura delle convenzioni, e delle
maniere in cui si formano.*

SOMMARIO.

1. Significazione della parola convenzione. 2. Definizione della convenzione. 3. Materia delle convenzioni. 4. Quattro sorti di convenzioni, per quattro combinazioni dell'uso delle persone e delle cose. 5. Niuna convenzione obbliga senza cagione. 6. Le donazioni hanno la lor cagione. 7. Alcune convenzioni hanno un nome proprio, altre non l'hanno, ma tutte obbligano a ciò che si è convenuto. 8. Il consenso fa la convenzione. 9. Convenzioni che obbligano per la cosa. 10. Convenzioni o senza scritto, o per iscritto. 11. Convenzioni, scritte o per man di notajo, o con sottoscrizione privata. 12. Prove delle convenzioni senza scritto. 13. Le convenzioni per man di notajo contengono la lor prova. 14. Verificazione della sottoscrizione contesa, detta del carattere. 15. Come si fa l'adempimento delle convenzioni per mano di notajo. 16. Convenzioni fra assenti.

1. Questa parola convenzione è un nome generale che comprende ogni sorte di contratti, trattati, e patti di ogni natura (1).

2. La convenzione è il consenso di due o più persone (2), per formare fra loro qualche impegno (3), o per discioglierne uno antecedente, o per cambiarlo (4).

3. La materia delle convenzioni è la diversità infinita delle maniere volontarie, con cui gli uomini regolano fra loro le comunicazioni ed i traffici della lor industria, della lor fatica e di tutte le cose secondo i lor bisogni (5).

4. Le comunicazioni ed i traffici, per l'uso delle persone e delle cose, sono di quattro sorti, che fanno quattro specie di convenzioni; poichè coloro che trattano insieme, o si danno reciprocamente una cosa per un'altra (6), come in una vendita ed in una permuta; o fanno qualche cosa l'uno per l'altro (7), come se uno s'incarica dell'affare di un altro; ov-

(1) Conventionis verbum generale est, ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi, transigendique causa, consentiunt qui inter se agunt. l. 1. §. 3. ff. de pact.

(2) Est pactio duorum, pluriumve in idem placitum consensus. l. 1. §. 2. ff. de pact.

(3) Negotii contrahendi, transigendique causa. d. l. §. 3. ut alium nobis obstringat. l. 3. ff. de obl. & act.

(4) Nudi consensus obligatio, contrario consensu dissolvitur, l. 35. ff. de reg. jur. Obligationes quæ consensu contrahuntur, contraria voluntate dissolvuntur. §. ult. inst. quib. mod. toll. obl.

(5) Conventionis verbum generale est, ad omnia pertinens, l. 1. §. 3. ff. de pact.

Non solum res in stipulatum deduci possunt, sed etiam facta. §. ult. inst. de verb. obl.

(6) Aut do tibi, ut des. l. 5. ff. de præscr. verb.

(7) Aut facio, ut facias. d. l.

vero uno fa, e l'altro dà (1), come quando un mercenario dà la sua fatica per un certo prezzo; o finalmente un solo fa o dà, mentre l'altro non fa nè dà nulla, come quando una persona assume gratuitamente l'affare di un altro (2), o faccia una donazione per pura liberalità (3).

5. In queste tre prime sorti di convenzioni, si fa un commercio, in cui nulla è gratuito, e l'impegno dell'uno è il fondamento dell'altro. Ed anche nelle convenzioni ove un solo sembra obbligato, come nel mutuo, l'obbligazione di colui che toglie in prestito è stata preceduta per parte dell'altro da ciò ch'esso dovea dare per formar la convenzione. Quindi l'obbligazione che si forma in queste sorti di convenzioni in vantaggio di uno de' contraenti, ha sempre la sua cagione dalla parte dell'altro (4); e l'obbligazione sarebbe nulla se in verità fosse senza cagione (5).

(1) Aut facio, ut des. *d. l.* Aut do, ut facias. *d. l.* Stipulationum quædam in dando, quædam in faciendo consistunt. *l. 2. ff. de verb. obl. l. 3. ff. de obl. & act.*

(2) Mandatum, nisi gratuitum, nullum est. *l. 1. §. 4. ff. mand.*

(3) Propter nullam aliam causam facit; quam ut liberalitatem & munificentiam exercent. Hac proprie donatio appellatur. *l. 1. ff. de don.* Donatio est contractus. *l. 7. C. de his qua vi metusve causis. §. 1.*

“Non si fa quì che una sola combinazione del caso in cui uno fa e l'altro dà, laddove il diritto romano ne distingue due: una di fare per dare, e l'altra di dare per fare. Ma in vero questo è un solo carattere di convenzione, ed una sola combinazione di dar da una parte e di fare dall'altra, chiunque de' due sia quegli che incominci da parte sua a fare o dare. E la distinzione che il diritto romano vi faceva era fondata su d'una ragione che non è in uso fra noi; onde non è necessario spiegarla.

(4) Do ut, facio ut. *d. l. 5. de præscr. verb.* Ultro citroque obligatio. *l. 19. ff. de verb. sign.*

Assentimur alienam fidem secuti, mox recepturi quid ex hoc contractu. *l. 1. ff. de reb. cred.*

(5) Cum nulla subest causa propter conventionem, hic constat non posse constitui obligationem. *l. 7. §. 4. ff. de pact.*

6. Nelle donazioni e negli altri contratti, ne' quali un solo fa o dà, e dove l'altro non fa e non dà niente, l'accettazione forma la convenzione (1). E l'impegno di colui che dona, ha il suo fondamento su qualche ragionevole e giusto motivo, come un servizio renduto, o qualche altro merito del donatario (2), o il solo piacere di beneficare (3). E questo motivo è in vece di cagione dalla parte di colui che riceve e non dà niente (4).

7. Di queste differenti sorti di convenzioni, alcune sono di un uso così frequente e sì noto da per tutto, ch'esse hanno il lor proprio nome, come la vendita, la locazione, il prestito, il deposito, la società ed altre (5); e ve ne sono che non hanno nome proprio, come se una persona dà ad alcuno una cosa a vendere per certo prezzo, a condizione che ritenga per se ciò che potrà averne di più (6). Ma tutte le convenzioni, o che abbiano, o che non ab-

Est & hæc species conditionis, si quis sine causa promiserit. l. 1. ff. de cond. sine caus. Qui autem promisit sine causa, condicere quantitatem non potest, quam non dedit, sed ipsam obligationem. d. l.

(1) Si ei vivus libertus donavit, ille accepit. l. 8. §. 3. ff. de bon. lib. Si nescit rem quæ apud se est, sibi esse donatam vel missam sibi non acceperit, donatæ rei dominus non fit. l. 10. ff. de don. Non potest liberalitas nolenti acquiri. l. 19. §. 2. eod.

(2) Non sine causa obveniunt (donationes) sed ob meritum aliquid accedunt. l. 9. ff. pro soc. Erga bene merentes. l. 5. ff. de donat.

(3) Ut liberalitatem & munificentiam exercent. l. 1. ff. de donat.

(4) Causa donandi. l. 3. eod.

(5) Conventionum pleræque in aliud nomen transeunt, velut in emptionem, in locationem, in pignus. l. 1. §. ult. ff. de pact.

(6) Natura enim rerum conditum est, ut plura sint negotia, quam vocabula. l. 4. ff. de pr. verb. Si tibi rem vendendam certo pretio dedissem, ut quo plaris vendidisses, tibi haberes. l. 13. ff. de pr. verb. V. d. l. §. 1.

biano nome, han sempre il lor effetto, ed obbligano a ciò ch'è convenuto (1).

8. Le convenzioni si adempiono col consenso scambievolmente dato e stabilito a vicenda (2). Così la vendita è compita col solo consenso, benchè la mercanzia non sia consegnata, ne sia pagato il prezzo (3).

9. Nelle convenzioni che obbligano a rendere ciò che si è ricevuto, sia la medesima cosa, come nel prestito ad uso, *comodato*, e nel deposito, sia un'altra cosa della stessa natura, come nel prestito di denaro o di derrate, *mutuo*, l'obbligazione non si forma, se non quando la consegnazione accompagna il consenso. Quindi si dice che queste sorti di obbligazioni si contraggono con la cosa (4), benchè il consenso sia necessario (5).

(1) *Quid tam congruum fidei humanæ, quam ea, quæ inter eos placuerunt servare? l. 1. ff. de pact.*

(2) Sufficit eos qui negotia gerunt consentire. *l. 2. §. 1. ff. de obl. & act. 42. eod.* Etiam nudus consensus sufficit obligationi. *l. 52. §. 9. eod.*

(3) *Emptio & venditio contrahitur, simul atque de pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit. Inst. de empt. & vend.* Quid enim tam congruum fidei humanæ, quam ea quæ inter eos placuerunt servare? *l. 1. ff. de pact.* V. l'articolo seguente e gli art. 2. della sez. 1., e 10. della sez. 2. del contratto di vendita.

(4) *Re contrahitur obligatio, veluti mutui datione; Inst. quib. mod. re contr. obl.* Item is cui res aliqua utenda datur, id est, *commodatur*, re obligatur. *§. 2. eod.* Præterea & is apud quem res aliqua deponitur, re obligatur. *§. 3. eod. l. 1. §. 2. 3. 4. 5. ff. de obl. & act.* Mutuum damus recepturi non eandem speciem quam dedimus (alioquin commodatum erit, aut depositum) sed idem genus. *l. 2. ff. de reb. cr.*

(5) *Ex contractu obligationes, non tantum re consistunt, sed etiam verbis & consensu. l. 4. ff. de obl. & act.* Eleganter dicit *Pedius*, nullum esse contractum, nullam obligationem, quæ non habeat in se conventionem; sive re, sive verbis fiat. *l. 1. §. 3. ff. de pact.*

10. Il consenso che forma la convenzione, si dà, o senza scritto o in iscritto (1). La convenzione senza scritto si fa, o verbalmente, o per qualche altra via che denoti o presupponga il consenso. Così colui che riceve un deposito, benchè senza parlare, si obbliga agl' impegni de' depositarj (2).

11. Le convenzioni in iscritto si fanno, o per man di notajo, o con sottoscrizione privata (3); sia che quei che convengono la scrivono di lor mano, o solamente la sottoscrivano (4).

12. Se la verità di una convenzione senza scritto è contesa, si possono farne le prove, o co' testimonj o per altre vie che prescrivono le regole delle prove (5).

13. Le convenzioni per mano di notaj contengono la prova della lor verità per la sottoscrizione di un pubblico ufficiale (6).

14. Se la sottoscrizione privata di una convenzione è contesa, bisogna verificarla (7).

(1) Sive scriptis, sive sine scriptis. *Inst. de empt. & vend.* Neque scriptura opus est. §. 1. *inst. de obl. ex cons.* l. 2. §. 1. ff. de obl. & act. l. 17. C. de pact.

(2) Tacite consensu convenire. l. 2. ff. de pact. Sed & nutu solo pleraque consistunt. l. 52. §. 10. ff. de obl. & act. Pactum quod bona fide interpositum docebitur, etsi scriptura non existente, tamen si aliis probationibus rei gesta veritas comprobari potest, Praeses Provinciae secundum jus custodiri efficiet. l. 17. C. de pact.

(3) Per tabellionem. l. 16. C. de fide instr. *inst. de empt. & vend.*

(4) Vel manu propria contrahentium, vel ab alio quidem scripta, a contrahentibus autem subscripta. *Inst. de empt. & vend.* d. l. 16. C. de fide instr.

(5) Instrumentis etiam non intervenientibus, semel divisio recte facta non habetur irrita. l. 9. l. 10. & seq. C. de fide instr.

(6) V. l. 16. de fide instr. *inst. de empt. & vend.*

(7) V. l. 17. C. si cert. per.

15. Le convenzioni per man di notaj non son compite, se non dopo che tutto è scritto, e che coloro che debbono sottoscrivere l'abbiano fatto, ed i notaj v'abbiano apposto la loro *firma* (1).

16. Le convenzioni possono farsi non solamente fra' presenti, ma ancor fra gli assenti (2), per procuratore (3), o altro mediatore (4), o per lettere (5).

SEZIONE II.

De' principj che seguono dalla natura delle convenzioni; e delle regole per interpretarle.

S O M M A R I.

1. Chi può far convenzioni, e quali. 2. Le convenzioni debbon esser fatte con cognizione e con libertà. 3. Niuno può convenire per gli altri, nè in lor pregiudizio. 4. Prima eccezione di colui che ha commissione da un altro. 5. Seconda eccezione di coloro che han diritto di trattar per gli altri. 6. Di colui che tratta per un altro e promette per lui. 7. Le convenzioni fan le veci di leggi. 8. Le convenzioni

(1) (Contractus quos) in instrumento recipi convenit, non aliter vires habere sancimus, nisi instrumenta in mundum recepta, subscriptionibus partium confirmata, & si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa, & postremo a partibus absoluta sint. l. 17. C. de fid. instr. instr. de empr. & vend.

(2) Inter absentes talia negotia contrahuntur. l. 2. §. 2. ff. de obl. & act. l. 2. ff. de pact.

(3) Trebatius putat sicuti pactum procuratoris mihi nocet, ita & prodesset. l. 10. in fine ff. de pact.

(4) Vel per nuntium. d. l. 2. §. 2. de obl. & act. §. 1. instr. de obl. ex cons. l. 2. ff. de pact.

(5) Vel per Epistolam, dd. 11.

non possono pregiudicare ad un terzo. 9. Eccezioni.

Regole dell'interpretazione delle convenzioni.

10. I. Regola. Le oscurità ed i dubbj s'interpretano per l'intenzione comune de'contraenti. 11. II. Regola. Interpretazione per gli usi o altre vie. 12. III. Regola. Giudicar del senso di ciascuna clausola pel tenore dell'atto intero. 13. IV. Regola. Intenzione preferita all'espressione. 14. V. Regola. Delle clausole di doppio senso. 15. VI. Regola. Interpretazione in favore di colui ch'è obbligato. 16. VII. Regola. Interpretazione contro colui che doveva spiegarsi. 17. VIII. Regola. L'obbligazione alternativa è nella scelta di colui ch'è obbligato. 18. IX. Regola. Obbligazione delle cose, la cui bontà è il cui valore possono importare più o meno. 19. X. Regola. Come si regola il prezzo delle cose. 20. XI. Regola. Del tempo e del luogo dell'estimazione. 21. XII. Regola. Espressioni che non hanno alcun senso. 22. XIII. Regola. Errori di scrittura. 23. XIV. Regola. Le convenzioni hanno i lor limiti nel lor soggetto. 24. XV. Regola. Interpretazione delle convenzioni giudiziali.

I. Le convenzioni, dovendo esser proporzionate a' bisogni a' quali han rapporto, sono arbitrarie, e quali si vogliono; e chiunque può fare ogni sorta di convenzioni (1), purchè la persona non sia incapace

(1) Quid tam congruum fidei humanae, quam ea, quae inter eos placuerunt, servare? l. 1. ff. de pact.

di contrarre (1), e che la convenzione non abbia nulla di contrario alle leggi ed a' buoni costumi (2).

2. Le convenzioni essendo impegni volontarj che si formano col consenso, debbon esser fatte con cognizione e con libertà; e se manca in esse o l'uno o l'altro di questi caratteri, come se sono fatte per errore (3), o per forza (4), sono nulle, secondo le regole che saranno spiegate nella sezione V.

3. Siccome le convenzioni si formano col consenso, niuno può farle per altri, se non ne ha il potere. Ed ancor meno si può recar pregiudizio con le convenzioni a terze persone (5).

(1) *Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intelligit quod agit.* §. 2. *inst. de inut. stip.* l. 1. §. 12. *ff. de obl. & act.* "Così alcuni sono incapaci di ogni convenzione come gl'insensati. Altri non possono far convenzioni in lor pregiudizio come i pupilli. *Contra Juris Civilis regula pacta conventa rata non habentur, veluti si pupillus sine tutoris auctoritate pactus sit, nec a debitore suo peteret.* l. 28. *ff. de pact.*

(2) *Pacta quæ contra leges, constitutionesque, vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere, indubitati juris est.* l. 6. *e. de pact.* l. 7. §. 7. *ff. de pact.* l. 27. §. 4. *cod. §. 23. inst. de inut. stip. At Prætor.* *Pacta conventa, quæ neque dolo malo neque adque adversus leges, plebiscita, senatusconsulta, edicta Principum neque quo fraus cui eorum fiat, facta erunt, servabo.* l. 7. §. 7. *ff. de pact.* V. la sezione 4. de' vizj delle convenzioni.

(3) *In omnibus negotiis contrahendis, sive bona fide sint, sive non sint, sive error aliquis intervenit, ut aliud sentiat, puta qui emit aut qui conducit, aliud qui cum his contrahit, nihil valet quod acti sit.* l. 57. *ff. de obl. & act.* Non videntur qui errant consentire. s. 116. §. 2. *ff. de reg. jur. v. l. 9. ff. de contr. empt.*

(4) *Nihil consensui tam contrarium est, qui de bonæ fidei iudicia sustinet, quam vis atque metus.* d. l. 116. *de reg. jur. v. tit. quod metus causa.* V. i titoli de' vizj delle convenzioni.

(5) *Alteri stipulari nemo potest.* l. 38. §. 17. *ff. de verb. obl. §. 18. inst. de inut. stip.* l. 9. §. 4. *ff. de reb. cred.* Nec paciscendo, nec legem dicendo, nec stipulando, quisquam alteri cavere potest. l. 73. §. ult. *ff. de reg. jur.* Certissimum est ex alterius contractu neminem obligari. l. 3. *c. ne ux. pr. mar.*

Non debet alii nocere, quod inter alios actum est. l. 10. *ff. de*

4. Si possono far convenzioni per coloro che ne han dato il potere (1): ed essi vi restano impegnati a misura del potere che ne hanno dato (2).

4. I tutori e i curatori, gli amministratori ed i capi delle comunità, il capo di una società, i corrispondenti, institori e preposti a qualche traffico, e e tutte le persone che ne hanno altre sotto la lor potestà, o sotto la lor autorità, e che le rappresentano, possono far convenzioni per loro, secondo l'estensione del lor ministero o del lor potere (3), come sarà spiegato a suo luogo a riguardo di ciascuna di queste sorti di persone.

6. Se un terzo tratta per un assente, senza avere il mandato, ma obbligandosi dell'esito, l'assente non entra nella convenzione, se non quando ratifica e s'egli nol fa, colui che si è obbligato, sarà tenuto, o della pena a cui si sarà sottoposto, o del danno che avrà cagionato, secondo la qualità della convenzione, le conseguenze alle quali avrà dato motivo, e le altre circostanze. Ma dopo che l'assente

jurejur. Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri. l. 74 ff. de reg. jur. Ante omnia enim animadvertendum est, ne conventio in alia re facta, aut cum alia persona, in alia re, taliave persona noceat. l. 29. §. 4. ff. de pact. V. i due articoli seguenti.

(1) Sicuti pactum procuratoris mihi nocet, ita & prodest. l. 20 in fine ff. de pact.

(2) Diligenter fines mandati custodiendi sunt, nam qui excessit, aliud quid facere videtur. l. 5. ff. mand. Interdum melior, deterior vero nunquam (causa mandantis fieri potest.) l. 3. cod. V. gli art. 2. e 3. della sez. 3. della Procure.

(3) Tutoris pactum pupillo prodest. l. 15. ff. de pact. Magistrum Societatum pactum, & prodesse, & obesse constat. l. 14. ff. de pact. V. l'art. 5. ed i seguenti della sezione 2. de' tutori, l'art. 5. della sezione 1. e gli art. 1. e 3. della sez. 3. de' sindaci, amministratori, ed altri ec. gli art. 16. e 17. della sez. 4. della società e gli art. 1. e 2. della sez. 3. delle persone ch'esercitano qualche traffico pubblico.

ha ratificato ciò ch'è stato trattato per lui, benchè in suo pregiudizio, non può più disapprovarlo (1).

7. Essendo formate le convenzioni, tutto ciò ch'è stato convenuto serve di legge a coloro che le hanno fatte (2), e non posson essere rivate che di lor comune consenso (3), o per le altre vie che saranno spiegate nella sezione VI.

8. Le convenzioni sono impegni contratti fra due o più persone; e non obbligano per conseguenza, se non coloro fra quali son fatte, nè possono pregiudicare ad un terzo (4).

9. Il principio che le convenzioni non possono pregiudicare ad un terzo ammette un eccezione. Le risoluzioni prese col consenso de'creditori in maggior numero, debbon essere eseguite, non ostante l'opposizione degli altri in minor numero (5); in

(1) Pomponius scribit, si negotium a te quamvis male gestum probavero, negotiorum tamen gestorum te mihi non teneri. *l. 9. ff. de neg. gest.* Quod reprobare non possem semel probatum, & quemadmodum quod utiliter gestum est, necesse est apud judicem pro rato haberi, ita omne quod ab ipso probatum est. *d. l.* Si quis alium daturum facturumve quid promiserit, non obligabitur: veluti si spondeat Titium quinque aureos daturum. Quod si effecturum se ut Titius daret, sponderit, obligatur. *§. 3. inst. de inur. stip.* Qui alium facturum promisit, videtur in ea esse causa ut non teneantur, nisi pœnam ipse promiserit. *§. 20. eod.*

(2) Hoc servabitur, quod initio convenit, legem enim contraetus dedit. *l. 23. ff. de reg. jur.* Contractus legem ex conventionem accipiunt. *l. 1. §. 6. ff. de positi.* Quid tam congruum fidei humanæ quam ea quæ inter eos placuerunt, servare? *l. 1. ff. de pact. l. 34. ff. de reg. jur.* V. l'art. 22. di questa sezione.

(3) Contraria voluntate dissolvuntur. *§. ult. inst. quib. mod. toll. obl. l. 35. ff. de reg. jur.*

(4) Imperatores Antonius & Verus ita rescipserunt, privatis passionibus non dubium est non lædi jus cæterorum. *L. 3. in princ. ff. de transact. Tot. tit. cod. res inter alios actæ.*

(5) Hodie tamen ita demum pactio hujusmodi creditoribus obest, si convenerint in unum, & communi consensu declaraverint quota parte debiti contenti sint, Si vero dissentiant, tunc prætoris

in questo caso la pluralità de' consensi non si regola relativamente al numero de' creditori, ma alle quantità che lor si debbono (1).

10. Dovendo esser formate le convenzioni pel consenso scambievole di que' che trattano insieme, ciascuno dee sinceramente e chiaramente spiegarvi ciò che promette e ciò che pretende (2). E con la lor comune intenzione si spiega ciò che la convenzione può aver di oscuro e di dubbioso (3).

11. Se l'intenzione comune delle parti non si di-

partes necessariae sunt, qui decreto suo sequetur majoris partis voluntatem. L. 7. §. 19. ff. de pact.

(1) Majorem esse partem pro modo debiti, non pro numero personarum placuit. *L. 2. ff. de pact.*

Cumulum debiti ad plures summas referemus, si forte minutae summae centum aureorum debeantur, alii vero una summa aureorum quinquaginta; nam in hunc casum spectabimus summas plures: quia illa excedunt in unam summam coadunata. *L. 9. §. 1. de pact.*

Cum solito more a nostra majestate petitur ut ad miserabile cessionis bonorum homines veniant auxilium, & electio detur creditoribus, vel quinquennale spatium eis indulgere, vel bonorum accipere cessionem, salva eorum videlicet existimatione & omni corporali cruciata semoto. Quotidie dubitabatur, siquidam ex creditoribus voluerint quinquennales dare inducias, alii autem jam nunc cessionem accipere velint, qui audiendi sint. In tali itaque dubitatione nemini putamus esse ambigui quod sentimus, & quod humaniorem sententiam pro duriore eligimus, & sancimus, ut vel ex cumulo debiti, vel ex numero creditorum causa judicetur. Et si quidem unus creditor aliis omnibus gravior in summa debiti interveniatur, ut omnibus in unum coadunatis, & debitis eorum computatis, ipse alios antecellat, ipsius sententia obtineat, sive indulgere tempus, sive cessionem accipere desiderat. Si vero plures quidem sint creditores, ex diversis, autem quantitatibus etiam nunc amplior debiti cumulus minori summa praefertatur, sive par, sive discrepans numerus est creditorum, cum non ex frequentissimo ordine feneratorum, sed ex quantitate debiti causa trutinetur. *L. ult. Cod. qui bonis eed. pos.*

(2) In quorum fuit potestate legem apertius conscribere. *L. 39. ff. de pact. l. 21. ff. de contr. empt.* Liberum fuit verba late concipere. *L. 99. ff. de verb. obl.*

(3) Semper in stipulationibus, & in ceteris contractibus, id

scuopre per l'espressione, e si può interpretare per qualche uso de' luoghi e delle persone che han fatta la convenzione, o per altre vie, convien seguire ciò che sarà più verisimile, secondo queste vedute (1).

12. Tutte le clausole delle convenzioni s'interpretano le une per le altre, dando a ciascuna il senso che risulta da tutto il tenore dell'atto intero, ed anche da ciò ch'è enunciato ne' preamboli (2).

13. Se i termini di una convenzione sembrano contrarij all'intenzione de' contraenti, per altro evidente, bisogna seguir questa intenzione più tosto che i termini (3).

14. Se i termini d'una convenzione hanno un doppio senso, bisogna prender quello ch'è più conforme all'intenzione comune de' contraenti, e che sia più relativo al soggetto della convenzione (4).

15. Le oscurità e le incertezze delle clausole che

sequimur quod actum est. l. 34. ff. de reg. jur. Quod factum est, cum in obscuro sit, ex affectione cujusque capis interpretationem. l. 168. §. 1. cod.

(1) Si non appareat, quid actum est, erit consequens ut id sequamur, quod in regione in qua actum est, frequentatur. l. 34 ff. de reg. jur. In obscuris inspicitur quod verisimilius est, aut quod plerumque fieri solet. 114. cod.

(2) "Nel modo stesso che s'interpretano le diverse parti di una legge". Incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus preposita, judicare, vel respondere. l. 24. ff. de legib. Plerumque ea quæ præfationibus convenisse concipiuntur, etiam in stipulationibus repetita creduntur, l. 134. §. 1. ff. de verb. obl.

(3) In conventionibus, contrahentium voluntatem, potius quam verba spectari placuit. l. 219. ff. de verb. sign. V. exemplum in d. l. Potius id quod actum, quam id quod dictum sit sequendum est l. 6. §. 1. ff. de contr. empt. Prior atque potentior est quam vox, mens dicentis, l. 7. in f. ff. de supell. leg.

(4) Quoties idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum accipitur, quæ rei gerendæ aptior est. l. 67. ff. de reg. jur. Quoties in stipulationibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi, quo res, de qua agitur, in tuto fit. l. 80. ff. de verb. obl.

obbligano, s' interpretano in favore di colui ch'è obbligato, e conviene restringere l' obbligazione al senso che la diminuisce (1); poichè colui che si obbliga non vuole che il meno, e l'altro ha dovuto spiegare chiaramente ciò ch' ei pretendeva (2). Ma se altre regole vogliono che s' interpreti contro colui ch' è obbligato, come nel caso dell' articolo seguente, si estende l' obbligazione secondo le circostanze. E in generale, quando l' impegno è inteso abbastanza, non si debbe nè estenderlo, nè restringerlo in pregiudizio dell' uno per favorir l' altro (3).

16. Se l' oscurità, l' ambiguità, o altro qualunque vizio di un' espressione è un effetto della mala fede o della colpa di colui, che dee spiegare la sua intenzione, l' interpretazione si fa contro lui, perchè egli dovea far nettamente comprendere ciò che intendeva. Così quando un venditore si serve di un' espres-

(1) Arrianus ait multum interesse, quæras utrum aliquis obligetur, an aliquis liberetur. Ubi de obligando quæritur, propensiores esse debere nos, si habeamus occasionem, ad negandum. Ubi de liberando ex diverso, ut facilius sis ad liberationem. l. 47. ff. de obl. & act. In stipulationibus cum quæritur quid actum sit, verba contra stipulatorem interpretanda sunt. l. 58. §. 12. ff. de verb. obl.

(2) Fere secundum promissorem interpretatur, quia stipulatori liberum fuit verba late concipere. l. 99. ff. eod. Si ita stipulatus fuero, decem aut quindecim dabis? Decem debentur. Item si ita post annum, aut biennium dabis? Post biennium debentur, quia in stipulationibus id servatur, ut quod minus esset, quodque longius esse videretur, in obligationem deductum. l. 109. ff. de verb. obl.

(3) Cum quid mutuum dederimus, etsi non cavemus ut æque bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriores rem quæ ex eodem genere sit, reddere, veluti vinum novum pro veteri. Nam in contrahendo, quod agitur pro cauto habendum est, id autem agi intelligitur, ut ejusdem generis, & eadem bonitate solvatur quæ datum sit. l. 3. ff. de reb. cred.

sione equivoca su le qualità della cosa venduta, la spiegazione si fa contro lui (1).

17. Se alcuno è obbligato indeterminatamente all'una o all'altra di due cose, egli ha la libertà di dar quella che vorrà, se la convenzione niente ha di contrario (2).

19. Nelle convenzioni nelle quali uno si obbliga a cose, il cui valore può montare a più o a meno secondo la differenza delle lor qualità, come son le derrate (3), o qualche lavoro (4), o altre cose, l'ob-

(1) Veteribus placet, pactiōem obscuram, vel ambiguam venditori, & qui locavit nocere, in quorum fuit potestate, legem apertius conscribere. *l. 39. ff. de pact.* Obscuritatem pacti nocere potius debere venditori, qui id dixerit, quam emptori: quia potuit re integra apertius dicere. *l. 21. de contr. empt.* Cum in lege venditionis ita sit scriptum, flumina, stillicidia, uti tunc sunt, ut ita sint, nec additur, quæ flumina, vel stillicidia: primum spectari oportet, quid acti sit; si non id appareat, tunc id accipitur, quod venditori nocet, ambigua enim oratio est. *l. 33. ff. de contr. empt. l. 172. ff. de reg. jur. v. l. 69. §. 3. ff. de evict.* Servitutes, si quæ debentur, debebuntur. Etenim juris auctores responderunt: si certus venditor quibusdam personis, certas servitutes debere, non admonuisset emptorem, exemplo eum teneri debere. *l. 39. ff. de act. empt. & vend. v. l' art. 10. della sez. 3. della locazione, & l' art. 14. della sez. 11. del contratto di vendita.*

(2) Cum illa, aut illa res promittitur, rei electio est utram præster. *l. 10. in fine ff. de jur. dot.* Si ita res distrahatur, illa aut illa res, utram eliget venditor, hæc erit scripta. *l. 25. ff. de contr. empt. v. l. 21. in fine ff. de act. empt.*

(3) Ergo si quis fundum, sine propria appellatione, vel hominem generaliter, sine proprio nomine, aut vinum, frumentum, ve, sine qualitate, dari sibi stipulatur, incertum deducit in obligationem. *l. 75. §. 1. ff. de verb. obl.* Usque adeo ut si quis ita stipulatus sit, tritici Africi boni modios centum, vini Campani boni amphoras centum; incertam videatur stipulari, quia bono melius inveniri potest. Quo fit ut boni appellatio non sit certæ rei significativa: cum id quod bono melius sit, ipsum quoque bonum sit. *d. l. §. 2.* Fidejussorem si sine adjectione bonitatis tritici, pro altero triticum spondit, quodlibet triticum dādo, reum liberatæ posse existimo. *l. 52. ff. mand.* "Dee sottintendersi che sia buono e mercantile".

(4) Operarum stipulatio, similis est his stipulationibus in quibus genera comprehenduntur. *l. 54. §. 1. ff. de verb. obl.*

bligazione non si estende al migliore e di maggior prezzo, ma si modera a ciò che si chiama buono e mercantile (1). E il debitore per esempio che dee grano, adempie, se ne dà di questa qualità, poichè si presume che i contraenti non han pensato se non a ciò ch'è dell'uso ordinario. Ma se la convenzione regola le qualità di ciò che si dee, o l'intenzione de' contraenti apparisce dalle circostanze, conviene osservarla (2).

19. Se in una convenzione si stabilisce di doversi poi definire il prezzo di una cosa (3), la stima non si farà nè al più alto nè al più basso, ma al più comune prezzo (4), senza alcun riguardo alle circostanze particolari dell'affezione, che l'uno o l'altro de' contraenti potrebbe avere per la cosa, che si debbe stimare, nè dal suo bisogno (5). Ma soltanto si dee considerare ciò che in vero essa vale (6); ciò

(1) Si quis artificem promiserit, vel dixerit, non utique perfectum cum prastare debet, sed ad aliquem modum peritum: ut neque consumata scientia accipias, neque rursum indoctum in artificium. Sufficiet igitur talem esse, quales vulgo artifices dicuntur. l. 19. §. 4. ff. de ad. ed. Hæc omnia ex bono & æquo modice desiderentur. l. 18. eod. Qui simpliciter eorum esse dixerit, satisfacere videtur, etiamsi mediocrem eorum prastet. d. l. 18. §. 1. l. 16. §. 1. ff. de op. lib.

(2) At cum optimum quisque stipulatur, id stipulari intelligitur, cujus bonitas principalem gradum bonitatis habet. d. l. 75. §. 2. ff. de verb. obl. v. l. 52. ff. mand.

(3) Justo pretio tunc æstimanda. l. 16. §. ult. ff. de pig.

(4) Ex præsentì æstimatione (justa pretia) constitui. l. 3. §. 5 ff. de jur. fisc. Secundum rei veritatem æstimanda erunt, hoc est secundum præsens pretium. l. 62. §. 1. ff. ad leg. falc. Rei verum pretium. l. 50. ff. de furt.

(5) Pretia rerum non ex affectu, nec utilitate singulorum, sed communiter funguntur. l. 63. ff. ad leg. falc. l. 33. ff. ad leg. Aquil.

(6) Secundum rei veritatem. d. l. 62. §. 1. ad leg. falc.

che varrebbe nel suo uso comune per chicchessia; e ciò ch' essa potrebbe esser giustamente venduta (1).

20. La stima delle cose, che non sono state consegnate ne' debiti tempo e luogo, come del vino, de' grani, ed altri simili, si fa sul piede del lor valore, del tempo e luogo in cui la lor consegna dovea esser fatta (2).

21. Le espressioni che non possono avere alcun senso per alcuna via, son rigettate, come se non fossero state scritte (3).

22. Gli errori di scrittura, che possono esser corretti dal senso medesimo ben inteso, non impediscono l'effetto che debbe avere la convenzione (4).

23. Tutte le clausole delle convenzioni hanno il lor senso limitato al soggetto di cui si tratta, e non debbono esser estese a cose, alle quali non si era pensato (5). Così una quietanza generale relativa ad un conto d'introito e d'esito, non annulla ob-

(1) Non affectiones aestimandas esse puto, veluti si filium tuum naturalem quis occiderit, quem tu magno emptum velles: sed quanti omnibus valeret. *d. l. 33. ad Leg. ag. Quanti emptorem potest invenire. l. 52. §. 29. ff. de furt.*

(2) Si merx aliqua, quæ certo die dari debebat, petita sit, veluti vinum, oleum, frumentum: tanti litem aestimandam Cassius ait, quanti fuisset eo die, quo dari debuit. *l. 4. ff. de cond. tritic. l. 22. ff. de reb. cred. Idemque juris in loco esse: ut aestimatio sumatur, ejus loci quo dari debuit. dd. 11.*

(3) *Come ne' testamenti.* Quæ in testamento ita sunt scripta, ut intelligi non possint, perinde sunt, ac si scripta non essent. *l. 73. §. 3. ff. de reg. jur.*

(4) Si librarius in transcribendis stipulationis verbis errasset, nihil nocere. *l. 92. ff. de reg. jur.*

(5) Ante omnia enim animadvertendum est, ne conventio in alia re facta aut cum alia persona, in alia re allave persona noceat. *l. 27. §. 4. ff. de pact. Iniquum est peremi pacto id de quo cogitatum non docetur. l. 9. in fine ff. de trans.*

bligazioni, che non son calcolate (1). Così una transazione è limitata alle quistioni che si sono agitate, e non si estende ad altre delle quali non si trattava poichè non dee presumersi, nè che una persona s' impegni, nè ch' ella discarichi un' altra dal suo impegno, senza che la sua volontà sembri bene spiegata e ben intesa (2).

24. Se avviene che una convenzione non sia fatta che per eseguire un ordine di giustizia, come se un giudice ordinasse che una delle parti faccia qualche atto per aver ciò che diede, o che facesse dar cauzione di certe cose; in questo caso ed altri simili, se l'atto, o il trattato, che contiene l'impegno ordinato per una sentenza o un decreto, si trova ambiguo, o oscuro, l'interpretazione dee farsene secondo l'intenzione della sentenza o decreto, che debbe eseguirsi (3).

(1) Si tantum ratio accepti atque expensi esset computata, ceteræ obligationes manere in sua causa. l. 47. in f. ff. de pati.

(2) Transactio quæcumque sit, de his tantum de quibus inter convenientes placuit, interposita creditur. l. 9. §. 1. ff. de trans.

Cum Aquilina stipulatio interponitur, quæ ex consensu redditur litis de quibus non est cogitatum, in suo statu retinentur. Libertatem enim captivam, interpretatio prudentium fregit. l. 5. ff. de trans. l. 3. C. eod. De quo cogitatum non docetur. d. l. 9. in f. de trans.

(3) In prætoris stipulationibus si ambiguus sermo acciderit, prætoris erit interpretatio, ejus enim mens astimanda est. l. 9. ff. stip. prætor. In conventionalibus stipulationibus contractui formam contrahentes dant. Enim vero prætoris stipulationes legem accipiunt de mente prætoris qui eas proposuit. l. 52. ff. de ver. obl.

SEZIONE III.

Degl' impegni che seguono naturalmente dalle convenzioni, benchè non vi siano espressi.

SOMMARJ.

1. Tre sorti d' impegni nelle convenzioni. 2. Esecuzione reciproca delle convenzioni. 3. Eccezione della regola precedente. 4. Pene dell' inosservanza delle convenzioni. 5. Obbligazioni senza termine. 6. Luogo del pagamento, o altra esecuzione delle convenzioni. 7. La dilazione dura fino all' ultimo momento del termine spirato. 8. Della cura che debbe avere di ciò ch' è d' altri, chi n' è incaricato per qualche convenzione. 9. Niuno è tenuto de' casi fortuiti. 10. Chi ha il guadagno, dee soffrire la perdita. 11. Stima al parere di una persona. 12. Buona fede intera in ogni sorte di convenzioni. 13. Buona fede verso le terze persone. 14. In qual senso bisogna intendere che uno può circonvenir l' altro. 15. Dilazioni arbitrarie per l' esecuzione delle convenzioni secondo lo stato delle cose. 16. Colui che ha desistito da una dimanda, non può reiterare la stessa dimanda.

Le convenzioni obbligano non solo a ciò ch' è espresso, ma ancora a tutto ciò ch' esige la natura della convenzione, ed a tutte le conseguenze, che l' equità, le leggi e l' uso danno all' obbligazione in

cui uno s' impegna (1). Di modo che si può distinguere ogni sorte d' impegni nelle convenzioni: quelli che sono espressi; que' che sono conseguenze naturali delle convenzioni; e que' che sono ordinati da qualche legge o consuetudine. Così per l' equità naturale il socio è obbligato alla cura dell' affare comune, ch' è in mano sua; colui che toglie in prestito, a conservar la cosa prestatagli, nel farne uso; e il venditore a garantire ciò che ha venduto, benchè le convenzioni non esprimano niente (2). Così è una legge che colui che compra uno stabile meno della metà del suo giusto prezzo, debbe o renderlo, o soddisfare il resto del prezzo. E tutte queste conseguenze delle convenzioni, sono come patti taciti e sottintesi, che ne fan parte; poichè i contraenti consentono a tutto ciò ch' è essenziale a' lor impegni (3).

2. In tutte le convenzioni, essendo l' impegno dell' uno il fondamento di quel dell' altro, il primo effetto della convenzione è, che ciascun de' contraenti può obbligar l' altro ad eseguire il suo impegno, eseguendo il suo dalla sua parte, a norma di ciò che l' uno e l' altro sono obbligati dalla convenzione. E sia che l' esecu-

(1) Alter alteri obligatur, de eo quod alterum alteri, ex bono & æquo præstare oportet. l. 2. §. ult. ff. de obl. & act. Ea quæ sunt moris & consuetudinis in bonæ fidei judiciis debent venire. l. 31. §. 20. ff. de ad. ed. l. 17. §. 1. ff. de aqua & aq. pl.

(2) Quod si nihil convenit, tunc ea præstabuntur quæ naturaliter insunt hujus judicii potestate, & imprimis ipsam rem præstare venditorem oportet. l. 11. §. 1. ff. de act. empt.

(3) Quasi id tacite convenerit. l. 4. ff. in quib. cons. pign. vel hyp. t. c. Ea quæ tacite insunt stipulationibus. l. 2. §. 3. ff. de eo quod cert. loc. Plerumque id accidit, ut extra id quod ageretur tacita obligatio nascatur. l. 13. in f. ff. commod. In contrahendo quod agitur, pro cauto habendum. l. 3. ff. de reb. cred. Quædam in sermone tacite excipiuntur. l. 9. ff. de servit.

zione debba farsi da entrambe le parti al tempo stesso, come se in una vendita è convenuto, che il prezzo sarà pagato nel momento della consegnazione; o sia che l'esecuzione debba precedere da parte di uno, come se il venditore dee consegnare, ed ha data dilazione pel pagamento; o da parte dell' altro, come se il compratore dee pagare anticipatamente, prima che la cosa gli sia consegnata (1).

3. Se non essendo ancor eseguita la convenzione, o essendo eseguita da una sola parte, avvenga qualche cambiamento, che debba sospendere l'esecuzione, o ciò che resta a eseguire, è sottinteso per la tacita volontà de' contraenti, che l'esecuzione debba esser sospesa finchè sia tolto l'ostacolo. Così il compratore che dopo la vendita scopre un pericolo di evizione prima di pagare il prezzo, non sarà tenuto a pagare, finchè siasi provveduto alla sua sicurezza (2).

4. In tutte le convenzioni, il secondo effetto degli impegni è, che chi manca a quelli ne' quali è entrato, o è contumace, sì perchè non possa, come perchè non voglia, sia tenuto de' danni, ed interessi all' altro secondo la natura della convenzio-

(1) Contractum, utro citroque obligationem, quod Græci συναλλαγµα vocant. l. 19. ff. de verb. sign. Alter alteri obligatur, de eo quod alterum alteri, ex bono & æquo præstare oportet. l. 2. §. ult. ff. de obl. & act. Quod ab initio sponte scriptum, aut in pollicitationem deductum est, hoc ab invitis postea compleatur. l. ult. C. ad vell. Id quod convenit servabitur. l. 1. C. qu. dec. non ess. op. Sicut ab initio libera potestas unicuique est habendi vel non habendi contractus, ita renuntiare semel constitutæ obligationi adversario non consentiente, nemo potest. l. 5. C. de obl. & act.

(2) Ante pretium solutum, dominii quæstione mora, pretium emptor solvere non cogetur, nisi fidejussores idonei ac venditores, ejus evictionis, offerantur. l. 12. §. 1. ff. de per. & com. r. v. l. 17. §. 2. ff. de doli mal. exc. V. l' art. 11. della Sez. 3. del contratto di vendita.

ne, la qualità dell'inesecuzione, o del ritardo, e le altre circostanze (1). E se v'è luogo a risolvere la convenzione, si risolverà con le pene, che debbon seguirne contro colui che avrà mancato di eseguire il suo impegno (2).

5. Se si avesse ommesso in una convenzione di esprimere il termine del pagamento, o di altra cosa promessa, è una conseguenza della convenzione, che come il termine non si aggiunge se non in favor di chi è obbligato, se non gli è dato tempo per ciò che dee fare o dare, lo dee subito e senza termine, quando l'esecuzione non portasse seco la necessità di una dilazione, come se dovesse esser fatta in un altro luogo distinto da quello ove si fa la convenzione (3).

6. Se in una convenzione, che obbliga alla consegna di una cosa mobile, si fosse ommesso di esprimere il luogo ove dee consegnarsi, la cosa sarà consegnata nel luogo dove si troverà; se pure per

(1) Ut damneris mihi quanti interest mea, illud de quo convenit accipere. l. 5. §. 1. ff. de prasc. verb. Quanti ea res erit. l. 29. §. 2. ff. de ad. V. su' danni ed interessi gli art. 17. e 18. della Sez. 2. del contratto di vendita.

(2) Vel si meum recipere velim, repetatur quod datum est, quasi ob rem datum, re non secuta. l. 5. §. 1. ff. de prasc. verb. Omnia in integrum restituntur. l. 60. ff. de ad. ed. Non impleta promissi fide, dominii, tui jus in suam causam reverti convenit. l. 6. C. de pact. int. empt. & vend. comp. Quoniam contractus fidem fregit, lex empto actione conventus, quanti tua interest prestare cogetur. l. 6. C. de her. vel act. V. causa omnis restituenda. l. 31. ff. de reb. cred.

(3) In omnibus obligationibus in quibus dies non ponitur, presenti die debetur. l. 14. ff. de reg. jun. Quoties in obligationibus dies non ponitur, presenti die pecunia debetur: nisi si locus adjectus spatium temporis inducat, quo illo possit perveniri. l. 41. §. 1. ff. de verb. obl. §. 2. inst. eod. Diei adjectionem pro reo esse, non pro stipulatore. d. l. 41. §. 1. in f.

mala fede di colui che dee consegnarla, non sia stata tolta via dal luogo ove doveva essere, o che l'intenzion de' contraenti obbligasse a fare la consegna in altro luogo (1).

7. Colui che ha un termine per pagare o per consegnare, o per far altra cosa, non è contumace e non può esser astretto, se non dopo spirato l'ultimo momento del termine; poichè non può dirsi ch'ei non abbia soddisfatto, finchè non sia scorso l'intero termine. Così chi dee fra un anno, fra un mese, fra un giorno, ha la dilazione di tutti i momenti dell'anno, del mese, del giorno (2).

E' natural conseguenza di molte convenzioni, che coloro che si trovano incaricati o d'una cosa, o di un affare altrui, o che lor è comune, sono obbligati a prenderne cura, e tenuti della lor mala fede, delle lor colpe, delle lor negligenze; ma differentemente (3), secondo le differenti cagioni che ne li caricano: o pel lor solo interessè, come colui che toglie in prestito una cosa da un altro per suo uso (4); o pel solo interesse del padron della cosa, come il

(1) *Depositum eo loco restitui debet, in quo sine dolo malo ejus est, apud quem depositum est. l. 12. §. 1. de pos.* Eadem dicenda sunt communiter & in omnibus bonæ fidei judiciis. *d. §. Ibi dari debet ubi est (quod legatur). l. 38. ff. de jud. V. l. 10. 11. 12. ff. de rei vind.* Is qui certo loco dare promittit, nullo alio loco, quam in quo promisit, solvere invito stipulatore potest. *l. 9. ff. de eo quod c. l.*

(2) *Ne eo quidem ipso die, in quem stipulatio facta est, peti potest, quia totus is dies arbitrio solventis tribui debet. Neque enim rectum est eo die in quem promissum est datum non esse, priusquam is præterierit. §. 2. inst. de verb. obl.* Quod quis aliquo anno dare promittit, aut dare damnatur, ei potestas est quolibet ejus anni die dandi. *l. 50. ff. de obl. et act. l. 42. ff. de verb. obl.*

(3) *Contractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt quidam & dolum & culpam. l. 23. ff. de reg. jur. l. 5. §. 2. ff. commod.*

(4) *Commodatum plerumque solam utilitatem continet ejus, cui commodatur. d. l. 5. §. 2.*

solo depositario (1); o per l'interesse comune, come il socio (2). Ed eglino sono obbligati a più o meno di cura e di diligenza, secondo le regole che saranno spiegate in ogni specie di convenzione. Ma se è stato stabilito nella convenzione qual cura debba avere colui ch'è incaricato di un qualche affare, o di qualche cosa di un'altra persona, o che lor sia comune, convien osservare ciò che si è stabilito (3).

19. Niuno è tenuto, in alcuna specie di convenzione, delle perdite e de'danni cagionati da' casi fortuiti, come un colpo di fulmine, un allagamento, un torrente, una violenza ed altri simili avvenimenti; e la perdita della cosa che perisce, o ch'è danneggiata da un caso fortuito, ricade su colui che n'è il padrone, se pure non sia stato convenuto altrimenti (4), o la perdita o il danno possano imputarsi a qualche colpa, onde debba un de' contraenti esser tenuto, come se una cosa che doveva esser consegnata, venisse a perire mentre che quegli che dee consegnarla manca di adempiervi (5).

(1) Nulla utilitas ejus versatur, apud quem deponitur. d. §. 2.

(2) Sed ubi utriusque utilitas vertitur, ut in societate d. §. 2.

(3) Sed hæc ita, nisi si quid nominatim convenit, vel plus, vel minus in singulis contractibus. Nam hoc servabitur quod initio convenit. d. l. 23. ff. de reg. jur.

(4) Rapiarum, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus prædonum, a nullo præstantur. l. 23. ff. de reg. jur. in f. Ea quidem quæ vi majore auferuntur, detrimento eorum quibus res commodantur, imputari non solent. Sed cum is qui a te commodari sibi bovem postulabat, hostilis incursionis contemplatione, periculum amissionis, ac fortunam futuri damni in se suscepisse proponatur, prætes provinciarum, si probaveris eum indemnitatem tibi promississe, placitum conventionis implere eum compellet. l. 1. c. de commod. V. l. 39. ff. mand. V. l'art. 6. della sezione 1. del prestito a uso.

(5) Quod te mihi dare oporteat, si id postea petis, quam per.

10. Come avviene sovente in conseguenza delle convenzioni, che la medesima cosa, o il medesimo affare è una cagione di guadagno o di perdita secondo la diversità degli avvenimenti; è sempre sottinteso, che chi dee profittar del guadagno, dee soffrire la perdita (1), se pure non debba questa imputarsi a colpa dell' altro. Così, come il compratore dopo la vendita profitta de' cambiamenti che rendono migliore la cosa, egli soffre altresì il danno di quelli che la rendono peggiore (2)', se pure la perdita non possa imputarsi al venditore, come se la cosa perisse, mentre ch' egli è *in mora* a consegnarla (3).

11. Nelle convenzioni nelle quali bisogna far qualche stima, come del prezzo di una vendita, del valore di un affitto, della qualità di un' opera, delle porzioni di guadagno o di perdita che debbono avere i socj ed altri simili; se i contraenti se ne rimettono a ciò che sarà arbitrato da una terza persona sia che la nominino, o che non ne facciano il nome o anche all' arbitrio della parte, è lo stesso che se i

re factum erit, quo minus id mihi dares: tuum fore id detrimentum constat. l. 5. ff. de reb. cred. v. l. 11. §. 1. ff. locat. cond. l. 11. ff. de neg. gest. l. 1. §. 4. de obl. & act. V. l' art. 6. della sezione 1. del prestito a uso.

(1) Secundum naturam est, commoda cujusque rei eum sequi, quem sequuntur incommoda. l. 10. ff. de reg. jur. commodum ejus esse debet, cujus periculum est. §. 3. inst. de empt. & vend. Si quem quastum fecit is qui experiendum quid accepit, veluti si jumenta fuerint, eaque locata sint, id ipsum prastabit ei qui experiendum dedit. Neque enim ante eam rem quastui cuique esse oportet, priusquam periculo ejus sit. l. 13. §. 1. ff. comm.

(2) Post perfectam venditionem omne commodum & incommodum, quod rei vendita contingit, ad emptorem pertinet. l. 1. C. de per. & com. r. v.

(3) Quod si neque traditi essent, neque emptor in mora fuisset, quominus traderentur, venditoris periculum erit. l. 14. ff. de per. & com.

contraenti si fossero rimessi a ciò che sarebbe stabilito da persone di probità ed intelligenti. E ciò che sarà arbitrato contro questa regola non avrà luogo; poichè l'intenzione di coloro che si rapportano ad altri in tali cose, contiene la condizione che ciò che sarà arbitrato sia ragionevole, e non è lor disegno di obbligarsi a ciò che potrebbe esser arbitrato fuor de' limiti della ragione e dell'equità (1). Se la persona nominata non potesse o non volesse fare la stima, o venisse a morire prima di farla, la convenzione resterebbe nulla; poichè essa racchiudeva la condizione, che la stima sarebbe fatta da quella persona (2).

12. Non v'è alcuna specie di convenzione, in cui non sia sottinteso, che uno debbe all'altro la buona fede, con tutti gli effetti che l'equità esige (3), co-

(1) Ad boni viri arbitrium redigi potest; etsi nominatim persona sit comprehensa, cujus arbitrato fiat. l. 76. & seq. ff. pro soc.

Si in lege locationis comprehensum sit, ut arbitrato domini, opus approbetur: perinde habetur, ac si viri boni arbitrium comprehensum fuisset. Idemque servatur, si alterius cujuslibet arbitrium comprehensum sit. Nam fides bona exigit, ut arbitrium tale prestetur, quale viro bono convenit. l. 24. ff. loc.

Ea mens est personam arbitrio substituentium, ut quia sperent eum recte arbitraturum id faciant, non quia vel immodice obligari velint. l. 30. ff. de op. lib.

“ Convien notare la differenza fra questa sorte di arbitri e gli arbitri compromissari, e ciò che diremo al titolo de' compromessi. V. l. 76. ff. pro soc.

(2) Si coita sit societas ex his partibus, quas Titius arbitratu fuerit; si Titius antequam arbitraretur decesserit, nihil agitur. Nam id ipsum actum est, ne aliter societas sit, quam ut Titius arbitratu sit. l. 75. ff. pro socio. Sin autem vel ipse Titius noluerit, vel non potuerit pretium venditionis definire, tunc pro nihilo esse venditionem. l. ult. C. de contr. empt.

(3) Bonam fidem in contractibus considerari æquum est. l. 4. C. de obl. & af.

Bona fides qua in contractibus exigitur, requirere summam considerat. l. 37. ff. de pos.

sì nel modo di esprimersi nella convenzione, come nell'esecuzione di ciò ch'è convenuto, e di tutte le conseguenze (1). E sebbene in alcune convenzioni questa buona fede abbia maggior estensione, e in altre meno, ella debb'esser in tutte intera, e ciascuno è obbligato a tutto ciò ch'essa richiede, secondo la natura della convenzione e le conseguenze ch'essa può avere (2). Così nella vendita, la buona fede forma un maggior numero d'impegni che nel prestito del denaro; poichè il venditore è obbligato a consegnar la cosa venduta (3); a conservarla finchè non l'ha consegnata (4), a garantirla (5); a riprenderla se essa ha difetti tali, che possono produrre la risoluzione della vendita (6). E il compratore ha ancora i suoi impegni, che saranno spiegati a suo luogo. Ma nel prestito del denaro, colui che prende a mutuo, ad altro non è tenuto, che a restituir la medesima somma (7) e l'interesse, se non paga al termine spirato dopo la dimanda (8).

13. La buona fede necessaria nelle convenzioni non è limitata a ciò che riguarda i contraenti; ma

(1) Alter alteri obligatur, de eo quod alterum alteri ex bono & aequo prestare oportet. l. 2. §. ult. ff. de obl. & act.

(2) Ea prestabuntur quae naturaliter iusunt. l. 11. §. 1. ff. de act. empt. & vend.

(3) Imprimis ipsam rem prestare venditorem oportet, d. l. 11. §. 1.

(4) Custodiam & diligentiam prestare debet. l. 36. ff. de act. empt. & vend.

(5) Evictionem prestabimus. l. 39. §. 2. ff. de evict.

(6) Redhibitionem quoque contineri empti iudicio. l. 11. §. 3. ff. de act. empt. & vend.

(7) Mutuum damus, receptum idem genus. l. 2. ff. de reb. cred. l. 1. §. 2. ff. de obl. & act.

(8) In his iudiciis, quae non sunt arbitraria; nec bonae fidei, post litem contestatam actori causa praestanda est, l. 3. §. 1. ff. de usur.

essi la debbono ancora a tutti coloro che possono aver interesse in ciò che si tratta fra loro. Così per esempio, se un depositario discopre che quegli che ha fatto il deposito aveva rubata la cosa depositata, la buona fede l'obbliga a negarla al ladro che glie l'ha affidata, ed a renderla a colui che se ne trova il padrone (1).

14. Il modo in cui ciascuno tratta i suoi interessi nel tempo della convenzione, e la resistenza dell'uno alle pretensioni dell'altro nell'estensione di ciò ch'è incerto ed arbitrario, e che si dee regolare, nulla han di contrario alla buona fede. E il dir ch'è permesso, per esempio, nelle vendite, di convenirsi un con l'altro, si debbe intendere di ciò che uno può ottenere da un'altro in quell'estensione incerta ed arbitraria, come nel più o nel meno del prezzo (2). ma non bisogna estendere questa libertà a veruna frode.

(1) *Incurrit hic & alia inspectio: bonam fidem inter eos tantum quos contractum est, nullo extrinsecus assumpto, æstimare debemus, an respectu etiam aliarum personarum, ad quas, id quod geritur, pertinet? Exempli loco, latro spolia quæ mihi abstulit, posuit apud Sejum inscium de malitia deponentis: Utrum latroni, an mihi restituere Sejus debeat? Si per se dantem, accipientemque intuemur: hæc est bona fides, ut commissam rem accipiat is qui dedit. Si totius rei æquitatem, quæ ex omnibus personis quæ negotio isto continguntur, impletur, mihi reddenda sunt, quæ facto scelestissimo adempta sunt. Et probo hanc esse justitiam quæ suum cuique ita tribuit, ut non distrahatur ab ullius personæ justiore repetitione. l. 31. §. 1. ff. de pos. V. alla fine della sez. 3. del deposito.*

(2) *In pretio emptionis & venditionis naturaliter licet contrahentibus se circumvenire. l. 16. §. 4. ff. de min.*

Dolus qualitate facti, non quantitate pretii æstimatur. l. 10. C. de resc. vend. Quemadmodum in emendo & vendendo naturaliter concessum est quod pluri sit, minoris emere, quod minoris sit pluri vendere, & ita invicem se circumscribere; ita in locationibus quoque & conductionibus juris est. l. 22. §. ult. ff. loc. v. l. 4. C. de resc. vend.

15. In tutte le convenzioni, in cui uno de' contraenti è obbligato a fare o a dare, o a compire altrimenti ciò ch'è convenuto, e soprattutto in quelle la cui inosservanza debb'esser seguita dalla risoluzione del contratto, o da qualche altra pena; è dell'equità e del pubblico bene, che le convenzioni non siano tosto disciolte, nè incorse le pene indistintamente per qualsivoglia osservanza.

Così per esempio, se il compratore non paga il prezzo nel termine, la vendita non sarà alla prima disciolta, quando anche fosse stato così convenuto; ma si concede un tempo al compratore per pagare il prezzo prima di discioglier la vendita. E negli altri casi di ritardo, sia di un pagamento o di altra cosa, è della prudenza del giudice l'accordare dilazioni, che possan esser giuste secondo le circostanze (1).

16. Una convenzione obbliga, non solamente per ciò ch'è espresso distintamente in essa, ma ancora per ciò che n'è conseguenza necessaria; così chi ha chiesto contro il possessor di un podere di esser questi tenuto a rilasciarglielo, se poi ha desistito da questa dimanda, non può successivamente formar di bel nuovo la stessa dimanda (2).

(1) *Modicum spatium datum videri. Hoc idem dicendum, & cum quid ea lege venierit, ut nisi ad diem pretium solutum fuerit inempta res fiat. l. 23. in f. ff. de obl. & act.*

Dilationem negari non placuit. Cujus rei aestimatio arbitrio judicantis conceditur. l. 45. §. 10. ff. de jur. fisc. quod omne ad judicis cognitionem remittendum est. l. 135. §. 2. ff. de verb. obl. Nihil ex obligatione, paucorum dierum mora minuet (si omnia in integro sunt.) l. 24. §. 4. ff. de locat. V. l'art. 15. & l'art. 16. della Sez. 4.

(2) *Postquam liti de prædio mota renuntiasti, causam finitam instaurari posse, nulla ratio permittit. L. 4. cod. de pact.*

SEZIONE IV.

Delle diverse sorti di patti, che si possono aggiungere alle convenzioni, e particolarmente delle condizioni.

Fra le diverse sorti di patti, che possono aggiungersi ad ogni sorte di convenzioni, alcuni sono d'un uso comune a tutte le specie ds convenzioni, come le condizioni, le clausole risolutorie ed altre; e ve ne ha che sono proprie ad alcune specie di convenzioni, come la facoltà della ricompra nel contratto di vendita. Novereremo quì solo ciò ch'è comune ad ogni sorte di convenzioni, e ciò ch'è proprio di alcune sarà posto al suo luogo.

S O M M A R J.

1. Libertà indefinita di ogni sorte di patti.
2. Si possono accrescere gl'impegni ordinarij, o possono diminuirsi.
3. Eccezione di ciò che offenderebbe la buona fede.
4. Ciascuno può rinunciare al suo diritto.
5. I patti sono limitati nel lor soggetto. Definizioni delle condizioni, lor uso e lor differenti effetti.
6. Della condizione da cui dipende l'adempimento d'una convenzione.
7. Effetto dell'avvenimento di questa condizione.
8. Della condizione da cui dipende lo scioglimento di una convenzione.
9. Effetto

Si quis major viginti quinque annis intra tempus restitutionis statutum contestatus postea destiterit, nihil ei proficit ad in integrum restitutionem contestatio, L. Papinianus 20. §. si quis 1. ff. de minoribus.

dell'avvenimento di questa condizione. 10. Come si regolano le conseguenze delle convenzioni condizionali. 11. Delle condizioni, che si rapportano al presente, o al passato. 12. Condizioni impossibili. 13. L'effetto delle condizioni passa agli eredi. 14. Le condizioni indipendenti dal fatto de' contraenti hanno subito il lor effetto. 15. Le condizioni che dipendono dal fatto de' contraenti possono ammetter dilazione. 16. Eccezioni. 17. Di colui che impedisce l'adempimento della condizione. 18. Effetto delle clausole risolutorie e delle clausole penali. 19. Non dipende da colui che eseguisce ciò che ha promesso, il risolvere la convenzione per l'inosservanza. 20. Convenzione su l'avvenire incerto.

Come le convenzioni sono arbitrarie, e si diversificano secondo i bisogni, si può ad ogni sorte di convenzioni, contratti e trattati aggiugnere ogni sorta di patti, condizioni, restrizioni, riserve, quietanze generali ed altri, purchè nulla vi sia contrario alle leggi, ed a' buoni costumi (1).

2. Si possono altresì cambiare gl'impegni naturali ed ordinarij delle convenzioni; ed aumentarli o diminuirli, ed anche derogarvi. Così ne' contratti di vendita, deposito, società ed altri, le leggi han regolato, in qual maniera l'uno è tenuto all'altro della sua colpa o della sua negligenza, ma uno si può

(1) V. sup. Sez. 2. art. 2. Quid tam congruum fidei humanae, quam ea, quae inter eos placuerunt, servare? l. 1. ff. de pact. hoc servabitur, quod initio convenit: legem enim contractus dedit. l. 23. ff. de reg. jur. contractus legem ex conventionem accipiunt. l. 2. §. 6. ff. de pos. Pacta quae turpem causam continent, non sunt observanda. l. 27. §. 4. ff. de pact.

paricare o più o meno della cura e della diligenza secondo ciò che si è convenuto (1). Così il venditore benchè naturalmente obbligato alla garanzia, può discaricarsi di ogni altra evizione fuorchè per fatto proprio (2). E tali convenzioni hanno il lor fondamento della lor equità su' motivi particolari de' contraenti. Questo venditore, per esempio, è discaricato della garanzia, perchè vende a minor prezzo.

3. La libertà di aumentare o diminuire gl' impegni è sempre limitata a ciò che si può in buona fede e senza frode nè dolo. Ed il dolo è sempre escluso da ogni sorte di convenzioni (3).

4. In tutte le convenzioni ciascuno può rinunziare al suo diritto, ed a ciò ch'è di suo vantaggio (4); purchè lo faccia senza offender l'equità, le leggi ed i buoni costumi, nè l'interesse di un terzo (5).

(1) *Contractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt; quidam & dolum & culpam. l. 23. ff. de reg. jur. Sed hæc ita, nisi si quid nominatim convenit, vel plus vel minus, in singulis contractibus. Nam hoc servabitur, quod initio convenit. d. l.*

(2) Qui habere licere vendidit, videamus quid debeat prestare? Et multum interesse arbitror, utrum hoc polliceantur per se, venientesque a se personas non fieri, quo minus habere liceat, an vero per omnes. Nam si per se, non videtur id prestare, ne alius convincat. l. 11. §. 18. ff. de act. empt. & vend. V. gli art. 5. 6. c. 7. della sez. 10. del contratto di vendita.

(3) Id nulla pactione effici potest, ne dolus præstetur. l. 27. §. 3. ff. de pact. l. 1. §. 7. dep. l. 23. ff. de reg. jur. l. 69. ff. de verb. signif. Pacta conventa, quæ neque dolo malo, neque adversus leges, facta erunt, servabo. l. 7. §. 7. ff. de pact.

(4) Licet sui juris persecutionem, aut spem futuræ perceptionis, deteriorem constituere. l. 46. ff. de pact. Omnes licentiam habent, his quæ pro se introducta sunt renuntiare. l. 29. C. eod. l. 41. ff. de min.

(5) Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri. l. 74. ff. de reg. jur. Ante omnia animadvertendum est, ne conventio facta cum alia persona, in alia persona noceat. l. 27. §. 4. ff. de pact. V. Sez. 2. art. 3. V. l. 4. §. 4. ff. si quis eant. v. l. 2 ff. de trans.

5. I patti particolari che si aggiungono a' contratti, sono circoscritti al soggetto che lor dà luogo, e non si estendono a ciò che i contraenti non hanno avuto in vista (1).

Delle condizioni.

Siccome ordinariamente nelle convenzioni si prevedgono gli avvenimenti che potran cagionare qualche cambiamento a cui si vuol provvedere, si regola ciò che si farà, se casi tali avvengono. E ciò si fa con l'uso delle condizioni.

Le condizioni sono dunque patti, che regolano ciò che i contraenti vogliono che si faccia, se avviene un caso ch'essi prevedgono. Così, se si dice, che quando una casa venduta si trovi soggetta alla tal servitù, la vendita sia risoluta; o il prezzo sia diminuito, questa è una condizione; poichè si prevede un caso, e vi si provvede. Così, se si vende una casa, a condizione che il compratore non possa innalzare, il venditore prevede che il compratore potrebbe fare un tal cambiamento, e vi provvede, per conservare i lumi a un'altra casa vicina.

Si è aggiunto questo secondo esempio, per far osservare che gli obblighi che uno impone all'altro nelle convenzioni, hanno la natura delle condizioni; poichè propriamente è un peso imposto al compratore il non poter innalzare; ma questo peso racchiude una condizione, come se si fosse detto, nel caso che

(1) V. l'art. 21. della Sez. 2. Ante omnia animadvertendum est ne conventio in alia re facta, in alia re noceat, l. 27. §. 4. ff. de pact.

Il compratore voglia innalzare la casa, il venditore potrà impedirglielo. Ed ecco perchè spesso si adopra indistintamente la voce di condizione, e di peso o di obbligo. E si dice con tal condizione, con tal peso, con tal obbligo. Si fa uso del vocabolo di condizioni in plurale, per significare le differenti convenzioni di un trattato, perchè esse obbligano in tal modo, che se avviene che si manchi o si contravenga, s'incorre nelle pene dell'inosservanza.

Gli avvenimenti preveduti con le condizioni, sono di tre sorti. Alcuni dipendono dal fatto delle persone che trattano insieme, come se si dice, nel caso che un socio s'impegni in altra società. Altri sono indipendenti dalla volontà de' contraenti, quali sono i casi fortuiti, come se si dice, nel caso che venga una gelata, una gragnuola, una sterilità. E ve ne sono che dipendono in parte dal fatto de' contraenti, ed in parte da' casi fortuiti, come se si dice, nel caso che una merce arrivi nel tal giorno.

Le condizioni sono di tre sorti, secondo tre differenti effetti che possono avere. Una di quelle che perfezionano le convenzioni, che si fanno dipender da esse, come se si dice, che una vendita avrà effetto, nel caso che una merce sia consegnata nel tal giorno. La seconda di quelle che risolvono le convenzioni, come si dice, che se la tal persona arriva in tal tempo, la locazione di una casa sarà risolta. E la terza è di quelle che non perfezionano nè risolvono le convenzioni, ma solamente danno ad esse alcun cambiamento, come se si dice, che se una casa locata è data senza i mobili promessi, la pigione sarà diminuita di un tanto.

Vi sono condizioni espresse, e ve ne ha delle tacite che son sottintese. Le condizioni espresse son tutte quelle che son spiegate, come quando si dice, se la tal cosa si fa, o no; se la tal cosa avviene o no. Le condizioni tacite son quelle che si trovano comprese in una convenzione senza che vi si esprimano, come se si dice nella vendita di un podere che il venditore si riserva i frutti dell'anno, questa riserva racchiude la condizione che nascano frutti, nel modo stesso, che se si fosse detto ch'egli si riserva i frutti, nel caso che nascano (1).

6. Nelle convenzioni il cui compimento dipende dall'avvenimento di una condizione, tutte le cose restan sospese, e nel medesimo stato, come se non vi fosse stata convenzione, finchè la condizione sia verificata. Così in una vendita che dee compirsi per l'avvenimento d'una condizione, il compratore non ha frattanto se non la speranza, senza alcun dritto nè di godere nè di prescrivere (2). Ma il venditore resta padrone della cosa venduta, ed i frutti son suoi (3). E se la condizione non avviene, la convenzione è annientata (4).

(1) Interdum pura stipulatio ex re ipsa dilationem capit. Vultu si id quod in utero sit, aut fructus futuros, aut domum edificari stipulatus sit, tunc enim incipit actio, cum ea per rerum maturam praestari potest. *L. 73. ff. de verb. obl. inest conditio. l. 1. §. 3. ff. de cond. & dem.*

(2) Ubi conditionalis venditio est, negat Pomponius (emptorem) usu capere posse, nec fructus ad eum pertinere. *l. 4. ff. de in diem add. ex condicionali stipulatione, tantum spes est debitum iri. §. 4. inst. de verb. obl.* Conditionales creditores dicuntur & hi, quibus nondum competit actio, est autem competitura; vel qui spem habent ut competat. *l. 54. ff. de verb. sign.*

(3) Fructus medij temporis venditori sunt. *l. 8. ff. de per. & com. r. v.*

(4) Sub conditione facta venditio, nulla est si conditio defecerit. *l. 37. ff. de contr. emp. l. 2. ff. de per. & com. r. v.*

7. La condizione che dee perfezionare una convenzione, essendo avvenuta, dà l'effetto alla convenzione, e produce i cambiamenti che ne debbon seguire. Così essendo compita una vendita per l'avvenimento di una condizione, il compratore diviene nel medesimo tempo padrone; e questo cambiamento ha le altre conseguenze, che sono gli effetti della convenzione (1).

8. Nelle convenzioni già compite, ma che posson esser risolte per l'avvenimento di una condizione, tutte le cose restano intanto nello stato della convenzione, e l'effetto della condizione è sospeso finchè essa avvenga. Così, se si dice, che una vendita compita, sarà risolta, nel caso che in un certo tempo un terzo dia un prezzo maggiore della cosa venduta, il compratore fino allora resta padrone, prescrive, gode; e se la cosa perisce, egli ne soffre la perdita (2).

9. Essendo avvenuto il caso della condizione che dee risolvere una convenzione, la convenzione sarà risolta (3). E questo cambiamento avrà gli effetti

(1) Conditionales venditiones, tunc perficiuntur, cum impleta fuerit conditio. l. 7. ff. de contr. empr.

Si (conditio) exstiterit, Proculus & Octavenus emptoris esse periculum ajunt. l. 8. ff. de per. & com. r. v.

“ L'evento della condizione ha talora un effetto retroattivo. Così l'ipoteca stipulata in una obbligazione condizionale avrà il suo effetto dal giorno dell'obbligazione, quando la condizione sarà verificata. V. l'art. 17. della Sez. 3. delle ipoteche.

(2) Si hoc actum est, ut meliore allata condicione discedatur erit pura emptio, quæ sub condicione resolvitur. l. 2. ff. de in diem add. Ubi igitur secundum quod distinximus, pura venditio est. Julianus scribit, hunc, cui res in diem addicta est, & usu capere posse, & fructus, & accessiones lucrari: & periculum ad eum pertinere, si res interierit. d. l. 2. §. 3.

(3) Condizione resolvitur, l. 2. ff. de in diem add. l. 3. ff. de contr. empr.

che ne debbon seguire, secondo le regole che saranno spiegate nella sez. 6. e la regola che segue.

10. Tutto ciò che avviene o prima o dopo l'avvenimento della condizione, è regolato secondo lo stato in cui si trovano le cose. Così quando una vendita è compita, e debb'esser risolta nel caso che si verifichi una condizione; il compratore intanto è padron della cosa, ed egli prescrive e gode: e se essa viene a perire, egli ne soffre la perdita, perchè la vendita sussiste ancora, e la cosa per conseguenza è sua; finchè la vendita sia risolta per l'avvenimento della condizione (1). Ed all'opposto, quando il compimento di una vendita dipende da una condizione; se prima dell'avvenimento di questa condizione la cosa perisce, il venditore ne soffre la perdita, perchè egli resta padrone, finchè l'avvenimento della condizione perfezioni la vendita (2). E dopo che la condizione è avvenuta, tutti i casi di guadagno o di perdita appartengono a colui che si trova allora padrone della cosa; sia che la condizione perfezioni, o che risolva la convenzione. Così lo stato in cui si trovano le cose quando avviene la condizione, e l'effetto ch'essa debba avere, regolano sempre le conseguenze delle convenzioni condizionali (3).

(1) *ubi igitur, secundum quod distinximus, pura venditio est, Julianus scribit hunc, cui res in diem addicta est; & usu capere posse, & fructus, & accessiones lucrari: & periculum ad eum pertinere, si res interierit. l. 2. §. 1. ff. de in diem add.*

(2) *Nam, cum sit conditionalis venditio, pendente autem conditione, mors (mancipii) contingens extinguit venditionem: consequens est dicere, nullatenus perisse, quia nondum erat impleta venditio. l. 10. §. 5. ff. de jur. dot.*

(3) *Necessario sciendum est, quando perfecta sit emptio, Tunc*

11. Le condizioni che non si rapportano all'avvenire, ma al presente o al passato, hanno tosto il lor effetto. E la convenzione è nel medesimo tempo o compiuta, o annullata, secondo l'effetto che dee darle la condizione. Così per esempio, se una merce è venduta con condizione che la vendita non avrà luogo se non nel caso che la merce sia già arrivata a un tal porto; la vendita è da prima compiuta se la merce è nel porto; o da prima nulla se non vi è: e la convenzione non è sospesa, benchè coloro che trattano sotto tali condizioni ignorino se essi sono obbligati o no. Ma la sola esecuzione è sospesa, finchè essi sappiano se la condizione è verificata o no (1).

12. Le condizioni impossibili annullano le convenzioni alle quali si aggiungono (2).

enim sciemus, ejus periculum sit. Nam perfecta emptione periculum ad emptorem respiciet. Et si quod venierit appareat, quid, quale, quantum sit, sic, & pretium, & pure venit, perfecta est emptio. Quod si sub conditione res venierit, si quidem defecerit conditio, nulla est emptio; sicuti nec stipulatio. Quod si extiterit, Proculus & Octavenus emptoris esse periculum, aiunt. Idem Pomponius libro nono probat: quod si pendente conditione, emptor, vel venditor decesserit, constat, si extiterit conditio, haeredes quoque obligatos esse, quasi jam contracta emptione in praeteritum. Quod si pendente conditione, res tradita sit, emptor non poterit eam usu capere pro emptore: & quod pretii solutum est, repetetur: at fructus medii temporis venditoris sunt. Sicuti stipulationes, & legata conditionalia perimuntur, si pendente conditione res extincta fuerit. Sane si extet res, licet deterior effecta, potest dici esse damnum emptoris. l. 8. ff. de peric. & com. r. v.

(1) Cum ad praesens tempus conditio confertur, stipulatio non suspenditur. Et si conditio vera sit, stipulatio tenet: quamvis tenere contrahentes conditionem ignorent. Veluti si Rex Parthorum vivit, centum millia dare spondes? Eadem sunt, & cum in praeteritum conditio confertur. l. 37. ff. de reb. cred. v. l. 38 & 39. eod. Conditio in praeteritum non tantum praesens tempus relata, statim, aut perimit obligationem, aut omnino non differt. l. 100. ff. de verb. obl.

(2) Non solum stipulationes impossibili conditioni applicatae

13. Se le condizioni non si verificano se non dopo la morte de' contraenti, esse hanno il lor effetto a riguardo de' loro eredi (1).

14. Se la condizione da cui dipende che una convenzione sia compiuta o risolta, o che si faccia qualche cambiamento, è indipendente dal fatto de' contraenti, ella ha il suo effetto subito ch'è verificata, o ch'è nota. Così per esempio, se si conviene che una vendita di pascolo non avrà il suo effetto se non nel caso che venga un reggimento di cavalleria nel tal tempo, ella avrà il suo effetto tosto che il reggimento sia arrivato, o resterà nulla se non arriva il reggimento. Così quando un podere è venduto con condizione che se si trovi soggetto a tal peso la vendita sarà risolta; dipenderà dal compratore il romper la vendita, se il podere si trova soggetto a questo peso (2); se pur non fosse tale che il venditore potesse farlo cessare e che per le circostanze fosse giusto di dargliene il tempo.

15. Se la condizione dipende o interamente o in parte dal fatto di uno de' contraenti, ed egli non abbia adempito in tempo, si sottintende che nel caso in cui sarebbe dell'equità il dare una dilazione,

nullius momenti sunt, sed etiam ceteri quoque contractus. l. 31. ff. de obl. & act.

(1) Cum quis sub aliqua conditione stipulatus fuerit, licet ante conditionem decesserit, postea existente conditione, haeres ejus agere potest. §. 25. *inst. de inur. stip.* Si pendente conditione, emptor, vel venditor decesserit, constat, si exstiterit conditio, haeredes quoque obligatos esse. l. 8. *ff. de per. & com. r. v.*

(2) Sub conditione stipulatio fit, cum in aliquem casum differtur obligatio: ut si aliquid factum fuerit vel non fuerit, committatur stipulatio: veluti, si Titius Consul fuerit factus. §. 4. *inst. de verb. obl.* V. su quest' articolo e sul seguente l' art. 16. della sez. 5. ed il 14. della sez. 6.

debb' esser questa accordata secondo le circostanze; come quando il ritardo non ha cagionato alcun danno, o se lo ha cagionato possa esser rifatto. Così quando una locazione è fatta a condizione che il proprietario faccia alcune riparazioni in un certo tempo l'affittanza non sarà risolta, sebbene le riparazioni non siano compite precisamente nel termine. Ma è della prudenza del giudice l'accordare una dilazione secondo le circostanze, o senza rifarne i danni, se il conduttore non ne ha sofferto veruno; o con una riparazione del danno che il ritardo avrà cagionato (1).

16. Se la dilazione di eseguire una condizione non potesse esser accordata, senza alterare l'essenziale della convenzione; e senza cagionare un considerevole danno; la condizione avrà il suo effetto senza ritardo sia ch'essa dipenda dal fatto dell'uno de' contraenti; o che ne sia indipendente. Così per esempio, se una vendita di merci è fatta a condizione che il venditore le consegna nel tal giorno; per un imbarco, o per una fiera, e che il prezzo ne sarà pagato in contanti dal compratore; dipenderà dal compratore il risolver la vendita; se il venditore non consegna nel giorno prefisso la cosa venduta, e dal venditore medesimo, se il compratore non paga in contanti. Così in tutti i casi le circostanze fan giudicare, se si possa accordare

(1) *Spātium datum videri. Hoc idem dicendum, & cum quid ea lege venierit, ut nisi ad diem pretium solutum fuerit, inempta res fiat. l. 23. ff. de obl. & act. Neque enim magnum damnum est in mora modici temporis. l. 21. ff. de jud. V. l' art. seguente & l' art. 15. della sez. 3.*

una dilazione per eseguirsi la condizione, o altro impegno (1).

17. Se l'avvenimento o l'adempimento d'una condizione è impedito da colui de' contraenti il quale ha interesse ch'essa non avvenga, sia che dipenda dal suo fatto, o no, la condizione a suo riguardo si avrà per adempita; ed egli sarà obbligato a ciò ch'ei dovea fare, o dare, o soffrire nel caso della condizione (2).

Delle clausole risolutive e delle clausole penali.

Le clausole risolutive sono quelle per le quali si conviene che la convenzione sarà risolta in un certo caso; come se si dice che una transazione sarà annullata, se la tal cosa non sia fatta o data nel tal tempo.

Le clausole penali son quelle che aggiungono una pena pel difetto di esecuzione di ciò ch'è convenuto. Come è in generale la pena de' danni, spese ed interessi, ed in particolare la pena di una certa somma.

18. Le clausole risolutive e le clausole penali non si eseguiscono sempre a rigore; e le convenzioni non sono risolte, nè incorse le pene, nel momento

(1) V. l'articolo 15. della sez. 3.

(2) Jure civili receptum est, quoties per eum, cujus interest conditionem non impleri, fiat, quominus impleatur, perinde haberi, ac si impleta conditio fuisset. Quod ad libertatem, & legata, & ad heredum institutiones perducitur. Quibus exemplis stipulationes quoque committuntur; cum per promissorem factum esset, quominus stipulator conditioni pareret. l. 161. ff. de reg. jur.

enunciato nella convenzione; quando ancora fosse convenuto che la risoluzione sia incorsa pel solo fatto e senza il ministero della giustizia. Ma queste sorti di clausole hanno il lor effetto ad arbitrio del giudice (1), secondo la qualità delle convenzioni e le circostanze, giusta le regole precedenti.

19. Se si è detto che una convenzione sia risolta nel caso che uno de'contraenti manchi di eseguir da parte sua alcun de'suoi impegni; la clausola risolutiva non avrà l'effetto che dipenda da lui il risolvere la convenzione non eseguendo ciò ch'egli ha promesso. Ma dipenderà dall'altro o l'astringerlo all'esecuzione, o il far risolvere la convenzione co' danni ed interessi che potranno esser dovuti. Così quando si dice che una vendita, una transazione, o un altro contratto sia risoluto per mancanza del pagamento, non dipenderà da colui che dee pagare l'annullare la convenzione non pagando (2).

20. Nelle convenzioni in cui si tratta di un diritto, o d'altra cosa che dipende da qualche avvenimento incerto, e da cui possa risultare o lucro o perdita, secondo la differenza degli avvenimenti, è libero il trattarne in modo, che uno, per esempio, rinunzi ad ogni lucro e si discarichi di ogni perdita, o ch'egli prenda una somma per tutto il guadagno che potrebbe aspettarne, o che si discarichi di una perdita definita per tutte quelle che poteva temere.

(1) Quod omne ad iudicis cognitionem remittendum est. l. 135. §. 2. ff. de verb. obl. V. regole precedenti.

(2) Cum venditor fundi in lege caverit, si ad diem pecunia soluta non sit, ut fundus inemptus sit; ita accipitur, inemptus esse fundus, si venditor, inemptum cum esse velit, quia id venditoris causa caveretur. l. 2. ff. de leg. emptis.

Così un socio, volendo ritirarsi da una società, può stabilire con gli altri socj ciò ch'egli avrà di profitto presente e certo o quella perdita ch'ei soffrirà, qualunque avvenimento possa accadere. Così un erede può trattar co' suoi coeredi di tutti i suoi diritti alla successione per una certa somma, ed obbligarli a garantirlo di tutti i pesi. E queste sorti di convenzioni hanno la lor giustizia nella certezza di un partito noto, sia di profitto, o di perdita, che uno preferisce all'esito incerto degli avvenimenti; e nel vantaggio che trova l'altro nella speranza di una miglior condizione. Così si fa fra loro una specie di eguaglianza de' lor partiti, che rende giusta la convenzione (1).

(1) *V. l. 1. ff. de trans. in verbo de re dubia. l. 12. C. cod. l. 17. C. de usur. in verb. propter incertum. V. l. 11. C. de trans. Sicuti lucrum omne ad emptorem hereditatis respicit, ita damnum quoque debet ad eundem respicere. l. 2. §. 9. ff. de her. vel act. vend. l. 1. C. de evict.*

Su la regola spiegata in quest' articolo è fondata la validità delle transazioni, che si autorizzano non ostanti le lesioni che possono interporvisi, perchè tali lesioni sono bilanciate dal vantaggio che trovano quei che transigono nel sottrarsi a una lite, e nell'assicurare la tranquillità nelle loro famiglie.

Convien badare nell' adoprare questa regola de' trattati sugli avvenimenti incerti, a non estenderla a casi ne' quali le conseguenze offenderebber le leggi o i buoni costumi. Come per esempio, se due eredi presunti trattassero fra loro della futura successione di colui a cui debbon succedere; questa convenzione sarebbe illecita, se pur non fosse fatta per volontà espressa di colui della cui successione si tratterebbe, come sarà spiegato a suo luogo. *V. l. 30. C. de pact.*

SEZIONE V.

*Delle convenzioni che sono nulle
nella lor origine (1).*

SOMMARJ.

1. Definizioni delle convenzioni nulle. 2. Convenzioni nulle, benchè la nullità non sia ancor nota. 3. Cagioni delle nullità delle convenzioni. 4. Incapacità delle persone. 5. Diverse incapacità delle persone. 6. Due sorti di nullità o per la natura, o per qualche legge. 7. Convenzioni nulle da una parte, e la cui nullità non è reciproca. 8. Convenzioni nulle che posson esser convalidate. 9. Obbligazione naturale. 10. L'errore e la forza annullano le convenzioni. 11. Le convenzioni su ciò che non è in commercio son nulle. 12. Convenzione annullata pel cambiamento della cosa venduta. 13. Le obbligazioni senza cagione son nulle. 14. Effetto delle convenzioni nulle pel fatto di un de' contraenti. 15. Conseguenza delle convenzioni annullate. 16. Ministero della giustizia per annullare le convenzioni. 17. Le convenzioni nulle sono inutili alle terze persone, che doveano profittarne. 18. Ogni convenzione frodolenta è nulla. 19. Convenzione per impedire un delitto. 20. Convenzione contro la disposizion della legge. 21. Rinunzia al diritto di parentela. 22. Le scommesse sono convenzioni valide?

(*) V. il titolo XVIII. di questo Lib. 1. De' vizj delle convenzioni.

1. **L**e convenzioni nulle son quelle che mancando di qualche carattere essenziale, non hanno la natura di una convenzione, come se un de' contraenti fosse in qualche imbecillità di spirito o di corpo, che lo rendesse incapace di conoscere a che s' impegna (1); se si fosse venduta una cosa pubblica, una cosa sacra, o altro che non fosse in commercio; o se la cosa venduta era già propria del compratore (2).

2. Le convenzioni che sono nulle nella lor origine sono in effetto tali, sia che la nullità possa esser nota alla prima, o che la convenzione sembri sussistente ad aver qualche effetto. Così, allorchè un insensato vende la sua porzione, la vendita è nulla alla prima e nella sua origine, benchè il compratore possedga e goda, e benchè in tempo della vendita questo stato del venditore non fosse noto. E lo stesso accade, se uno de' contraenti è stato obbligato per forza (3).

3. Le convenzioni son nulle, o per l'incapacità delle persone, come nell'esempio dell'articolo pre-

(1) *Furiosus, nullum negotium gerere potest, quia non intelligit quod agit. §. 8. inst. de inut. stip.*

(2) *Idem juris est (id est, inutilis erit stipulatio) si rem sacram aut religiosam quam humani juris esse credebatur, vel rem publicam quae usus populi perpetuo exposita sit, ut forum, vel theatrum, vel liberum hominem, quem servum esse credebatur, vel ejus commercium non habuerit, vel rem suam dari quis stipulatur. §. 3. cod. V. l'art. 1. della sez. 6.*

(3) *Protinus inutilis §. 2. inst. de inut. stip. Nec statim ab initio talis stipulatio valebit. d. §. 2.*

Si pater tuus, per vim coactus, domum vendidit, ratum non habebitur, quod non bona fide gestum est; mala fidei enim emptio irrita est. l. 1. C. de rei. vend.

cedente, o per qualche vizio della convenzione, come se fosse contraria a' buoni costumi (1); o per qualche altro difetto, come se dovesse esser compiuta per l'avvenimento di una condizione non ancora avverata (2), o per altre cagioni (3).

4. Le persone possono esser incapaci di contrarre o per la natura o per qualche legge. Così per la natura, gl' insensati (4), e le persone che per qualche difetto sono nell' impotenza di esprimersi (5), sono naturalmente incapaci di ogni sorte di convenzione. Così per divieto delle leggi i prodighi interdetti sono incapaci di convenzioni in lor pregiudizio (6).

5. Le incapacità delle persone son differenti ed hanno diversi effetti. Alcuni sono incapaci di ogni convenzione, come gl' insensati e que' che non possono esprimersi. Altri solamente di quelle che lor nuociono, come i minori ed i prodighi.

6. Le nullità delle convenzioni sono, o naturali, o dipendenti da qualche legge. Così le convenzioni contrarie a' buoni costumi, come un trattato su la successione futura di una persona vivente (7), e

(1) Quod turpi ex causa promissum est, veluti si quis homicidium vel sacrilegium se facturum promittat, non valet. §. 24. *Inst. de inut. stip.* V. l' art. 3. della sez. 1.

(2) Similis erit sub conditione facta venditioni, qua nulla est, si conditio defecerit. l. 37. ff. de cont. empt. l. 8. ff. de peric. & com. r. v.

(3) V. l' art. 1. ed i seguenti.

(4) §. 8. *inst. de inut. stip.*

(5) V. §. 7. *ead.*

(6) Prodigio interdictur bonorum suorum administratio. l. 1. ff. de cur. fur. Is cui bonis interdictum est, stipulando sibi acquirit, tradere vero non potest, vel promittendo obligari. l. 6. ff. de verb. obl.

„ Vi sono altre cagioni d' incapacità, come l' età minore, la morte civile ed altre. V. il titolo delle persone.

(7) Ex eo instrumento, nullam vos habere actionem, in quo

quelle che sono impossibili, sono naturalmente viziose e nulle. Così all'opposto, per disposizione di legge, la vendita di un fondo soggetto a sostituzione è illecita e nulla (1).

7. Vi sono convenzioni che posson esser dichiarate nulle dalla parte di un de' contraenti, e che sussistono ed obbligano irrevocabilmente dalla parte dell'altro. Così il contratto fra un maggiore e un minore, può esser annullato a riguardo del minore, se non gli è vantaggioso (2), e sussiste a riguardo del maggiore, se il minore non dimanda di essere sciolto (3). E questa ineguaglianza della condizione de' contraenti, nulla ha d'ingiusto; poichè il maggiore ha saputo, o dovuto sapere la condizione di colui con cui trattava (4).

8. Le convenzioni ch'eran soggette ad esser annullate per l'incapacità delle persone, son convalidate poi, se cessando l'incapacità, esse ratificano, o approvano la convenzione. Così quando un minore, divenuto maggiore, ratifica o eseguisce il contratto che aveva fatto nell'età minore, questo con-

contra bonos mores, de successione futura, interposita sine stipulatio manifestata est. l. 4. C. de inst. stip. V. l. 30. C. de pact. § l'osservazione all'art. 20. della sez. 4.

(1) Impossibilium, nulla obligatio est. l. 185. ff. de reg. jur.

(2) Sancimus, sive lex alienationem inhibuerit, sive testator hoc fecerit, sive pactio contrahentium hoc admisit, non solum dominii alienationem, vel mancipiorum manumissionem esse prohibendam; sed etiam usufructus dationem, vel hypothecam, vel pignoris nexum prohiberi. l. 7. C. de reb. al. non al.

(3) Si quis a pupillo sine tutoris auctoritate emerit, ex uno habere constat contractus. Nam qui emit, obligatus est pupillo; pupillum sibi non obligat. l. 13. §. 29. ff. de act. emp. et vend.

(4) Qui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non ignorans conditionis ejus. l. 19. ff. de reg. jur.

tratto diviene irrevocabile; come se egli lo avesse fatto nell'età maggiore (1).

9. Quei che non la natura rende incapaci di contrarre, ma il divieto di qualche legge, non lasciano d'impegnarsi con la lor convenzione ad un obbligazione naturale, che secondo le circostanze può aver quest'effetto, che sebbene non posan eglino esser condannati a ciò che han promesso, se soddisfano al lor impegno, non possono nulla ripetere (2). Così per esempio nel diritto romano il figlio di famiglia, anche maggiore, non può obbligarsi pel mutuo, ma se paga ciò che ha tolto in prestito, non può ripeterlo (3). Così, ne' paesi ove la consuetudine proibisce che la donna maritata si obblighi anche con l'autorità del marito, se dopo la morte di lui ella paga ciò che aveva promesso, non potrà ripeterlo, giovandosi della nullità del suo impegno.

10. Le convenzioni, in cui le persone anche capaci di contrarre, hanno ignorato quello che era lor necessario di sapere per formare il loro impegno, o non hanno liberamente consentito, sono nulle. Così

(1) Si sub ætatis factus, comprobaverit emptionem, contractus valet. l. 5. §. 2. ff. de auth. & cons. tut. & cur.

„ Qui post vigesimum quintum annum ætatis, ea quæ in minori ætate gesta sunt, rata habuerint, frustra rescissionem eorum postulanti. l. 2. C. si maj. fact. rat. hab. l. 3. §. 1. ff. de min. ”

(2) Naturales obligationes, non eo solo æstimantur, si actio aliqua earum nomine competit; verum etiam eo, si soluta pecunia repeti non possit. l. 10. ff. de obl. & act. l. 16. §. 4. de fidejuss.

„ Id quod natura hæreditati debetur, & peti quidem non potest, solum vero non repetitur. l. 1. §. 17. ff. de leg. falc. causa quæ peti quidem non poterat, ex solutione autem petitionem non præstat. l. 24. §. 3. ff. de sol. v. l. 10. ff. de verb. sign. & l. 64. §. 1. ff. de reg. jur. ”

(3) Quamquam solvendo non repetant, quia naturalis obligatio manet. l. 2. in f. & l. 19. ff. de Senat. Maced.

le convenzioni, in cui i contraenti errano nel senso; intendendo uno di trattar di una cosa, e l'altro di un'altra, sono nulle per difetto di cognizione e di consenso nella medesima cosa (1). Così son parimente quelle, nelle quali la libertà sia stata offesa da qualche violenza (2).

11. Le convenzioni nelle quali si faccia traffico di ciò che non è in commercio, come sono le cose sacre e le pubbliche, sono nulle (3).

12. Se in una convenzione, uno si obblighi di dare ad un altro una cosa che prima della consegna cessi di essere in commercio senza fatto di colui che dovea darla, la convenzione sarà nulla. Così se la vendita di un podere resterà nulla e senza effetto, se questo podere sia destinato ad un'opera pubblica senza fatto del venditore (4).

(1) Si de alia re stipulator senserit, de alia promissor, nulla contrahitur obligatio. §. 23. *inst. de inur. stip.*

„ In omnibus negotiis contrahendis, sive bona fide sint; sive non sint; si error aliquis intervenit, ut aliud sentiat puta qui emit, aut qui conducit, aliud qui cum his contrahit, nihil valet quod acti sit. l. 57. ff. de obl. & act. Non videntur, qui errant consentire. l. 116. §. 2. ff. de reg. jur. v. l. 137. §. 1. ff. de verb. obl. Si Stichum stipulatus, de alio sentiam, tu de alio, nihil actum erit. l. 93. §. 1. ff. de verb. obl. Cum in corpore dissentiantur, apparet nullam esse emptionem. l. 9. ff. de contr. empte.”

(2) Si pater rursus, per vim coactus, domum vendidit, ratum non habebitur quod non bona fide gestum est: mala fidei enim emptio iusta est. l. 1. c. de resc. vend. Nihil consensui tanti contrarium est, qui & bonae fidei iudicia sustinet, quam vis atque metus. d. l. 116. ff. de reg. jur. V. il titolo de' vizj delle convenzioni.

(3) Sacram vel religiosam rem, vel usibus publicis in perpetuum relictam, ut forum, aut Basilicam, aut hominem liberum inutiliter stipulor; quamvis sacra profana fieri: & usibus publicis relictis, in privatos usus reverti, & ex libero servus fieri potest. l. 83. §. 5. ff. de verb. obl. §. 2. *inst. de inur. stip.*

(4) Item contra, licet initio utiliter res in stipulatum deducta

13. Nelle convenzioni, nelle quali uno si trovi obbligato senza veruna causa, l'obbligazione è nulla (1); e lo stesso sarà se la cagione venga a cessare (2). Se però l'obbligazione abbia, o no causa, si dovrà giudicare dalle circostanze.

14. Le convenzioni, le quali si trovino nulle per qualche causa onde dee render conto uno de' contraenti, come se per esempio abbia alienato una cosa sacra o pubblica, quantunque nulle, han però l'effetto di obbligare a' danni ed interessi colui che vi dà motivo (3).

15. Se una convenzione, quantunque nulla o successivamente annullata, ha avuta qualche conseguenza o qualche effetto, i contraenti sono rimessi nello stato, nel quale sarebbero, se non si fosse convenuto, quando le circostanze possono permetterlo, e si dovranno quelle restituzioni che converranno da colui che ad esse è tenuto (4).

16. Quantunque una convenzione si trovi nulla, quegli che se ne duole non può da se stesso rimet-

tit; si tamen postea in aliquam eorum causam, de quibus supra dictum est, sine facto promissoris devenerit, extinguitur stipulatio. §. 2. *inst. de inst. stip. l. 83. §. ff. de verb. obl.*

(1) V. l' art. 5. della Sez. 1.

(2) Nihil refert utrumne ab initio sine causa quid datum sit; an causa propter quam datum sit, secuta non sit. l. 4. *ff. de con. dit. sine causa.*

(3) Loca sacra, vel religiosa, item publica, veluti forum, basilicam, frustra quis sciens emit. Quia tamen si pro profanis, vel privatis deceptus a venditore quis emerit, habebit actionem ex empto, quod non habere ei liceat, ut consequatur quod sua interest, eum deceptum non esse. §. ult. *inst. de emptione & venditione v. l. 1. c. de reb. alien. non alien.*

(4) Deceptis, sine culpa sua, maxime si fraus ab adversario intervenierit, succurri oportebit; cum etiam de dolo malo actio competere soleat. Et boni pratoris est, potius restituere litem, ut & ratio, & equitas postulabit. l. 7. §. 1. *ff. de in. restit.*

tersi ne' suoi diritti, se l'altro non vi consente; ma dee ricorrere all'autorità della giustizia, o per far giudicare della nullità e farsi restituire al suo diritto, o per mettere in esecuzione quel che sarà ordinato nel caso che vi sia opposta resistenza (1). Imperciocchè quando bisogna impiegar la forza, la giustizia non permette che se ne adopri, fuorchè per mezzo di lei.

17. Se le convenzioni, che acquistano qualche diritto a terze persone, si trovino nulle, non hanno effetto a riguardo di queste terze persone, come non l'hanno a riguardo de' contraenti. Così il creditore non ha niuna ipoteca sul fondo che acquista il suo debitore per un contratto nullo.

18. Le convenzioni fraudolenti a giusto titolo si han per contrarie a' buoni costumi, e per conseguenza son nulle (2).

19. E' contrario egualmente a' buoni costumi lo stipulare di doversi ad alcuno pagar denaro, o altro, perchè non commetta un delitto. La sola legge

(1) *Extat enim decretum divi Marci in hac verba: Optimum est, ut si quas putas te habere petitiones, actionibus experiaris. Cum Marcianus diceret, vim nullam feci, Caesar dixit, tu vim putas esse solum, si homines vulnerentur; vis est tunc, quoties quis id, quod deberi sibi putat, non per judicem reposcit. Quisquis igitur probatus mihi fuerit, rem ullam debitoris, vel pecuniam debitam, non ab ipso sibi sponte datam, sine ullo iudice temere possidere, vel accepisse, isque sibi ius in eam rem dixisse, ius crediti non habebit. l. 11. ff. quod met. caus. Si pater tuus, per vim coactus, domum vendidit, ratum non habebitur, quod non bona fide gestum est: malæ fidei enim emptio irrita est. Aditus itaque nomine tuo, Præses provincie auctoritatem suam interponet. l. 1. C. de resc. vend. V. l. 9. C. sol. mat. V. l. 1. ff. nec possid. V. l'art. 14. della Sezione seguente, e la Sezione 2. de' vizj delle convenzioni.*

(2) *Dolo malo ait prætor pactum se non servaturum. L. juri 7. §. dolo 9. ff. de pactis.*

della probità e dell' onore debbe impedirci le azioni criminose. Ma se persona incapace di sentimenti di onore facesse una tale stipulazione, sarebbe nulla (1).

20. Tutte le convenzioni contrarie alla disposizione della legge sono nulle (2).

21. Un atto con cui le parti reciprocamente rinunziassero al diritto che come a congiunti lor potrebbe poi appartenere, sarebbe nullo (3).

22. Le scommesse son da molti noverate tra le convenzioni nulle: ma bisogna far distinzione, se la scommessa abbia causa onesta o indifferente, ovvero disonesta e contraria a' buoni costumi. Nel primo caso la scommessa sussiste, ma nel secondo è nulla. Pare è da osservarsi, che per esser valida una scommessa è d'uopo, che sia depositato ciò che dovrà appartenere al vincitore (4).

(1) Si ob maleficium ne fiat promissum sit, nulla est obligatio ex hac conventione. *L. juris 7. §. si ob. 3. ff. de pactis.*

(2) Contra iuris civilis regulas pacta conventa rata non habentur. *L. contra 28. in principio. ff. de pactis.*

„Generaliter quoties pactum a iure communi remotum est, servari hoc non oportet. Nec iusjurandum de hoc adaptum nequis agat servandum Marcellus libro secundo digestorum scribit, & si stipulatio sit interposita de his pro quibus pacisci non licet, servanda non est, sed omnino rescindenda. *L. juris 7. §. & generaliter 16. ff. de pactis.*

(3) Jus agnationis non posse pacto repudiari, non magis quam ut quis dicat nolle suum esse, Juliani sententia est. *L. ius 34. ff. de pactis.*

(4) Si quis sponsionis causa annulos acceperit, nec reddit victori, præscriptis verbis actio in eum competit; nec enim recipienda est Sabini opinio, qui condici & furti agi ex hac causa putat, quemadmodum enim rei nomine, cujus neque possessionem, neque dominium victor habuit, ager furti? plane si inhonesta causa sponsionis fuit, sui annuli dumtaxat repetitio erit. *L. Si gratuitam 17. §. si quis ult. ff. de præscrip. verb. & in fac. act.*

S E Z I O N E VI.

Della risoluzione delle convenzioni che non erano nulle.

S O M M A R I.

1. Differenza fra le convenzioni nulle, e quelle che sono risolte. 2. Diverse cagioni che risolvono le convenzioni. 3. Le ultime convenzioni derogano alle prime. 4. Le nuove convenzioni non possono cagionar pregiudizio al diritto per le prime acquistate a terze persone. 5. Convenzione risolta per l'evento di una condizione. 6. Effetto delle clausole risolutorie. 7. Risoluzione convenzionale. 8. Rescissione pel dolo. 9. Lesione senza dolo che chiamasi *dolus re ipsa*. 10. Avvenimenti che risolvono le convenzioni. 11. Risoluzione per l'inosservanza. 12. Effetto e conseguenza della risoluzione delle convenzioni. 13. Convenzioni accessorie si risolvono con le principali. 14. Autorità della giustizia per risolvere le convenzioni, e per ciò che si debbe eseguire. 15. Il pagamento risolve la convenzione. 16. Della compensazione. 17. Della confusione. 18. Della novazione.

I. Fra la nullità e la risoluzione delle convenzioni v'è questa differenza, che la nullità fa che vi sia stata la solá apparenza della convenzione (1), laddo-

(1) *Protinus inutilis. §. 2. inst. de inst. stip. Nec statim ab initio talis stipulatio valebit. d. §.*

vè la risoluzione annulla una convenzione ch'è stata già valida (1).

2. Le convenzioni già sussistenti, possono risolver-si o per consenso de' contraenti che cambino volon-tà (2); o per effetto di qualche patto della stessa convenzione, come della facoltà di recuperare (3), di una clausola risolutoria (4); o per l'evento di una condizione (5); o per qualche restituzione *in in-tegrum* (6); o per una rescissione, o per dolo, o al-tra lesione, come per la viltà del prezzo in una vendita (7); o per altre cagioni, che si vedranno ne' seguenti articoli.

3. Le ultime convenzioni, le quali risolvono o cambiano le precedenti, o lor derogano, hanno l'ef-fetto che vogliono i contraenti, tanto per annullare quanto per cambiare ciò ch'era stato convenuto fra loro, i quali son posti in quello stato che vogliono con tali cambiamenti, e ch'è permesso dalle circos-tanze (8).

4. I cambiamenti che fanno i contraenti alle loro convenzioni con altre nuove, non recano alcun pre-giudizio a' diritti acquistati a terze persone per le prime convenzioni. Così risolvendosi per sola volon-tà del venditore e del compratore una vendita già

(1) Si placita observata non essent, donatio resolveretur. l. 2. C. de cond. ob caus. dat.

(2) Contrario consensu. l. 35. ff. de reg. jur. Contraria volun-tate. §. ult. instr. quib. mod. toll. obl.

(3) V. l. 2. C. de pact. int. emp. & vend. c. l. 7. eod.

(4) V. l'art. 15. della Sez. 3. e l'art. 18. della Sez. 4.

(5) Sub conditione resolvitur. l. 2. ff. de in diem add.

(6) Tit. de in int. rest.

(7) Tit. de dolo. l. 2. C. de rest. vend.

(8) Pacta novissima servari oportere, tam juris, quam ipsius rei aequitas postulat. l. 12. C. de pact.

perfezionata ed eseguita, il creditore del compratore conserva la sua ipoteca sul potere che ritorna al venditore per la risoluzione puramente volontaria del contratto di vendita (1). Ma se la convenzione venisse a risolversi per effetto di qualche clausola annessa al contratto, come per l'evento di una condizione, o per patto di ricupera espresso nella vendita, questa ipoteca svanirebbe, ed i contraenti rientrebbero ne' loro diritti in vigore della loro stessa convenzione.

5. Le convenzioni perfezionate, ma sotto condizione, che succedendo un tal caso restino risolte, sussistono sino a che la condizione sia verificata, ed allora si risolvono, secondo le regole spiegate negli articoli 14 e 15. della sezione 4. (2).

6. Se in una convenzione si è detto di dover rimanere risolta, quante volte uno de' contraenti manchi di eseguire qualche impegno, il difetto di esecuzione non risolve e non annulla la convenzione, se non che secondo le regole spiegate negli articoli 18. e 19. della sezione 4. (3).

7. Se una convenzione lasci la libertà ad uno de' contraenti di recedere fra un dato tempo, o contenga la facoltà della ricupera, o altre clausole che possano far risolvere la convenzione per qualche altra via, l'esecuzione di queste clausole risolve ed

(1) *Actio quasita non intercidit. l. 63. ff. de jur. dot. Non debet alterius collusionem aut ineria alterius jus corrumpi. l. 9. ff. de lib. caus. Non debet alii nocere, quod inter alios actum est. l. 10. ff. de jurejur. V. gli art. 14. e 15. della Sez. 12. del contratto di vendita.*

(2) V. gli articoli 14. e 15. della Sez. 4. e l'art. 14. di questa.

(3) V. gli art. 18 e 19. della Sez. 4. e il 14. di questa.

annulla la convenzione, secondo che siensi convenuti i contraenti (1).

8. Le convenzioni, nelle quali uno de' contraenti è sorpreso o ingannato per dolo dell' altro, o per qualche altra mal' arte, sono risolte e annullate, subito che quegli se ne quereli e lo provi (2).

9. Vi sono alcune convenzioni, nelle quali la sola lesione, benchè senza dolo, basta per risolverle. Così, per esempio, una divisione tra coeredi è risolta per una troppa grande disuguaglianza (3); ed una vendita divien nulla per la viltà del prezzo (4), o o per vizio della cosa venduta (5), secondo le regole le quali saranno ne' loro luoghi spiegate.

10. Le convenzioni sono talora risolte per semplice effetto di qualche avvenimento. Così, per esempio, nella locazione di una casa, se il vicino ne oscuri i lumi, se il proprietario non ripari ciò che

(1) Si quid ita venerit, ut nisi placuerit, intra praefinitum tempus redhibeatur, ea conventio rata habetur. *L. 31. §. 22. ff. de ad. ed. l. 3. ff. de contr. empt. l. 2. §. 5. ff. pro empt.*

„ Si fundum parentes tui, ea lege vendiderunt, ut sive ipsi, si ve heredes eorum emptori pretium quodcumque vel infra certa tempora obtulissent, restitueretur; teque parato satisfacere conditioni dictae, haeres emptoris non parer, ut contractus fides servetur, actio praescriptis verbis, vel ex vendito tibi dabitur. *L. 2. §. 7. C. de pact. int. emp. & vend. V. l' art. 16. della Sez. 5. e l' art. ultimo di questa.*

(2) *Tot. tit. de dolo. V. l' art. 10. della Sez. precedente, e l' art. 3. 3. de' vizj delle convenzioni.*

(3) Majoribus etiam, per fraudem, vel dolum, vel perperam sine iudicio factis divisionibus, solet subveniri. *L. 3. C. comm. utroq. iud. Questo è quello che si chiama dolum reipsa. Si nullus dolum intercessit stipulantis, sed ipsa res in se dolum habet. L. 36. ff. de verb. obl. V. l' art. 4. della Sez. 3. de' vizj delle convenzioni.*

(4) Rem maioris pretii, si tu, vel pater tuus, minoris distinxerit, humanum est, &c. *L. 2. c. de resc. vend.*

(5) *Tot. tit. de adit. ed.*

minaccia ruina (1), se la casa debba essere demolita per un'opera pubblica (2); il pigionante in tutti questi casi fa risolver l'affittanza. Così una vendita è risolta da qualche evizione (3); e per riguardo al compratore vien risolta mediante la ricupera per parentela, passando il ricuperante nel dì lui luogo. E molti altri avvenimenti risolvono diversamente le convenzioni, secondo lo stato nel quale pongono le cose.

11. L'inosservanza delle convenzioni dalla parte di uno de' contraenti può dar luogo alla risoluzione, o ch'ei non possa, o che non voglia eseguire il suo obbligo, sebbene non vi sia clausola risolutoria; come se il venditore non consegni la cosa venduta. E in tal caso la convenzione è risolta, o immediatamente, se ve n'è motivo, o dopo un termine arbitrario, con la rifazione de' danni ed interessi dell'inosservanza cagionati (4).

12. In tutti i casi, ne quali le convenzioni sono risolte, se ciò avviene per la volontà de' contraenti, sono essi allora reciprocamente rimessi in quello stato in cui vogliono di unanime consenso riporsi. Se poi la risoluzione si faccia per via di giustizia, so-

(1) Si vicino ædificante, obscurentur lumina coenaculi, teneri locatorem inquilino. Certe quin liceat colono, vel inquilino relinquere conductionem, nulla dubitatio est. l. 25. §. 2. ff. loc. Eadem intelligemus si ostia, fenestrasve nimium corruptas, locator non restituat. d. §.

(2) L. 9. l. 14. & aliis C. de op. publ.

(3) V. *Toto tit. de evict.*

(4) Questa regola è una conseguenza delle precedenti: Si res vendita non tradatur, in id quod interest, agitur. L. 1. de æd. empt. & vend. l. 4. C. eod. V. l'art. seguente, gli articoli 14. e 15. della Sez. 5. e gli art. 17. e 18. della Sez. 2. del contratto di vendita.

no posti nello stato che dee seguire dalla risoluzione del contratto, con le restituzioni, rifazione di danni ed interessi, ed altre conseguenze, secondo gli effetti che debbe aver nelle circostanze la convenzione, e secondo i riguardi che debbonsi avere alle differenti cause della risoluzione. Tutto dipende dalla prudenza del giudice (1), giusta le regole precedenti e l'altre, che si spiegheranno nel titolo delle rescissioni e delle restituzioni *in integrum*.

13. Risolte le convenzioni principali, risolvonsi altresì le conseguenze e gli accessori delle medesime (2).

14. Allorchè la risoluzione di una convenzione non è volontariamente accordata, colui che pretende averne motivo non può turbare l'altro, ma dee ricorrere alla giustizia per far risolvere la convenzione, e per far eseguire ciò che sarà stabilito (3).

15. Il mezzo più naturale di risolvere una convenzione è il pagamento della cosa promessa (4).

(1) *Uti quæque res erit, animadvestram. L. 1. §. 1. ff. de min. Quod omne ad Judicis cognitionem remittendum est. L. 135. §. 2. ff. de verb. obl.*

„ *Causa rei restituatur. L. 20. ff. de rei vind. Et fructuum dumtaxat omnisque causæ nomine, condemnatio fit. L. 68. eod.*

(2) *Pecuniam quam te ob dotem accepisse pacto interposito (ut fieri, cum jure matrimonium contrahitur, assolet) proponis, impediens quocumque modo juris autoritate matrimonium constare, nullam de dote actionem habes: & propterea pecuniam quam eo nomine recepisti, jure conditionis restituere debes; & pactum quod ita interpositum est, perinde ac si interpositum non esset, haberi oportet. L. 1. c. de cond. ob. caus. dat.*

(3) *Qui restituere jussu judicis non parer, contendens non restituere, si quidem habeat rem, manu militari, officio Judicis, ab eo possessio transfertur. L. 68. ff. de rei vend. Ingrediendi enim possessionem rerum dotialium, heredibus mariti non consentientibus, sine auctoritate competentis judicis, nullam habes facultatem. L. 9. c. sol. mar. V. l'art. 16. della Sez. 5.*

(4) *Tollitur omnis obligatio solutione ejus quod debeatur. In principio inst. quibus modis tollitur oblig.*

16. La compensazione parimente risolve la convenzione (1).

17. Se il debitore si trova erede del creditore, la convenzione vien risolta dalla confusione; di modo che, se il debitore è solo ed unico erede del creditore, il debito resta interamente estinto, se poi erede del creditore in una parte, il debito è estinto per quella parte per cui il debitore è erede del creditore, perchè tal confusione è una specie di pagamento (2). La confusione però ha luogo soltanto nel caso in cui l'erede abbia puramente e semplicemente accettata la successione.

18. La novazione è del pari un de' mezzi da risolvere le convenzioni (3).

(1) *Unusquisque creditorem suum, eundemque debitorem, petentem summovet, si paratus est compensare. L. Unusquisque 2. ff. de compensat.*

(2) *Debitori creditor pro parte hæres extitit: quod ad ipsius quidem portionem attinet, obligatio ratione confusionis intercidit, aut quod est verius, solutionis potestate. L. debitori 50. ff. de fidejussoribus.*

» *Cum quis debitori suo hæres extitit confusione creditor esse desinit. L. venditor 2. §. cum quis 18. ff. de hæred. ved. alt. vend.*

(3) *Novatione tollitur obligatio. §. praterem 3. ins. quib. mod. toll. obl.*

A N A L I S I

DELLO STATUTO VENETO.

Sulle leggi relative al libro preliminare dell' opera del Domat intorno ai tre titoli, *delle regole del diritto in generale, delle persone, e delle cose.*

T I T O L O I.

Delle regole del diritto in generale.

Prima di farci ad esaminare le leggi civili dello statuto veneto, è necessario avvertire a quali regole convenga attenersi in que' casi ne' quali non v' è nissuna disposizione particolare nello statuto, cosa che avviene frequentemente, potendosi dire che la norma delle decisioni de' veneti tribunali consista piuttosto nello sviluppare gl' inalterabili principj dell' equità naturale che in leggi scritte.

Tre sono i canoni principali da osservarsi dal giudice, prescritti nel primo prologo dello statuto.

1. Che il giudice non debba punto scostarsi dalla sanzione della legge. 2. Che ove non v' è legge che precisamente decida si debba procedere da simile a simile, o secondo la consuetudine approvata. 3. Che se il caso sia diverso, nè si trovi consuetudine, si seguano i principj della giustizia, e dell' equità naturale.

Siccome sullo spirito di questi tre canoni di buon

senso, è fondata la base della civile giurisprudenza, perciò qui giova il prevenire le questioni che si fanno insorgere nell'interpretarli.

Sostiensì da alcuni che quando in una controversia siavi dall' un lato argomento da simile a simile, e dall' altro consuetudine approvata debba preferirsi il primo alla seconda; e v' ha pure chi pensa che attenendosi con letterale rigore alle parole dello statuto, sia indifferente il seguire o l' argomento da simile a simile o la consuetudine approvata. Erronee sono amendue queste opinioni bastando quanto alla prima l' accennare l'assioma comune, *consuetudo est altera lex*. Ammesso poi questo principio, la seconda cade da se.

Peggior di gran lunga è l' altra massima che più volte a ributto del buon senso mi toccò udir disputare nel foro, cioè, che nelle provincie che reggonsi co' loro statuti, in mancanza di leggi statutarie debbasi la preferenza alla legge veneta a fronte della consuetudine municipale. Questa opinione oltre l' essere convinta da alcuni statuti che determinano precisamente che in mancanza di leggi municipali si segua la consuetudine del luogo, svanisce pienamente a fronte dell'assioma sopraccennato che dà carattere di legge alla costante consuetudine invalsa. Coll' appoggio di questa sicura dottrina si troncherà il filo alle sofisticherie che da poco in qua si sono introdotte sulle cedole testamentarie della T. F. trovate presso il testatore, nella rilevazione delle quali, vorrebbero far rigettare la consuetudine costantemente ivi osservata; e ciò malamente abusando della legge 1613.

Un dubbio ragionevole bensì può insorgere sulle parole usate da varj statuti, i quali ordinano che in mancanza di leggi municipali si ricorra al *jus comune*, può dissi nascer dubbio nell' interpretare, se per *jus comune* s' intenda il diritto giustiniano, o il veneto; e benchè io sia di parere che veramente si riferiscano al primo, essendo che molti di essi, già compilati avanti la dedizione a questo governo

non sono che modificazioni del diritto romano frammiste a costumanze longobarde ; pure non debbo lasciar di avvertire che il Ferro nel suo Dizionario , ed altri sono d' opinione contraria .

A questo titolo *delle regole del diritto* , si riferiscono le disposizioni del secondo prologo dello statuto ; ma siccome le massime in esso contenute riguardano piuttosto il dover morale del giudice che il legale , perciò le omettiamo ; bastandoci accennare la quarta massima importantissima nei giudizj , cioè che il giudice debba determinarsi *non secundum conscientiam sed secundum allegata* , il che nel linguaggio della giurisprudenza significa , che dee attenersi *al criterio legale , e non già al morale* .

Delle massime sviluppate nel terzo prologo sulle presunzioni qui non facciam parola , riservandosi a trattarne nel loro titolo per non iscostarci dal metodo dell' opera del Domat .

T I T O L O II.

Delle persone.

Consistendo lo stato delle persone in certe qualità annesse alla persona e derivanti dalla natura o dalla legge ; ed in forza di queste qualità competendo alle persone distinti diritti ed obbligazioni aventi per oggetto *le obbligazioni e le successioni* , che sono i due perni su cui tutta s' aggira la scienza legale ; ognun vede che se in questo titolo si volesse trattare delle leggi relative allo stato delle persone , oltre che ne risulterebbe confusione , converrebbe esaurire tutte le materie , che si potranno discutere assai meglio ne' loro rispettivi titoli . Riservando dunque quest' esame a que' luoghi ove tornerà più in acconcio , qui tratteremo unicamente di quelle qualità di stato , le quali nel sistema tenuto nell' opera del Do-

mat , si trovano , per così dire , isolate ; non essendovi titolo cui particolarmente appartengano .

C A P I T O L O I.

Dei Servi.

Due leggi trovansi nello statuto relative ai servi , delle quali si può dedurre che nel secolo XIII. vigesse tra noi la servitù ; ma siccome ora è intieramente abolita , è superfluo di esse trattare .

Col nome di *servi* chiamiamo adesso quelle persone che con pattuito salario s'accordano al servizio altrui . Sopra di esse vi sono alcune leggi delle quali parleremo opportunamente al titolo *delle locazioni dell' opere* .

C A P I T O L O II.

Della patria potestà .

La patria potestà acquistasi con tre mezzi , col *matrimonio* , colla *legittimazione* , e coll' *adozione* ; il primo deriva dal diritto della natura e delle genti , e gli altri due ripetono la loro origine dalle leggi positive : quindi noi seguendo il nostro metodo non ci fermeremo che a parlare di questi ultimi , non lasciando d'avvertire quanto al matrimonio , ch' esso considerato come contratto si regola colle leggi dell' altre obbligazioni , e che come sacramento dipende dalle discipline stabilite dalla chiesa , e particolarmente dal concilio di Trento , le disposizioni del quale sono ammesse dal nostro governo .

A R T I C O L O I.

Della legittimazione.

Le leggi venete riconoscono due sorti di legittimazioni, una detta per *sussequente matrimonio*, e l'altra per *rescritto del principe*. La prima segue allorchè il padre prende in moglie la donna colla quale aveva procreato figliuoli naturali, dissi figliuoli *naturali* nel significato legale, per distinguerli dagli adulterini, dagl' intestuosi e dagli altri, perchè in questa legittimazione è necessario che le persone fossero libere ed abili a contrarre matrimonio tra se al tempo della procreazione de' figliuoli.

Seguita la legittimazione, i figliuoli legittimati acquistano gli stessi diritti della prole legittima succedendo *ab intestato* egualmente con essa (cap. 29. lib. 4. pag. 64.)

Nel testamento dei padri sotto il nome di *figliuoli* s' intendono tanto i legittimi che i legittimati per sussequente matrimonio, a riserva però delle disposizioni fidecommissarie anche degli stessi padri, nelle quali i legittimati non sono ammessi, quando non siano espressamente nominati; il che deesi avvertire per la differenza che passa tra i legittimati per sussequente matrimonio ed i naturali; poichè questi ultimi non succedono mai sotto il nome di figliuoli, e discendenti sì ne' fidecommissi che negli altri testamenti che non formano fidecommissi se non sono espressamente chiamati: avvertendosi che nelle successioni *ab intestato* essi non possono pretendere che l' *oncia* (legge 1617. 21. maggio pag. 175.)

Benchè i legittimati per sussequente matrimonio non succedano ne' fidecommissi senz' essere espressamente chiamati, ciò nulla ostante, secondo l'opinione del Ferro (nel suo dizionario artic. legitti-

mazione) possono pretendere la legittima sui beni dal padre assoggettati a fidecommissso. Io veramente non so capire a qual fondamento egli appoggi la sua dottrina , non sembrandomi ben dedotta dalla legge del libro 4to. al cap. 29. da lui citata ; dalla quale rilevasi bensì che i legittimati debbono godere degli stessi diritti de' legittimi , ma ciò non fa che l' azione ad essi spettante sia quella di pretendere la legittima sui fidecommissi formati da' padri , perchè io ragiono così : o il padre li preterì affatto nel testamento senza lasciar loro niente per titolo di legittima , ed in tal caso compete ad essi l' azione di querelare d' innoficioso il testamento ; oppure è loro lasciata la legittima in parte (il che non darebbe loro altro titolo che di agire *ad supplementum*) ed in questo caso , o oltre i beni condizionati vi sarebbe dell' altro patrimonio libero , e su questo si dovrebbe verificare la legittima , o non ve ne sarebbe , ed il fidecommissso non si dovrebbe diminuire se non che in quella parte che fosse necessaria per supplire alla legittima :

La legittimazione *per rescriptum principis* si fa dall' eccellentissimo collegio composto del doge , di sei consiglieri e di tre capi del consiglio di XL al criminal , i quali sulla supplica de' ricorrenti premesse le necessarie informazioni concedono la grazia con due terzi dei voti .

Sulla legittimazione *per rescriptum* deesi osservare attentamente la prescrizione dello statuto (legge 1418. 29. marzo pag. 226. t.) da cui viene stabilito che i legittimati in tal guisa non possono turbare la disposizione de' defunti , ma che i beni debbano pervenire in coloro che sono beneficiati .

Se si considera il letterale di questa legge pare che i legittimati per rescritto non possano pretendere di annullare neppure il testamento paterno in cui fossero onninamente preteriti ; il che da un altro lato sembra contrario all' essenza della legittimazione, competendo al figliuolo considerato come legittimo il dritto della legittima . Ma sarebbe facile il conci-

liare il litterale collo spirito mediante la seguente distinzione. O la legittimazione del figlio viene ricercata dal padre, ed in tal caso il legittimato dovrebbe avere azione alla legittima, e per conseguenza gli dovrebbero competere tutt' i diritti derivanti da quest' azione, o la legittimazione viene implorata dopo la morte del padre, e son d' avviso che il figlio col pretesto d' essere legittimato non possa turbare le disposizioni paterne fatte avanti la legittimazione. Ma tanto sopra questa specie di legittimazione, che sull' altra per susseguente matrimonio possono avvenire molti casi sui quali non vi è legge nel nostro statuto.

Pel jus comune la norma del decidere su queste materie deducevasi dagli stessi rescritti degl' imperatori, i quali ampliavano o restringevano la grazia a loro beneplacito: anche nel nostro governo, se per qualche caso singolare s' impetrasse una legittimazione per rescritto, diversa dalle solite, dovrebbero interpretare l' effetto della grazia dalle parole del rescritto. Osservisi pure che è proibito severamente ad ogni suddito il ricercare tali rescritti di legittimazione da qualunque estera potestà. (decreto del senato 13. luglio 1613.)

A R T I C O L O II.

Dell' adozione.

L' adozione fu introdotta a favore di quelli che non hanno figliuoli, e consiste in un atto con cui si adotta per figlio chi non è tale per natura. Noi abbiamo una sola legge che parla delle adozioni (lib. 6. cap. 9. pag. 76.), e questa secondo ciò che ne dice l' autore del notajo instruito, (tom. 1. p. 25.) si osserva in pratica nel seguente modo: *Nello stato veneto possono indifferentemente i notaj rogar l' ado-*

zione : (cioè senza aver riguardo alla differenza dell' età tra l' adottante e l' adottato voluta dalle leggi romane) purchè chi adotta e chi è adottato si ritrovino entrambi in età ottima . Deve pure l' adottante promettere di riconoscere l' adottato qual proprio figliuolo , anche nel caso non preveduto nè sperato che avesse egli prole legittima e naturale , femminina o maschile , concedendo inoltre al medesimo l' eredità de' proprj beni liberi anche nel caso che morisse ab intestato , e ciò per l' acquisto da lui fatto in virtù dell' adozione di tutte quelle prerogative che competono a' figliuoli legittimi ; cosicchè non possa egli mai essere privato della terza parte dell' eredità , se non per i motivi gravissimi per i quali a norma delle leggi potrebbe essere privato un figliuolo legittimo e naturale . Non è permesso però (nel che si accordano le leggi venete colle romane) di fare tali adozioni a coloro che quovis modo sono inabili alla generazione , nè a quelle persone che hanno qualche superiore da cui sono dipendenti e soggette , ma solamente adottar possono quelli che sono indipendenti , che non hanno prole , e che probabilmente sperare non possono d' averne . E poco dopo soggiunge . Siffatti istrumenti devono per legge registrarsi nel termine di un anno nella cancelleria inferiore (stat. lib. 6. cap. 9.) Il serenissimo maggior consiglio con suo decreto del 2 settembre 1278. ordina ancora che siano tali istrumenti registrati da' notaj in quaderno della procuratia

Ho voluto riferire le stesse parole del notajo istruito perchè si conosca quanto male si appiglierebbe chi nell' esame dello statuto si lasciasse condurre dal moderno autore degli elementi di giurisprudenza civile secondo le leggi romane e venete , asserendo egli francamente che appresso di noi non sembra che le adozioni siano state in uso giammai ; o che almeno nello statuto non si trovi disposizione alcuna relativa alle medesime . Ci voleva ben poco prima d' imporre alla credula gioventù di ricercare ad un notajo se in pratica si facessero adozioni ; ma senza ciò , perchè non esaminare la legge sopracitata ?

Una cosa essenziale dee osservarsi intorno ai diritti competenti ai figliuoli legittimati sì per susseguente matrimonio che per rescritto, come pure agli adottivi, e si è, ch' essi non possono mai succedere nei feudi. (*Decreto del senato 30. luglio 1567. Commentario del Bonifacio.*)

Finiremo quest' articolo coll' accennare in qual modo si provi la filiazione e la parentela. La sola legge che ne parli è quella del libro primo al capitolo XII. p. 11. ove dicesi che quando per pubblica fama sia provata la filiazione o parentela d' alcuno, non vi sia bisogno d' altra prova.

Questa legge ch' era opportuna in quei tempi in cui non vi erano i registri battesimali non è più adattabile alle presenti circostanze senza agevolar la via agl' impostori per introdursi nell' altrui famiglie.

A R T I C O L O III.

Degli effetti della patria potestà.

Il primo diritto de' genitori sui figliuoli consiste nella riverenza filiale che questi loro debbono, in forza di cui ne segue che compete ai genitori di correggere moderatamente ed anche di castigare i figliuoli che mancano ai propri doveri; e se la correzione o il castigo non bastino, di ricorrere all' autorità de' magistrati; dal che si vede che presso di noi il diritto paterno è ben diverso da quello che veniva stabilito dalle antiche leggi romane.

In segno della riverenza dovuta da' figliuoli ai loro genitori, è proibito il carcerare il padre o la madre ad istanza del figliuolo per debiti con esso contratti (lib. 6. cap. 70. p. 100.)

Anzi dalle nostre leggi tanto importante fu riconosciuta la riverenza filiale che i figliuoli non pos-

sono nemmeno citare in giudizio i loro genitori , se prima non avran fatto conoscere avanti quattro confidenti eletti dal magistrato del *Proprio* d' aver legittima causa , e tre de' detti confidenti non l' abbiano riconosciuta per tale . (Legge 1586. 14. settembre p. 166.)

Nè i diritti de' genitori riguardano solamente la persona de' figliuoli , ma anche la loro roba , intorno a che fa d' uopo distinguere i *peculj castrense & quasi castrense* , l' *avventizio* , o *profetizio* .

Noi non abbiamo legge che parli de' *peculj castrense & quasi castrense* ; ed in pratica viene osservato quanto su questo prescrivono le leggi romane .

La sola legge dello statuto che parla di *peculio* è quella del libro 4to. al cap. 8. p. 54 dalla quale si stabilisce che nei beni stabili lasciati o donati ai figliuoli il padre ne abbia l' usufrutto e la proprietà sia de' figliuoli . Che se il figliuolo morrà prima del padre i beni si devolveranno a questo , purchè il figliuolo non abbia discendenti , oppure non abbia fatto testamento ma con licenza del padre . In questa stessa legge è prescritta una differenza pei beni stabili lasciati o donati alla figliuola , i quali spettano sì in usufrutto che in proprietà al padre , eccetto però quelli che le fossero lasciati dalla madre o da parenti per parte materna , dei quali il padre solamente ne resta amministratore ed usufruttuario , finchè la figliuola o si mariterà o professerà in qualche monastero . Singolare poi e degna di osservazione è l' ultima clausola di questa legge ove dicesi che le cose mobili donate *inter vivos* tanto al figlio quanto alla figlia di famiglia aspettino totalmente al padre in usufrutto ed in proprietà .

Del *peculio profetizio* o industriale nulla dicono le nostre leggi , ma da' giudizj seguiti sulle quistioni insorte su questa materia rilevasi che se in questo *peculio* non vi è stato nissun principio paterno gli altri fratelli non possono partecipare col fratello che seppe formarselo da se .

Vedemmo quali siano i diritti paterni , esaminia-

mo adesso quali ne siano i doveri. Il primo tra questi è quello d' alimentare i propri figliuoli ; il quale benchè derivi immediatamente dalla legge di natura , è prescritto anche dal nostro statuto (legge 1586. 14. settembre Correz. Cicogna p. 166.) Questa legge non fa parola della misura che si dee seguire nell' assegnare gli alimenti , ma per la pratica giornaliera autorizzata da frequenti giudizi , si vede ch' essi si ragguagliano sulla legittima (1) che competerebbe al figliuolo. Sopra di che però conviene riflettere che un padre il cui stato consistesse per la maggior parte nei vantaggi della sua professione o della propria industria , sarebbe tenuto ad assegnare gli alimenti a norma dell' utilità che ne ritraesse.

Anche alle figliuole finchè sono nubili è obbligato il padre di corrispondere gli alimenti , come pure è tenuto a dotarle allorchè si vogliono maritare o monacare. Qui non parliamo della quantità della dote , che di essa occorrerà parlarne nel titolo delle doti. Nel titolo susseguente ci riserviamo a trattare della dotazione delle monache.

(1) su di essa parleremo nel suo titolo.

A R T I C O L O I V.

Dei diritti e dei doveri dei figli.

Finora abbiamo esaminato i dritti ed i doveri de' padri provenienti dalla patria potestà ; fa d' uopo adesso considerare i diritti ed i doveri de' figliuoli.

Formando i figliuoli una stessa persona col padre loro, da questo principio ne segue , che i figliuoli viventi sotto la patria potestà possono essere chiamati in giudizio per debiti del padre . (Legge 1. cap. 6. p. 9.) Le figliuole poi , benchè vivano sotto la patria potestà , non possono essere chiamate in giudizio nè condannate , quando non si provi che posseggono beni paterni ; ed anche in tal caso non saranno tenute se non che a quanto posseggono . (*Legge eadem.*)

Alla massima sopracennata che il figliuolo vivente sotto la patria potestà sia obbligato pei debiti paterni , v' è un' eccezione dipendente totalmente dal jus positivo , in forza della quale si prescrive che il figliuolo di famiglia non potrà essere condannato per un debito contratto da suo padre con un forestiero , se non che in quella parte di beni , che ei possedesse di ragione di suo padre . (lib. 1. cap. 59. p. 28.)

Siccome poi i figliuoli emancipati formano una famiglia separata da quella del padre , ognun vede essere ragionevoli le disposizioni del nostro statuto , che vogliono obbligati pei debiti paterni i figliuoli soggetti alla patria potestà , e ne esimono gli emancipati . (lib. 1. cap. 40. , p. 18. , e p. 406. stat. *Petition.*)

Dallo stesso principio che i figliuoli viventi sotto la patria potestà formano una stessa persona col padre ne deriva che se il padre sarà mentecatto , il figliuolo potrà far testamento per lui purchè sia giunto all' età di 20. anni . E perchè tal testamento si fa sulla supposizione che il padre sia incapace

di testare , viene stabilito che il testamento non possa valere se non se dopo la morte del padre , e sia nullo s' esso risani. Questo stesso dritto compete anche al nipote vivente sotto la potestà dell' avo. (lib. 2. cap. 14. p. 33.) Ciò pure si osserva , se siano mentecatte la madre o l' avia (lib. 2. cap. 15. p. 33.)

Se il padre è mentecatto i di lui figliuoli , purchè abbiano dodici anni compiuti assumono unitamente l' amministrazione della di lui facoltà , e se alcuno de' figliuoli non sarà giunto a quest' età , gli altri amministreranno per lui con obbligo di rendergli conto della loro amministrazione pervenuto che sia a tale età , dovendo dipoi amministrare unitamente. Come amministratori della facoltà del padre saranno tenuti a dotar le sorelle , ed in una parola verranno considerati come di lui legittimi tutori e curatori. (lib. 2. cap. 8. p. 31.)

Questa legge nella parte che riguarda la capacità dell' età de' figliuoli per assumere l' amministrazione dei beni paterni ai dodici anni compiuti , deesi interpretare coll' appoggio della legge 1586. 14. settembre Corez. Cicogna , nella quale si stabilisce che il maschio non sia sciolto dalla tutela se non che terminati gli anni 16 , altrimenti ne seguirebbe l' assurdo che fosse tutore altrui quegli stesso che per legge abbisogna di tutela.

Prima di finir questo titolo debbonsi considerare quattro altre leggi dello statuto (lib. 1. cap. 37. , 1523. 23. maggio Correz. Gritti 1570. 17. gennajo Correz. Trevisan ; 1572. 9. marzo L. C.) le quali proibiscono a' figliuoli di famiglia il poter contrarre verun debito se non siano autorizzati dal padre , o il contratto non sia sottoscritto di due giudici dell' Esaminador . (ed in quest' ultimo caso l' obbligazione dee avere effetto solamente dopo la morte del padre) ; dichiarandosi nulle tutte le altre obbligazioni , e venendo anche pros critte con clausole penali. Di queste leggi ci toccherà parlare più a lungo nel titolo *de minori*. Restaci a parlare dell'

emancipazione. Ecco quanto su di essa dice il Ferro nel suo dizionario. (*Artic. Emancipazione.*)

„ Tra noi l' emancipazione non è atto pubblico
„ nè porta seco alcuna solennità. Per costume
„ quando un padre vuol liberare il proprio figliuolo
„ si presenta unitamente a questo avanti di un notaio , e si forma un atto col quale dichiara di sciogliere il suo figliuolo dalla sua potestà , e gli dà la sua paterna benedizione : il fine di questo atto si è che il figliuolo possa contrarre obbligazioni ed impegni , e divenga membro della società civile , cosicchè non venga più risguardato come figliuolo di famiglia e perciò capace di agire da se medesimo. Per altro il figliuolo emancipato succede nei beni del padre insieme cogli altri non emancipati , detratto per altro tutto ciò che il padre avesse somministrato allo stesso , il che si deve imputare nella di lui porzione.
„ Il figliuolo emancipato acquista l' usufrutto del peculio avventizio , ed il jus di esigere la legittima . „

Riguardo a quest' ultima il Ferro s' inganna , perchè al figliuolo, vivente il padre, non compete che il diritto degli alimenti. Ordinariamente poi invece degli alimenti , il padre volontario gli assegna la legittima .

TITOLO III.

Delle Cose.

CAPITOLO I.

Delle Mani-Morte.

§. 1. La separazione dei diritti delle due potestà ecclesiastica e secolare, dalla confusione de' quali derivarono tante massime assurde, nocive non meno al bene della chiesa che dello stato, formò una delle principali cure di questo governo. Se il nostro istituto ci permettesse di raccogliere tutte le leggi che fino da' più remoti tempi furon fatte su questa materia, formerebbesi il più bell'elogio alla saggezza de' veneti legislatori. Ma noi, lasciate da parte tutte le disposizioni che risguardano la disciplina ecclesiastica, come quelle che spettano al diritto canonico, esamineremo unicamente le leggi che appartengono al codice civile.

§. 2. Due sono gli oggetti delle leggi emanate su questa materia; il primo de' quali si è di proteggere i corpi ecclesiastici, che sono considerati come pupilli, affinchè non siano pregiudicati ne' proprj interessi dai loro amministratori. Quindi col nascere del codice civile della repubblica veggonsi le sovranne providenze intorno all' alienazione o all' ipoteca de' beni mobili ed immobili de' monasterj, delle parocchie, de' vescovati, e degli altri luoghi ecclesiastici.

Noi quì non esaminiamo distintamente la disposizione di tutte queste leggi, bastandoci dire che in pratica il risultato delle leggi de' cap. 1. 2. 3. 4. 5. del lib. 1., di quella del cap. 3. del lib. 6, e dell'altra 1412 27 ottobre riducesi a proibire l' alienazione de' beni immobili delle mani-morte senza la permissione dell' eccellentissimo senato. Quanto poi alla vendita o cambiamento de' mobili, cioè degli arredi che servono all' uso delle chiese, de' monasterj o d'altri corpi ecclesiastici si sono stabilite alcune discipline che noi omettiamo, non appartenendo queste al nostro trattato.

§. 3. Il secondo oggetto delle leggi sulle mani-morte, è quello di proibire alle chiese, ai monasterj, ed agli altri corpi ecclesiastici l'acquisto de' beni de' laici; proibizione riconosciuta di tanta importanza pel bene dello stato, che su di essa non mancò mai la provvidenza del nostro governo di vegliare colle più opportune disposizioni. Affinchè poi su questa materia si conosca lo spirito della veneta legislazione, abbiain creduto di trascrivere interamente quest' articolo dal dizionario del Ferro, sembrandoci, che vi sia trattato esattamente, a riserva di alcune leggiere mancanze, cui vi abbiamo rimediato con un' aggiunta.

§. 4. " Il governo veneziano sin da già cinque secoli colle sue provide leggi confermate ed ampliate con serie continuata sino ai giorni nostri, limitò e si oppose al passaggio e possedimento dei beni, ed averi nelle mani-morte. Nell' anno dunque 1232 si proibì a que' che entrano in monastero il testare dopo la professione, e si ordinò che i beni loro immobili passino negli eredi laici legittimi successori *ab intestato*; si tolse a monaco, e monaca professi l' azione di succedere nei beni anche del loro padre medesimo morto senza testamento, s' egli avrà figliuoli, o nipoti laici, e si vietò ai regolari l' esser commissarij, eccettuati alcuni casi, e con certe condizioni. Con questa legge si fermò il corso alli testamenti de' regolari professi in danno delle famiglie laiche, e si sono ristrette le loro capacità civili nel succedere, e nell' amministrar beni secolari, rendendo nulli i testamenti, e le carte. V. Stat. Ven. lib. 4. cap. 30. 31. 32.

§. 5. " Appena furono accolti in Venezia i regolari degli ordini fondati da SS. Francesco e Domenico con altri mendicanti, e resesi copiose le donazioni dei sudditi laici a pro della povertà di quei conventi, emanò la legge 1258 che nessuna proprietà per alcun modo sia trasferita in monasterj, chiese, e persone religiose, se non salva la ragion del comune; cioè salvo il dritto sovrano su quei fondi

di esigerne i tributi, le fazioni, e le altre imposte pubbliche.

§. 6. " La stessa legge fu confermata nel 1282 e nel 1284 fu aggiunto l'obbligo alli capi delle contrade, che allora tenevano quasi figura di pubblico magistrato, d'inquirir sopra i beni, che esistessero nelle rispettive parocchie, e notificarli ad oggetto che fossero astretti pagar le gravezze, come quelli degli altri abitanti veneziani.

§. 7. " Si regolarono in seguito le disposizioni testamentarie in varj punti; cioè che non sia lasciata obbligazione alcuna, per cui li commissarj siano tenuti di credere a veruna persona ecclesiastica ciò che dicesse essere disposto dai testatori; che non sia lasciata dimissoria, cioè legato, in direzione di tali persone, se non sarà specificata la quantità, e determinate le persone o luoghi, a cui si lascia; che da nessun notaro possa rogarsi alcun testamento per detto ed espressione di ecclesiastica persona; il che fu ordinato per andar incontro così alle asserzioni, che da quelle solevano farsi ad arbitrio con dar corso a quelle ultime volontà, che finalmente andavano a cadere per lo più in loro profitto. V. Stat. Ven. lib. 6. cap. 56.

§. 8. " Ma più appropriata al soggetto, e più precisa è la legge dell'anno 1333 la quale ordinava, che li fondi situati in Venezia, li quali con ultime volontà fossero dati tra vivi, o lasciati *causa mortis* per cause pie, o per l'anima propria in perpetua, o a tempo limitato maggior di anni dieci, siano venduti nonostante qualunque condizione apposta in contrario dai testatori; ed il prezzo si consegnasse a quelli, ai quali era commessa la pia ordinazione, vietando però il vendere a persone e collegi non sottoposti alla giurisdizione temporale della repubblica, con proibizione alli procuratori di s. Marco (ai quali già stavano raccomandate per originario istituto le volontà dei defunti) di ricever fondo alcuno, amministrar verun testamento, nè far nuovi acquisti per tali commissioni contrarj a questa legge. Quin-

di si vede l'oggetto contemplato di preservar i fondi alle famiglie secolari.

§. 9. " Col mezzo delle livellazioni censuarie, molte delle quali attivamente stavano nelle chiese, allora quando essendo solo paludi il territorio della dominante, si affittavano queste a tempo lungo per leggerissime pensioni annuali, e così passavano i beni laicali negli ecclesiastici; imperciocchè essendo esse paludi divenute colte col mezzo delle fatiche e spese pubbliche, e private, pretendevano gli ecclesiastici di alzare li censi vecchj imposti ai laici, movendo sempre controversie e negando le investiture ai possessori; quindi il senato riparò questo disordine con suo decreto dell' anno 1451 col quale viene ordinato, che chi avesse riconosciuta alcuna cosa della chiesa per anni 40 sotto uniforme pensione, dovesse esserne da detta chiesa investito.

§. 10. " Ma dopo che fu stabilita la pace e sciolta la lega di Cambrai il m. consiglio coll'oggetto di promuovere il pubblico bene pregiudicato in quei tempi calamitosi promulgò quella legge dell' anno 1536 colla quale viene ordinato, che non possa alcuno nella città, e dogado di Venezia lasciare in testamento, per donazione *inter vivos* o obbligare beni stabili di qualsivoglia sorta a cause pie in perpetuo, nè per tempo maggiore di due anni; con precetto al collegio dei X. savj sopra le decime sotto debito di sagramento di far vendere quei beni sopra l' incanto mandar il frutto alli procuratori di S. Marco, perchè questi coll' intervento de' commissari, ed esecutori di quelle ordinazioni testamentarie lo impieghino a tenor delle stesse.

§. 11. " La stessa legge fu estesa nell'anno 1605 a tutto lo stato della repubblica coll' aggiunta, che dalle persone ecclesiastiche non possa farsi acquisto veruno senza licenza del senato, la quale abbia a concedersi con il metodo della strettezza de' voti, o sia del numero come nei casi di alienar beni pubblici del dominio.

§. 12. " Erasi già stabilito tre anni innanzi, che i

regolari, preti, ospitali, chiese, ed altri luoghi ecclesiastici mai possano usare azione di esser preferiti con qualunque colore nei beni posseduti dai laici nè per consolidazione di dominio diretto, nè per estinzione di linee delle prime investiture, nè per altro modo, con cui appropriarseli. Queste due leggi furono quelle appunto, che diedero motivo all'interdetto contro la repubblica pronunciato dal papa Paolo V, ma rimasero ferme, ed inconcusse, nè furono mai sospese.

§. 13. "In seguito la repubblica facendo uso del suo diritto proseguì colla propria sua autorità a perfezionare la polizia sopra gli acquisti ecclesiastici, e le cose relative. Nell'anno 1614 il consiglio di X. in Venezia, ed il senato nello stato suddito proibì la istituzione di alcuna confraternita, scuola, ed altra compagnia senza sua permissione; proibendo al tempo stesso agli ecclesiastici qualunque ingerenza nelle cariche, ed amministrazioni temporali, togliendo così l'occasione di approfittarsene. Gli stessi dritti usò il senato nell'anno 1619 allorchè annullò i legati fatti a pro de' Gesuiti allora banditi dallo stato per l'affare dell'interdetto.

§. 14. "Nel susseguente anno fu limitata la quantità e qualità delle doti spirituali a soli ducati 60 annui vitalizi, e reso estinto con la morte della monaca l'annuale aggravio alla famiglia.

§. 15. "Furono tolte affatto con quattro decreti l'uno dell'anno 1627 e gli altri tre nel 1697 le delusioni alle leggi 1536 1605. Praticavasi il ritrovato dei contratti di livelli affrancabili, con danaro, che davasi dagli ecclesiastici ai laici; cosa bensì permessa dal decreto 1600 ma del solo soldo di lor ragione che uscisse dal seno de' pubblici depositi o sian monti, e per due soli anni: cresciutone sterminatamente il progresso, per cui sebbene il fondo restava in mano laica, questa si aggravava di censi, e debiti, divenendo in fine li secolari puri coloni, ed affittuali degli ecclesiastici; quindi il primo decreto confermò li livelli allora fatti, ma li proibì in avveni-

re, senza pubblica licenza in pena di nullità; gli altri decreti ordinano, che i beni disposti sotto il titolo di commissarie laicali siano soggetti alla vendita prescritta dalle adottate leggi 1536 1605 e seguenti.

§ 16. (1) "Non si deve omettere l'altro decreto dell'anno 1631 il quale ordina a salvezza della quiete delle famiglie, che i religiosi, che dal foro ecclesiastico ottenevano l'annullazione della loro professione non possano intentare azioni civili per successione nei beni de' secolari. Quante furono le leggi proibitive, altrettanti forse furono gl'abusi notabilmente introdotti col corso del tempo, a togliere i quali vegliò attentamente il senato.

§ 17. "Si annullarono i contratti dei beni dati a livellazione agli ecclesiastici. Col pretesto, che sussistessero li primi eredi; si sottraevano dalla vendita le disposizioni anteriori alla legge 1605 ma posteriori nella verificaione del caso: ed il senato lo impedì nel 1710.

§ 18. "Esistevano livelli lasciati da' testatori a cause pie, e molti fatti attivamente dai pii luoghi, nel 1711 il senato gli astringe alla vendita.

§ 19. "Si usavano facilità abbondanti nel dispensar dalla legge 1605 e furono sottoposte le dispense nel 1714 alle strettezze dei quattro quinti dei voti sì del pieno collegio, che del senato, espellendo li cacciati dalle leggi nelle ballottazioni riguardanti le materie di Roma.

§ 20. "Si occultava, o si confondeva il valor de' beni per ritardar o impedir le vendite: nel 1717 si statuirono gl'incanti al ragguaglio della rendita certa, e furono istituite le stime sopra la incerta.

§ 21. "Risvegliatisi li contratti livellari sopra i fondi lasciati a cause pie, furono tagliati ed aboliti nel 1719.

(1) Questo paragrafo non ha niente che fare col presente articolo.

§. 22. "I notaj ommettevano di consegnar le note delle disposizioni a cause pie, con che li detentori si sottraevano dall'obbligo di alienarli; ed il senato nel 1731 rinnovò la penalità ai primi, ed alli secondi accordò il solo tempo di un mese.

§. 23. "Nel 1738 s'aggiunse, che sopra qualunque supplica fosse prodotta per dispensa dalle leggi, il collegio de' X savj informi, riferendo con giuramento la precisa, e specifica quantità de' beni ricercati; e si ordinò, che sia necessaria la licenza del pien collegio per godere anche dentro li anni due permessi li frutti derivanti da ogni possesso; e nel 1748 si fissò il tempo anche per le grazie concedute di ritenere, ed acquistare beni stabili, prescrivendo il confine di anni tre, perchè si convertano negli usi permessi.

§. 24. "L'industria aveva inventati altri modi di occultar la trasgressione alle leggi; si applicò nel 1756 ai denunzianti il premio di due per centinajo sopra il capitale dei beni, che si vendessero in forza delle denunzie.

§. 25. "Essendo risorti li contratti livellarj, si rinnovò nel 1759 la legge 1602 onde in niun modo gli ecclesiastici luoghi ripigliassero i beni passati ne laici per contratti antichi, e nel 1754 si prescrisse il requisito della licenza del collegio per la stipulazione di qualunque contratto, e per fare investite del danaro in persone laiche private.

§. 26. "Nel 1765 troncò il senato ai vescovi la irregolare disposizione dei feudi giurisdizionali, che fossero già laicali, o resi di ragion pubblica feudale; e finalmente si proibirono le affittanze dei secolari dei propri beni a' corpi ecclesiastici, e persone regolari, onde con tali apparenze non fosse in essi trasfuso l'utile dominio de' fondi. Ecco le leggi, che per il corso di quasi cinque secoli e mezzo furono fatte dalla repubblica col costante spirito di custodire dalle mani-morte li patrimonj delle famiglie secolari, e gl'interessi del principato, di mantenere la circolazione delle fortune, arrestar l'impoveri-

mento del corpo laico, e fermar il progresso allo sconcerto della massa politica, ed alla successione delle famiglie.

6. 27. "Ma le indagini e liquidazioni fatte dal collegio delli X savj, e dalla deputazione straordinaria *ad pias causas* istituita nell'anno 1766 dimostrarono chiaramente essersi accresciuti gli averi degli ecclesiastici a fronte di questo spirito legislatore, perciò non si riputarono sufficienti le leggi sin allora fatte, e per impedire affatto in progresso qualunque strada e modo con cui i beni de' secolari possano passare nelle mani morte, fu fatta la risoluta sovrana legge decretata dal senato, ed approvata dal m. consiglio il dì 20 settembre 1767, di cui eccone lo spirito. Proibiscono li due primi articoli di essa, che senza licenza del senato li fondi, beni, capitali, pro della zecca, frutti, censi, rendite, emolumenti stabili di ogni specie posseduti al presente da' sudditi secolari, in avvenire nè per testamento, codicillo, legato, successione, nè per donazione tra' vivi, contratti, affittanze, consolidazioni, livelli perpetui, francabili o vitalizi, nè per convenzioni, transazioni, comcambj, acquisti, enfiteusi, prelazioni, scritture, con qualunque modo, persone, mezzo, titolo non possano esser lasciati, donati, venduti, cessi, trasferiti in opere, e cause pie, in chiese, benefici, comunità, case religiose, commende, e titoli di ordini militari, collegi ecclesiastici, frati regolari, seminarj, scuole, conservatorj congregazioni, nè in altri luoghi pii e compagnie devote sotto qualsisia nome introdotte, o che ottenessero per grazia d'introdursi, nè li capi delle cose indicate possano esser ipotecati, obbligati, o corrisposti ad essi corpi e persone ecclesiastiche, nè ad opere e cause pie, per qualunque titolo, carta, e nome. Dall'articolo terzo oltre decretarsi nulla e caduca qualunque disposizione, istromento, carta, testamento sin' ora fatti, ma che non per anche avessero riportato effetto, ed esecuzione, si dichiarano soggetti alla legge eziandio li casi non ancora veri-

ficati per la sussistenza degli eredi laici. E' statuito dal quarto, che non possa alcun corpo ecclesiastico, nè persona religiosa di qualunque stato e qualità per alcun modo, e motivo esser istituito commissario, amministratore o custode di qualunque eredità, legato, persone, famiglie, e corpo laico, nè assumer ingerenza, o amministrazione di rendite laiche; eccettuati li casi, che mancando ogn'altra assistenza, la necessità astringesse la persona ecclesiastica ad assistere ai genitori, fratelli, sorelle nubili o vedove, figliuoli minori di essi fratelli e sorelle; ma in cadaun di questi debba esser fatta cognizione dal giudice competente, e ciò si osservi anco nei casi di commissarie, che si fossero anco in presente verificati. Il quinto articolo prescrive intorno ai mobili, perciò nella proibizione del passaggio ed ipoteca degli stabili si comprendono anche i mobili, cioè danaro, argenti, gioje, semoventi, merci, ed altri effetti, e sostanze; permettendo tuttavia il far disposizione, o donazione a titolo di qualunque causa pia per la decima parte della facoltà mobile di ogn'uno, purchè non si ecceda la somma di ducati 500 veneziani sopra l'asse intiero de' mobili, ma sempre in danaro, e per una sola volta. Coll'articolo sesto furono eccettuate per allora quelle disposizioni, che fossero fatte per collocar fanciulle nubili, a favor della pia casa de' catecumeni in venezia, e della fraterna de' poveri vergognosi situata nella parrocchia di S. Antonino, delle fraterne tutte de' poveri della capitale, e dei luoghi in Venezia, terra-ferma, e stato, che sotto qualunque nome ricoverano poveri, e finalmente degli ospitali già eretti in Venezia, e nello stato, dalli quali si alimentano gli esposti, gli orfani di padre e madre, e gl'infermi. Tutti però li sunnominati, e la disposizione per la collocazion di donzelle dovranno esser soggetti ad eseguir la legge 1605. Coll'articolo settimo permette il m. consiglio al senato di poter dispensare da questa legge nei casi di vera necessità, o per pia fondazione, o per altra circostanza,

previe però giurate informazioni del collegio de' X. savj, per esser poi la concessione proposta sola senza unione di altre materie, e ballottata con le strettezze di quattro quinti di voti di pien collegio, e del senato in consonanza della precedente legge 1714; con dichiarazione eziandio, che quando dentro l'anno della produzione della prima supplica non sia stata ottenuta la grazia, sia nullo e caduco il ricorso, nè si possa tentar più. Gli ultimi quattro articoli guardano i mezzi, e gli stromenti per far eseguir questa legge: l'ottavo cioè applica al fisco immediatamente li beni ed effetti, che si ritrovassero in mano degli ecclesiastici contro la disposizione di questa legge, incaricandone il collegio de' X. savj, gli avvogadori, e li rettori dello stato con premio. Determina il nono, che qualunque spiegazione volesse darsi a questa legge debba nei casi dubbj spiegarsi a pro del laico. Col decimo si commette la esecuzione generale al colleggio nominato, ed agli avvogadori, i quali debbano tener processo aperto d'inquisizione contro li trasgressori, e delusori. L'undecimo stabilisce, che li notaj, cancellieri de' reggimenti, ogni ministro di qualunque consiglio, collegio. e magistrato, dalli quali si rogasse alcuna carta, instrumento, ovver atto contro questa legge, siano resi incapaci dell'impiego, e ne siano tosto decaduti, nè vi si possano ripristinare, se non con le medesime solennità, e strettezze de' voti determinate dalle leggi per istituirli. Questa è la tanto giustamente decantata legge, che diede l'ultima mano a tanto affare. Il m. consiglio rimette alla prudenza del senato il far quelle providenze più convenienti ed adattate al buon governo di que' luoghi ed opere pie, come pure il provvedere per quelle ordinazioni, legati, e pietose istituzioni, che mancassero di adempimento il ridurre inoltre ad un riparto meno disordinato il numero degli ecclesiastici, l'impiego, ed amministrazione delle loro rendite, indirizzandole agli oggetti caritatevoli a santi contemplati nella loro istituzione.

§. 28. "Di fatto vi si adoperò tosto il senato colle più sollecite cure. Commise per tanto alli procuratori *de ultra* di assumer l'amministrazione provvisoria delle commissarie sostenute dalle persone ecclesiastiche, e ciò col decreto 3. *Ottob. 1767.*

§. 29 "Gli avvocadori del comune aprirono il processo contro quelli, che tentassero di deludere la riferita legge, come apparisce dal loro proclama 26. *Novemb.*

§. 30. "Ordinò in seguito il senato alle due magistrature delli revisori, e regolatori dell' entrate pubbliche, ed alli deputati straordinarij aggiunti al collegio delli X. savj sopra le decime con suo decreto 12 *Marzo 1768* di estendere le regole di facile disciplina, e di semplicità di metodo per le affrancazioni, e reinvestite de' capitali coperti con legittimi titoli, ed istromenti a credito delle mani-morte; e quindi con loro terminazione 8. *April. 1768* ordinarono, che il danaro proveniente da affrancazioni di capitali con legali e giusti titoli dati a censo dagli ecclesiastici, ed opere pie debba esser depositato dal debitore nelle rispettive casse de' monti di pietà, e questo abbia ad esser impiegato in estinzione di altri capitali passivi a peso dell' ecclesiastico. Viene permesso ai possessori dei beni di potersi affrancare, e liberare dagli aggravj introdotti sopra i fondi secolari colla illegale obbligazione e vincolo di perpetuità contraria alle leggi, e ciò da qualunque obbligo di legati, censi, pesi, e corrisponsioni di ogni genere e nome verso gli ecclesiastici e cause pie istituiti con qualunque marca di perpetuità dopo l'anno 1536 nella dominante e dogado, e dopo il 1605 nelle altre provincie. Il danaro ricavato dalle stesse affrancazioni non potrà mai esser investito con private persone sopra qualunque ipoteca, ma dovrà prontamente esser investito del Novissimo Deposito al tre per cento *V. term. 25. Gen. 1769.*

§. 31. "Con decreto del senato 23. *Nov. 1775* in materia de' censi e livelli delle mani-morte si stabilì, che la pensione, canone, censo, legato, o qual-

sivoglia altra contribuzione sotto qualunque nome, titolo, e causa niuna eccettuata, pagata dal laico con misura sempre uniforme alle chiese, monasterj, ecclesiastici, ed altre mani-morte per lo spazio continuato di anni quaranta determinati dalla parte 1451 23. *Decemb.* renda sicuro, e fermo il possesso dello stesso laico, così che il medesimo in verun escogitabile modo non possa mai essere spogliato del fondo, nè esser costretto ad alterar la pensione, o corrisponsione, e ciò non solo per esecuzione de' due decreti del senato stesso 1602. 23. *Mag.* 1759. 15. *Decemb.* ma per la osservanza ancora della suprema legge del m. consiglio 20. *Settemb.* 1767 che vuol preservati tutti li beni e rendite di qualsivoglia natura in ora possedute dai sudditi secolari, e che ne ha vietate parimenti le consolidazioni.

§. 32. "Tolta da ora innanzi la distinzione di canoni, censi, pesi, e contribuzioni anteriori alle parti 1536 ultimo dicembre, e 1605 26 marzo, che che sussistono con marca di perpetuità, si dichiarano egualmente ed indistintamente, siano essi di qualunque derivazione, tempo e nome, costituiti nella condizione di poter esser affrancati, ed estinti dal laico debitore colle stesse norme, prezzi, e metodi già comandati dalli decreti del senato 22 aprile, e 14 gennajo 1768 per li posteriori. Si eccettuano li contratti, che furono approvati dal senato; e li feudi affetti alle mense ecclesiastiche, le investiture de' quali sono permesse dalli decreti del senato stesso 1765 8 giugno, e 1774 29 settembre e le mansionarie istituite innanzi le leggi 1536 e 1605.

Aggiunte da farsi a quest' articolo.

§. 33. Il §. 30. di quest' articolo si dee intendere colla seguente distinzione. L' investita che si fa nel no- vissimo de' capitali derivanti dalle affrancazioni, riguarda i soli capitali della dominante e del dogado; perchè i capitali delle provincie si possono investire anche in persone private.

§. 34. Sopra il decreto accennato al §. 32. fu presentato ricorso da' varj corpi ecclesiastici se abbiano ad essere soggetti all'affrancabilità in esso stabilita anche li fondi dativi d'origine proprietaria ecclesiastica: su questo ricorso fu commesso ai consultori d'informare entro quindici giorni, (decreto 1778 21 marzo); ma in progresso non seguì veruna pubblica disposizione: insorsero bensì alcune quistioni nelle quali fu deciso a favore degli ecclesiastici. Dal che pare che si debba dedurre, che i fondi dativi di origini proprietaria ecclesiastica non siano soggetti alla disposizione del decreto. Su questa quistione però v'ha pure qualche giudizio seguito a favore de' laici; ma io sono d'avviso che siasi giudicato così, perchè non constava in fatto che il fondo fosse d'origine proprietaria ecclesiastica.

§. 35. Deesi pur aggiugnere un decreto di somma importanza seguito li 3 febbrajo 1775. Esso dichiara e preserva laicali i fondi tutti de' *jus patronati* laici, così che abbiano ad essere soggetti alle disposizioni testamentarie, e successioni civili, *fermi gli obblighi dell'offiziatura e dell'altre opere pie che vi fossero annesse.*

ARTICOLO II.

De' beni de' comuni.

§. 36. Oltre i corpi ecclesiastici, vi sono nello stato varj corpi laici, pel governo de' quali sono stabilite molte regole e discipline che qui non riferiamo, come quelle che spettano propriamente alle materie *amministrative* ed *economiche*. Qui però non possiamo tralasciare di far parola de' beni posseduti da' comuni, insorgendo sopra di essi frequenti quistioni civili.

§. 37. I comuni possono possedere due sorte di beni, alcuni detti *comunali*, ed altri *comuni*.

§. 38. I beni *comunali* formano parte del regio patrimonio, ed il loro godimento viene concesso precariamente a' comuni, onde su questi, si possa au-

mentare la tanto interessante specie bovina. Quindi furono fatte molte pubbliche providenze per vendicarne l'usurpazione, e per impedirne l'alienazione, l'affitto, e la divisione tra gl'invidui de' comuni; e tra queste providenze è di grande importanza quella che proibisce il ridurre i beni comunali ad altro uso fuorchè a quello del pascolo. Omettiamo di citare queste leggi non dovendo aver luogo nel codice civile.

§. 39. I beni *comuni* sono quelli che assolutamente appartengono al dominio del comune, in esso pervenuti o per donazione o per testamenti, o per qualunque altro titolo gratuito, oppure da esso comperati con denaro della comunità. L'usufrutto di questi si dee dividere tra gli originarj del comune. Ed a questo proposito è necessario l'osservare, che siccome nei comuni, oltre le famiglie originarie vengono a stabilirvisi alcune famiglie forestiere, perciò col decreto 7 settembre 1764, fu prescritto, che quando queste famiglie abbiano per cinquant'anni avuto domicilio nel comune *sostenendone nel corso di questo tempo le fazioni reali e personali*, siano ammesse ai diritti delle famiglie originarie, dovendo essere a parte d'ogni officio e beneficio.

§. 40. Sotto il nome delle *famiglie forestiere* soppraccennate, intendonsi le famiglie estranee al comune, ma però suddite; essendo fissata un'altra regola per le famiglie estere. Queste perchè siano ammesse ai diritti delle famiglie originarie, basta che per diec'anni abbiano avuto domicilio nel comune godendovi per questo tempo il beneficio dell'esenzione (e ciò per chiamare gli esteri a stabilirsi nel nostro stato), e che per altri diec'anni abbiano continuato ad abitare nel comune, e sostenuto le fazioni reali e personali.

§. 41. Ma sendochè alcune comunità hanno de' beni comperati col denaro proprio delle antiche famiglie originarie, perciò dal decreto sopra citato fu ordinato, che in questi beni non abbiano a partecipare le nuove famiglie ascritte al comune, qualora esse non paghino per una volta la som-

ma proporzionata all'utile che loro ne ridonderebbe.

ARTICOLO III.

De' beni mobili.

La diversità dei diritti stabiliti dalle nostre leggi sulla materia delle successioni ne' *beni mobili e negl' immobili*, esige che ben si determini il significato di queste parole su cui insorgono frequenti quistioni.

Essendo ordinato dalla legge del lib. 4 cap. 25. pag. 61, che le figliuole nubili succedano egualmente co' propri fratelli ne' beni mobili del padre discutesi nell'interpretazione di questa legge se sotto il nome di *mobili* s'intendano anche gli stabili situati fuori di Venezia e del Dogado, oppure i soli mobili nel significato comune.

Il Ferro nel suo dizionario (*articolo mobile*) e con lui molti altri che esaminano lo spirito di questa legge sostengono che nella parola mobili vi si comprendono anche gli stabili situati fuori di Venezia e del Dogado; a ciò credere s'inducono dal riflettere che alloraquando fu emanata la legge, la repubblica non aveva possedimenti nella T. F., e che perciò poco diversa era la condizione delle figliuole da quella de' figliuoli, come quelle che compartecipavano nelle mercanzie; in cui allora consisteva la maggior parte de' patrimoni delle famiglie venete; e da questo fatto conchiudono ch'essendosi sostituite le compere degli stabili nelle provincie ai capitali de' negozj non siasi cambiato su questi stabili l'antico diritto. Ma l'opinione del Ferro e de' suoi seguaci non viene universalmente abbracciata nel foro. Su questa materia adunque la miglior regola sarà quella di attenersi alla decisione de' giudizj.

Quistionasi pure se i contratti di livello si debbono annoverare tra i beni mobili o tra gli stabili: ed alcuni forensi che concedono che i livelli affrancabi-

314 *Analisi sulle Leggi dello Statuto Veneto.*
li siano beni mobili formano un'altra controversia se
debba dirsi lo stesso de' livelli perpetui. Anche in
ciò seguasi la giurisprudenza de' giudizj. Oh quanti
mali reca l'incertezza del diritto!

DELLO STUDIO DI PADOVA

Per non separare inutilmente le materie e per non annoja-
re con pesanti ripetizioni omettiamo l'analisi delle leggi
venete relative al primo titolo dell'opera del Domat
sulle convenzioni in generale.

Dal li 31. Marzo 1792.

GIACOMO NANI CAV. RIF.

Piero Ben Rif.

FRANCESCO PASARO CAV. PR. RIF.

Registrato in Libro a Carte 165 al Num. 28.

Stamperia di Padova 28.

Addi 2. Aprile 1792.

Registrato a Carte 177 nel Libro degli Illustrati.

Ed Eccl. Sign. Reunione contro la Bestemmia.

Antonio Calvini 28.

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

Avedo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del *P. Gio. Tom. Mascheroni* Inquisitor General del Santo Offizio di Venezia nel Libro intitolato: *Le Leggi Civili del Domat. Tom. 8. Con l'Analisi delle Leggi dello Statuto Veneto di Giuseppe Andrea Zuliani Salodiano.* Stamp., e Ms. non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e Buoni Costumi, concediamo Licenza a Giacomo Storti Stampator di Venezia che possi esser stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 31. Marzo 1793.

(GIACOMO NANI CAV. RIF.

(PIERO ZEN RIF.

(FRANCESCO PESARO CAV. PR. RIF.


Registrata in Libro a Carte 165 al Num. 28.

Marcantonio Sanfermo Seg.

Addì 2. Aprile 1793.

Registrato a carte 177 nel Libro degl' Illustriss. ed Ecc. Sigg. Esecutori contro la Bestemmia.


Antonio Cabrini Seg.



2811



5811








Domat

Leg. Civ


T. I.



Domat

Leg. Civ




T. I.



Domat

Leg. Civ


T. I.



Domat

Leg. Civ

T. I.



UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ist. di Fil. del Diritto

e di Diritto Comparato

III

G

36

Così per un altro esempio, se un padre ed un figlio muojono nel medesimo tempo, come in una battaglia, senza che si possa sapere chi di loro è sopravvissuto, e la vedova madre di questo figlio dimandi contro gli eredi del padre i beni ricaduti al figlio dalla successione di suo padre, se fosse certo che il figlio fosse sopravvissuto, il rigore del dritto escluderebbe la madre, perchè essendo morti insieme il padre ed il figlio senza che appaia che il figlio sia restato superstite, non può dirsi ch'egli sia succeduto a suo padre; quindi i beni andrebbero agli eredi del padre. Ma l'equità vuole che in questo dubbio si presuma in favor della madre, che il padre sia morto il primo, com'è l'ordine naturale (1).

6. Siegue dalle regole precedenti, che non si può fissare per regola generale, nè che il rigore del dritto debba esser sempre seguito contro i temperamenti dell'equità, nè che debba cedervi sempre. Ma questo rigore diviene ingiustizia nel caso in cui la legge permette d'interpretarla con l'equità; ed è essa all'opposto una giusta regola nel caso in cui questa interpretazione offenderebbe la legge. Così questo vocabolo rigore del dritto si spiega per una ingiusta ed odiosa durezza che non è dello spirito delle leggi, o per una regola inflessibile che ha la sua giustizia. Nè dee confondersi l'uso di queste due idee; ma si

perchè questa legge ch'è dell'antico dritto, non le dava la sua legittima.

(1) Cum bello pater cum filio periisset, materque filii quasi postea mortui, bona vindicaret, agnati vero patris, quasi filius ante periisset, Divus Adrianus credidit patrem prius mortuum. l. 9. §. 1. ff. de reb. dub.

deò discernere ed applicare o la giusta severità, o il temperamento dell'equità secondo le regole precedenti e quelle che seguono.

7. Non è mai libero ed indifferente di scegliere o il rigore del dritto o l'equità, tal che si possa nel medesimo caso applicare o l'uno o l'altra indistintamente senza ingiustizia. Ma in ogni fatto convien determinarsi o all'uno o all'altra, secondo le circostanze e ciò ch'esige lo spirito della legge. Così bisogna giudicare col rigore del dritto se la legge non ammette temperamento; o col temperamento dell'equità, se la legge lo ammette.

8. Ancorchè il rigore del dritto sembri distinto dall'equità, e ch'essa ancora vi sembri opposta, è sempre vero, nel caso in cui questo rigore debb'esser seguito, che un'altra mira dell'equità lo rende giusto. E come mai non avviene che ciò ch'è equo offenda la giustizia, così mai non avviene che ciò ch'è giusto offenda l'equità. Così nell'esempio dell'articolo quarto, è giusto che si annulli il testamento in cui manchino le formalità dalle leggi prescritte, perchè un atto di questa conseguenza debb'esser accompagnato da circostanze sicure e prove ferme della sua verità. E questa giustizia ha la sua equità nel pubblico bene, e nell'interesse de' testatori medesimi, specialmente degli ammalati, che non si possa prendere per lor volontà ciò che non fosse sicuro ch'essi abbian voluto.

9. Le oscurità, le ambiguità e gli altri difetti di espressione che possono render dubbioso il senso di una legge, e tutte le altre difficoltà di ben intendere, e di ben applicare le leggi debbono risolversi col

